

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (III e VIII)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	15
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	17
GIUSTIZIA (II)	»	26
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	47
DIFESA (IV)	»	48
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	59
FINANZE (VI)	»	74
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	85
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	94
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	98
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	116
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	117

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	135
AGRICOLTURA (XIII)	»	142
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	159
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	176
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (<i>Sottocommis-</i> <i>sione permanente per l'accesso</i>)	»	181
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	187
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	188
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	190
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	191
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	193
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	194
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	196

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 14 aprile 2010.

Il Comitato, che si è riunito dalle 12.45 alle 13.25, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente in materia di conflitti di attribuzione	4
ESAME DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI TELEFONICI:	
Domanda di autorizzazione a procedere all'acquisizione di tabulati telefonici di un'utenza del deputato Bocchino (doc. IV, n. 7) (<i>Esame e conclusione</i>)	5
ESAME DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI:	
Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni del deputato Nicola Cosentino (doc. IV, n. 6) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	5
ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile a carico del deputato Paolo Guzzanti, pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione del dottor Luigi Strada) (doc. IV-ter, n. 15) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	6
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Milano (atto di citazione del Gruppo editoriale <i>L'Espresso</i>) (Doc. IV-ter, n. 14) (<i>Esame e rinvio</i>)	8

Mercoledì 14 aprile 2010. – Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.30.

**Comunicazioni del Presidente
in materia di conflitti di attribuzione.**

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera ha chiesto l'orientamento della Giunta in ordine a un conflitto d'attribuzione elevato dal tribunale di Roma in confronto di una delibera di non sindacabilità della Camera assunta nella XVI legislatura, in favore del senatore Maurizio Gasparri, deputato all'epoca dei fatti, chiamato in giudizio dal dottor Henry John Woodcock. Il termine perché la Camera si costituisca eventualmente nel giudizio scadrà l'11 maggio

2010. Ricorda che la deliberazione impugnata dal tribunale di Roma fu assunta dalla Camera il 19 dicembre 2008, che il relatore di maggioranza era il collega Paolini e che la collega Ferranti presentò una relazione di minoranza. Chiede se vi siano interventi.

Marilena SAMPERI (PD) si esprime contro la costituzione della Camera nel giudizio non solo in ragione della circostanza, ricordata dal Presidente, che il suo gruppo aveva votato contro la delibera d'insindacabilità impugnata dal giudice ma anche perché la giurisprudenza è ormai consolidata nel senso che la disinvolta applicazione della prerogativa ai parlamentari si risolve in una denegata giustizia per i terzi offesi.

Federico PALOMBA (IdV) è contrario alla costituzione della Camera nel giudizio.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritenendo di parlare anche a nome di quanti approvarono nel dicembre 2008 la sua relazione, crede necessario, al contrario di quanto sostenuto da chi lo ha preceduto, che la Camera resista a difesa delle proprie pregresse deliberazioni a meno di non voler cambiare orientamento e di non costituirsi mai, ciò che tuttavia richiederebbe una riflessione più generale che non gli sembra invocabile in questo caso.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, constatato che l'orientamento maggioritario è favorevole alla costituzione della Camera nel giudizio, avverte che ne riferirà al Presidente della Camera.

ESAME DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI TELEFONICI

Domanda di autorizzazione a procedere all'acquisizione di tabulati telefonici di un'utenza del deputato Bocchino (doc. IV, n. 7).

(Esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente e relatore*, comunica che la domanda in titolo si inserisce nell'ambito delle indagini preliminari condotte dalla procura della Repubblica di Reggio Calabria a seguito di una denuncia presentata il 1° febbraio 2010 dal collega Italo Bocchino. Questi ha infatti rappresentato alla polizia giudiziaria di aver ricevuto il precedente 31 gennaio alle ore 20,44 un *sms* recante vocaboli ingiuriosi. La domanda perviene ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003. Sottolinea che la situazione attuale concerne un'ipotesi in cui il deputato è vittima del fatto per cui si procede e non indagato. Ciò effettivamente sembra porre dei dubbi circa l'attinenza della disposizione citata alle esigenze costituzionalmente riconosciute di tutela dell'autonomia del Parlamento, nella parte in cui si riferisce ai tabulati telefonici del deputato vittima di fatti illeciti. Quanto ai precedenti successivi all'entrata in vigore della legge n. 140, rammenta che la Giunta ha affrontato nella XIV legislatura tre casi (quelli dei colleghi Buontempo, Lorenzo

Diana e Marinello); nella XV legislatura due casi (quelli dei colleghi Ferrigno e Francesco De Luca); e, nella legislatura in corso, un caso (ancora Francesco De Luca).

Propone che l'autorizzazione sia concessa.

Marilena SAMPERI (PD), rilevato che il caso all'esame conferma la natura indispensabile delle intercettazioni telefoniche e dei tabulati per l'efficace repressione dei reati, voterà a favore della proposta del Presidente.

La Giunta, all'unanimità, delibera nel senso di concedere l'autorizzazione richiesta.

ESAME DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni del deputato Nicola Cosentino (doc. IV, n. 6).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, ribadisce la sua proposta nel senso del diniego dell'autorizzazione.

Federico PALOMBA (IdV) dissente radicalmente dalla proposta del relatore. La documentazione acquisita mostra che l'autorità giudiziaria precedente non è animata da alcun *fumus persecutionis*. Non soltanto la Corte di cassazione ha successivamente ritenuto che la misura cautelare personale disposta in un primo tempo dal giudice di Napoli fosse pienamente legittima (pur se la sua esecuzione è stata impedita dal diniego dell'autorizzazione da parte della Camera nello scorso dicembre) ma lo stesso giudice, investito di una nuova domanda di arresto, l'ha ritenuta non suffragata da motivi sufficienti. Egli

ha quindi mostrato equilibrio e il *fumus* è dunque da escludersi a meno di non volerlo individuare nel fatto che la magistratura abbia osato indagare su politici.

Marilena SAMPERI (PD), rilevato che la procedura prevista dal codice di rito e dalla legge n. 140 del 2003 è stata pienamente rispettata, sottolinea come le intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo sono assolutamente fortuite, giacché colte su utenze intestate alle persone più numerose e diverse. Come è stato già osservato, sottolinea che il giudice Piccirillo di Napoli si è comportato con rigore ed indipendenza di giudizio al punto da aver denegato all'ufficio della pubblica accusa un successivo provvedimento restrittivo. D'altronde, negare l'autorizzazione qui sollecitata potrebbe significare anche il pregiudizio a spazi difensivi allo stesso deputato Cosentino, i cui avvocati potrebbero invece, negli sviluppi processuali, trovare quelle conversazioni giovevoli alla sua posizione. Voterà per la concessione.

Donatella FERRANTI (PD) sottoscrive quanto appena sostenuto dalla collega Samperi e rimarca come la domanda di autorizzazione appaia completa sia sotto i profili giuridico-costituzionali sia in punto di motivazione sulla rilevanza degli elementi investigativi di cui si discute. Invita la maggioranza della Giunta a un comportamento responsabile e si dichiara favorevole alla concessione dell'autorizzazione.

Maurizio TURCO (PD) non può che ribadire la posizione che espresse in occasione della domanda di arresto del collega Cosentino. Gli appare evidente la strategia giudiziaria di un uso strumentale della fattispecie incriminatrice prevista nell'articolo 416-*bis* del codice penale. Non è tanto la formale correttezza del procedimento di intercettazione che occorre guardare quanto il contesto penalistico sostanziale in cui esso viene calato e il modo in cui le intercettazioni vengono lette. Intende rovesciare l'ottica del collega Palomba: il voto di diniego dell'autorizza-

zione non deve essere inteso come un favore di casta ma come un auspicio che le altre migliaia di cittadini cui viene imputato il concorso esterno in associazione mafiosa ritrovino la libertà e un processo equo.

Francesco Paolo SISTO (PdL) rimarca che il provvedimento della Corte di cassazione acquisito dalla Giunta non sposta in alcun modo i termini della questione trattata nello scorso autunno. Voterà a favore della proposta del relatore.

La Giunta, a maggioranza, delibera nel senso di non concedere l'autorizzazione richiesta.

Marilena SAMPERI (PD) e Federico PALOMBA (IdV) preannunziano la presentazione di relazioni di minoranza.

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile a carico del deputato Paolo Guzzanti, pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione del dottor Luigi Strada) (doc. IV-ter, n. 15).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, ribadisce la proposta di insindacabilità avanzata nella seduta dell'11 marzo 2010.

Marilena SAMPERI (PD), sottolineato che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione sta a tutela di un libero e genuino esercizio delle attribuzioni legislative dei membri delle Camere, osserva che Guzzanti è chiamato a rispondere in questo processo civile per la sua attività libero-professionale di pubblicista. Nessuno gli vuole negare il diritto di esprimere opinioni ma è certo che per godere

della copertura dell'insindacabilità occorre che vi siano stretti legami con l'attività parlamentare tipica che, in questo caso, non sussistono affatto. Voterà per la sindacabilità.

Federico PALOMBA (IdV) auspica che la Giunta non voglia incorrere in un ennesimo stravolgimento del dettato costituzionale. Come è già stato rilevato, Paolo Guzzanti ha esternato proprie valutazioni come giornalista su un organo di stampa e non come parlamentare. Se gli si riconoscesse in ogni momento della sua giornata la qualità di parlamentare esercente tale funzione, ciò condurrebbe, per esempio, per i deputati avvocati a ritenerli coperti dalla guarentigia costituzionale anche per ingiurie rivolte ad altri avvocati in udienza, in contrasto tra l'altro con il principio di parità delle parti. Voterà per la sindacabilità.

Giuseppe CONSOLO (PdL) osserva che Paolo Guzzanti – con cui egli ha condiviso il comune impegno di senatore in passate legislature – ha condotto una vita politica intera impegnato in battaglie per la libertà di manifestazione del pensiero e di coscienza. Questa libertà, che è necessaria ma non sufficiente al libero espletamento del mandato parlamentare, gli deve essere riconosciuta anche in questa occasione. L'esempio della dialettica tra avvocati, proposto dal collega Palomba, è certamente esatto nella sua essenza ma non si attaglia al caso attuale. Voterà per l'insindacabilità.

Donatella FERRANTI (PD) si domanda che senso abbia avuto approvare nel gennaio 2009 i criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare. In essi si dice chiaramente che quanto attiene all'attività libero-professionale dei deputati è escluso dalla garanzia.

Giuseppe CONSOLO (PdL), interrompendo, sottolinea che la deputata Ferranti votò contro l'arresto del deputato Margiotta.

Donatella FERRANTI (PD), riprendendo il suo dire, rimarca che il parallelo deve essere fatto piuttosto con il caso del collega Zazzera. Non si possono infatti usare due pesi e due misure. Sottolineata l'acutezza dell'esempio del collega Palomba sugli avvocati in udienza, constata che Paolo Guzzanti si è avventurato sul terreno della cronaca e della critica di fatti senza svolgere le dovute verifiche sulle sue fonti. Voterà per la sindacabilità.

Anna ROSSOMANDO (PD), rilevato che facilmente le discussioni sull'insindacabilità parlamentare finiscono per attingere il merito delle affermazioni di causa, ciò che viceversa si dovrebbe tentare di evitare, crede che la maggioranza della Giunta stia offrendo un maldestro esercizio di retorica. Concorda con le ragioni esposte dalle colleghe che l'hanno preceduta e voterà contro la proposta del relatore.

Marilena SAMPERI (PD) ribadisce il suo voto contrario sulla proposta del relatore, invitando la Giunta a considerare la delicatezza del momento che *Emergency* sta attraversando: non vorrebbe che la deliberazione proposta dal collega Sisto assumesse il valore di un cattivo segnale.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, osserva che in effetti il paragone dell'attuale caso deve essere tracciato con quello del collega Zazzera su cui la Giunta non ha ancora deliberato ma per cui la relatrice ha avanzato una proposta di sindacabilità. Auspica che la Giunta assuma, pur nella libertà dei suoi componenti, indirizzi coerenti e omogenei.

La Giunta, a parità di voti, respinge la proposta del relatore, deliberando pertanto nel senso che i fatti oggetto del procedimento non sono riconducibili alla garanzia dell'insindacabilità. Il Presidente Castagnetti, concordando la Giunta, assegna al medesimo deputato Sisto l'incarico di redigere la relazione scritta per l'Assemblea.

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Milano (atto di citazione del Gruppo editoriale *L'Espresso*) (Doc. IV-ter, n. 14).

(Esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, fa presente che in data 31 marzo 2010 è stata fatta pervenire documentazione rilevante

per il caso, la quale – messa subito a disposizione del relatore – è oggi disponibile per il collegio.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, chiede un rinvio per poter più approfonditamente esaminare il fascicolo.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 10.30.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sulle vicende legate allo stato di detenzione in Afghanistan di tre connazionali (*Svolgimento e conclusione*) 9

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati Stefano STEFANI. — Interviene il Ministro degli affari esteri, Franco Frattini.

La seduta comincia alle 15.

Sulle vicende legate allo stato di detenzione in Afghanistan di tre connazionali.

(Svolgimento e conclusione).

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Il ministro Franco FRATTINI rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la senatrice Emma BONINO (PD), il deputato Francesco TEMPESTINI (PD), il senatore Stefano PEDICA (IdV), il deputato Roberto ANTONIONE (PdL), il senatore Antonello CABRAS (PD), i deputati Gianni VERNETTI (Misto-ApI), Olga D'ANTONA (PD), Fiamma NIRENSTEIN (PdL), Furio COLOMBO (PD), Marco ZACCHERA (PdL), Paolo CORSINI (PD), Federica MOGHERINI REBESANI (PD), il senatore Alberto MARITATI (PD) e il deputato Simonetta RUBINATO (PD).

Il ministro Franco FRATTINI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI COMUNITARI:

La politica internazionale sul clima dopo Copenaghen: intervenire subito per dare nuovo impulso all'azione globale sui cambiamenti climatici. COM(2010) 86 definitivo (<i>Esame e rinvio</i>)	10
---	----

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente dell'VIII Commissione Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.10.

La politica internazionale sul clima dopo Copenaghen: intervenire subito per dare nuovo impulso all'azione globale sui cambiamenti climatici. COM(2010) 86 definitivo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame.

Stefano STEFANI, *presidente della III Commissione e relatore per la III Commissione*, ricorda che l'esame della comunicazione della Commissione europea dedicata al « dopo Copenaghen » rappresenta un'occasione importante per riflettere sulla linea assunta dalle istituzioni comunitarie di fronte ad una delle più impegnative sfide globali del nostro tempo, valutandone con realismo, senza retorica, l'adeguatezza e la coerenza con gli interessi del nostro Paese.

Ricorda, quindi, che il lavoro delle Commissioni si collega in un certo senso a

quello che stanno compiendo i Parlamenti di altri grandi Stati europei, come la Camera dei comuni britannica e l'Assemblea nazionale francese.

Segnala inoltre che oggi stesso verranno discusse presso il Senato alcune mozioni sulle politiche ambientali.

È proprio partendo da questa punto visuale – la dimensione internazionale delle scelte di politica ambientale dell'Unione europea – che vorrebbe inquadrare il documento all'esame delle Commissioni, lasciando al relatore per la VIII Commissione la valutazione delle scelte di politica ambientale delineate dalla Commissione europea.

Ricorda che l'ultima riunione del Consiglio europeo, tenutasi il 25 e 26 marzo scorso – su cui ha riferito il ministro Frattini l'8 aprile scorso alle Camere –, ha confermato – nel bene e nel male, aggiunge – larga parte degli indirizzi contenuti nel documento all'esame delle Commissioni: è stata infatti rafferzata la centralità di un accordo giuridico globale e completo quale unico strumento efficace per conseguire l'obiettivo concertato di mantenere l'aumento delle temperature su scala mondiale al di sotto dei 2°C.

Il Consiglio europeo ha anche sottolineato la necessità di imprimere un nuovo impulso al processo di negoziato internazionale.

È stato ribadito l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 20 per cento rispetto ai livelli del 1990 e di passare entro il 2020 a una riduzione del 30 per cento rispetto ai livelli del 1990 come offerta condizionale, nel quadro di un accordo globale e completo per il periodo successivo al 2012, a condizione appunto che altri Paesi sviluppati si impegnino ad analoghe riduzioni.

Il Consiglio ha ribadito l'accordo politico sul « Pacchetto clima energia » del dicembre 2008, che aveva visto un tenace impegno del nostro Governo. Il Pacchetto prevede una serie di misure di flessibilità, introdotte dopo un lungo negoziato condotto dal Ministro dell'ambiente Prestigiacomo e dallo stesso Presidente Berlusconi, che – da sole – consentiranno all'Italia di adempiere ad oltre metà degli impegni di riduzione tramite il Meccanismo di sviluppo pulito.

Proprio per raggiungere nel modo economicamente più efficace gli obiettivi del Pacchetto, ritiene opportuno sollecitare da parte delle istituzioni comunitarie una valutazione complessiva circa il suo impatto sulla competitività dell'industria europea e sugli altri settori della vita produttiva, così com'è stato deciso – anche questa volta per impulso del Governo italiano – nella riunione del Consiglio europeo tenutasi a Bruxelles l'11 e 12 dicembre 2008.

Ciò nella consapevolezza che la fase della legislazione ambientale fatta soltanto di comandi e di controlli sia esaurita e che, soprattutto nel ciclo economico attuale, siano necessarie soluzioni che sappiano contemperare le esigenze di mitigazione del riscaldamento globale, con quelle dell'efficienza energetica e della crescita occupazionale.

In primo luogo crede che sia mancata un'analisi degli errori commessi nel negoziato di Copenaghen: in quella sede Bruxelles non è riuscita a svolgere alcun ruolo incisivo perché la sua posizione oltranzista

– taglio del 20 per cento delle emissioni ed eventuale ulteriore riduzione del 30 per cento come offerta condizionale – l'ha condannata all'irrilevanza ed all'isolamento.

Sul perché di questa scelta occorre cercare di essere realistici e concreti: alcuni grandi Paesi dell'Unione hanno sistemi produttivi molto diversi dal nostro e tendono quindi a sostenere in sede comunitaria soluzioni incentivanti per il loro assetto produttivo e fortemente penalizzanti per il nostro. Basti pensare alla Francia, *leader* nella produzione dell'energia nucleare ed alla Germania, a sua volta *leader* nella produzione di tecnologia solare ed eolica, che ha quindi tutto l'interesse ad implementarla.

In sede comunitaria sono chiaramente prevalsi questi interessi, che si sono saldati con le correnti dell'estremismo ambientalista operanti a livello internazionale che tendono a dettare le loro agende agli organi comunitari, spesso prevaricando le posizioni espresse dai legittimi rappresentanti degli Stati.

In realtà ritiene che la *kermesse* di Copenaghen ha evidenziato tutti i limiti del cd. « modello europeo » di contenimento dei cambiamenti climatici, facendo emergere che esso non è automaticamente proponibile ed esportabile in tutti i paesi.

In altri termini – e qui le posizioni del documento appaiono condivisibili – emerge la necessità di un approccio veramente globale al problema climatico che punti a superare l'attuale modello di *governance* coinvolgendo tutti i paesi del mondo e riducendone così molti degli effetti distorsivi.

Volendo però mantenersi sul piano del realismo – che è quanto si richiede ad una classe politica responsabile – sono assai scarse le possibilità che nei prossimi mesi si arrivi ad un nuovo accordo internazionale.

I maggiori paesi inquinanti sono infatti profondamente divisi: l'UE, i paesi africani e sudamericani sono gli unici sostenitori dell'approccio multilaterale proprio del Protocollo di Kyoto, ma sembrano inca-

pacì di fare sistema e cercare soluzioni pragmatiche da proporre ai principali interlocutori.

È intanto chiara la preferenza americana e indiana per la firma di accordi bilaterali o trilaterali o il disimpegno di Pechino di fronte all'adozione di obblighi internazionale in materia di politica ambientale.

Occorre allora un nuovo approccio: puntare sulle risorse che ci mette a disposizione l'economia di mercato: è questa l'indicazione di fondo di maggior rilievo che emerge dalla comunicazione che fornisce molte ulteriori spunti operativi a tale riguardo.

Sviluppare il mercato internazionale del carbonio consentirebbe infatti ai singoli Stati di distribuire i permessi di inquinamento ottenuti a tutti i settori produttivi secondo le specifiche esigenze nazionali. Essi potrebbero dunque scegliere liberamente le modalità di suddivisione dei permessi d'inquinamento all'interno del proprio sistema produttivo.

Nel complesso il mercato globale dei permessi permetterebbe inoltre di far emergere un unico prezzo mondiale dell'inquinamento che contribuirebbe alla riduzione di molti degli effetti distorsivi.

Concludendo, a partire da tale possibilità, crede che si potrà proseguire il dibattito e formulare indicazioni innovative per il post - Copenaghen in sede europea.

Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore per la VIII Commissione*, fa presente che la Commissione è oggi convocata per avviare l'esame della comunicazione « La politica internazionale sul clima dopo Copenaghen: intervenire subito per dare nuovo impulso all'azione globale sui cambiamenti climatici (COM(2010)86), presentata dalla Commissione europea il 9 marzo scorso.

Si tratta di un documento di rilevantissima importanza che non si limita a fare il punto dello stato dei negoziati a livello internazionale sul tema in quanto

indica con molta chiarezza quali sono le priorità che nell'ambito di quei negoziati intende perseguire l'UE.

Occorre in proposito ricordare che l'Accordo di Copenhagen, raggiunto il 19 dicembre 2009 a conclusione della Conferenza della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), ha suscitato reazioni fortemente critiche da parte dell'UE.

In effetti, a Copenaghen si è verificato un vero e proprio paradosso: l'UE, unico soggetto a presentarsi al *summit* con un pacchetto legislativo già approvato (il c.d. « pacchetto clima-energia ») che impegnava gli Stati membri a rispettare impegni precisi e puntuali per la riduzione delle emissioni inquinanti, è stata costretta a svolgere un ruolo marginale nelle trattative che hanno visto protagonisti altri soggetti, a partire dagli USA e la Cina, che pure avevano manifestato una disponibilità di gran lunga inferiore.

L'esito delle trattative conferma chiaramente il ruolo prevalente che hanno giocato soggetti meno sensibili dell'UE a impegnarsi con coerenza e serietà nella lotta ai cambiamenti climatici. L'accordo, infatti, è stato riconosciuto con una decisione nell'ambito della Convenzione delle parti che « prende nota » della sua esistenza, ma non lo adotta formalmente. Si tratta, quindi, di una sorta di lettera di intenti aperta alla sottoscrizione dei singoli Paesi. L'accordo non ha, in sostanza, natura vincolante.

Ciononostante, è comunque confortante che, secondo i dati resi disponibili dal Segretariato dell'UNFCCC, sarebbero ben 117 i paesi (l'83.25 per cento delle emissioni globali) che hanno comunicato l'intenzione di aderire all'accordo notificando i loro impegni per il 2020. Tra questi, l'Unione Europea e i suoi Stati Membri, gli Stati Uniti, il Giappone, il Canada, il gruppo dei quattro Paesi ad economia emergente « BASIC » - Brasile, Sud Africa, India e Cina - oltre a Messico e Russia.

Il risultato relativamente deludente di Copenaghen in ogni caso nulla toglie alla serietà del lavoro svolto dall'UE: il pacchetto clima-energia è stato, infatti, il

risultato di non facili negoziati alla ricerca di un punto di equilibrio sostenibile tra l'obiettivo di concorrere alla riduzione delle emissioni inquinanti e il contenimento dei costi che ciò può comportare, sia in termini di impegno finanziario degli Stati membri sia con riferimento alle ricadute sui sistemi produttivi europei.

Sul tema della lotta ai cambiamenti climatici l'Europa non ha rinunciato a svolgere un ruolo pionieristico nella consapevolezza che si tratta di una questione che investe le prospettive future del nostro pianeta e dell'intera umanità.

D'altra parte, i dati ufficiali a disposizione, di cui la documentazione predisposta dagli uffici dà conto, confermano che, in linea generale, i maggiori paesi membri dell'UE non si sono limitati a manifestare una disponibilità astratta ma hanno saputo dimostrare tenacia e coerenza nel tradurre concretamente gli impegni assunti in relazione agli obiettivi di Kyoto riducendo gradualmente, di anno in anno, il volume di emissioni.

Tuttavia, l'Europa, nonostante il pacchetto clima-energia, non ha definito una politica industriale o misure fiscali e finanziarie di supporto al cambiamento: oggi l'ottica prevalente è che bisogna affrontare costi nel presente per evitare i rischi futuri, ma in tal modo ognuno cerca di pagare il meno possibile e tutto si blocca.

Occorre quindi ripensare le strategie per affrontare la sfida posta dal cambiamento climatico. Come la nostra Commissione ha già ribadito più volte, da ultimo nel documento sul riesame della politica ambientale, si tratta di individuare soluzioni che siano soddisfacenti per la lotta ai cambiamenti climatici ma anche per la sicurezza energetica e l'occupazione e che non penalizzino il nostro paese in termini economici.

L'Europa dovrebbe dedicarsi alla promozione di una nuova economia in grado di sostenere la crescita e ridurre le emissioni attraverso i suoi punti di forza: efficienza energetica, energie rinnovabili, ma anche gestione delle foreste, accompa-

gnati da proposte concrete sulle misure finanziarie e sulle regole internazionali necessarie per sostenerle.

Tali azioni devono essere fortemente incentrate sulle politiche volte ad accelerare l'innovazione e la diffusione tempestiva di nuove tecnologie e infrastrutture, che permettano di creare un margine competitivo per le imprese italiane nei settori chiave del futuro.

Venendo ai contenuti della comunicazione, occorre considerare che l'obiettivo principale che vede impegnata l'UE è confermare gli impegni già assunti unilateralmente. A questo scopo, l'UE e gli Stati membri hanno confermato, con una lettera congiunta al Segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, i propri impegni di riduzione di CO₂ per il 2020 stabiliti con il pacchetto energia-clima. In particolare, l'UE conferma l'impegno a ridurre unilateralmente le emissioni del 20 per cento, mantenendo tuttavia l'offerta di una riduzione del 30 per cento condizionata ad impegni comparabili e adeguati da parte dei paesi sviluppati.

Dal punto di vista dei negoziati, la Commissione individua l'obiettivo primario dell'UE nella conclusione di un accordo solido e giuridicamente vincolante nell'ambito della Convenzione ONU sui cambiamenti climatici (UNFCCC).

In tale contesto, la Commissione ribadisce l'intenzione dell'UE di lavorare per dare attuazione al meccanismo di finanziamento rapido per i paesi in via di sviluppo concordato a Copenaghen e a promuovere lo sviluppo del mercato internazionale del carbonio.

Le indicazioni della Commissione hanno trovato puntuale riscontro da parte del Consiglio europeo del 25-26 marzo 2010.

Questo è molto importante perché dimostra che vi è una coerenza di fondo negli orientamenti della Commissione e nelle valutazioni degli Stati membri.

Alla luce di questa coerenza, appare necessario acquisire elementi precisi e ag-

giornati circa le intenzioni del Governo italiano, con riferimento a diverse questioni.

Va anzi tutto chiarito se il Governo ritiene definitivamente risolte le questioni su cui, nella fase di definizione del pacchetto clima-energia, aveva manifestato forti riserve in relazione al timore che il sistema produttivo nazionale potesse essere gravato di oneri eccessivi. Ricorda in proposito che nel dicembre scorso la VIII Commissione ha approvato un documento sulle politiche ambientali comunitarie mettendo in risalto la necessità che le politiche di preservazione dell'ambiente vengano finalizzate allo sviluppo del territorio e del sistema produttivo italiano.

Un secondo profilo attiene all'impegno assunto dall'UE nei confronti dei paesi in via di sviluppo; tale impegno dovrebbe tradursi nella corresponsione di un aiuto finanziario nell'ordine di 2,4 miliardi di euro per il periodo 2010-2012, di cui 600 milioni a carico dell'Italia. Occorre allora capire in che termini il nostro Governo intenda far fronte a tale impegno, certo non irrilevante.

Da ultimo, ritiene opportuno chiarire in che modo e in quali sedi il Governo ritenga di dover tradurre sul piano concreto gli impegni derivanti dal pacchetto clima-energia per quanto concerne in particolare la riduzione delle emissioni. In tal senso ricorda che è all'esame del Parla-

mento il decreto-legge sugli incentivi, che già contiene alcune misure finalizzate ad obiettivi di efficienza energetica e rappresenta un'importante occasione da cogliere per incoraggiare le produzioni a minore impatto ambientale. Ritiene, infatti, che ulteriori misure potrebbero essere inserite nel provvedimento, come l'introduzione di strumenti normativi per rendere obbligatorie le tecniche dell'efficienza energetica ai fini dell'attribuzione di aiuti statali o regionali; l'introduzione di incentivi per l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili nell'impiantistica, la domotica, il risparmio nelle fonti energetiche, la certificazione energetica degli edifici; l'incremento degli incentivi per gli appalti pubblici verdi; lo sviluppo di reti « intelligenti » per convogliare il traffico su modalità di trasporto meno congestionate ed inquinanti.

Auspica quindi un lavoro di tutti i membri della Commissione volto a portare avanti le istanze citate e che già più volte la Commissione ha accolto in documenti destinati al governo e all'Unione europea.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del documento in oggetto.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge C. 3350, di conversione del decreto-legge n. 40 del 2010, recante disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 15

AUDIZIONI

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente della VI Commissione, Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 9.05.

Audizione del Direttore del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge C. 3350, di conversione del decreto-legge n. 40 del 2010, recante disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a cir-

cuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Ludovico VICO (PD), Gianfranco CONTE, *presidente*, e Alberto FLUVI (PD), ai quali risponde Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*.

Dopo un intervento di Ludovico VICO (PD), riprende la sua replica Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*.

Pongono ulteriori quesiti i deputati Maurizio LEO (PdL), Giampaolo FOGLIARDI (PD), Silvana Andreina COMA-

ROLI (LNP), e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali risponde Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*.

Dopo ulteriori considerazioni di Gianfranco CONTE, *presidente*, e di Giampaolo FOGLIARDI (PD), riprende la sua replica Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*.

Pone ulteriori quesiti il deputato Maurizio LEO (PdL), ai quali rispondono Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*, e Giovanni D'AVANZO, *Direttore della Direzione studi e ricerche economico-fiscali del Dipartimento delle finanze*.

Intervengono Maurizio LEO (PdL), Gianfranco CONTE, *presidente*, Andrea

LULLI (PD), Ludovico VICO (PD), Giovanni D'AVANZO, *Direttore della Direzione studi e ricerche economico-fiscali del Dipartimento delle finanze* e Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia la professoressa Lapecorella e dichiara conclusa l'audizione.

Informa quindi che, in considerazione dell'indisponibilità dei soggetti auditi, l'audizione dei rappresentanti di Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Casartigiani, CNA e CLAAI, prevista alle ore 15 della giornata odierna, non avrà luogo.

La seduta termina alle 10.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
SEDE REFERENTE:	
Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, non convertito in legge. C. 3394 Bruno (<i>Esame e conclusione</i>)	17
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	25
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 67 Stucchi ed abb., semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali (<i>Deliberazione</i>)	22
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3209- <i>bis</i> Governo recante « Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione » (<i>Deliberazione</i>)	23
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti.	
Audizione del Presidente della CONSOB, Lamberto Cardia (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	23
AVVERTENZA	24

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 14 aprile 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Da-

vico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 13.

Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, non convertito in legge. C. 3394 Bruno.

(*Esame e conclusione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, introducendo l'esame, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di legge n. 3394, presentata da lui e dal deputato Luciano Dussin a seguito dell'approvazione, avvenuta nella seduta di Assemblea di ieri, dell'emendamento Bressa dis. 1.1 al disegno di legge C. 3273. Tale emendamento ha disposto la soppressione dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante l'interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e la relativa disciplina di attuazione, ed ha quindi in sostanza negato la conversione in legge del decreto.

Ricorda che le disposizioni del suddetto decreto-legge hanno trovato applicazione, in occasione delle recenti elezioni del 28 e 29 marzo 2010, in diverse regioni, quali la Lombardia, la Liguria, il Lazio, il Piemonte nonché l'Abruzzo e la Calabria per quanto riguarda le elezioni amministrative. Per tali ragioni ed in conformità con quanto avvenuto in precedenti occasioni, a seguito della reiezione del decreto-legge, si rende necessaria una disposizione legislativa che, entrando in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvaguardi gli atti ed i provvedimenti adottati, gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto-legge.

Comunica inoltre che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione testé conclusasi, ha convenuto di fissare alle ore 13.30 di oggi il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge in esame.

Pierluigi MANTINI (UdC) rileva come il suo gruppo abbia già espresso una posizione chiara sul decreto-legge n. 29 del 2010 e sull'opportunità di una misura di sanatoria degli effetti, peraltro già anticipata in un emendamento da lui presentato in Assemblea.

Sottolinea infatti come, pur non potendo non ricordare il « pasticcio » creato dal decreto-legge in questione, cui sono seguiti altri elementi di confusione, vi sia la necessità di stabilizzare la volontà

espressa con il voto degli elettori. Ricorda, oltretutto, come vi sia un precedente analogo del 1995 in cui, dopo la decisione della Camera di non convertire il decreto-legge adottato dal Governo, è stata approvata una legge per farne salvi gli effetti.

Rileva in ogni modo come, anche se il suo gruppo è favorevole alla soluzione recata dalla proposta di legge in discussione, permangono i profili di forte criticità già espressi sul merito del decreto-legge in altre sedi. Tali rilievi restano e si estendono in qualche misura alla legge di salvaguardia: essi potranno essere valutati dagli organi costituzionali competenti.

Ricorda, infatti, che il decreto-legge è stato adottato quando la campagna elettorale era già aperta, in palese contrasto con i principi democratici nonché di quanto disposto dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, che non consente di adottare provvedimenti di urgenza nelle materie coperte dalla riserva di cui all'articolo 72 della Costituzione, tra cui la materia elettorale.

Il decreto-legge n. 29 reca poi un intervento statale in una materia esplicitamente ricompresa nelle competenze regionali, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione e come confermato dalla stessa Corte Costituzionale.

Rileva, al tempo stesso, come il decreto-legge rechi disposizioni che non possono considerarsi di mera interpretazione se si tiene conto, in particolare, del contenuto delle disposizioni che differiscono i termini per la pubblicazione di manifesti o di quelle che recano un nuovo termine per la presentazione delle liste.

Ci si trova inoltre di fronte ad una violazione chiara degli articoli 3 e 51 della Costituzione, poiché il decreto-legge n. 29 interviene per sanare le irregolarità di due liste rispettivamente del Lazio e della Lombardia, così violando il principio di parità di tutte le liste davanti al contesto elettorale.

Richiama infine il carattere di irragionevolezza che permea il decreto-legge, che è stato adottato quando il procedimento elettorale era già aperto.

Evidenza pertanto che, ferme restando le consistenti critiche nel merito, il suo gruppo ritiene necessario intervenire con senso di responsabilità per fare salvi i voti espressi dagli elettori, pur nella consapevolezza di trovarsi di fronte ad una « sanatoria nella sanatoria » e ad una triste pagina della vita istituzionale del Paese.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiede preliminarmente conferma, al presidente e relatore, del fatto che il provvedimento in esame intende far salvi esclusivamente gli effetti prodotti dal decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, in occasione delle votazioni del 28 e 29 marzo scorsi e che non sono pertanto ammissibili interpretazioni estensive volte a consentire che in futuro si possa far riferimento alle norme in esso contenute. La sua richiesta di chiarimento nasce soprattutto dalle preoccupazioni legate al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) ricorda che vi sono state liste ammesse sulla base del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, assicura che la finalità della proposta di legge è unicamente quella di far salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge con riferimento alle consultazioni elettorali regionali e locali del 28 e 29 marzo 2010, come avrà modo di ribadire anche in occasione della discussione del provvedimento in Assemblea.

Il sottosegretario Michelino DAVICO conferma quando dichiarato dal presidente e relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD) prende atto del chiarimento del presidente e del Governo. Nel ribadire quindi la ferma contrarietà del suo gruppo al decreto-legge n. 29 del 2010, per le ragioni già illustrate in sede di esame del relativo disegno di legge di conversione, chiarisce che l'emendamento dis.1.1 del suo gruppo approvato dall'Assemblea nella seduta di

ieri aveva come unico scopo quello di evitare che si instaurasse nell'ordinamento un precedente gravissimo, dalle conseguenze imprevedibili, di intervento con decreto-legge in materia di procedimento elettorale ad operazioni elettorali già avviate e non intendeva in alcun modo porre in discussione il risultato delle consultazioni elettorali. Per questa ragione, essendo stata scongiurata la conversione del decreto-legge, preannuncia il sostegno del suo gruppo alla proposta di legge in esame.

David FAVIA (IdV), nel dirsi onorato di poter intervenire « fuori dal coro » sulla proposta di legge in esame, ritiene non condivisibili le motivazioni finora espresse dai colleghi. Ritiene, infatti, che ci si trovi in presenza di disposizioni sbagliate e palesemente incostituzionali, sulla cui base sono state ammesse liste che non ne avevano diritto.

Ritiene, quindi, che gli elettori siano stati chiamati a votare in una « partita truccata » e ricorda che vi sono precedenti, come avvenuto in Molise, in cui si è deciso di annullare le votazioni svolte. Ritiene infatti sempre meglio seguire la strada maestra del rispetto della legge piuttosto che procedere a rimedi, come quelli proposti dal provvedimento in esame, che non tengono conto dei diritti dei cittadini. A suo avviso, in questo modo, si vuole stabilizzare un « voto truffa » a cui i cittadini sono stati inconsapevolmente chiamati.

Ricorda poi che l'articolo 77 della Costituzione attribuisce alle Camere la possibilità di regolare per legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti, che è cosa diversa da una salvaguardia degli effetti.

In questo modo ci si assume l'onere di salvaguardare gli effetti di un decreto-legge che in molti, fino a ieri, avevano descritto come incostituzionale.

Ritiene pertanto incoerente, pur nel rispetto delle posizioni di ognuno, tale atteggiamento. Preannuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di legge in esame.

Maurizio TURCO (PD) ritiene che le ragioni di contrarietà al decreto-legge da lui esposte nel corso dell'esame del relativo disegno di legge di conversione siano valide anche per la proposta di legge in esame, che tende a far salvi gli effetti di un provvedimento incostituzionale e sbagliato. Ancora ieri il relatore sul decreto-legge, deputato Calderisi, ha sostenuto che l'intervento urgente era necessario per sanare alcune presunte violazioni di legge commesse dagli uffici elettorali. Quand'anche però tali violazioni fossero state commesse, si sarebbe dovuto far ricorso agli ordinari mezzi di tutela. L'adozione di un decreto-legge in materia elettorale ad operazioni elettorali già avviate costituisce un precedente grave. In conclusione, ritiene che non sia possibile salvaguardare gli effetti di disposizioni incostituzionali e per questo si opporrà all'approvazione della proposta di legge in esame.

Mario TASSONE (UdC) ritiene che la proposta di legge in esame ponga una serie di questioni, peraltro già in parte richiamate dal collega Mantini. Ricorda che in passato, soprattutto prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 1996, si assisteva ad una continua reiterazione di decreti-legge con la relativa salvaguardia degli effetti. Nel caso di specie, si sta facendo lo stesso, come oltretutto era stato già previsto dal collega Mantini quando ha presentato un emendamento di salvaguardia degli effetti nel corso dell'esame in Assemblea del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 29 del 2010.

Rileva come probabilmente già vi fosse una sfiducia nei confronti del provvedimento, considerata la gracilità del sostegno della maggioranza sul decreto-legge, come peraltro era già stato rilevato dal suo gruppo.

Ritiene opportuno chiarire che con la proposta di legge in esame di certo non si salva la « bruttura » della normativa prevista con il decreto-legge n. 29, ma, quantomeno, si tutela la sacralità delle istituzioni ed il rispetto degli interessi del Paese.

Ritiene infatti necessario avere sempre presente la gerarchia degli interessi da difendere. Rileva quindi come preoccupazioni e perplessità permangano e sarebbe facile lasciare alla maggioranza l'onere di risolvere il problema. Tuttavia un senso di responsabilità si impone, considerato che l'interesse a dare soluzione a questioni di rilievo istituzionale, nell'interesse dei cittadini, deve essere, a suo avviso, patrimonio di tutti.

Il contributo del suo gruppo sarà quindi in sintonia con una autentica cultura dello Stato, di certezza e stabilità per i cittadini, che non deve venire meno anche di fronte ad un dibattito parlamentare caratterizzato da toni accesi.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) ritiene che, dopo che l'Assemblea nella seduta di ieri ha negato la conversione in legge del decreto-legge n. 29 del 2010, sia indispensabile intervenire per far salvi gli effetti dello stesso. Prende atto con soddisfazione che anche parte dell'opposizione, pur non avendo condiviso il decreto-legge, riconosca questa necessità.

Ciò premesso, si dice convinto che la disciplina in materia di procedimento elettorale sia lacunosa e debba essere quindi rivista per evitare che in futuro si ripropongano gli stessi problemi delle ultime consultazioni. Ritiene che il decreto-legge n. 29 potrà costituire un utile punto di riferimento per le riflessioni che sarà necessario condurre al riguardo.

Ribadisce, infine, che il decreto-legge n. 90 del 1995 non costituisce l'unico precedente di decreto d'urgenza in materia elettorale a procedimento elettorale iniziato. Va ricordato infatti anche il decreto-legge n. 24 del 2008, adottato dal Governo Prodi dopo la convocazione dei comizi elettorali, per cambiare, senza che sul punto vi fosse consenso unanime, le regole in materia di esenzione dalla raccolta delle firme.

Pierangelo FERRARI (PD) nel condividere quanto preannunciato dal collega Bressa a nome del suo gruppo, intende svolgere alcune precisazioni in merito ad

affermazioni svolte dal collega Favia, che si è detto onorato di intervenire « fuori dal coro ». Ritiene infatti di non sentirsi meno onorato dalla posizione espressa dal collega Bressa, finalizzata a compiere una scelta onorevole nella misura in cui si fa carico dell'interesse dei cittadini.

Ritiene che le ragioni di contrarietà del suo gruppo rispetto al decreto-legge n. 29 del 2010 siano state ampiamente illustrate dal collega Zaccaria nel corso della discussione in Assemblea. Esse sono fondate in primo luogo sulla discutibile scelta di intervenire con un decreto-legge quando il procedimento elettorale era già aperto. Rileva oltretutto come lo stesso risultato della votazione che si è svolta ieri in Assemblea dica chiaramente che la Camera bocchia il ricorso a questo strumento in tale contesto.

Ritiene quindi che il voto della Camera – che non ha consentito di convertire in legge il decreto-legge n. 29 del 2010 – possa essere considerato un risultato politico di rilievo per i gruppi di opposizione. Non ritiene invece corrispondente all'idea che ha di moralità politica cercare di rendere nulle le elezioni appena svolte, per tornare dai cittadini a dire loro che il voto che hanno espresso non era valido.

Ritiene, quindi, che in questa sede si ponga un questione di priorità politica e morale a tutela della volontà popolare.

Roberto ZACCARIA (PD), con riferimento a quando dichiarato dal deputato Favia, osserva che la proposta di legge in esame rispetta pienamente lo schema di cui all'articolo 77 della Costituzione. Non c'è dubbio infatti che il costituente intendesse consentire che il Parlamento, nel momento in cui avesse negato la conversione in legge di un decreto, potesse far salvi gli effetti da esso prodotti. Del resto lo strumento della decretazione d'urgenza era pensato soprattutto per la materia economica ed è evidente che la mancata conversione di un decreto che avesse fissato, ad esempio, il prezzo della benzina non avrebbe potuto mettere in discussione le transazioni avvenute tra i clienti e i gestori delle pompe di benzina.

Gianclaudio BRESSA (PD) intende svolgere alcune precisazioni con particolare riguardo al rigore costituzionale che caratterizza l'atteggiamento del suo gruppo di fronte a vicende come quella in discussione.

Rileva come alla base della Costituzione italiana vi siano alcune regole di fondo, tra cui il bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco ed il principio di ragionevolezza.

Ci si trova ora di fronte ad un decreto-legge, contestato sin dall'inizio dal suo gruppo, ma che ha dispiegato i proprio effetti in quanto legge dello Stato. In tale contesto, il principio fondamentale è quello della tutela dell'affidamento che mai va messo in discussione se non si vogliono minare le regole che sono alla base di una comunità.

Rileva come la libertà di espressione del voto non possa essere messa in discussione con un'interpretazione capziosa: la decisione del popolo italiano deve essere tutelata ed il voto espresso il 27 e 28 marzo scorso va quindi confermato.

Sottolinea, infine, come quanto evidenziato dal collega Calderisi debba essere considerato solo come un auspicio di poter affrontare i temi richiamati, considerato che il decreto-legge n. 29 ormai non esiste più e non potrà più essere utilizzato in futuro neanche come strumento interpretativo.

David FAVIA (IdV) si dice dispiaciuto del fatto che il deputato Ferrari abbia sentito chiamata in causa l'onorabilità sua e del suo gruppo e chiarisce che non era sua intenzione arrogarsi un primato morale. Sottolinea in ogni caso che se alla competizione elettorale del 28 e 29 marzo 2010 hanno partecipato, come è avvenuto, anche liste ammesse sulla base del decreto-legge n. 29, che era un provvedimento incostituzionale, fare salvi i risultati delle elezioni è sbagliato in linea di principio, in quanto tali risultati discendono da un voto avvenuto in circostanze falsate. Per tali ragioni il suo gruppo è contrario alla proposta di legge in esame.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, comunica che è stato presentato un emendamento (*vedi allegato*), soppressivo della proposta di legge. Esprime quindi, in qualità di relatore, parere contrario sul suddetto emendamento.

Il sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Favia 1.1.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, comunica che è pervenuto il parere favorevole della II Commissione sulla proposta di legge in titolo mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali non si è convocata e potrà eventualmente esprimere il proprio parere nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato.

Pierluigi MANTINI (UdC), intervenendo con riferimento alle considerazioni testé espresse dal collega Calderisi rileva come, considerata la limitata portata del decreto-legge n. 29 del 2010 e tenuto conto dei rilievi critici espressi dai colleghi dell'Italia dei valori e da alcuni deputati dell'area radicale, vi è a questo punto l'auspicio e l'impegno che, per quanto di competenza del Parlamento italiano, si possa intervenire in tempi brevi per rivedere la legislazione nazionale sulla presentazione delle liste e delle firme. Auspica, in particolare, che ciò possa avvenire prima delle importanti elezioni amministrative previste nel 2011 anche considerato che, in tale ambito, vi è una competenza statale, diversamente da altri casi in cui la competenza è affidata alle regioni.

L'invito è quindi a tenere conto di un impegno assunto a rivedere le regole per il procedimento elettorale nella direzione di una loro semplificazione.

Donato BRUNO, *presidente*, rileva come, ferma restando la necessità di esaminare prioritariamente i provvedimenti iscritti nel programma dei lavori dell'As-

semblea, la Commissione potrà avviare quanto prima l'esame in sede referente delle proposte di legge presentate nella direzione testé auspicata dal collega Mantini.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.45.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 67 Stucchi ed abb., semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

(Deliberazione).

Donato BRUNO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 67 Stucchi ed abb., semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, che si concluderà entro la fine del mese di aprile 2010, la Commissione procederà all'audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'UPI, dell'ANCI, della Lega delle autonomie, dell'UNCEM, di docenti universitari ed esperti della materia, nonché di enti ed organismi interessati ai progetti di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3209-bis Governo recante « **Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione** ».

(Deliberazione).

Donato BRUNO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3209-bis, recante « Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al governo per l'emanazione della carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione ».

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, che si concluderà entro la fine del mese di aprile 2010, la Commissione procederà all'audizione di rappresentanti della Confindustria e di altre organizzazioni imprenditoriali, del CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti), di docenti universitari ed esperti della mate-

ria, nonché di associazioni e organismi interessati al disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente.

La seduta termina alle 13.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.05.

Indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti.

Audizione del Presidente della CONSOB, Lamberto Cardia.

(Svolgimento e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Lamberto CARDIA, *presidente della CONSOB*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Roberto ZACCARIA (PD), Pierluigi MANTINI (UdC), David FAVIA (IdV) e Salvatore VASSALLO (PD).

Lamberto CARDIA, *presidente della CONSOB*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.35.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Bor-

ghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3118 Governo.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis Governo.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta e C. 3205 Vassallo.

ATTI COMUNITARI

Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). COM(2010) 61 def.

ALLEGATO

Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, non convertito in legge (C. 3394 Bruno).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Favia.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, non convertito in legge. C. 3394 Bruno (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 1 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo IdV</i>)	36
Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova ed abbinate (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	29

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente Eugenio Selvaggi, Sostituto procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1439 ed abb., recante disposizioni sulla Corte penale internazionale	29
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3009 Vitali</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Richiesta di dati e informazioni al Governo</i>)	38
ALLEGATO 3 (<i>Documentazione prodotta dal Governo</i>)	39
(<i>Nota del Ministero della giustizia</i>)	45
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	31
Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. C. 1090 Vietti (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	35

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO

La seduta comincia alle 12.35.

Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa

disciplina di attuazione, non convertito in legge. C. 3394 Bruno.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, rileva come la proposta di legge in esame sia stata presentata a seguito della mancata

conversione in legge del decreto-legge n. 29 del 5 marzo 2010, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. Ricorda quindi come, di regola, in caso di mancata conversione di un decreto-legge si cerchi di fare rimanere validi gli atti e i provvedimenti adottati sulla base del decreto non convertito e, quindi, di fare salvi anche gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo.

Sottolinea come, nel caso in esame, gli atti ed effetti sanati che interessano la competenza della Commissione giustizia sono quelli di natura giurisdizionale riferibili all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in questione. Tale disposizione dettava una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, quinto comma, della predetta legge n. 108, in base alla quale contro le decisioni di ammissione può essere proposto esclusivamente ricorso al Giudice amministrativo soltanto da chi vi abbia interesse. Contro le decisioni di eliminazione di liste di candidati oppure di singoli candidati è ammesso ricorso all'Ufficio centrale regionale, che può essere presentato, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, soltanto dai delegati della lista alla quale la decisione si riferisce. Avverso la decisione dell'Ufficio centrale regionale è ammesso immediatamente ricorso al Giudice amministrativo.

Dopo avere ricordato come su questa disposizione la Commissione abbia già espresso parere favorevole, evidenzia come oggetto del parere che deve essere dato oggi sia invece la scelta di sanare gli atti e gli effetti prodotti da quella disposizione, una volta che questa sia venuta meno *ex tunc*, a causa della mancata conversione del decreto-legge. Sottolinea quindi come questa scelta non possa non essere condivisa, in quanto si tratta di evitare gravi problemi di carattere applicativo ed interpretativo delle norme in materia elettorale.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Rita BERNARDINI (PD) ricorda come nella giornata di ieri si sia assistito in Assemblea ad una grande opposizione del Partito democratico e ad un deciso ostruzionismo dell'Italia dei valori, che hanno determinato la mancata conversione del decreto-legge n. 29 del 2010. Auspica quindi che oggi questo importante risultato politico non venga vanificato con l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame. Dopo avere richiamato le severe critiche già mosse nei confronti del predetto decreto-legge e riferito di numerose irregolarità verificatesi nel corso delle recenti elezioni regionali, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore. Il provvedimento in esame, infatti, avrebbe l'unico effetto di perpetuare la situazione di illegalità determinata in particolare dal decreto-legge n. 29 del 2010, non convertito in legge.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene che, indipendentemente da ogni altra considerazione, sia comunque corretto e doveroso stabilizzare gli effetti prodotti dal decreto-legge non convertito, anche per evitare gravi situazioni di incertezza che potrebbero riguardare la proclamazione degli eletti e la stessa ammissione delle liste, quando ormai la competizione elettorale si è conclusa. Ricorda peraltro come le norme del decreto-legge n. 29 del 2010 rientranti nella competenza della Commissione giustizia fossero pienamente coerenti con i principi affermati dalla più recente giurisprudenza e sottolinea come, in ogni caso, i recenti accadimenti dovrebbero fare riflettere sulla reale adeguatezza della vigente normativa elettorale. Si riferisce, a titolo esemplificativo, alle norme che impongono anche ai partiti rappresentati in Parlamento di sottoporsi alla raccolta delle firme. Preannuncia quindi il voto favorevole del PdL sulla proposta di parere del relatore.

Federico PALOMBA (IdV) dopo avere ricordato come il decreto-legge n. 29 del 2010 sia stato inutile, dannoso e gravemente illegittimo, sottolinea come il

gruppo dell'Italia dei Valori non possa e non voglia essere complice dell'approvazione di un provvedimento come quello in esame, che legittimerebbe gli effetti perversi di un decreto-legge inaccettabile. Presenta quindi una proposta alternativa di parere contrario (*vedi allegato 1*).

Francesco Paolo SISTO (PdL) condivide le osservazioni dell'onorevole Contento e sottolinea come il provvedimento in esame sia doveroso anche sotto il profilo della indispensabile affermazione del principio generale della conservazione degli atti giuridici. Ritene, inoltre, che non si possa trascurare l'importanza fondamentale di tale principio dal momento che il consenso elettorale si è già perfezionato.

Marilena SAMPERI (PD) ribadisce tutto il dissenso manifestato dal Partito democratico nei confronti del decreto-legge n. 20 del 2010. Rileva, peraltro, come il provvedimento in esame abbia una natura completamente diversa, essendo volto a salvaguardare gli effetti di norme venute meno *ex tunc* e quindi anche a salvaguardare i cittadini dalle incertezze derivanti da un inutile contenzioso, dopo che il conflitto politico sulle elezioni regionali si è ormai chiuso. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Pasquale CIRIELLO (PD), intervenendo a titolo personale, preannuncia la propria astensione sulla proposta di parere del relatore. Ritene, infatti, che il provvedimento in esame costituisca una pessima chiusura di una vicenda complessivamente incresciosa ed esprime forti perplessità sulla possibilità che lo stesso tuteli effettivamente la regolarità delle elezioni.

Lorenzo RIA (UdC) pur ribadendo le ragioni di contrarietà espresse dal proprio gruppo sul decreto-legge n. 29 del 2010 e la soddisfazione politica per il risultato raggiunto con la mancata conversione, evidenzia tuttavia come quelle ragioni non possano essere valide con riferimento al provvedimento in esame, che ha una na-

tura ed uno scopo condivisibili. Nel caso di specie ritiene, infatti, doveroso stabilizzare gli effetti prodotti dal decreto-legge, soprattutto in considerazione dell'avvenuta chiusura delle consultazioni elettorali. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, non esimendosi tuttavia dall'evidenziare talune perplessità su quanto verificatosi nel corso delle recenti elezioni regionali ed esprimendo l'auspicio che Parlamento adotti le opportune misure normative affinché ciò non possa ripetersi in futuro.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore. Avverte che in caso di approvazione della proposta di parere del relatore, non sarà posta in votazione la proposta alternativa di parere contrario presentata dall'onorevole Palomba.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova ed abbinato.
(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Lo Presti, impossibilitato a partecipare alla odierna seduta, illustra il contenuto del provvedimento.

Osserva come il provvedimento in esame, che si compone di 5 articoli, rechi disposizioni per la tutela professionale e

previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo.

Non sono presenti disposizioni direttamente rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.

In particolare, l'articolo 1 reca disposizioni sulle tutele assicurative in favore dei lavoratori dello spettacolo; l'articolo 2 disciplina il « foglio d'ingaggio », che è il contratto con il quale si formalizzano i rapporti di lavoro in questione; l'articolo 3 disciplina la figura professionale dell'Agente degli artisti di spettacolo; l'articolo 4 istituisce il registro dei lavoratori e degli agenti dello spettacolo.

Propone quindi di esprimere nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 13.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 14 aprile 2010.

Audizione del Presidente Eugenio Selvaggi, Sostituto procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1439 ed abb., recante disposizioni sulla Corte penale internazionale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3009 Vitali).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 13 aprile 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone alla Commissione di abbinare al disegno di legge in esame la proposta di legge C. 3009 recante « Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena subordinatamente alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, nonché di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato ». L'abbinamento si giustifica in base alla parte della proposta di legge avente ad oggetto la messa alla prova e quindi coincidente con una parte del disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che per la seduta di oggi il sottosegretario Caliendo si è riservato di fornire i dati richiesti da alcuni deputati. A tale proposito avverte che l'onorevole Ferranti ha presentato una ulteriore richiesta di dati. In questo caso si tratta di una richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO fornisce una serie di dati inerenti alle richieste formulate nel corso delle precedenti sedute (*vedi allegato 3*). In riferimento all'intervento svolto dall'onorevole Antonio Di Pietro nella seduta dell'8 aprile, osserva che in realtà l'istituto della messa alla prova, la cui introduzione nell'ordinamento è prevista anche in una proposta di legge del gruppo dell'Italia dei valori presentata al Senato, non costituisce assolutamente uno strumento per assicu-

rare l'impunità di chi commette reati puniti fino a tre anni. A tale proposito ricorda che nel disegno di legge del Governo si prevede che ad esso non si possa ricorrere più di due volte.

Rita BERNARDINI (PD) chiede al sottosegretario per la giustizia se dai dati appena forniti si possa desumere con un certo margine di certezza quanti saranno i detenuti attualmente in carcere ai quali potrà applicarsi la nuova misura della detenzione domiciliare prevista dal disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO chiarisce che dai dati forniti non è possibile desumere quanto richiesto dall'onorevole Bernardini. Tuttavia da proiezioni relative ai dati forniti si ritiene che della nuova misura ne dovrebbero beneficiare circa 2.000 detenuti ogni anno.

Donatella FERRANTI (PD) dopo aver illustrato la nuova richiesta di dati appena presentata (*vedi allegato 2*) sottolinea l'esigenza di comprendere con certezza quale sia il reale impatto applicativo della nuova normativa anche in relazione all'aumento del carico di lavoro nei confronti degli Uffici per l'esecuzione penale esterna (U.E.P.E.). Questa verifica è resa ancora più necessaria alla luce della scelta del Governo di voler fare una riforma a costo zero, cioè senza alcun investimento.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) dopo aver dichiarato di condividere le finalità del provvedimento in esame, essendo queste dettate da obiettive e reali urgenze sia del mondo carcerario che del processo penale, sottolinea l'esigenza di verificare, per poterlo valutare in maniera congrua, l'impatto della nuova normativa sulle forze di polizia, chiamate a vigilare sui detenuti ai quali viene concessa la detenzione domiciliare. In particolare, occorrerà chiarire con ragionevole certezza che dall'applicazione del provvedimento non derivino effetti pregiudizievole per la sicurezza dei cittadini, la quale potrà essere garantita efficacemente solamente qualora si prov-

vedesse ad un aumento degli organici delle forze di polizia.

Alfonso PAPA (Pdl), *relatore*, preliminarmente dichiara di essere convinto che il provvedimento in esame non sia in grado di avere quegli effetti negativi sulla sicurezza dei cittadini e sull'ordine pubblico paventati in alcuni interventi. Qualora non avesse avuto tale convinzione non avrebbe svolto il ruolo di relatore.

Per quanto attiene alle critiche all'istituto della messa alla prova mosse anche dall'onorevole Antonio Di Pietro, ricorda che nella scorsa legislatura proprio il sottosegretario per la giustizia appartenente al gruppo dell'Italia dei Valori, senatore Luigi Li Gotti, si era impegnato personalmente nella formulazione del disegno di legge del ministro Mastella con il quale si introduceva nell'ordinamento l'istituto della messa alla prova. Questo disegno di legge, così come quello in esame, non si ispirava all'istituto minorile della messa alla prova, quanto piuttosto ad istituti simili previsti in ordinamenti stranieri. Si tratta di istituti diversi che postulano esigenze completamente diverse, avendo destinatari l'uno soggetti minorenni, gli altri soggetti maggiorenni. In merito alla concessione della detenzione domiciliare a detenuti che debbono scontare meno di dodici mesi di detenzione, ricorda che la *ratio* delle nuove disposizioni trova la propria principale giustificazione nello stato di drammatica emergenza delle carceri. Considerata l'urgenza di risolvere questa drammatica situazione, auspica che gli approfondimenti richiesti non ritardino l'approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda che il testo in esame mira anche ad aggravare la pena da applicare in caso di evasione e, quindi, di violazione degli obblighi per la detenzione domiciliare. Ciò significa che i soggetti che dovranno scontare meno di dodici mesi in detenzione domiciliare non avranno interesse a correre il rischio di scontare tre anni di reclusione o addirittura a sei evadendo.

Luigi VITALI (PdL), preliminarmente auspica che il provvedimento in esame non finisca per complicare ulteriormente quelle situazioni che invece mira a risolvere. Misure come quelle contenute nel testo in esame si sarebbero dovute introdurre in concomitanza con l'indulto per avere una efficacia sicura. Inoltre, il provvedimento sembra non essere conforme alla politica penitenziaria sinora perseguita da questa maggioranza in relazione alle misure alternative alla detenzione. Per quanto attiene alla messa alla prova ritiene che il disegno di legge del Governo sia contraddittorio nella parte in cui limita la sua applicabilità a sole due volte, prevedendo comunque un giudizio prognostico da parte del magistrato in relazione alla personalità dell'imputato. Sottolinea come punto critico del disegno di legge del Governo il fatto che questo debba essere applicato a costo zero, ritenendo che ogni riforma abbia bisogno di investimenti. Nel caso in esame si dovranno comunque sfruttare quelle risorse che saranno liberate a seguito del risparmio di spese che comporterà la detenzione domiciliare rispetto a quella in carcere. Conclude evidenziando come la delicatezza del provvedimento sia tale da ritenere preferibile evitare qualsiasi accelerazione dell'esame parlamentare.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene opportuno ricordare che il Governo non si è limitato a presentare il disegno di legge in esame per affrontare la drammatica situazione delle carceri, avendo adottato un piano carceri la cui esecuzione richiede ovviamente del tempo. In attesa che questo piano possa esplicitare completamente la propria efficacia il provvedimento in esame potrà comunque tamponare alcune delle gravi emergenze che affliggono le carceri italiane. Dichiarò che il Governo è disposto a valutare l'opportunità di migliorare il proprio disegno di legge purché ciò avvenga in tempi brevi.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

C. 3290 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, osserva che oggi la Commissione giustizia avvia l'esame di un disegno di legge il cui contenuto esula da qualsiasi contrapposizione politica, avendo ad oggetto una finalità da tutti condivisa: la lotta alla mafia.

Si tratta, in particolare, del Piano straordinario contro le mafie, che rappresenta un'iniziativa legislativa, di straordinaria valenza riformatrice, elaborata dal Governo nell'ambito dell'obiettivo strategico di lotta alla criminalità organizzata. Non spetta al relatore ricordare i diversi provvedimenti di iniziativa governativa che finora si sono succeduti con l'obiettivo di sconfiggere la criminalità organizzata con particolare attenzione ai fenomeni di stampo mafioso. Tuttavia — anche per meglio comprendere la portata del disegno di legge in esame e collocarlo in maniera corretta nel panorama degli strumenti che già sono stati forniti dal Governo e dal Parlamento (anche con la collaborazione dell'opposizione) sia agli operatori di polizia sia ai magistrati per combattere la criminalità organizzata — mi limiterò a ricordare il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) e la legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).

Il Governo ha inteso presentare « Il Piano straordinario contro le mafie », che costituisce insieme al decreto-legge (già approvato) sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata un « pacchetto antimafia », dove sono raccolte anche precise istanze da tempo avanzate dalle Forze di polizia e dalla magistratura. Nella relazione di

accompagnamento al disegno di legge si legge espressamente che « il Governo intende approntare una nuova strategia integrata, di ampio respiro, per sconfiggere definitivamente la criminalità organizzata ». In questa ottica deve essere collocato il provvedimento al nostro esame. Non si tratta di misure estemporanee, per quanto importanti, di lotta alla mafia, ma di qualcosa di più. Dopo anni che se ne parlava, è stato portato in Parlamento un disegno di legge di ampio respiro che ha l'obiettivo di riordinare, a razionalizzare e integrare l'intera disciplina vigente in materia di normativa antimafia, misure di prevenzione, certificazioni antimafia e operazioni sottocopertura nonché di introdurre innovative disposizioni per forgiare strumenti più incisivi di controllo degli appalti pubblici, di tracciabilità dei connessi flussi finanziari, di aggressione ai patrimoni mafiosi, anche attraverso una mirata azione della Direzione investigativa antimafia, e di lotta più incisiva all'ecomafia.

Da anni si parla nei dibattiti politici ma anche dottrinari di un Codice antimafia che porti ad unità e razionalità tutti quelli interventi legislativi in materia che per anni si sono andati a stratificarsi rendendo sempre più difficile una visione unitaria degli strumenti di lotta contro la mafia. Sia ben chiaro che il rischio di questa stratificazione normativa non è tanto quello di una mancanza di chiarezza, quanto piuttosto di una mancanza di coerenza dell'intero apparato normativo in questione. Fare un Codice antimafia non è una mera operazione di maquillage normativo. È qualcosa di ben più importante. Significa porre mano a tutta la legislazione antimafia ed armonizzarla con l'obiettivo di dare degli strumenti realmente efficaci nel contrasto alla mafia.

Il primo dei tredici articoli che compongono il testo è proprio finalizzato alla emanazione di un codice della legislazione antimafia e delle misure di prevenzione. Il codice è diretto a realizzare un'esaustiva ricognizione delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, la loro armonizzazione, nonché il coordi-

namento anche con la nuova disciplina dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati. I principi e criteri direttivi della delega sono riferiti in maniera specifica alla complessa disciplina delle misure di prevenzione. A questo proposito ricordo che il corpus normativo recante la disciplina della complessa e delicata materia delle misure di prevenzione è il risultato di una cinquantennale stratificazione normativa, le cui leggi fondamentali sono quelle sulle misure di prevenzione personali (legge n. 1423 del 1956) e su quelle patrimoniali (legge n. 575 del 1965), che hanno costituito l'oggetto di numerosi interventi modificativi, tanto da assumere, allo stato attuale, una fisionomia affatto diversa rispetto a quella originaria. Occorre quindi un intervento volto a fornire una sistemazione organica all'intera materia, eliminando lacune e contraddizioni. Non si può procedere, pertanto, ad un mero intervento compilativo. Occorre anche innovare.

Il Governo, pertanto, ha inteso prevedere due deleghe: una per la redazione del codice antimafia (con la nuova normativa sulle misure di prevenzione) e l'altra per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia da far confluire, poi, nel codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, unitamente alle norme inerenti all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Passiamo ora all'esame dell'articolato.

Come si è detto, l'articolo 1 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. La delega deve essere esercitata entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge delega. Per quanto attiene ai principi e criteri direttivi di delega, il comma 2 stabilisce che deve essere compiuta una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata, ivi compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale, nonché una armonizzazione della normativa

medesima. Nel corso dell'esame occorrerà verificare in che termini si intende quest'ultimo criterio ed in particolare se questo consenta anche una modifica sostanziale della predetta normativa finalizzata all'armonizzazione della stessa. Inoltre si prevede che questa normativa sia coordinata anche con la nuova normativa che dovrà essere emanata in attuazione del comma 3 dell'articolo 1, avente ad oggetto la materia delle misure di prevenzione.

Di particolare interesse è pertanto proprio il comma 3 dell'articolo in esame, in quanto pone una serie di principi e criteri direttivi dettagliati volti a modificare la vigente normativa in materia di misure di prevenzione. Naturalmente si tiene conto anche della recente istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Per quanto attiene all'elaborazione dei principi e criteri direttivi di delega si è tenuto conto, secondo quanto si legge nella relazione governativa di accompagnamento al disegno di legge, del contributo fornito da numerosi progetti di legge parlamentari e governativi, del lavoro della commissione ministeriale presieduta dal professor Fiandaca per la ricognizione e il riordino della normativa di contrasto della criminalità organizzata e delle diverse relazioni del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali. È bene sottolineare nuovamente che con l'intervento normativo in esame non si intende unicamente conferire sistematicità alla disciplina complessa delle misure di prevenzione, ma anche rinnovarla sulla base di precise e concrete esigenze emerse in fase di applicazione della normativa vigente. Anzi, in alcuni casi l'intervento normativo si propone di disciplinare anche aspetti attualmente privi di disciplina positiva, come ad esempio quelli relativi alla revocazione della confisca di prevenzione. In questo caso, ad esempio, scopo dell'intervento normativo è quello di fornire una disciplina compiuta in grado sia di assicurare agli interessati le necessarie garanzie sia di consentire alla confisca di conservare, dopo la sua defi-

nitività, il connotato della irreversibilità. I principi e criteri direttivi di delega tengono conto anche delle esigenze di tutela dei terzi e di quelle relative ai rapporti tra procedura di prevenzione e procedure concorsuali nonché di quelle inerenti al regime fiscale dei beni sequestrati prima della confisca definitiva. Per quanto attiene al contenuto specifico dei diversi principi e criteri direttivi mi limito a rinviare al testo dell'articolato, essendo sufficientemente sul punto.

L'articolo 2 reca una norma di delega al Governo per la modifica e l'integrazione della disciplina delle certificazioni antimafia, anch'essa da esercitare nel termine di un anno. La delega mira all'aggiornamento e alla semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia (anche mediante la revisione dei casi in cui essa non è richiesta e dei limiti di valore degli appalti oltre i quali le P.A. devono richiedere informazioni al prefetto), all'aggiornamento degli effetti interdittivi derivanti dall'accertamento di cause di decadenza o di elementi di infiltrazione mafiosa dopo la stipula del contratto, all'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione (anche attraverso l'istituzione di una banca dati nazionale della documentazione antimafia) e al potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa (che si realizza anche attraverso l'individuazione delle tipologie di attività d'impresa a maggior rischio d'infiltrazione mafiosa per le quali la documentazione antimafia è sempre obbligatoria e la previsione di un obbligo per i comuni, nei 5 anni successivi allo scioglimento per infiltrazione mafiosa, di acquisire l'informazione antimafia).

L'articolo 3 introduce norme volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nelle procedure relative a lavori, servizi e forniture pubbliche.

L'articolo 4 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari introdotti dal precedente articolo 3.

L'articolo 5 modifica alcune disposizioni della legge n. 646 del 1982 (articoli 25, 30 e 31) in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione o condannati per taluni reati.

L'articolo 6 modifica l'articolo 9 della legge 146 del 2006 in materia di «operazioni sottocopertura», con la finalità, da un lato, di ampliarne l'ambito operativo, dall'altro di delineare una disciplina unitaria e superare le normative di settore in materia, che vengono conseguentemente abrogate o modificate. Tra le novità più significative apportate dalla modifica vi è l'estensione della causa di non punibilità alle interposte persone (delle quali possono avvalersi gli ufficiali di polizia giudiziaria) e l'ampliamento della fattispecie di reato di rivelazione o divulgazione indebita dei nomi del personale di polizia giudiziaria impegnati in operazioni sottocopertura (che può trovare applicazione anche al di fuori dei ristretti limiti temporali attualmente previsti relativi allo svolgimento delle suddette operazioni di polizia). Il medesimo articolo 6 modifica il codice di procedura penale (articolo 497) e le relative disposizioni di attuazione (artt. 115 e 147-*bis*) con la finalità di garantire l'anonimato dei soggetti impegnati in attività sottocopertura; si prevede, in particolare, che i soggetti impegnati in attività sottocopertura chiamati a testimoniare nei relativi processi penali indichino le stesse generalità di copertura e si estende ai medesimi l'applicazione dell'esame dibattimentale a distanza, previsto per i collaboratori di giustizia.

L'articolo 7 inasprisce il regime sanzionatorio per il reato di turbata libertà degli incanti.

L'articolo 8, comma 1, modificando l'articolo 51, comma 3-*bis*, codice di procedura penale, integra con il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006) la lista dei procedimenti per i reati di grave allarme sociale rispetto ai quali le funzioni di pubblico ministero sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del

capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente e la cui trattazione rientra nelle funzioni della Direzione distrettuale antimafia.

Il comma 2 prevede l'esame dibattimentale a distanza per i collaboratori di giustizia ammessi al programma provvisorio di protezione o a speciali misure di protezione.

L'articolo 9, attraverso specifici protocolli d'intesa tra Ministro dell'interno, Ministro della giustizia e Procuratore nazionale antimafia, prevede la costituzione di coordinamenti interforze provinciali presso le direzioni distrettuali antimafia e la definizione delle procedure e delle modalità operative per favorire lo scambio informativo e razionalizzare l'azione investigativa per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale.

L'articolo 10 prevede l'istituzione, in ambito regionale, della Stazione unica appaltante (Sua) al fine di garantire trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione degli appalti pubblici di lavori e servizi e prevenire, in tal modo, le infiltrazioni di natura malavitosa.

L'articolo 11 modifica il decreto-legge n. 8 del 1991, in particolare in materia di collaboratori di giustizia e di testimoni di giustizia. Il comma 1 interviene sui ricorsi giurisdizionali avverso i provvedimenti della Commissione centrale di modifica o revoca delle speciali misure di protezione dei collaboratori di giustizia. La modifica conferma la sospensione dell'esecuzione del provvedimento nel termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale, ma ne limita l'operatività al periodo di pendenza della decisione relativa all'eventuale richiesta di sospensione ai sensi degli articoli 21 della legge TAR e 36 del R.D. n. 642 del 1907, piuttosto che, come nel testo attuale, nel periodo di pendenza del ricorso. Il comma 2 interviene in materia di elargizioni a titolo di mancato guadagno a favore dei testimoni di giustizia, prevenendo l'estensione dell'applicazione dell'articolo 13 della legge n. 44 del 1999 (che reca modalità e termini per la presentazione della domanda per la concessione dell'elargizione a favore delle vittime di

richieste estorsive) e la surroga del Dipartimento della pubblica sicurezza nei diritti verso i responsabili dei danni.

L'articolo 12 interviene sulla composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, in particolare inserendo nel medesimo organismo il direttore della DIA.

L'articolo 13 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO preliminarmente rileva che il provvedimento in esame si inserisce in un contesto di modifiche legislative che il Governo ha promosso sin dall'avvio della legislatura, al fine di contrastare in maniera efficace la criminalità organizzata. Si tratta in molti casi di interventi complessi, anche sotto il profilo organizzativo, che richiedono atti secondari per poter essere applicati in maniera completa. Questi interventi mirano in particolare a colpire la criminalità mafiosa aggredendo le ingenti risorse economiche della medesima. Anche in quest'ottica il provvedimento in esame intende modificare la vigente normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Sottolinea come la formulazione del provvedimento risenta anche di indicazioni pervenute dalle parti sociali che operano nel campo della lotta contro la mafia nonché della Confindustria.

Francesco Paolo SISTO (Pdl) invita la Commissione ed il Governo a valutare l'opportunità di inserire nel disegno di legge in esame anche una disposizione volta a tipizzare il concorso esterno in associazione di stampo mafioso al fine di risolvere tutte quelle questioni interpretative che finora hanno caratterizzato la giurisprudenza in merito ai rapporti tra gli articoli 110 e 416-bis del codice penale e il reato di favoreggiamento.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO assicura che prenderà in considerazione la proposta dell'onorevole Sisto.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

C. 1090 Vietti.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 13 aprile 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO 1

Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, non convertito in legge. C. 3394 Bruno.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO IDV

La II Commissione,

premessi che:

la bocciatura del decreto salva-liste ha evitato un *vulnus* senza precedenti ai principi costituzionali;

il decreto violava l'articolo 72 della Costituzione. Esso si poneva, inoltre, anche in contrasto con l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988. Il carattere interpretativo del provvedimento era in realtà inesistente in quanto dall'articolo 1, comma 4, si evince in modo inequivocabile il carattere innovativo dello stesso, in quanto si riaprono sostanzialmente i termini per la presentazione delle liste.

l'obiettivo del decreto-legge era un intervento di carattere interpretativo di una legge dello Stato, senza con ciò pensare di invadere la potestà normativa regionale, non si teneva però nel giusto rilievo la considerazione che la materia elettorale è sottratta alla decretazione d'urgenza e riservata alla legge formale del Parlamento, come si ricava dall'articolo 72, quarto comma, della Costituzione il quale dispone che « La procedura normale di esame e di approvazione diretta della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. »;

questo decreto-legge non doveva essere sottoposto a conversione. Si è di-

scusso su qualcosa d'inutile, di illegittimo e perverso e il Governo avrebbe dovuto ritirare questo decreto-legge;

si è trattato di una normativa inutile che non ha trovato applicazione alcuna perché le istituzioni di garanzia, dalla prima all'ultima, dalla più elementare a quella più alta rappresentata dalla Corte Costituzionale, hanno fatto il loro dovere, il loro mestiere come se questo provvedimento non fosse stato emanato;

in Lombardia, dove le istituzioni a ciò preposte hanno riammesso le liste in un primo tempo escluse e, quindi, il decreto-legge salva liste è servito soltanto a far capire che si volevano cambiare le carte, ma quello che doveva essere fatto dalla giurisdizione amministrativa è stato fatto;

così come il decreto, anche questo disegno di legge è profondamente viziato da, illegittimità; vi è un'illegittimità sostanziale, un'incostituzionalità naturale, un'illegalità intrinseca immanente che consiste proprio nel fatto che si sono commessi errori clamorosi e si pretende ora di sanarli;

si trattava di un provvedimento strutturalmente, intrinsecamente, profondamente, nella sua natura intrinseca, illegittimo, perché volto ad esercitare una torsione sull'ordinamento giuridico italiano, per raggiungere un obiettivo affatto personale. Era un provvedimento illegittimo anche sostanzialmente perché violava la

Costituzione nella parte in cui si interferiva con un decreto-legge sul procedimento elettorale, cosa che la Costituzione vi vieta;

il Governo lo ha voluto fare lo stesso per la paura che la competizione elettorale potesse essere sfavorevole, e così si è voluto esercitare questa ennesima forzatura della Costituzione;

era illegittimo anche perché si è introdotta una grave ferita nell'ordinamento giuridico italiano: si sono cioè qualificate come norme interpretative delle disposizioni che invece innovano profondamente in un procedimento delicato e sottoposto a particolari garanzie dalla Costituzione;

in altre parole, si stravolgeva il principio della separazione dei poteri. Se passasse questa idea, l'Esecutivo potrebbe ritenersi legittimato, d'ora in poi, ad interferire tra il primo e il secondo grado di giudizio con una norma di interpretazione, secondo la quale una sentenza sgradevole è sbagliata, perché ha dato un'interpretazione di una norma che avrebbe dovuto, in realtà, essere interpretata — a vostro avviso — in modo diverso e come avreste voluto. Ecco qual è la malizia intrinseca al

provvedimento in oggetto, oltre a tutti gli altri aspetti negativi. Ebbene, se passasse tale regola, si realizza la « tempesta costituzionale perfetta »: il controllo dell'Esecutivo attraverso un Parlamento che ad esso è asservito, nonché il controllo della funzione di garanzia e della funzione giurisdizionale;

si trattava ancora una volta di un comportamento col quale il Governo, intervenendo con provvedimenti asseritamente interpretativi, condiziona le decisioni degli uffici elettorali, degli organi giurisdizionali, e del Parlamento alterandone in tal modo gli equilibri. Ciò in contrasto con il principio di divisione dei poteri per il quale l'interpretazione delle leggi spetta alla giurisdizione esercitata dalla magistratura o agli organismi di garanzia precostituiti per legge, e sfugge invece al potere esecutivo specie in casi nei quali esso abbia un interesse politico diretto all'esito della vicenda in esame,

esprime

PARERE CONTRARIO

Palomba.

ALLEGATO 2

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo.

RICHIESTA DI DATI E INFORMAZIONI AL GOVERNO

(Articolo 79, comma 5, del Regolamento)

I sottoscritti deputati chiedono al Governo, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del regolamento i seguenti dati e informazioni:

Sulla messa alla prova:

dati completi dell'ultimo decennio sulla percentuale delle messe alla prova disposte in sede minorile rispetto ai procedimenti nei quali sia stata esercitata l'azione penale, al fine di rilevare l'effettiva capacità dell'istituto di deflazionare i dibattimenti, in un rito nel quale è applicabile senza limiti di gravità del reato;

dati sul rapporto tra operatori degli Uffici di esecuzione penale esterna e utenti delle misure di *probation* (numero dei fruitori dell'affidamento in prova per ogni operatore) (scopo: rilevare la capacità di tenuta del sistema dei servizi sociali rispetto all'aumento del carico di lavoro, per verificare le prospettive di concreta attuazione della misura e i costi eventualmente necessari, considerate le riduzioni già operate in Finanziaria sugli stanziamenti economici e sul personale, che non è esente dal taglio del 10 per cento del provvedimento c.d. mille proroghe, per garantirne il successo);

dati sul numero di convenzioni tra il Ministero della Giustizia e gli enti locali

per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità nel rito penale di pace ai sensi del d.m. 26 marzo 2001 (scopo: avere contezza del panorama delle risorse effettivamente disponibili per l'attuazione della misura);

dati sull'impiego della sanzione del lavoro di pubblica utilità da parte dei giudici di pace (scopo: rilevare, quando la soluzione del lavoro di pubblica utilità è «normativamente disponibile», se e quanto essa costituisca un'alternativa appetibile e praticabile per gli organi decidenti).

Sulla detenzione domiciliare:

dati sulla diffusione del braccialetto elettronico (scopo: verificare se siano operanti i meccanismi di controllo che assicurano maggiore efficacia alla misura);

sapere se il Governo ha effettuato un valutazione dell'impatto sui carichi di lavoro della magistratura di sorveglianza, in relazione al numero dei magistrati in servizio e alle aumentate attribuzioni (scopo: vagliare se il progetto di riforma comporti carichi insostenibili per il magistrato di sorveglianza).

Ferranti, Capano, Melis, Samperi, Tidei, Touadi.

ALLEGATO 3

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo.

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL GOVERNO

Uffici di Esecuzione Penale Esterna presenti nel territorio nazionale

Provveditorato Regionale	Uffici di Esecuzione Penale Esterna	Provveditorato Regionale	Uffici di Esecuzione Penale Esterna
Abruzzo e Molise	CAMPOBASSO	Piemonte	ALESSANDRIA
	L'AQUILA		CUNEO
	PESCARA		NOVARA
	PESCARA (S.d.S. Teramo)		NOVARA (S.d.S. Aosta)
	NOVARA (S.d.S. Verbania)		
Basilicata	POTENZA		TORINO
	POTENZA (S.d.S. Matera)		VERCELLI
Calabria	CATANZARO	Puglia	BARI
	CATANZARO (S.d.S. Vibo Valentia)		FOGGIA
	CATANZARO (S.d.S. Crotona)		LECCE
	COSENZA		LECCE (S.d.S. Brindisi)
	REGGIO CALABRIA		TARANTO
Campania	AVELLINO	Sardegna	CAGLIARI
	AVELLINO (S.d.S. Benevento)		CAGLIARI (S.d.S. Oristano)
	CASERTA		NUORO
	NAPOLI		SASSARI
	SALERNO	Sicilia	AGRIGENTO
Emilia Romagna	BOLOGNA		CALTANISSETTA
	BOLOGNA (S.d.S. Forlì)		CATANIA
	BOLOGNA (S.d.S. Ravenna)		MESSINA
	BOLOGNA (S.d.S. Rimini)		PALERMO
	MODENA		SIRACUSA
	REGGIO EMILIA	SIRACUSA (S.d.S. Ragusa)	
	REGGIO EMILIA (S.d.S. Parma)		TRAPANI
Lazio	FROSINONE	Toscana	FIRENZE
	ROMA		FIRENZE (S.d.S. Arezzo)
	ROMA (S.d.S. Latina)		FIRENZE (S.d.S. Pistoia)
VITERBO	FIRENZE (S.d.S. Prato)		
Liguria	GENOVA		LIVORNO
	GENOVA (S.d.S. Imperia)		MASSA
	GENOVA (S.d.S. Savona)		MASSA (S.d.S. La Spezia)
Lombardia	BRESCIA		PISA
	BRESCIA (S.d.S. Bergamo)	PISA (S.d.S. Lucca)	
	COMO	SIENA	
	COMO (S.d.S. Varese)		
	MANTOVA		
	MILANO		
	PAVIA	Umbria	PERUGIA
Marche	ANCONA		SPOLETO
	MACERATA	Veneto Friuli Venezia Giulia	BOLZANO
	PADOVA		
	PADOVA (S.d.S. Rovigo)		
	TRENTO		
	TRIESTE		
	UDINE		
	UDINE (S.d.S. Gorizia)		
	UDINE (S.d.S. Pordenone)		
	VENEZIA		
	VENEZIA (S.d.S. Treviso)		
	VERONA		
	VERONA (S.d.S. Vicenza)		

Personale degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna


Professionalità	Pianta Organica	Presenti
Assistenti sociali	1558	1070 **
Ausiliario	116	88 *
Collaboratore	449	297 *
Contabile	116	60 *
Direttore	0	7 *
Dirigente	39	33 *
Educatore	0	2 *
Esperto Informatico	0	4 *
Psicologo	8	0 *
Tecnico	1	10 *
Totale complessivo	2287	1571

	Previsti	Aperti
Uffici di Esecuzione Penale Esterna	58	58
Sedi di servizio	45	29


FONTE: DAP - Direzione Generale Personale

* Dati al gennaio 2009

** Dati al dicembre 2009



Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna
Misure Alternative in corso al 31 marzo 2010



Direzione Generale Esecuzione Pena Esterna
Misure alternative - sanzioni e indagini in corso alla fine del mese
Periodo gennaio 2009 - marzo 2010

PERIODO	Affidamento in prova	Semilibertà	Detenzione Domiciliare	Misure Alternative Totali	Misure di Sicurezza	Osservazioni dalla libertà	Osservazioni dalla detenzione
2009	GENNAIO	4.593	783	2.337	7.713	2.302	10.130
	FEBBRAIO	4.780	778	2.485	8.043	2.324	10.628
	MARZO	4.979	793	2.625	8.397	2.340	10.809
	APRILE	5.143	802	2.738	8.683	2.340	11.044
	MAGGIO	5.280	815	2.792	8.887	2.319	11.318
	GIUGNO	5.527	817	2.946	9.290	2.328	11.373
	LUGLIO	5.838	830	3.092	9.760	2.314	11.769
	AGOSTO	5.686	825	3.086	9.597	2.336	12.313
	SETTEMBRE	5.533	803	2.942	9.278	2.361	12.841
	OTTOBRE	5.776	803	2.973	9.552	2.321	12.481
	NOVEMBRE	6.065	830	3.104	9.999	2.320	12.840
	DICEMBRE	6.263	837	3.232	10.332	2.320	12.755
2010	GENNAIO	6.272	839	3.352	10.463	2.271	12.930
	FEBBRAIO	6.575	831	3.523	10.929	2.389	13.223
	MARZO	6.996	854	3.886	11.736	2.408	13.292

**Misure
Alternative**

2009	GENNAIO	7.713
	FEBBRAIO	8.043
	MARZO	8.397
	APRILE	8.683
	MAGGIO	8.887
	GIUGNO	9.290
	LUGLIO	9.760
	AGOSTO	9.597
	SETTEMBRE	9.278
	OTTOBRE	9.552
	NOVEMBRE	9.999
	DICEMBRE	10.332
2010	GENNAIO	10.463
	FEBBRAIO	10.929
	MARZO	11.736

Affidamento in prova	Semilibertà	Detenzione Domiciliare
6.996	854	3.886

NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Con riferimento al disegno di legge in oggetto indicato, preso atto delle osservazioni formulate dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, si rimettono le seguenti valutazioni.

La prima parte del disegno di legge indicato in oggetto introduce una serie di modifiche normative dirette ad incidere sulla grave situazione di sovrappopolamento delle strutture penitenziarie. Sotto tale profilo la proposta normativa è quella di introdurre una forma di esecuzione della pena in luogo esterno al carcere (domicilio, luogo di cura pubblico o privato eccetera), per coloro che devono scontare un anno di pena detentiva anche se residuo di pena maggiore. Si fornisce di seguito una sintesi ragionata di dati statistici atti a consentire una previsione (che sarà necessariamente approssimativa) sull'effetto che l'introduzione dell'istituto potrebbe produrre sulla popolazione carceraria.

Secondo le statistiche fornite dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, alla data dell'8 di aprile 2010 i detenuti presenti in carcere per scontare pene inferiori ai dodici mesi erano 10.741, così suddivisi: italiani 5.694, stranieri comunitari 790, stranieri extracomunitari 3.987, di cui 2.936 in possesso di una residenza o un domicilio nel territorio dello Stato.

Dalla rilevazione sono stati già esclusi i detenuti che pur dovendo scontare pene residue inferiori ad un anno sono ristretti per reati di cui al 4-*bis* l.o.p., che costituisce il primo ostacolo per l'accesso all'istituto che si intende introdurre. Non sono invece stati esclusi dalla rilevazione gli altri casi previsti dal disegno di legge come ostativi alla concessione del beneficio e in particolare i soggetti indicati alla lettera *b*) (delinquenti abituali, professionali o per tendenza) e *d*) (soggetti a cui è già stata revocata la detenzione domici-

liare) dell'articolo. È verosimile, tuttavia che si possa trattare di numeri contenuti, in grado di assottigliare di poco il numero dei possibili fruitori del beneficio.

Uguale discorso vale per la lettera *c*) dell'articolo 1 che esclude dal beneficio i soggetti « sottoposti al regime di sorveglianza particolare ai sensi dell'articolo 14-*bis* l.o.p. », criterio ovviamente da riferirsi ai soli detenuti sottoposti al regime al momento della valutazione dell'ammissione al beneficio.

È altamente probabile molti degli oltre 10.000 detenuti sopra indicati non abbiano potuto usufruire delle altre misure alternative alla detenzione per effetto delle preclusioni introdotte dalla legge n. 251/2005 (cosiddetta ex Cirielli) che, come è noto, ha previsto come causa ostativa generale la sussistenza della recidiva di cui all'articolo 99, quarto comma, del codice penale, anche se una stima precisa non appare possibile stante la presenza di margini discrezionali nelle valutazioni dei Tribunali di Sorveglianza circa l'eventuale rischio di commissione di altri reati.

Una analisi comparata dei dati relativi alle misure alternative ordinarie del periodo precedente all'indulto con quelle attualmente in corso (vedi grafico al 1.2) mostra che al 30 giugno 2006 gli affidati in prova al servizio sociale erano complessivamente 16.001 mentre al 28 febbraio 2010 erano 6.575; i soggetti in detenzione domiciliare al 30 giugno 2006 erano 4949 mentre al 28.2.2010 erano 3523; i semiliberi al 30 giugno 2006 erano 1763, mentre al 28 febbraio 2010 erano 831.

Se è vero che l'effetto deflattivo dell'indulto si è quasi interamente assorbito, è evidente come l'abbattimento complessivo di quasi 2/3 delle misure alternative tra il periodo precedente l'indulto e la data odierna, sia verosimilmente da ricondurre alle anzidette preclusioni normative

introdotte dalla legge n. 251/2005 (il cui effetto non si era ancora interamente prodotto al giugno del 2006).

Ne consegue che un, sia pur molto contenuto, allargamento delle maglie preclusive certamente consentirà una deflazione della popolazione detenuta, evitando tuttavia l'uscita dal carcere per i condannati per gravi delitti.

Sembra doveroso aggiungere che l'esame dei dati statistici consente di rilevare come una gran parte degli oltre 10.000 detenuti sopra indicati deve scontare pene anche assai più brevi dei dodici mesi. È dunque indispensabile che le procedure siano realmente veloci come previsto dal disegno di legge e in particolare che la relazione comportamentale (cosa ben diversa dalla cosiddetta « relazione di sintesi », redatta dopo il periodo di osservazione della personalità del detenuto) sia velocemente trasmessa dalla casa circondariale al magistrato di sorveglianza.

Una comparazione tra le misure alternative alla detenzione in atto nel periodo precedente all'indulto e quelle attualmente in corso consente altresì di verificare come una riduzione ben più significativa (oltre i 2/3) si sia prodotta in ordine alle misure disposte in favore di soggetti provenienti dalla libertà rispetto a quelle concesse a soggetti in stato di detenzione (poco meno della metà).

Coerentemente, il comma 2 dell'articolo 1 introduce proprio per tali casi una nuova ipotesi di sospensione dell'ordine di carcerazione che il pubblico ministero deve disporre ai sensi dell'articolo 656 comma 1 c.p.p., ossia nel caso di condannato a piede libero (nel caso di condannato già detenuto per altro titolo definitivo si dovrebbe procedere al c.d. « cumulo », ossia il provvedimento di unificazione di pene concorrenti, che potrebbe portare a superare la soglia dei dodici mesi, salvo rientrarvi dopo un periodo di espiazione).

Anche in questo caso i dati statistici sono confortanti: i detenuti condannati a pene inferiori ai dodici mesi (che quindi hanno fatto ingresso dalla libertà) erano, all'8 aprile 2010, 3577; di questi, 1949 italiani, 274 stranieri comunitari, 1354 extracomunitari, di cui 932 avevano residenza o domicilio nel territorio dello Stato (allegato 3).

Questi dati, che vengono rilevati come in progressivo aumento, consentono di poter pronosticare una diminuzione degli ingressi di oltre 2000 detenuti ogni anno.

Conclusivamente le osservazioni sopra esposte consentono di affermare che non solo potranno prodursi gli auspicati effetti deflattivi, ma questi riguarderanno soggetti di bassa capacità criminale, con modeste ripercussioni a carico dell'ordine e della sicurezza pubblica.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
---	----

Mercoledì 14 aprile 2010.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.35 alle 14.40.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02740 Ruggia: Sul mancato pagamento del « compenso forfetario di impiego » ai marinai che hanno svolto attività di servizio prolungata oltre il normale orario di lavoro	48
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	53
5-02741 Di Stanislao: sulla notizia di un accordo segreto tra Italia e Usa in materia di difesa nucleare	49
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	55
COMITATO RISTRETTO	
Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino, C. 3254 Di Pietro e C. 3269-ter Cicu	49
ALLEGATO 3 (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base) ...	57
SEDE LEGISLATIVA	
Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino, C. 3254 Di Pietro e C. 3269-ter Cicu (Seguito della discussione e rinvio – Adozione del testo base)	49

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 14 aprile 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 14 aprile 2010 — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.40.

5-02740 Ruggia: Sul mancato pagamento del « compenso forfetario di impiego » ai marinai che hanno

svolto attività di servizio prolungata oltre il normale orario di lavoro.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Ludovico VICO (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ludovico VICO (PD), replicando, osserva, in primo luogo, che nella risposta

fornita dal rappresentante del Governo non si dà conto del numero di marinai – secondo i mezzi di informazione e i CO-CER, pari ad alcune migliaia – che avrebbero svolto attività di servizio prolungata oltre il normale orario di lavoro per l'ultimo quadrimestre dell'anno 2009 senza ricevere il cosiddetto compenso forfetario di impiego. In secondo luogo, prende atto, con soddisfazione, della smentita, da parte del sottosegretario Cossiga, di quanto riportato da alcune notizie stampa circa la richiesta che sarebbe stata avanzata ad alcuni militari di restituzione dei compensi già percepiti a titolo di compenso forfetario. Infine lamenta il fatto che il Governo, nella sua risposta, non abbia chiarito come gli impegni della portaerei Cavour incideranno sull'esercizio finanziario 2010. Riguardo a tale esercizio finanziario, inoltre, sottolinea l'evidente contraddizione tra quanto dichiarato dal Ministro della difesa all'atto della presentazione del bilancio 2010 in merito al fatto che i tagli che saranno apportati eviteranno riduzioni della capacità operativa e la presente risposta del Governo, secondo cui il maggior impegno profuso nell'anno 2009 da marinai impiegati proprio nello svolgimento di attività operative sarà oggetto di recupero compensativo, qualora non remunerato per insufficienza di risorse. A suo avviso, infatti, si tratta della peggiore risposta che il Governo potesse fornire.

5-02741 Di Stanislao: Sulla notizia di un accordo segreto tra Italia e Usa in materia di difesa nucleare.

Augusto DI STANISLAO (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Augusto DI STANISLAO (IdV), replicando, pur dichiarandosi parzialmente soddisfatto della risposta del Governo, evidenzia come da essa non risulti possibile sapere se nelle basi italiane, quali Aviano,

Ghedi, Vicenza, eccetera, siano ancora presenti testate atomiche. Più in generale, ritiene comunque che il Governo dovrebbe chiarire se, alla luce dell'evoluzione dello scenario internazionale e dei progressi tecnologici, abbia ancora un senso mantenere sul territorio nazionale simili armamenti, atteso che essi potrebbero essere installati con la stessa efficacia direttamente sul territorio statunitense.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 14 aprile 2010.

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino, C. 3254 Di Pietro e C. 3269-ter Cicu.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.05 alle 15.35.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 15.35.

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino, C. 3254 Di Pietro e C. 3269-ter Cicu.

(Seguito della discussione e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue la discussione dei provvedimenti in titolo, rinviata nella seduta del 13 aprile 2010.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata, oltre che con resoconto stenografico, anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Avverte che il Comitato ristretto, testé riunitosi, ha elaborato un testo unificato delle proposte di legge in discussione che riproduce le proposte di legge identiche Bocchino e Cicu con alcune modificazioni relative alla durata dell'incarico del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Per quanto riguarda il primo aspetto, è stato previsto che la durata del mandato del Comandante generale sia pari a due anni, in luogo della durata massima di due anni previsto, invece, dalle citate proposte di legge. Per quanto riguarda il secondo aspetto, invece, è stato previsto che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Antonio RUGGHIA (PD) osserva che il termine pari a due anni, potrebbe andar bene ove fosse aggiunta la medesima disposizione di cui all'articolo 37, comma 5, della legge n. 490 del 1997, che prevede che i Vertici delle Forze armate, qualora raggiungano i limiti di età durante il mandato, sono richiamati d'autorità fino al termine del mandato medesimo. In caso contrario, a suo avviso, il rischio che si correrebbe sarebbe quello di affidare mandati eccessivamente brevi a coloro che assumono l'incarico di Comandante generale in prossimità dei limiti di età. In questo modo, quindi, non si riuscirebbe a realizzare l'obiettivo indicato in seno al Comitato ristretto di assicurare la funzione di governo per almeno due anni.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, ritiene che questi aspetti potranno

essere affrontati, nel prosieguo della discussione, dopo l'adozione del testo base da parte della Commissione.

Pier Fausto RECCHIA (PD) fa presente che il testo unificato testé presentato diverge da quello elaborato dal Comitato ristretto nella riunione di ieri che prevedeva che il Comandante generale venisse nominato per un periodo non superiore a due anni e il Vice Comandante per un periodo non inferiore a un anno. Ricorda che la discussione sul testo è stata poi riaperta, sempre nell'ambito del Comitato ristretto, perché era emersa l'esigenza di assicurare la pienezza del comando attraverso la previsione di una durata dell'incarico in ogni caso non inferiore a due anni. Con il citato testo unificato si consente, invece, che il Comandante generale possa essere nominato, anche per periodi brevissimi, contraddicendo in tal modo le preoccupazioni che erano state rappresentate nell'ambito del Comitato ristretto. Pertanto, pur manifestando la disponibilità da parte del proprio gruppo ad accogliere l'invito della Presidenza alla previsione di un mandato pari a due anni, rinnovabili, perché in questo modo si eviterebbe la possibilità di mandati di durata superiore ad un termine definito, al tempo stesso ritiene che il predetto testo unificato, peraltro in deroga al decreto legislativo n. 490 del 1997, non recepisca la principale preoccupazione emersa nella riunione di ieri del Comitato ristretto, ossia quella di evitare mandati di durata inferiore ad un tempo determinato.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, nell'evidenziare la necessità di procedere speditamente, ritiene che si debba procedere all'adozione del testo unificato testé presentato, fermo restando che le preoccupazioni manifestate potranno essere espresse non solo nel prosieguo della discussione, ma anche attraverso la presentazione di appositi emendamenti. Sottolinea, peraltro, come non risulti all'atto pratico che il Presidente della Repubblica e il Governo, di qualunque colore esso sia, nominino un Comandante generale in

prossimità del suo pensionamento. Ribadisce, poi, che si avrà tutto il tempo per affrontare tale tematica in sede di esame degli emendamenti, dopo che le Commissioni competenti avranno espresso i propri pareri, in modo da poter svolgere i necessari approfondimenti.

Pier Fausto RECCHIA (PD) sottolinea che, a questo punto, il giudizio del suo gruppo sul testo unificato presentato è diverso da quello che era stato manifestato nella seduta di ieri, e che ciò comporterà quanto meno l'astensione del gruppo stesso. Ciò premesso, nel replicare alle osservazioni del relatore, evidenzia come il legislatore, nella redazione dei testi normativi, non possa affidarsi unicamente al buon senso del Governo ai fini dell'applicazione delle norme, ma debba anche prevedere precisi vincoli.

Giacomo CHIAPPORI (LNP), pur ritenendo condivisibile l'esigenza di votare il testo unificato testé presentato, al fine di assicurare un andamento celere ai lavori, chiede comunque chiarimenti in ordine al cambio di orientamento che si è verificato tra la prima e la seconda riunione del Comitato ristretto, posto che si è passati dalla previsione di una durata del mandato non inferiore a due anni, a quella di un mandato pari a due anni.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, sottolinea come oggi si sia nuovamente riunito il Comitato ristretto proprio al fine di elaborare una nuova proposta di testo unificato da sottoporre all'esame della Commissione nella seduta odierna.

Francesco BOSI (UdC), pur accettando la metodologia seguita dal Presidente di adottare immediatamente un testo unificato al quale potrà seguire la presentazione di emendamenti, esprime tuttavia forti perplessità sulla formulazione del citato testo che individua in due anni la durata del mandato del Comandante generale, salvo il raggiungimento dei limiti di età. Nel ricordare, infatti, a tale riguardo che quasi tutti i Capi di Stato Maggiore di

Forza armata sono stati nominati pochissimo tempo prima del raggiungimento del limite di età, ma con la garanzia di concludere i due anni del mandato, sottolinea come questa garanzia dovrebbe esserci, a maggior ragione, anche per la guardia di finanza che è un Corpo tecnico molto complesso.

Antonio RUGGHIA (PD) ribadisce che il proprio gruppo ha espresso voto favorevole sulla proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto nella seduta di ieri e si è astenuto su quella elaborata nella riunione odierna del Comitato stesso. Sottolinea comunque come il tema posto dal suo gruppo sia quello di garantire la funzione di governo del Corpo a prescindere dal raggiungimento del limite di età da parte del Comandante generale, perché altrimenti si creerebbe un meccanismo di moltiplicazione degli incarichi che non ritiene condivisibile. In conclusione, fa presente che la disponibilità del suo gruppo a raggiungere un'intesa in sede legislativa è legata proprio alla soluzione di questo aspetto, in quanto, in caso contrario, non ci sarebbero le condizioni per poter proseguire.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, pur condividendo le osservazioni del deputato Ruggia, ritiene comunque necessario procedere all'adozione del testo unificato. Si riserva, comunque, di formulare ulteriori approfondimenti ai fini dell'espressione del proprio parere, in qualità di relatore, sugli emendamenti che saranno presentati.

Augusto DI STANISLAO (IdV), nel sottolineare di essersi astenuto sulla proposta di testo base che era stata formulata nel Comitato ristretto di ieri e, invece, di aver espresso un voto contrario sulla proposta formulata nella riunione odierna del Comitato ristretto, prende atto della decisione del Presidente di porre in votazione immediatamente il testo elaborato e di procedere, successivamente, alla discussione degli emendamenti. Ritiene, tuttavia, che sarebbe risultato preferibile giungere

alla formulazione di un testo unificato unanimemente condiviso prima di passare alla fase emendativa.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base, per il seguito della discussione, il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato 3*).

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, nel dichiarare conclusa la discussione sulle linee generali, sulla base degli orientamenti dei rappresentanti dei gruppi, fissa il termine per la presentazione degli

emendamenti al testo unificato per le ore 12 di lunedì 19 aprile 2010, avvertendo che le proposte emendative presentate saranno immediatamente trasmesse alle Commissioni competenti per il parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02740 Ruggia: Sul mancato pagamento del « compenso forfetario di impiego » ai marinai che hanno svolto attività di servizio prolungata oltre il normale orario di lavoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ai sensi delle vigenti disposizioni, il compenso forfetario di impiego (CFI) è finalizzato a remunerare esclusivamente l'impegno del personale non dirigenziale (da militare di truppa a tenente colonnello) in esercitazioni e operazioni militari prolungate e continuative.

In merito al *quantum* spettante, si precisa che l'importo giornaliero si differenzia in funzione del grado del militare e del giorno della settimana di attività, con una precisa distinzione in termini finanziari tra i giorni feriali, il sabato ed i festivi.

L'introduzione di una speciale indennità finalizzata a compensare l'attività di servizio in navigazione – quando le attività si susseguono senza interruzioni, imponendo al personale vincoli e limiti che rendono problematica l'applicazione delle disposizioni sull'orario di servizio e sullo straordinario ad esso connesso – è stato un obiettivo che la Marina ha fortemente perseguito negli anni.

Nel 2001, la necessità di una speciale indennità è stata concettualmente recepita e, successivamente, consolidata con il provvedimento di concertazione del 2002 (decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002) che ha previsto il compenso forfetario di impiego, ai sensi della legge istitutiva n. 86/2001, per remunerare esclusivamente le esercitazioni/operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno 48 ore.

La norma istitutiva all'articolo 3, comma 4, della legge citata prevede che

« Il personale può essere impegnato nelle attività di cui al comma 1 fino ad un massimo di centoventi giorni l'anno e per non più di dodici ore giornaliere, salvo il verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere operativo. Durante lo svolgimento delle predette attività devono essere garantiti al personale il recupero delle energie psicofisiche e comunque la fruizione di adeguati turni di riposo ». L'attività a bordo, in navigazione, è organizzata su squadre e prevede che nell'ambito delle 24 ore siano comunque garantiti turni di riposo dedicati al recupero delle energie psicofisiche.

Il comma 5, del citato articolo 3, recita che il compenso forfetario di impiego è da intendersi quale « indennità sostitutiva per il compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo ... omissis ... da attribuire « nell'ambito delle risorse ad essa assegnate ... ».

Annualmente, in base alle esigenze rappresentate, lo Stato Maggiore della Difesa provvede a ripartire tra le Forze armate le risorse rese disponibili sul capitolo dalla legge di Bilancio.

Anche se l'attribuzione delle risorse condiziona sia la fase di pianificazione e di programmazione delle attività, sia quella di esecuzione delle operazioni/esercitazioni, va sottolineato che il compenso forfetario di impiego è solo uno degli strumenti che possono essere utilizzati per compensare l'impegno profuso dal personale per le attività operative e addestrative. Infatti, alla remunerazione, in senso lato, delle eccedenze orarie maturate rispetto al normale orario di lavoro, con-

corre, a pieno titolo, anche l'istituto dello straordinario, sia esso in forma remunerativa che con recupero compensativo. Tale compenso è l'unico che può essere corrisposto al personale dirigenziale, al quale non compete l'attribuzione del CFI.

Di fatto, le richiamate potenzialità remunerative si sono attenuate negli anni, in quanto l'ammontare delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'esigenza è stato oggetto di una costante riduzione, a fronte, per lo meno riguardo allo straordinario, di un incremento delle retribuzioni orarie, che ha determinato una contrazione dell'entità del monte ore che è possibile corrispondere.

In tale quadro, le attività operative che la Marina è stata chiamata a svolgere lo scorso anno, hanno richiesto un impegno di uomini e mezzi superiore a quanto inizialmente programmato e remunerabile con le risorse finanziarie destinate ai compenso forfetario di impiego e allo straordinario, con conseguente necessità di far ricorso, parzialmente, anche al recupero compensativo. Mi riferisco, ad esempio, ad una più impegnativa e prolungata attività in mare — svolta anche in risposta alle organizzazioni internazionali e in particolare alla NATO — diversa da quella compresa nelle missioni internazionali.

Per quanto concerne l'esercizio finanziario 2009, si fa presente che tale situazione non è assolutamente riconducibile all'operazione di soccorso ai terremotati di Haiti (White Crane) che riguarda l'esercizio finanziario 2010, atteso che la stessa ha avuto inizio il 20 gennaio dell'anno in corso.

Con riferimento all'attività di antipirateria nel Golfo di Aden, si precisa che le relative risorse finanziarie sono espressamente assegnate, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, dalle disposizioni legislative di proroga delle missioni internazionali, approvate nel corso dello scorso anno.

Circa la presunta richiesta di restituzione dei compensi già percepiti a titolo di compenso forfetario di impiego, si rappresenta la totale non veridicità dell'assunto.

Fermo restando che sono all'esame tutte le possibili soluzioni che tengano conto, prioritariamente, delle esigenze del personale, si sottolinea che il maggiore impegno profuso nel 2009, qualora non completamente remunerato per insufficienza di risorse o con il ricorso all'istituto dello straordinario, sarà oggetto di recupero compensativo.

Tale situazione ha interessato solo le Unità navali ed il personale dipendente dalla Squadra Navale.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02741 Di Stanislao: Sulla notizia di un accordo segreto tra Italia e Usa in materia di difesa nucleare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il nuovo corso intrapreso dalla nuova amministrazione americana, nonché la recente firma del richiamato accordo START 2 con la Russia mirante ad una riduzione e limitazione delle armi strategiche, hanno tracciato le linee di una ampia strategia per giungere ad un mondo privo di armi nucleari.

Anche l'Italia è da tempo impegnata per la promozione di tutte le misure di non proliferazione e di disarmo nucleare. Il nostro Paese, infatti, sostiene con convinzione i meccanismi e i principi del richiamato Trattato di non-proliferazione-TNP, al quale ha aderito circa trent'anni fa.

Il TNP rappresenta anche per l'Alleanza Atlantica un riferimento importante nell'ambito della politica per la non-proliferazione e per il disarmo nucleare, di fatto attuata a partire dal 1991.

Le dotazioni nucleari, secondo il Concetto Strategico approvato dall'Alleanza Atlantica, a Washington dai Capi di Stato e di Governo nel 1999, il quale definisce esclusivamente « politico » lo strumento nucleare degli Alleati in Europa, svolgono un ruolo fondamentale per preservare la pace e prevenire ogni forma di coercizione.

Tali principi – si rammenta – sono stati sostanzialmente ribaditi prima con il Comprehensive Political Guidance del 2006 e successivamente nella Dichiarazione sulla Sicurezza Alleata di Strasburgo – Kehl del 4 aprile 2009 che, alla luce dei profondi mutamenti dello scenario di sicurezza globale dell'ultimo decennio, avvia la fase di revisione del Concetto Strategico volto a definire ragion d'essere, obiettivi,

priorità e grand strategy della NATO nei prossimi anni e nel cui ambito sarà condotta la verifica di ruolo e valori fin qui assegnati alle armi nucleari.

In merito alla presenza di armi nucleari sul territorio nazionale e alla necessaria sicurezza giova richiamare, per coerenza, la stessa linea e alcuni concetti che i diversi Governi in carica hanno espresso su tale delicata e complessa materia nell'ambito delle risposte fornite a precedenti analoghe interrogazioni svolte nell'arco della XIV e della XV Legislatura.

In primo luogo, a suo tempo, fu smentita l'esistenza di un accordo segreto Italia-USA denominato Stone axe.

Va posto, altresì, in evidenza come l'Alleanza, nel mantenere un atteggiamento assolutamente trasparente sulla propria strategia nucleare e sulla natura del proprio dispositivo in Europa, non possa però agire a discapito della sicurezza di questo dispositivo e della riservatezza, che è indispensabile assicurare in questa materia per quanto concerne i siti, la loro dislocazione in Europa ed i quantitativi di armamento in essi contenuti.

Una riservatezza che non può essere violata unilateralmente da un singolo Paese dell'Alleanza, perché la deterrenza nucleare è un bene ed un onere collettivo che lega collegialmente tutti i Paesi alleati.

La tipologia e la qualità delle informazioni rilasciabili sugli armamenti nucleari è quindi una decisione politica collettiva ed unanime degli alleati cui nessun Paese può sottrarsi, pena la violazione del patto

di alleanza liberamente sottoscritto e del vincolo di riservatezza che ne discende in alcune materie.

Tuttavia, le dotazioni nucleari dell'Alleanza basate a terra in Europa sono, in quantitativi molto limitati, conservati in un numero ridotto di siti, in condizioni di massima sicurezza, senza alcuna possibilità che esse possano essere utilizzate accidentalmente o per errore.

È ovviamente compito dei Governi nazionali garantire la sicurezza e l'incolumità dei propri cittadini, anche prevedendo le necessarie modalità e procedure.

Questi principi hanno guidato e guidano i Paesi europei, compresa l'Italia, nel determinare i criteri di monitoraggio delle condizioni di sicurezza.

Vorrei infine evidenziare come il concetto di « sicurezza nucleare » abbia oggi assunto un dimensione più ampia in quanto riferito al rischio che un'organizzazione terroristica possa venire in possesso di materiale fissile. E in questo senso l'accordo raggiunto ieri fra i 47 partecipanti al Summit di Washington, e fra questi l'Italia, rappresenta un passo di fondamentale importanza.

ALLEGATO 3

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. (C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino, C. 3254 Di Pietro e C. 3269-ter Cicu)

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO
RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

1. Alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Comandante generale della Guardia di finanza è scelto fra i generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa »;

2) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Il mandato del Comandante generale, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età o per altra causa prevista dalla legge, ha una durata pari a due anni ed è rinnovabile con provvedimento da emanare secondo la procedura di cui al primo comma. Al termine del mandato è disposto il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni »;

b) il secondo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa è assegnato al Comando generale, dal Capo di stato maggiore della difesa, un generale di divisione in servizio permanente dell'Esercito. Per finalità di collegamento con il Comando generale è assegnato al Ministero della difesa un generale di divisione in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ».

2. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nell'espletamento delle attività di concorso alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero, il Corpo dipende funzionalmente dal Ministro della difesa ».

3. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: « più anziano in ruolo » sono inserite le seguenti: « ovvero il parigrado che lo segue in ordine di anzianità se il primo ricopre la carica di Comandante generale »;

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) rimane in carica per un periodo massimo di un anno, salvo che nel

frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge ».

4. Le disposizioni del quarto comma dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come rispettivamente introdotto e modificato dal comma 1, lettera *a*), numero 2), e dal comma 3 del presente articolo, acquistano efficacia dalla data di assunzione della carica del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, nominato secondo le procedure stabilite dal primo comma del citato articolo 4 della legge

n. 189 del 1959, come sostituito dal comma 1, lettera *a*), numero 1), del presente articolo. A decorrere dalla medesima data cessano di produrre effetti le disposizioni dell'articolo 9 della legge 25 maggio 1989, n. 190.

ART. 2.

1. Fermo restando quando previsto dall'articolo 1, comma 4, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla finanza locale.

Audizione del Presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, prof. Luca Antonini (*Svolgimento e conclusione*) 59

SEDE CONSULTIVA:

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Nuovo testo unificato C. 2100 e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione*) 60

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti. Atto n. 184 (Rilievi alle Commissioni XIII e XIV) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi*) 65

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Atto n. 197 (Rilievi alla XIII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 67

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 68

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla finanza locale.

Audizione di esperti (*Svolgimento e conclusione*) 68

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'UNCCEM nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00287 Vannucci: Concertazione tra Stato ed enti territoriali di misure in favore dei territori montani 69

ERRATA CORRIGE 69

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario per la semplificazione normativa Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 9.05.

Indagine conoscitiva sulla finanza locale.

Audizione del Presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, prof. Luca Antonini.
(*Svolgimento e conclusione*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovi-

sivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Luca ANTONINI, *presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Amedeo CICCANTI (UdC), Lino DUILIO (PD), Massimo POLLEDRI (LNP), Gian Luca GALLETTI (UdC), Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, e Marco CAUSI (PD), ai quali replica Luca ANTONINI, *presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale*.

Amedeo CICCANTI (UdC), Lino DUILIO (PD), Antonio MISIANI (PD) e Simonetta RUBINATO (PD) formulano ulteriori quesiti ai quali risponde Luca ANTONINI, *presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il professor Antonini per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.40

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.

Nuovo testo unificato C. 2100 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 aprile 2010.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, richiama i contenuti della documentazione predisposta dagli uffici con riferimento alla relazione tecnica depositata dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri. Prima, tuttavia, di passare alla formulazione di una proposta di parere, ritiene opportuno ascoltare le osservazioni dei colleghi.

Gioacchino ALFANO (PdL), condividendo la proposta del relatore, si associa alla richiesta di ascoltare le eventuali osservazioni dei colleghi, soprattutto della minoranza, prima di addivenire alla formulazione di una proposta di parere

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che le osservazioni che si potrebbero fare sul testo all'esame della Commissione sono molteplici. Innanzitutto, chiede che sia chiarito se le disposizioni di cui all'articolo 3 in materia di durata del trattamento di cassa integrazione guadagni siano configurabili o meno come un diritto soggettivo. Con riferimento, poi, alle disposizioni di cui all'articolo 1 relative alla garanzia per i crediti vantati dai lavoratori nei confronti di imprese inadempienti, ritiene che si potrebbe individuare una soluzione idonea attraverso l'inserimento di una clausola di salvaguardia. Per quanto riguarda poi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, relative all'indennità di reinserimento a favore di collaboratori a regime di monocommittenza, atteso che la relazione tecnica evidenzia una scopertura finanziaria per l'anno 2010, ritiene comunque opportuna una riflessione in ordine alla possibilità di individuare forme di copertura differenti. Conclusivamente, osserva che con un supplemento di ap-

profondimento si potrebbe addivenire a una soluzione soddisfacente.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, ricorda che erano già stati sollevati diversi dubbi sulla compatibilità finanziaria di cui agli articoli 1 e 2. Inoltre, con riferimento all'articolo 3, pur non essendovi stati rilievi tecnici sull'ammontare delle risorse necessarie, poiché al comma 2 si stabiliva che le nuove disposizioni sarebbero state applicate nei limiti delle risorse già disponibili, osserva come sia tuttavia difficile che un aumento della durata massima della cassa integrazione guadagni da cinquantadue a settantotto settimane possa non comportare la necessità di maggiori risorse. Sul punto rileva come il Governo nella relazione tecnica abbia confermato tale dubbio, che pure non era stato formalmente avanzato. Con riferimento all'articolo 1, ribadisce come vi siano sia problemi di quantificazione che di copertura, mentre sottolinea come la relazione tecnica offra un qualche possibilità di salvare, sia pur parzialmente, l'articolo 2. Conclusivamente, preannuncia che nella proposta di parere che si accinge a presentare, verrà espressa una valutazione favorevole sugli articoli 4 e 5, mentre non sarà possibile esprimere un parere favorevole sugli articoli 1 e 3 e residueranno dei margini sull'articolo 2.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si richiama alla relazione tecnica presentata dal Governo nella seduta di ieri nella quale sono state evidenziate le criticità finanziarie del provvedimento.

Maino MARCHI (PD) ritiene che l'esame del provvedimento assuma risvolti di carattere politico e non solo finanziario, poiché, come più volte evidenziato dal Partito democratico, la crisi economica, che ha fatto contrarre significativamente la produzione industriale, produrrà nel 2010 i suoi più pesanti effetti sociali e occupazionali. Ricorda che lo stesso Governo aveva previsto che il 2010 sarebbe stato l'anno più critico sotto questo profilo. In tal senso, osserva come erano state

avanzate diverse proposte sugli ammortizzatori sociali a fronte di una assicurazione da parte del Governo di una disponibilità delle necessarie risorse. Osserva che se esiste l'esigenza di prolungare la durata della cassa integrazione guadagni fino a settantotto settimane, essa muove dal fatto che altrimenti le aziende saranno costrette a licenziare i propri dipendenti, rilevando altresì che, alla luce della rassicurazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sul fatto che non sarebbe stato necessario utilizzare effettivamente il maggior periodo di cassa integrazione, appare singolare che oggi si dica che tale previsione avrebbe dei rilevanti effetti economici. Tale ultima affermazione dimostra l'interesse per le norme che si intende introdurre. Ritiene che non sia possibile liquidare la questione con un parere meramente tecnico sui profili finanziari, trattandosi di un provvedimento che, a differenza di altri, riguarda il cuore della crisi economico-finanziaria di questi anni, cioè i suoi effetti sociali. Con riferimento alle obiezioni sulla presunta mancanza di copertura delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, ritiene che sia necessario svolgere le necessarie verifiche sull'effettivo andamento delle risorse poste a copertura.

Lino DUILIO (PD) richiama le considerazioni politiche svolte dall'onorevole Marchi e la discussione sulla crisi economica svoltasi in Assemblea nell'ambito della quale era stato chiesto al Governo di aumentare le risorse a tutela dall'occupazione. Nel ricordare come il provvedimento in esame sia stato condiviso anche dalla maggioranza in seno alla Commissione lavoro, nonché dallo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali, osserva che occorre evitare schizofrenie rispetto all'atteggiamento che la maggioranza in Commissione bilancio e il Ministero dell'economia e delle finanze sembrano voler assumere. Ritiene che sia indispensabile e preliminare che il Governo chiarisca se vi sono o meno le risorse per far fronte agli oneri previsti dal provvedimento in esame.

Massimo VANNUCCI (PD) manifesta preoccupazione per l'atteggiamento della maggioranza e del relatore che in sostanza recepiscono la nota della Ragioneria generale dello Stato. Sottolinea come il Partito democratico sia presente ai lavori della Commissione per tentare di concertare un parere che sia coerente con il lavoro svolto dalla XI Commissione e si riserva di presentare, ove ciò non sia possibile, una proposta di parere alternativa a quella del relatore. Ricorda che le disposizioni richiamate dall'articolo 2, comma 1, relative al sostegno e al reddito per i collaboratori in regime di monocommittenza, hanno di fatto prodotto effetti ben più limitati di quelli attesi e quindi le risorse a tal fine stanziare, pari a 200 milioni di euro, potrebbero essere utilizzate per risolvere taluni problemi di copertura. Con riferimento all'articolo 3, ritiene che si potrebbe chiarire che non si tratti di un diritto soggettivo, ma l'accesso al trattamento di cassa integrazione guadagni come prolungato dalla richiamata norma, sarebbe, comunque, sottoposto ad un'autorizzazione del Ministero del lavoro nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili. Per quanto riguarda, infine, le disposizioni di cui all'articolo 1 ritiene che, se sussistono problemi di copertura per l'anno 2010 si potrebbe chiedere una decorrenza a partire dall'anno 2011. Ribadisce, dunque, che vi sono tutte le condizioni a procedere per l'espressione di un parere articolato che salvi l'impianto del provvedimento pur nel rispetto dei vincoli di bilancio.

Rolando NANNICINI (PD), nel ricordare che la Commissione ha accettato coperture anche discutibili come quella relativa al finanziamento della città di Roma alla luce di una scelta politica, ritiene che la relazione della Ragioneria generale dello Stato sia stata influenzata politicamente e quindi non sia affidabile. Ricorda, altresì, che la finanziaria 2006 aveva previsto l'utilizzo di ingenti risorse, superiori al miliardo e mezzo di euro, provenienti dai cosiddetti «conti dormienti», che non sono state effettivamente

utilizzate, mentre basterebbero venti o venticinque milioni di euro per dare una risposta efficace in tema di cassa integrazione, atteso che le domande sarebbero comunque filtrate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'intervento delle parti sociali. Ritiene che la copertura delineata dall'articolo 1 del provvedimento sia da considerarsi particolarmente opportuna e sia stata bocciata per motivi esclusivamente politici. Con riferimento al prolungamento della durata della cassa integrazione fino a settantotto settimane, fa presente che non vi è alcuno studio dell'INPS sull'andamento reale del ricorso a tale ammortizzatore sociale. Conclusivamente, ritiene pertanto che qualsiasi parere negativo sul testo adottato dalla Commissione lavoro non sarebbe condivisibile, anche a tutela delle legittime aspettative dei lavoratori e dell'impegno profuso dal relatore, esponente della maggioranza.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2100 e abb., recante misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori;

preso atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica trasmessa dal Governo e nella nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le quali:

l'utilizzo dell'avanzo del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, previsto dall'articolo 1, non costituisce una idonea forma di copertura finanziaria, dal momento che i saldi positivi del suddetto Fondo sono già stati scontati a legislazione vigente sia nell'ambito della gestione prestazioni temporanee dell'INPS sia nel conto economico delle pubbliche amministrazioni;

le procedure di insolvenza che danno titolo all'intervento del Fondo di garanzia devono essere attualmente comunicate alla Commissione europea e agli

altri Stati membri. L'articolo 1 prevede più ampie e diverse ipotesi di ricorso al predetto Fondo, che potrebbero dar luogo ad un contenzioso in sede comunitaria;

l'utilizzo delle disponibilità residue dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, previsto dall'articolo 2, comma 1, non costituisce una idonea forma di copertura finanziaria dal momento che le suddette risorse sono relative all'esercizio finanziario 2009 ormai concluso e i cui effetti finanziari sono già scontati nei saldi di finanza pubblica. L'ambito di applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, deve essere pertanto circoscritto alle risorse stanziare per l'anno 2010;

la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 3, contenuta nella relazione tecnica predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stata verificata negativamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto si basa su stime della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale basate sui tassi di ricorso riferiti all'anno 2008 che non risultano significativi nell'attuale situazione, nella quale le imprese tendono ad utilizzare pienamente le durate massime legali consentite;

l'utilizzo con finalità di copertura delle risorse di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, previsto dall'articolo 3, pregiudicherebbe il finanziamento degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

rilevato che, pur essendo stata verificata positivamente la relazione tecnica per quanto riguarda i commi 2 e 3 dell'articolo 2, il relativo onere deve essere esattamente quantificato con riferimento ad un arco di tempo decennale, come previsto dall'articolo 17, comma 7 della legge n. 196 del 2009. Affinché ciò possa avvenire, è necessario che il Governo provveda ad una stima

degli oneri su base decennale aggiornando la relazione tecnica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sopprimere l'articolo 1;

all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole da: « sessanta giorni dalla data in vigore della presente legge » con le seguenti: « il 30 settembre 2010 », le parole: « per l'anno 2009 e per il primo semestre dell'anno 2010 » con le seguenti: « per l'anno 2010 », e dopo le parole: « risorse residue » aggiungere le seguenti: « relative all'esercizio 2010 »;

sopprimere l'articolo 3.

La Commissione si riserva di esprimere un parere sull'articolo 2, commi 2 e 3, una volta acquisito l'aggiornamento della relazione tecnica di cui in premessa ».

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, fa presente che la Commissione lavoro è convocata nella giornata odierna per il conferimento al mandato del relatore e quindi rappresenta la necessità di addivenire all'espressione di parere.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che il relatore non ha tenuto conto del dibattito svoltosi e ribadisce che vi sono margini per garantire il rispetto della finanza pubblica proponendo opportune modifiche al provvedimento, richiamando le osservazioni già svolte in proposito. Ribadisce la volontà di presentare un parere alternativo a quello proposto dal relatore e chiede quindi un rinvio della seduta.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, ribadisce la necessità di procedere nella seduta in corso per l'espressione del parere per consentire alla Commissione XI di terminare i lavori.

Ricorda che le proposte alternative potranno essere presentate come emendamenti per la discussione in Assemblea, sui quali la Commissione bilancio sarà comunque chiamata ad esprimersi.

Lino DUILIO (PD) rileva che non è in discussione la facoltà dei parlamentari presentare gli emendamenti per la discussione in Assemblea ma ritiene che sarebbe stato più costruttivo un dibattito nel merito degli aspetti richiamato in seno alla Commissione bilancio, piuttosto che chiedere un voto all'Aula. Osserva come il dibattito si sia rilevato di scarsa utilità, in quanto il relatore aveva evidentemente una soluzione già preconstituita e ribadisce che se non vi sono necessarie risorse qualsiasi discussione è inutile. Nel ricordare il testo in esame era stato condiviso dall'intera Commissione lavoro, osserva che la proposta di parere formulata dal relatore di fatto sopprime i cardini del provvedimento stesso.

Gioacchino ALFANO (Pdl), nel richiamarsi alla prassi della Commissione, come capogruppo del Popolo della Libertà, rileva che tutti i commissari erano edotti della necessità di addivenire nella seduta odierna all'espressione di un parere alla luce della relazione tecnica presentata dal Governo e fa presente che non è pervenuta dalla Commissione di merito alcuna richiesta di rinvio dell'esame del provvedimento. Chiede pertanto di mettere ai voti la proposta di parere formulata dal relatore.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, nel ribadire la necessità di addivenire ad una conclusione dell'esame del provvedimento nel corso della seduta odierna comunica che la proposta formulata dal relatore sarà messa in votazione.

Massimo VANNUCCI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto prende atto della indisponibilità della maggioranza anche ad una breve sospensione dei lavori. Rileva che la proposta di parere in esame sconfessa il lavoro svolto dalla XI

Commissione e contraddice la stessa maggioranza. Richiama le proposte avanzate dal Partito democratico che avrebbero consentito di salvare pur nel rispetto dei vincoli di bilancio. Nel ritenere particolarmente grave il comportamento della maggioranza preannuncia il proprio voto contrario.

Renato CAMBURSANO (IdV) osserva che la proposta di parere formulata dal relatore stravolge il provvedimento in esame e osserva che si attende una ulteriore relazione tecnica sui commi 2 e 3. Ritiene, quindi, che la XI Commissione e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali abbiano preso in giro i lavoratori preannunciando un provvedimento per il quale mancavano le risorse necessarie. Ritiene che un simile atteggiamento vada spiegato pubblicamente ai cittadini. Osserva che si trattasse solo di ragioni di carattere finanziario si potrebbe trovare una soluzione. Si associa alla richiesta di rinvio del seguito del provvedimento e in caso contrario preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Rolando NANNICINI (PD), nell'annunciare il suo voto contrario ribadisce che la relazione tecnica predisposta dalla Ragioneria dello Stato è influenzata, a suo avviso, da valutazioni di carattere politico.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti. Atto n. 184.

(Rilievi alle Commissioni XIII e XIV).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 16 marzo 2010.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 marzo 2010 il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo è stato rinviato, in quanto esso non è corredato dal prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Al riguardo, fa presente che in data 13 aprile 2010 il Presidente della Camera ha trasmesso una lettera con la quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento rappresenta che la Conferenza Stato –Regioni non si è ancora espressa sullo schema e, in considerazione dell'imminente scadenza del termine della delega, chiede, a nome del Governo, che le Commissioni parlamentari si esprimano pur in assenza del citato parere, onde consentire la prosecuzione dell'*iter* di approvazione del provvedimento nei termini previsti dalla legge.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dalla Commissione nella seduta del 16 marzo 2010, fa presente, in relazione all'articolo 9, fa presente che l'avvalimento di strutture esterne da parte della Commissione tecnico-consultiva costituisce esercizio di mera facoltà e che il ricorso a tali strutture non determina oneri per la finanza pubblica, in quanto alla sua copertura finanziaria si provvede con le tariffe previste dal provvedimento, in quanto detto ricorso rientra nelle attività di cui al comma 1, dell'articolo 10, richiamato dall'articolo 14.

Con riferimento all'articolo 14, premesso che non si comprende la tipologia dei controlli cui ha fatto riferimento il relatore, conferma che tutti i costi relativi alle attività di cui all'articolo 10 sono fronteggiati con le tariffe previste dal richiamato articolo 14 del decreto. Relativamente a quanto richiesto in merito al criterio forfetario di determinazione della tariffa, premesso che si tratta di un criterio utilizzabile solo in fase di prima applicazione della norma, in attesa della definizione del decreto previsto dall'articolo 14, comma 2, ritiene che la tariffa forfetaria indicata possa considerarsi congrua in quanto determinata sulla base di una media di costi sostenuti in passato per la verifica di istanze di analogo contenuto. Fa, comunque, presente che, al fine di scongiurare una discrasia fra l'importo forfetario in parola e quello dei costi effettivamente sostenuti, l'amministrazione interessata dovrà evitare lo svolgimento di ulteriori attività che superino il limite dell'importo predetto; nel rispetto della effettività della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 16. Ritiene, pertanto, necessario che l'amministrazione competente predisponga il decreto di determinazione delle tariffe, nel rispetto del termine stabilito dal comma 2, dell'articolo 14. Relativamente al chiarimento richiesto in ordine alla congruità della misura del contributo forfetario rispetto alle ulteriori spese istruttorie per approfondimenti bibliografici e verifiche analitiche, conferma che la tariffa forfetaria, pari a 3.000 euro è comprensiva anche di tali spese, come, del resto, si desume dalle relazioni di accompagnamento del provvedimento in esame.

In ogni caso, conferma che il meccanismo di finanziamento adottato per l'esecuzione dei controlli, che prevede per il periodo transitorio un importo forfetario di 3.000 euro ad istruttoria, deve intendersi ad integrale copertura dei costi sostenuti ed è stato condiviso in sede di lavori preparatori, dando seguito ad una proposta avanzata dagli stessi esperti. L'importo previsto, a carico dei soggetti controllati, consente, infatti, l'integrale co-

pertura dei costi per gli approfondimenti tecnici e bibliografici su aspetti analitici, microbiologici e agronomico-ambientali, che vengono effettuati dagli esperti della Commissione tecnico-consulativa sui fertilizzanti di cui all'articolo 9 dello schema di decreto-legislativo, anche nella remota ipotesi in cui le strutture universitarie o gli istituti di ricerca debbano ricorrere a strutture esterne, ad esempio per l'affitto di particolari strumenti di analisi.

Infine, in merito al rilievo concernente il necessario allineamento temporale fra l'insorgenza dell'onere e l'effettiva disponibilità delle risorse necessarie per farvi fronte, precisa che, in attesa dell'adozione del decreto di determinazione delle tariffe, si applica, anche in linea con l'interpretazione fornita nella nota in esame, il principio generale secondo il quale l'importo della tariffa è corrisposto al momento della presentazione della domanda di inserimento di un nuovo tipo di fertilizzante negli allegati, a garanzia e conferma della neutralità finanziaria del provvedimento. Successivamente, il decreto di determinazione delle tariffe, disciplinando altresì le modalità di versamento, stabilirà, secondo disposizioni di rito, che, all'atto della presentazione dell'istanza, sia allegata dal richiedente, oltre alla documentazione tecnica, anche la ricevuta di versamento della tariffa. In ogni caso, ritiene, in proposito, che non ci siano motivi che ostino all'inserimento di un inciso che espliciti le modalità di corresponsione delle tariffe.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

la facoltà per la Commissione di cui all'articolo 9 di avvalersi di strutture esterne non determina effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto alla copertura finanziaria degli eventuali oneri si provvederà con gli introiti derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 14;

la determinazione forfetaria della tariffa nella misura indicata, in attesa dell'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 14 che dovrà stabilire le tariffe per le attività di cui all'articolo 10, è da ritenersi congrua in quanto determinata sulla base di una media di costi sostenuti in passato per la verifica di istanze di analogo contenuto e risulta idonea anche nell'eventualità in cui per l'espletamento dei controlli i soggetti preposti dovrebbero ricorrere a strutture esterne;

al fine di garantire che l'importo forfetario della tariffa corrisponda ai costi effettivamente sostenuti, l'amministrazione interessata dovrà evitare lo svolgimento di attività che superino il predetto importo;

la modalità di finanziamento prevista, in via transitoria, dal comma 3 dell'articolo 14 per far fronte agli oneri derivanti dall'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 10, mediante il pagamento di una tariffa forfetaria di 3.000 euro per ciascuna istruttoria, è idonea a garantire anche l'integrale copertura dei costi derivanti dagli approfondimenti tecnici e bibliografici su aspetti tecnici, microbiologici e agronomico-ambientali effettuati della Commissione di cui all'articolo 9;

rilevata l'opportunità di precisare in modo espresso che il pagamento della tariffa di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 dovrà essere effettuato dai soggetti interessati all'atto della presentazione delle domande di immissione in commercio di nuovi fertilizzanti, garantendo in tal modo l'allineamento temporale tra il manifestarsi degli oneri e l'effettiva disponi-

bilità delle risorse necessarie per farvi fronte;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 14, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Le tariffe di cui ai commi 2 e 3 sono corrisposte prima dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 10 ».

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Atto n. 197.

(Rilievi alla XIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, avverte che lo schema di decreto legislativo del quale oggi si avvia l'esame non è corredato dal prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Segnala, in proposito, che in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere con detto parere. Avverte, pertanto, la Commissione non potrà concludere l'esame dello schema prima che sia trasmesso il citato parere della Conferenza Stato-regioni.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, che è volto a recepire la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, concernente la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, in merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 3, osserva che sia il Ministero delle politiche agricole e forestali sia il Servizio fitosanitario nazionale – in veste di organismo ufficiale responsabile – sono chiamati a svolgere attività anche con riferimento ad altre disposizioni del provvedimento. Ricorda, in particolare, gli articoli 7 e 9 con riferimento al suddetto Ministero, e gli articoli 5 e 10, con riferimento alle attività del Servizio fitosanitario nazionale. A suo avviso, andrebbe pertanto valutata l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione del comma 5 dell'articolo 3, il quale dispone che per le attività previste dall'articolo 3 si provvede con le risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, al complesso delle attività derivanti dall'attuazione del presente provvedimento.

Con riferimento all'articolo 7, in materia di istituzione del Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto, al fine di escludere effetti onerosi per la finanza pubblica, appare necessario che il Governo indichi con quali risorse si debba far fronte alle attività previste dall'articolo in esame, tenuto conto che il testo non individua espressamente le fonti di finanziamento del Registro. In proposito, ricorda, infatti, che l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 697 del 1996 – abrogato dalla normativa in esame – prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole venga determinato l'ammontare dei diritti da porre a carico dei richiedenti l'iscrizione al Registro e le relative modalità di versamento e che l'ammontare dei diritti dovrà coprire tutti gli oneri necessari all'istituzione e alla tenuta del suddetto Registro.

Per quanto riguarda, infine, le disposizioni dell'articolo 10 relative ai compiti attribuiti all'Organismo ufficiale, ritiene opportuno che il Governo confermi che le attività ispettive indicate siano già svolte in base alla vigente normativa e non determinino, quindi, oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, dando conto di una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, in merito ai rilievi formulati relativamente all'articolo 7, rammenta che la Ragioneria generale dello Stato ha espresso una valutazione positiva sul provvedimento nel presupposto della sua neutralità finanziaria, sulla base delle informazioni fornite dall'amministrazione proponente e debitamente verificate, ivi comprese le attività connesse alla gestione del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto. Al riguardo, osserva infatti che l'articolo 7, comma 2, dello schema rinvia all'articolo 3 del medesimo schema, che, al comma 5, stabilisce che per lo svolgimento delle attività previste si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, mentre nella relazione tecnica il proponente chiarisce che la raccolta delle varietà iscritte ed inserite nella certificazione è già presente nel competente ufficio del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e che la consistenza del contingente di personale dedicato all'attuazione della direttiva non subirà variazioni anche perché i nuovi compiti erano comunque già previsti da normativa nazionale esistente ed assegnati al medesimo ufficio. Pertanto, rinvia per i chiarimenti richiesti sul punto, unitamente a quelli relativi all'articolo 10, all'amministrazione competente.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del vicepresidente Gian Luca GALLETTI.

La seduta comincia alle 14.45.

Indagine conoscitiva sulla finanza locale.

Audizione di esperti.

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Lidia D'ALESSIO, *professore ordinario di economia aziendale presso l'Università di Roma Tre*, e Stefano POZZOLI, *professore ordinario di ragioneria presso l'Università di Napoli Parthenope*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Massimo VANNUCCI (PD) e Lino DUILIO (PD), ai quali replicano Lidia D'ALESSIO, *professore ordinario di economia aziendale presso l'Università di Roma Tre*, e Stefano POZZOLI, *professore ordinario di ragioneria presso l'Università di Napoli Parthenope*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli ospiti per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 14 aprile 2010.

Audizione di rappresentanti dell'UNCEM nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00287 Vannucci: Concertazione tra Stato ed enti territoriali di misure in favore dei territori montani.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.20 alle 16.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 308 di martedì 13 aprile 2010, a pagina 32, prima colonna, tredicesima riga, sostituire l'intero intervento di Gabriele Toccafondi fino a pagina 36, prima colonna, trentaquattresima riga, con il seguente: « Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo 1, commi da 1 a 6, concernente agevolazioni per incentivare l'attività di impresa di lavoratori che percepiscono trattamenti di ammortizzatori sociali ribadisce quanto già segnalato sul precedente testo unificato circa la necessità di acquisire la quantificazione degli oneri recati dalla disposizione allo scopo di verificare la congruità dell'autorizzazione di spesa recata dal decreto-legge n. 78 del 2009 e la relativa proiezione temporale. Con riguardo a quest'ultimo aspetto, fa presente che, sulla base delle decorrenze disposte dalla norma, gli effetti di onerosità delle disposizioni potrebbero riflettersi anche negli esercizi successivi al 2010, ultimo anno per il quale il decreto-legge n. 78 del 2009 autorizza le risorse finanziarie poste a copertura delle disposizioni in esame. Inoltre, evidenzia che i profili di onerosità appaiono condizionati anche dalla corretta delimitazione dell'ambito applicativo della disciplina proposta: infatti non appare chiaro se detta disciplina trovi applicazione soltanto nei confronti di titolari di trattamenti con decorrenza iniziale non successiva al 1° gennaio 2010 ovvero anche

nei confronti di coloro i cui trattamenti potranno avere una decorrenza iniziale successiva a tale data. Sottolinea che, in quest'ultimo caso, la platea dei potenziali beneficiari potrebbe anche non coincidere con quella dei soggetti destinatari delle norme del decreto-legge n. 78 del 2009.

Segnala, inoltre, che la previsione dell'erogazione dell'indennità per la durata massima legale prevista per il trattamento in godimento appare suscettibile di determinare maggiori oneri rispetto a quelli iscritti nei saldi tendenziali. Rileva, infatti, che la disposizione potrebbe indurre i lavoratori a permanere nel trattamento in godimento per ammortizzatori sociali fino all'intera durata legale dello stesso, laddove, in assenza della disposizione, la durata effettiva del trattamento risulterebbe inferiore.

Infine, con riferimento a quanto osservato sul testo precedentemente all'esame della Commissione bilancio, segnala che la modifica volta all'equiparazione del periodo di fruizione dell'indennità a quello massimo previsto dalla normativa vigente per i trattamenti per ammortizzatori sociali fruiti dai lavoratori potenzialmente interessati dalla disposizione contribuisce a limitare gli effetti di onerosità in precedenza segnalati.

Riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 7 e 8, recanti agevolazioni per l'assunzione di lavoratori che percepiscono trattamenti per ammortizzatori sociali, segnala che le modifiche introdotte dalla XI Commissione appaiono suscettibili di limitare gli effetti di onerosità della disposizione precedentemente segnalati rispetto ai quali si ribadisce l'esigenza di disporre di elementi di quantificazione. Anche con riferimento a tale disposizione, tuttavia, segnala che essa potrebbe comportare una maggiore spesa rispetto a quanto scontato a livello tendenziale a causa della possibile permanenza nel godimento del trattamento per ammortizzatore sociale per il periodo massimo legale, più esteso rispetto alla durata effettiva mediamente osservata.

Con riferimento all'articolo 1, comma 9, in materia di iscrizione alle liste di

mobilità, segnala che le modifiche introdotte dalla XI Commissione non appaiono suscettibili di superare i rilievi già espressi sul precedente testo.

Ricorda che, su tale disposizione, nel corso della seduta della V Commissione, a seguito di una richiesta di chiarimenti circa la possibilità che ai lavoratori che acquisiscono il diritto all'iscrizione alle liste di mobilità sia erogata la relativa indennità, il Governo non ha fornito specifici chiarimenti, limitandosi a osservare che la disposizione comporta un rilevante ampliamento della platea dei lavoratori per i quali, in caso di assunzione, sono previsti benefici contributivi.

Con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 2, in materia di finanziamenti agevolati, rinvia alle osservazioni svolte sull'articolo 1 circa la possibile onerosità delle disposizioni medesime, anche con riguardo all'ambito applicativo delle agevolazioni in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, ribadisce quanto già rilevato sul precedente testo. In particolare, ritiene opportuno che il Governo confermi che il richiamo all'utilizzo del fondo speciale antiusura gestito dai Confidi debba intendersi nel senso di prevedere anche per le imprese di cui alla proposta di legge in esame la possibilità di ricorrere all'utilizzo delle disponibilità dello stesso.

In tal caso, sottolinea l'opportunità che il Governo chiarisca se tale disposizione trova attuazione nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *a*), della legge n. 108 del 1996, dal momento che l'articolo 3-*bis* della proposta include anche l'articolo 2 tra quelli da applicare in coerenza, anche sotto il profilo finanziario, con quanto previsto dall'articolo 1, commi 7, 8, 8-*bis* e 8-*ter* del decreto-legge n. 78 del 2009 e dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008.

Ritiene tale chiarimento opportuno anche in considerazione del fatto che il suddetto Fondo non ha uno stanziamento iniziale di bilancio. Evidenzia che il relativo capitolo, infatti, viene rifinanziato in corso d'anno con i proventi derivanti dalle

sanzioni di cui all'articolo 1, commi 385 e 386 della legge finanziaria per il 2006.

Con riferimento al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, ricorda che lo stesso è stato istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996 con una dotazione limitata agli anni 1996, 1997 e 1998. Successivamente, l'articolo 145, comma 25, della legge n. 388 del 2000 ha disposto che il suddetto Fondo possa essere finanziato, per gli anni 2001 e 2002, a valere le disponibilità del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Rileva, infine, che l'articolo 1-*bis*, del decreto-legge n. 272 del 2005 ha previsto che il Fondo per la prevenzione dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, possa essere finanziato mediante le somme del Fondo unificato di solidarietà per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive di cui all'articolo 18-*bis* della legge n. 44 del 1999, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario.

Ricorda che le risorse relative al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive di cui all'articolo 18-*bis* della legge n. 44 del 1999 sono iscritte nel capitolo n. 2341 del Ministero dell'interno che reca, per l'anno 2010, uno stanziamento pari a euro 5.937.940. Osserva che il suddetto stanziamento, tuttavia, viene incrementato in corso d'anno in attuazione di disposizioni previste a legislazione vigente.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, in materia di regime fiscale, ritiene, preliminarmente, necessario acquisire elementi informativi che consentano di valutare gli effetti finanziari recati dalle disposizioni in esame e la relativa distribuzione temporale. Osserva che, pur riconoscendo il carattere incentivante delle disposizioni contenute nei primi due articoli del testo in esame e rilevando che, di conseguenza, il reddito derivante dalle nuove attività imprenditoriali avviate ai

sensi di tali disposizioni non è scontato nelle relative previsioni di bilancio, tuttavia non possono escludersi effetti di minore entrata con riguardo ai soggetti che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della proposta in esame, pur in assenza degli incentivi previsti dalle norme in esame, avrebbero comunque intrapreso un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, suscettibile di imposizione fiscale.

In merito alla tipologia delle misure fiscali recate dalle norme, rileva inoltre, che, se è pur vero che i soggetti interessati, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti, avrebbero potuto comunque avvalersi di alcune delle agevolazioni considerate ovvero di interventi di analogo tenore, anche a legislazione vigente, tuttavia, in nessun caso le norme stesse escludono la cumulabilità di alcuni degli sgravi introdotti rispetto a quelli attualmente fruibili, con conseguenti maggiori oneri. Richiama, ad esempio, il caso del credito d'imposta per apparecchiature informatiche, che è attualmente fruibile per le piccole imprese nell'ambito di un massimale di importo inferiore a quello introdotto dalle disposizioni in esame. Su tali aspetti ritiene, pertanto, opportuno acquisire indicazioni dal Governo. Richiede, altresì, che sia chiarita, come già segnalato, la portata innovativa della disposizione che estende alle nuove imprese il credito d'imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, previsto dall'articolo 2 della legge n. 244 del 2007. Fa presente che l'assegnazione delle risorse stanziata per la concessione di tale credito per gli anni 2008, 2009 e 2010 si è già conclusa ed, attualmente, in base al provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 ottobre 2008, possono rinnovare l'istanza i soggetti precedentemente non ammessi al finanziamento per esaurimento dei fondi, le cui domande saranno ammesse al beneficio nel limite delle risorse che si renderanno disponibili a seguito di rinunce ovvero di decadenza per il venir meno di taluni requisiti. Osserva che l'estensione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 ai soggetti che si avvalgono

del regime semplificato, di cui al comma 1, sembra, quindi, doversi intendere come una nuova agevolazione, suscettibile, pertanto, di determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto la concessione di un credito d'imposta assume il rilievo contabile di una nuova spesa. Rileva inoltre che andrebbero normativamente indicati sia i termini, iniziale e finale, del periodo di riferimento nel quale devono essere effettuate le assunzioni incrementali, sia i periodi di fruizione del credito d'imposta.

Segnala, altresì, che le agevolazioni di cui ai commi da 2 a 5 delle disposizioni in esame appaiono riservate esclusivamente ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1, cioè a quei soggetti che, in possesso dei presupposti oggettivi richiesti, optino per il regime fiscale dei contribuenti minimi. Ricorda che, tra le condizioni richieste per l'accesso a tale regime, è prevista, con riguardo all'anno solare precedente, l'assenza di spese per lavoratori dipendenti, anche assunti secondo modalità riconducibili ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso. Rileva che, alla luce di tale requisito prescritto, non è chiaro, quindi, come la fruizione delle agevolazioni riguardanti, rispettivamente, il credito d'imposta per le nuove assunzioni, di cui al comma 2, e la deduzione delle spese per la formazione dell'eventuale personale dipendente, di cui al comma 5, possa conciliarsi con l'accesso o la permanenza nel suddetto regime fiscale semplificato.

In merito all'articolo 4, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, segnala che le modifiche introdotte dalla XI Commissione non appaiono superare i rilievi formulati con riferimento al precedente testo. A tale proposito, ricorda che, nella seduta della Commissione bilancio del 29 ottobre 2009, è emersa l'esigenza di un chiarimento sui motivi alla base della limitazione al 31 dicembre 2010, data peraltro non modificata, nonostante l'applicabilità delle disposizioni riguardi anche il 2011, dell'osservanza degli obblighi di sicurezza dei lavoratori autonomi, al fine di esclu-

dere effetti finanziari dovuti alla disapplicazione delle relative sanzioni per violazione di tali obblighi accertate dopo la predetta data.

Riguardo all'articolo 5, in materia di esonero dal rispetto delle disposizioni del codice ambientale, anche tenendo conto delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito, ribadisce le osservazioni già formulate riguardo alla necessità di verificare la compatibilità delle disposizioni con l'ordinamento comunitario, nonché i riflessi sulla gestione finanziaria dell'Albo del venir meno dei diritti annuali per i soggetti in questione. Inoltre, ritiene che andrebbe chiarito il riferimento all'esenzione dalla tassa di concessione governativa, tenuto conto che l'articolo 212 del codice ambientale, a tal fine richiamato, non menziona espressamente tale tassa. In ogni caso, ritiene che andrebbe valutato se tale esenzione possa delineare un apprezzabile impatto finanziario.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, recante disposizioni in materia contributiva, come già rilevato con riferimento al precedente testo unificato e confermato dal rappresentante del Governo, osserva che le disposizioni determinano una riduzione delle entrate contributive, rispetto alla quale sarebbero necessari elementi di quantificazione.

Circa gli articoli 7 e 8, comma 2, recanti disposizioni in materia di inquadramento previdenziale dei soci lavoratori, rinvia a quanto già rilevato sul precedente testo unificato e confermato dal rappresentante del Governo in ordine alla riduzione delle entrate contributive e alle maggiori spese a carico dell'INPS derivanti dalla disposizione, a causa sia del diverso inquadramento previdenziale dei soci delle cooperative sia delle disposizioni che intervengono sul contenzioso, in atto ovvero già definito con sentenza passata in giudicato. Rileva, inoltre, che l'onere per il primo anno comprende, diversamente da quello a regime, anche gli effetti derivanti dalla liquidazione degli arretrati relativi al contenzioso pregresso. Ritiene, infine, opportuno, acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità che, nonostante la

norma limiti la decorrenza delle disposizioni dal 1° gennaio 2012, possano determinarsi i presupposti, a seguito di pretese avanzate dai soggetti interessati, per il riconoscimento del regime contributivo più favorevole anche per i periodi progressivi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 8 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, valutati in 3,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede parzialmente utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, commi 7, 8, 8-bis e 8-ter, del decreto legge n. 78 del 2009. fa presente che, agli oneri derivanti dall'articolo 7, valutati in 8,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Al riguardo, segnala che il primo periodo del comma 1 dell'articolo 8 si limita ad indicare l'onere complessivo derivante dagli articoli 1, 2 e 3, anziché prevedere esplicitamente, in conformità alla vigente normativa contabile, la quantificazione degli oneri derivanti dalle singole disposizioni a cui si riferisce.

Ricorda che l'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 dispone infatti che «ciascuna legge che compori nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata».

Con riferimento alle coperture finanziarie di cui ai commi 1 e 2, osserva, inoltre, che le stesse sono formulate in termini di previsione di spesa, ma non sono corredate, come previsto dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica, della relativa clausola di salvaguardia. Al

riguardo, si ribadisce l'esigenza di un chiarimento in ordine alla natura degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, e 7.

Infine, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura segnala che le risorse delle quali è previsto l'utilizzo per ciascuno degli anni 2010 e 2011 sono quelle relative all'articolo 1, commi 7, 8, 8-*bis* e 8-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2009. Al riguardo, osserva, tuttavia, che tali risorse sono riferite al biennio 2009-2010. Pertanto ritiene opportuno che il Governo chiarisca, al fine di garantire l'allineamento temporale tra il verificarsi degli oneri e la relativa copertura finanziaria, se tali risorse possano essere utilizzate, in

quanto residui di stanziamento riferiti a spese in conto capitale, anche nell'anno 2011, senza che si producano effetti negativi a carico della finanza pubblica. Infine, rappresenta la necessità che il Governo chiarisca se l'utilizzo di tali finanziamenti non pregiudichi la realizzazione degli interventi già avviati a valere sulle medesime risorse.

Segnala inoltre che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del quale è previsto l'utilizzo, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02701 Ceccuzzi e Fontanelli: Affidamento alla società cooperativa Pisana Recapiti di un contratto di subappalto per la notifica di atti esattoriali per conto di Equitalia Spa ...	74
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	82
5-02736 Bragantini: Beni immobili statali per i quali siano state avviate procedure di alienazione	75
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	84

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente della Fondazione per il Sud, Carlo Borgomeo, e del Presidente della Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge C. 2079 Letta, recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia	76
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo. Nuovo testo unificato C. 762 ed abbinate (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	76
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 13.45.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02701 Ceccuzzi e Fontanelli: Affidamento alla società cooperativa Pisana Recapiti di un contratto di subappalto per la notifica di atti esattoriali per conto di Equitalia Spa.

Franco CECCUZZI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paolo FONTANELLI (PD), nel ringraziare il Sottosegretario, dichiara di potersi ritenere soddisfatto limitatamente alla parte della risposta nella quale si fa riferimento all'impegno di Equitalia Spa ad

effettuare, al fine di garantire la corretta funzionalità del servizio stesso e di evitare disagi per i cittadini, un'attenta attività di monitoraggio e controllo in relazione alla fase esecutiva dei contratti con i quali le società che fanno capo al gruppo hanno affidato il servizio di notificazione delle cartelle e degli altri documenti esattoriali.

Nel rilevare come la tematica affrontata dall'interrogazione non riguardi solo la vicenda richiamata, ma anche molti altri casi, evidenzia, come, ricorrendo al subappalto di talune attività oggetto del predetto affidamento, i soggetti aggiudicatari delle gare abbiano predisposto condizioni contrattuali che, oltre a non consentire alle imprese subappaltanti di garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, obbligandole conseguentemente a procedere a inevitabili riduzioni di personale, riducono la qualità ed il costo dei servizi offerti, costringendo i cittadini a recarsi presso gli uffici comunali competenti per ritirare gli atti di proprio interesse.

Rileva quindi come tali problemi siano da ricondurre alla sottovalutazione, evidentemente già all'atto della predisposizione del contratto normativo e degli atti di gara da parte di Equitalia Spa e delle società da essa partecipate, di aspetti che, attenendo alla tutela di rilevanti interessi dei lavoratori e delle numerose comunità interessate, avrebbero dovuto costituire oggetto di più attenta considerazione, auspicando che dalla preannunciata attività di monitoraggio e controllo scaturiscano iniziative atte a dare adeguata soluzione agli inconvenienti segnalati.

5-02736 Bragantini: Beni immobili statali per i quali siano state avviate procedure di alienazione.

Matteo BRAGANTINI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Matteo BRAGANTINI (LNP) giudica contraddittorio procedere alla vendita dei beni demaniali proprio nel momento in cui il Governo si accinge ad approvare uno schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 19 della legge n. 42 del 2009, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, il quale attribuisce a regioni ed enti locali, sulla base del criterio di territorialità, un proprio patrimonio. Paventa, in particolare, il rischio che siano esclusi dal novero dei beni da trasferire ai predetti enti proprio quelli suscettibili di una più proficua utilizzazione e conservazione, quali, ad esempio, gli immobili compresi nel patrimonio della Difesa considerati non più utili per i fini istituzionali dell'Amministrazione.

Auspica inoltre nell'elenco, consultabile sul sito dell'Agenzia del demanio, dei beni non strategici per i quali gli enti locali non hanno esercitato il diritto di opzione all'acquisto, richiamato nella risposta, siano compresi anche i beni per i quali è imminente l'alienazione.

Ritiene quindi che, per evitare la sostanziale vanificazione del cosiddetto federalismo demaniale, le procedure di vendita avviate dall'Agenzia del demanio dovrebbero essere bloccate, in attesa del perfezionamento dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 19 della citata legge n. 42 del 2009.

Gianfranco CONTE, *presidente*, osserva come, all'attribuzione alle regioni e agli enti locali di un proprio patrimonio consegua anche una riduzione dei trasferimenti statali ai predetti enti, rilevando peraltro come, in base all'elenco pubblicato nel sito dell'Agenzia del demanio, non sia più molto cospicuo il numero degli beni immobili statali suscettibili di una proficua valorizzazione.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA, integrando la propria risposta, rileva come, alla vigilia del completamento del cosiddetto federalismo demaniale, appaia

opportuno un ulteriore approfondimento del tema della vendita dei beni demaniali.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 14 aprile 2010.

Audizione del Presidente della Fondazione per il Sud, Carlo Borgomeo, e del Presidente della Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge C. 2079 Letta, recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo.

Nuovo testo unificato C. 762 ed abbinato.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma

1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 762 Bellanova (PD), C. 1550 Ceccacci Rubino (PdL), C. 2112 Borghesi (IDV), C. 2654 Delfino (UdC), adottato come testo base dalla Commissione di merito, recante disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 1 reca, a decorrere dal 1° giugno 2011, una serie di misure di carattere assicurativo e previdenziale in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, definiti, ai sensi del comma 21 del medesimo articolo, come lavoratori autonomi professionali o autonomi occasionali, anche parasubordinati.

L'ambito di applicazione di tali previsioni è stabilito dal comma 1, il quale prevede che le norme di cui ai commi da 2 ad 8 si applicano a tutti i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, nel cui ambito sono considerati, ai sensi del comma 6, anche i lavoratori con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato che non godano dell'indennità di chiamata, mentre le norme di cui ai commi da 9 a 13 si applicano ai soli lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli. La disposizione specifica inoltre che i commi da 2 a 17 si applicano decorrere dal 1° giugno 2011.

In particolare, i commi da 2 a 4 estendono, per un periodo non superiore a 180 giornate, l'indennità contro la disoccupazione ai lavoratori dello spettacolo che: all'atto della domanda abbiano versato nei due anni precedenti un minimo di 78 giornate contributive; abbiano percepito nei due anni precedenti un reddito non superiore al doppio dei limiti reddittuali personali e cumulati, stabiliti ai fini del riconoscimento del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria; non abbiano superato quin-

dici giornate lavorative in cinque mesi. A tal fine il comma 5 istituisce presso l'INPS un Fondo di sostegno al reddito per i lavoratori dello spettacolo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2011, di 10 milioni di euro per il 2012 e di 15 milioni di euro a decorrere dal 2013.

Il comma 7 estende ai lavoratori dello spettacolo l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, mentre il comma 8 prevede, a decorrere dal 1° giugno 2011, la corresponsione di un'indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio, in favore delle lavoratrici rientranti nelle categorie dello spettacolo.

Il comma 9 consente ai lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo, i quali non raggiungono i 120 contributi giornalieri per la maturazione del requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni, di versare in maniera volontaria i contributi relativi alle giornate mancanti, anche nel caso in cui abbiano operato all'estero, stipulando un contratto di lavoro autonomo professionale con il committente straniero.

Il comma 10 stabilisce che, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, ai lavoratori i quali prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, sono accreditati, d'ufficio, un numero di contributi giornalieri pari all'ammontare dei contributi versati nel corso dell'anno, a condizione che il reddito annuale percepito dal lavoratore non superi i limiti reddituali personali e cumulati per il riconoscimento del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria; la disposizione precisa che il predetto accreditamento è consentito per un numero di anni non superiore a 10. Inoltre, il comma 11 consente ai medesimi lavoratori di inserire come giornate di lavoro non retribuite, nei contratti di ingaggio, le giornate di prova per la preparazione degli spettacoli organizzate autonomamente, le quali sono computate come giornate di lavoro a

tempo pieno nel limite massimo annuale necessario per conseguire il requisito di 120 contributi giornalieri; tali giornate sono gravate di contributi, computati sul minimo contrattuale, ai fini della previdenza assicurata dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS). Le previsioni del comma 11 riprendono il contenuto del terzo, quarto e quinto periodo del comma 15 dell'articolo 1 della legge n. 182 del 1997, soppressi dal comma 4 dell'articolo 43 della legge n. 289 del 2002, che è conseguentemente abrogato dal comma 1.

In connessione con i commi 10 e 11, il comma 12 interviene sulla disciplina relativa alle modalità di calcolo ed ai requisiti d'accesso alla pensione per i lavoratori dello spettacolo, prevedendo che siano computati a fini pensionistici tutti i contributi versati o accreditati, comprese quelli per prosecuzione volontaria della contribuzione, fermo restando che i contributi relativi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo devono essere pari ad almeno due terzi del totale dei contributi.

Il comma 13 stabilisce che i lavoratori i quali prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, possono cumulare anche i periodi assicurativi coincidenti, al fine di maturare i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione.

Il comma 14 interviene sulla disciplina dell'età pensionabile dei tersicorei e dei ballerini già iscritti all'ENPALS alla data del 31 dicembre 1995, riducendo tale età da 52 a 47 anni per gli uomini e da 47 a 45 anni per le donne. La disposizione modifica parallelamente il meccanismo in base al quale i tersicorei ed i ballerini iscritti all'ENPALS dal 1° gennaio 1996 possono aggiungere alcuni anni alla propria età anagrafica ai fini dell'accesso alla pensione: in particolare si prevede che possa essere aggiunto un anno ogni tre anni (e non più ogni quattro) fino ad un massimo di sette anni (invece che di cinque anni).

Il comma 15 equipara a tutti gli effetti i modelli, i fotomodelli e gli indossatori ai lavoratori del settore dello spettacolo, prescrivendo conseguentemente l'obbligo per tali soggetti di iscriversi all'ENPALS.

Il comma 16 abroga il settimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1420 del 1971, il quale stabilisce in 315.000 lire, rivalutate annualmente, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori iscritti all'ENPALS.

La previsione è esplicitamente finalizzata a ripristinare la coincidenza tra l'ammontare massimo della retribuzione imponibile a fini contributivi e l'ammontare massimo della retribuzione pensionabile, prevista in generale dal comma 6 dell'articolo 21 della legge n. 67 del 1988, ed estesa ai lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS dall'articolo 5 del decreto-legge n. 11 del 1993.

Il comma 17 prevede che i contributi versati dal lavoratore all'ENPALS, all'INPS e alle altre gestioni previdenziali, diverse dagli enti e dalle casse previdenziali privatizzati, e dagli enti previdenziali dei soggetti che svolgono attività autonoma libero professionale, possono essere ricongiunti ai sensi della normativa vigente in materia.

Ai sensi del comma 18 l'attuazione dell'articolo è disciplinata con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Inoltre, in base al comma 19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede alla razionalizzazione del sistema di versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori dello spettacolo presso l'INPS e l'ENPALS,

nonché alla revisione dei criteri di valutazione della contribuzione attualmente in vigore.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 20, in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, emana uno o più decreti intesi a favorire una maggiore corrispondenza tra l'imponibile contributivo e quello fiscale, al fine di prevedere la deducibilità delle spese sostenute per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché delle spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate, entro un limite massimo stabilito in termini percentuali al compenso annuale fatturato.

In merito alla formulazione della disposizione rileva, innanzitutto, come non risulti chiara la connessione tra i decreti ministeriali che dovrebbero realizzare la corrispondenza tra imponibile contributivo e imponibile tributario e la deduzione introdotta dalla disposizione stessa.

Inoltre, segnala come l'agevolazione tributaria sia formulata in termini piuttosto generici, ad esempio in quanto non si specifica chi siano i beneficiari della stessa e non si indica l'ammontare massimo della deduzione.

Sottolinea, altresì, come un'previsione sostanzialmente analoga sia contenuta nell'articolo 15, comma 3, del Testo unificato delle proposte di legge C. 136 ed abbinata, esaminato in sede referente dalla Commissione Cultura, il quale riconosce la deducibilità dei costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché delle spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa derivante da rapporti di scrittura o da lavoro in associazione e debitamente documentate, nella misura del 40 per cento dell'importo stabilito dal contratto o

dal foglio di ingaggio. Al riguardo evidenzia dunque la necessità di assicurare il coordinamento tra le due previsioni, al fine di escludere sovrapposizioni o contraddizioni.

L'articolo 2 reca una specifica disciplina del contratto di lavoro che regola i rapporti di lavoro dei lavoratori dello spettacolo.

Al riguardo il comma 1 denomina tale figura contrattuale come « foglio d'ingaggio », prevedendo che in esso siano prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di prova; in tale contesto segnala, in quanto attinente agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la previsione secondo la quale il contratto deve anche indicare la disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.

In merito a tale ultima norma sottolinea l'esigenza di chiarirne meglio la portata, atteso che il regime tributario applicabile al rapporto di lavoro non può essere oggetto di disposizione tra le parti, ma è regolata dalla disciplina legislativa vigente in materia.

Il comma 1 prevede altresì che il contratto è individuale, è sottoscritto dalle parti ed è « corrisposto » al lavoratore antecedentemente alla data della prima prestazione lavorativa prevista.

Il comma 2 prevede che le caratteristiche e le modalità di impiego del foglio d'ingaggio siano disciplinate con il regolamento interministeriale di attuazione dell'articolo 1 contemplato dal comma 8 del medesimo articolo.

Interessa gli ambiti di competenza della Commissione Finanze anche il comma 3, ai sensi del quale l'ENPALS si avvale della SIAE per migliorare l'azione di verifica della corretta applicazione del foglio d'ingaggio nonché del rispetto degli obblighi fiscali, assicurativi e contributivi da parte delle imprese e dei lavoratori.

Anche in questo caso sottolinea l'esigenza di rivedere la formulazione della disposizione, in quanto le competenze re-

lative alla verifica circa l'ottemperanza degli obblighi tributari non spetta all'ENPALS, ma all'Agenzia delle entrate ed agli altri competenti organismi dell'Amministrazione tributaria.

Il comma 4 prevede che le imprese dello spettacolo espletino le pratiche di assunzione dei lavoratori minori, per lo svolgimento di attività dello spettacolo, presso l'ispettorato del lavoro dove esse hanno sede, il quale comunica agli altri ispettorati territoriali, siti nei luoghi presso i quali si svolge l'attività lavorativa del minore, le debite autorizzazioni per le eventuali azioni ispettive.

Il comma 5 stabilisce che le procedure amministrative relative alle comunicazioni obbligatorie su assunzioni, ingaggi, proroghe, trasformazioni, distacchi, trasferimenti e cessazioni dei rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo, sono effettuate attraverso una procedura telematica istituita presso il portale dell'ENPALS.

L'articolo 3 disciplina l'attività degli agenti degli artisti di spettacolo, i quali sono definiti dal comma 2 come i soggetti che, in forza di un contratto di mandato, rappresentano i lavoratori dello spettacolo, allo scopo di:

a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni di spettacolo, i luoghi, le date relative, nonché le condizioni normative, pratiche e finanziarie;

b) predisporre la stesura dei contratti che regolano le prestazioni di spettacolo;

c) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni di spettacolo in nome e per conto dell'artista, esecutore o interprete esclusivamente sulla base di un esplicito mandato del medesimo;

d) provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge relativi o conseguenti al contratto di prestazione di spettacolo;

e) ricevere comunicazioni che riguardano le prestazioni di spettacolo e provvedere a quanto necessario per la gestione degli affari inerenti l'attività professionale dell'artista, dell'esecutore o dell'interprete.

Il comma 3 sancisce l'incompatibilità dell'attività professionale di agente con quella di produttore e stabilisce che essa non può in alcun caso essere svolta da un unico soggetto, né in forma singola, né in forma societaria, né attraverso partecipazioni.

Il comma 4 interdice l'esercizio dell'attività di agente ai soggetti che abbiano riportato condanne penali o che abbiano commesso illeciti disciplinari nello svolgimento della medesima attività.

Il comma 5 esclude che agenzie degli artisti di spettacolo siano in alcun modo equiparate alle agenzie per il lavoro che svolgono attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale.

Il comma 6 novella il regolamento di applicazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, inserendo anche le agenzie degli artisti dello spettacolo tra le «agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari» che svolgono attività di intermediazione nell'assunzione o trattazione di affari altrui.

L'articolo 4, comma 1, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro dei lavoratori e degli agenti degli artisti dello spettacolo, l'iscrizione nel quale è peraltro libera e non costituisce requisito vincolante per l'esercizio delle relative attività.

Ai sensi dei commi 2 e 3, l'iscrizione al registro è consentita ai lavoratori in possesso dei titoli rilasciati da istituti pubblici e privati autorizzati alla formazione artistica o professionale, o che possono dimostrare l'esercizio di tali attività, tramite la contribuzione per un numero di giornate lavorative corrispondenti almeno a due annualità contributive nel quadriennio antecedente la data di presentazione della domanda. In sede di prima applicazione, possono altresì essere iscritti nel registro coloro che presentano una domanda corredata da idonea certificazione dell'attività artistica svolta, che deve essere valutata da apposita Commissione.

Il comma 5 stabilisce che per le attività di spettacolo a carattere commerciale è prescritto l'utilizzo degli iscritti al registro

dei lavoratori dello spettacolo. In caso di utilizzo di personale non iscritto al registro, non si applica la parziale esenzione contributiva prevista dal comma 188 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono un'attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza.

Ai sensi del comma 6 le modalità di raccolta e di verifica delle richieste di iscrizione al registro, nonché la gestione di quest'ultimo, sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Il comma 7 stabilisce che la figura professionale della «maschera», operante nelle strutture di esercizio teatrale e cinematografico, non è equiparabile al personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (cosiddetti «*steward*»): conseguentemente, la disposizione esclude l'applicazione a tale figura professionale delle disposizioni in materia contenute nei commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge n. 94 del 2009.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dalla legge, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2011, 10 milioni di euro per il 2012 e a 15 milioni a decorrere dal 2013, ai quali si provvede, quanto all'anno 2011, attraverso le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3, e, quanto all'anno 2012, mediante utilizzo dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente.

Come in precedenza accennato, il comma 2 incrementa sino al 2 per cento,

per gli iscritti alle gestioni dell'ENPALS, limitatamente al 2011, l'aliquota aggiuntiva dell'1 per cento stabilita dall'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge n. 384 del 1992, a carico dei dipendenti pubblici e privati che abbiano aliquote contributive lavoratore inferiori al 10 per cento, nonché a carico di tutti i lavoratori autonomi, sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 3, il quale introduce per il 2011 un contributo di solidarietà straordinario, stabilito nella misura del tre per cento, a carico dei percettori di trattamenti pensionistici delle gestioni dell'ENPALS, applicabile agli importi di pensione superiori a due volte i limiti reddituali, personali e cumulati, stabiliti ai fini

del riconoscimento del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene opportuno approfondire ulteriormente il contenuto del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 14 aprile 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

ALLEGATO 1

5-02701 Ceccuzzi e Fontanelli: Affidamento alla società cooperativa Pisana Recapiti di un contratto di subappalto per la notifica di atti esattoriali per conto di Equitalia Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (S218 dell'8 novembre 2008) e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana (n. 132 del 12 novembre 2008) Equitalia S.p.A. ha indetto la gara per l'affidamento del servizio di notificazione delle cartelle e degli altri documenti esattoriali per il Gruppo Equitalia, suddivisa in 4 lotti distinti per ambito territoriale.

La Commissione giudicatrice ha iniziato i propri lavori il 22 dicembre 2008 e, all'esito degli stessi, in data 29 aprile 2009 Equitalia S.p.A. ha aggiudicato in via provvisoria il servizio ai concorrenti risultati primi nella graduatoria di ciascun lotto, i quali hanno successivamente prodotto i documenti richiesti per l'aggiudicazione definitiva.

Effettuate le verifiche previste dalla normativa vigente sulla documentazione prodotta dal raggruppamento temporaneo di imprese, composto da T.N.T. Post Notifiche S.r.l. (mandataria) e dalle società T.N.T. Post Italia S.p.a., S.N.E.M. S.p.a., Consorzio Stabile Olimpo/Lampo Service S.r.l. (mandanti), e riscontrata la regolarità della stessa, Equitalia S.p.A. il 28 ottobre 2009 ha aggiudicato, in via definitiva, al predetto raggruppamento (Appaltatore) il lotto 3 della medesima gara.

Il 20 novembre 2009 è stato stipulato tra Equitalia S.p.A. e il raggruppamento temporaneo di imprese il contratto normativo avente ad oggetto l'affidamento del

servizio di notificazione delle cartelle e degli altri documenti esattoriali per le società del Gruppo Equitalia – lotto 3.

Il predetto contratto disciplina espressamente la facoltà dell'appaltatore di ricorrere al subappalto di talune attività oggetto di affidamento, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo complessivo del contratto stesso, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti ed in conformità a quanto dichiarato dall'appaltatore all'atto della presentazione dell'offerta.

In esecuzione del contratto normativo relativo al lotto 3, sono attualmente in corso di emissione gli ordini di acquisto da parte delle società del Gruppo Equitalia ricomprese nel lotto stesso: le attività dell'appaltatore sono pertanto in fase di avvio e lo stesso non ha ancora avanzato alcuna istanza di autorizzazione al subappalto alla stazione appaltante.

Al riguardo, Equitalia evidenzia che, congiuntamente alle società partecipate, la stessa procederà, nel rispetto di quanto stabilito in ordine al subappalto dall'articolo 118 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e dalla relativa disciplina contrattuale, ad effettuare i controlli preliminari al rilascio del provvedimento di autorizzazione al subappalto e i successivi controlli previsti in fase di esecuzione delle attività, volti a verificare che sussistano ovvero permangano

tutte le condizioni richieste dalle disposizioni normative vigenti in materia di subappalto.

Relativamente infine alle paventate criticità in merito alla corretta esecuzione del servizio affidato, Equitalia riferisce che sarà cura del Gruppo effettuare la più

attenta attività di monitoraggio e controllo della fase esecutiva dei contratti per scongiurare qualunque forma di mancato o inesatto adempimento degli obblighi spettanti all'Appaltatore e di eventuali conseguenti disagi che ne potrebbero derivare ai contribuenti.

ALLEGATO 2

5-02736 Bragantini: Beni immobili statali per i quali siano state avviate procedure di alienazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame l'Onorevole interrogante chiede di conoscere quali siano i beni di proprietà dello Stato per i quali l'Agenzia del demanio ha aperto ad oggi una procedura di vendita.

Al riguardo, sentita la predetta Agenzia, si comunica che l'elenco dettagliato dei beni non strategici, relativamente ai quali gli enti locali non hanno esercitato il diritto di opzione all'acquisto e per i quali è attualmente aperta una procedura di vendita, è consultabile sul sito dell'Agenzia del demanio (www.agenziademanio.it).

L'Agenzia riferisce, inoltre, che sono oggetto di cessione in favore degli enti locali immobili inseriti in protocolli d'intesa sottoscritti con i medesimi Enti con cui sono state concertate iniziative di valorizzazione e razionalizzazione.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Palermo, Monreale e Cefalù, dal 14 al 16 marzo 2010 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	85
ALLEGATO (<i>Comunicazioni del presidente sulla missione svolta a Palermo, Cefalù e Monreale, dal 14 al 16 marzo 2010</i>)	91

SEDE REFERENTE:

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo. C. 2774 Barbieri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. C. 2393 Pischio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	87

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali. Atto n. 194 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i>)	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla missione svolta a Palermo, Monreale e Cefalù, dal 14 al 16 marzo 2010.

(Svolgimento e conclusione).

Valentina APREA, *presidente*, rende le comunicazioni sulla missione svolta a Palermo, Monreale e Cefalù, dal 14 al 16 marzo 2010, rivolgendo in particolare un ringraziamento agli uffici per l'organizzazione della missione (*vedi allegato*).

La Commissione prende quindi atto delle comunicazioni rese.

Valentina APREA, *presidente*, rende noto inoltre alla Commissione che ha inviato, a nome di tutti i componenti, il seguente telegramma augurale al Ministro Gelmini, per la nascita della piccola Emma: « Cara Maria Stella Gelmini, Ministro dell'istruzione, ti esprimo a nome mio personale e della Commissione che ho l'onore di presiedere, le più vive felicitazioni per la nascita della piccola Emma. Auguro di cuore ogni bene a questa nuova vita che è venuta alla luce! Con sincera cordialità. on. Valentina Aprea, Presidente della VII Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati e tutti i deputati della Commissione ».

Con l'occasione si congratula, a nome della Commissione, con i colleghi Caldoro

e Carlucci che sono stati eletti rispettivamente Presidente della Regione Campania e sindaco del comune di Margherita di Savoia (provincia di Barletta-Andria-Trani). Le stesse congratulazioni esprime al neoassessore Elena Maccanti, già componente della Commissione, che si appresta ad affrontare il nuovo incarico che la impegnerà nella Regione Piemonte. Si tratta di sfide «alte» che i colleghi sapranno sicuramente «affrontare» e «vincere». La collega Carlucci continuerà a far parte della Commissione, nonostante il nuovo incarico e quindi si avrà modo di apprezzare ancora il suo prezioso contributo.

Saluta invece il Presidente Caldoro e la collega Maccanti, che dovranno lasciare l'Assemblea parlamentare nazionale per incompatibilità con il nuovo impegno istituzionale assunto. Rinnova ad entrambi, anche a nome della Commissione, gli auguri più sinceri di buon lavoro, confermando la stima e l'amicizia che hanno accompagnato questi due anni di lavoro, con l'assicurazione che potranno sempre contare sulla collaborazione della Commissione.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 15.

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo.

C. 2774 Barbieri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 marzo 2010.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO rileva che il provvedimento in questione, considerate le finalità di sostegno di istituti che operano in un così significativo settore della cultura, con positivi risvolti peraltro anche al di fuori dei confini nazionali, è sostanzialmente condivisibile, considerato per di più che la copertura dell'impegno economico non intacca i capitoli destinati ai contributi agli Istituti culturali, già notevolmente penalizzati nel corso degli anni. Può semmai suscitare qualche perplessità il termine del 31 marzo previsto dalla legge per l'erogazione del contributo, considerate le procedure previste per le emissioni degli ordinativi di pagamento.

Con riferimento peraltro ai profili di copertura economica, l'articolo 3 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della norma in esame, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 – termine che pertanto andrebbe aggiornato in relazione alla nuova decorrenza temporale – si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze. Rappresenta quindi l'esigenza di acquisire dagli uffici di tale Dicastero, per il tramite della competente Ragioneria generale dello Stato, informazioni circa la reale disponibilità delle dotazioni, nonché di attendere il parere che la Commissione bilancio della Camera sarà chiamata a rendere su tali profili di copertura finanziaria.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, prende atto delle considerazioni del rappresentante del Governo, che condivide, ritenendo necessario procedere ad una verifica con la Commissione Bilancio in merito alla copertura finanziaria del provvedimento, anche in via preliminare e informale. Segnala infine che la collega De Pasquale, assente ai lavori odierni, aveva rappresentato l'intendimento di intervenire prima della conclusione dell'esame

preliminare del provvedimento. Chiede quindi alla Presidente Aprea come intenda procedere.

Caterina PES (PD) segnala che la collega De Pasquale è stata impossibilitata a partecipare ai lavori della Commissione a causa di un problema personale. Chiede pertanto il rinvio alla settimana prossima dell'esame del provvedimento, al fine di consentire anche alla collega di intervenire.

Valentina APREA, *presidente*, prende atto dell'assenza giustificata della collega De Pasquale, la quale senz'altro potrà intervenire in un'altra seduta. Rileva in ogni caso che occorre effettivamente intervenire per adeguare la copertura finanziaria del provvedimento, secondo quanto rappresentato dal sottosegretario Giro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.

C. 2393 Pisticchio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 dicembre 2009.

Emerenzio BARBIERI (PdL) esprime in generale la propria condivisione sul provvedimento in esame, segnalando peraltro alcuni punti critici. Sottolinea in primo luogo con riferimento all'articolo 1 che a fini di chiarezza normativa, occorrerebbe valutare l'opportunità di inserire il nuovo comma nell'ambito dell'articolo 32 (Prova di idoneità professionale) della legge, anziché dell'articolo 29 (Iscrizione nell'elenco dei professionisti), e di sostituire la rubrica dell'articolo 1 della proposta di legge con la seguente: «(Requisiti per l'accesso alla prova di idoneità professionale)». Sempre

all'articolo 1, segnala inoltre l'opportunità di eliminare dal capoverso il termine «disciplina», risultando sufficientemente indicativo della volontà legislativa l'utilizzo dei termini «classe di laurea»; alla lettera c) segnala, inoltre, un refuso, «istituiti» invece di «istituti».

Per quel che riguarda l'articolo 2, segnala che a fini di semplificazione normativa, occorrerebbe valutare l'opportunità di sostituire i termini «effettuazione di un colloquio» con i termini «superamento di un colloquio», sopprimendo conseguentemente la locuzione «La domanda resta sospesa fino all'esito positivo del colloquio». Inoltre, occorrerebbe valutare l'opportunità di sostituire la rubrica: (Status di pubblicista) con la seguente: «(Iscrizione nell'elenco dei pubblicisti)». Sull'articolo 3, al comma 1, a fini di chiarezza normativa, alle lettere a) e b) occorrerebbe valutare l'opportunità di sostituire le parole «previsto dall'ordinamento vigente prima della medesima data» con le parole «previsto dall'articolo 34», a meno che l'articolo 34 non debba essere abrogato; alla lettera b), inoltre, sembrerebbe opportuno inserire una virgola dopo le parole «registro dei praticanti. Per quel che concerne invece il comma 2 dell'articolo 3, segnala, relativamente al requisito indicato al punto a), che né la legge n. 69 del 1963, né il decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965, recano una definizione di «attività redazionale giornalistica». Occorrerebbe pertanto valutare l'opportunità di precisare il significato delle parole «attività redazionale», così da distinguerla chiaramente dalla attività giornalistica di cui alla lettera b). Alle lettere a) e b), sembrerebbe, poi, opportuno sostituire le parole: «in possesso del titolo di studio previsto dall'ordinamento vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo» con quelle: «non in possesso della laurea», dal momento che, come già evidenziato, la normativa vigente non prevede tra i requisiti alcun titolo di studio; alla medesima lettera b) sembrerebbe, inoltre, opportuno chiarire a quali pagamenti si faccia riferimento.

Rileva, infine, che occorrerebbe valutare l'opportunità di sostituire, le parole « esercitano la professione giornalistica a tempo pieno » con le parole « esercitano l'attività giornalistica a tempo pieno », poiché alla medesima lettera *b*) verosimilmente non si intende fare riferimento alla possibilità, per i giornalisti professionisti non in possesso del diploma di laurea, di sostenere nuovamente la prova di idoneità professionale. Per quanto riguarda l'articolo 5, segnala la necessità di coordinare il nuovo articolo 59-*bis* con la disciplina del giudizio disciplinare di secondo grado contenuta negli articoli 60 ss. della legge n. 69. Con riferimento all'articolo 6, sembra necessario definire in generale, invece, le funzioni dei giurì per la correttezza dell'informazione, nonché esplicitare il riferimento al tentativo di conciliazione, non desumibile dalla lettera della proposta di legge, anche per chiarire quali siano le potenziali « parti in causa ». In ordine poi alla disposizione contenuta nell'articolo 7, ritiene che occorre valutare la necessità di un intervento con fonte di rango primario. Sembrerebbe, infatti, più opportuno rimettere al regolamento di cui all'articolo 4 anche le modalità di convocazione del Consiglio nazionale dell'Ordine. Inoltre, occorre valutare la correttezza dell'uso del termine « notificazione », posto che lo strumento indicato – posta prioritaria – non prevede forme di ricezione della comunicazione.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) interviene come sempre a titolo personale, ma in questo caso facendosi portatore anche delle esigenze di una pluralità di associazioni che da tempo, anche sulla rete *web*, animano il dibattito in materia. Ritiene, a suo giudizio, che sia più opportuno intervenire il meno possibile su tutto ciò che concerne le tematiche della comunicazione, poiché la regolamentazione in materia è « pericolosissima »; pericolosità che aumenta se vi è una connessione tra il mondo dei media e esponenti del Governo. Esprime però apprezzamento per l'ottima relazione del collega Mazzuca, ricordando

peraltro che tale testo si fonda su un documento di riforma, votato all'unanimità dall'Ordine dei giornalisti, che pur nella sua variegata e complessa composizione, ha trovato un accordo su un'ipotesi di riforma.

In merito al provvedimento in esame, ritiene opportuno tentare di salvaguardare al massimo l'integrità delle proposte del relatore, in modo che si possa giungere ad un esame in sede legislativa che licenzi un provvedimento condiviso. In caso contrario, a suo giudizio, non si arriverà mai alle modifiche, in parte condivisibili, ma si ritornerà ad una assoluta conservazione dello *status quo* dell'Ordine dei giornalisti. Ricorda come nel testo illustrato dal relatore Mazzuca si introducano elementi di modernità, ritenendo necessario seguire questo percorso di ammodernamento complessivo dell'Ordine che attualmente vede una moltiplicazione dei consiglieri in base ad ogni nuovo iscritto, con una struttura molto complessa. Ciò che deve stare a cuore è invece la veridicità della notizia e la reale possibilità della rettifica e non il mantenimento della corporazione giornalistica: c'è stato bisogno addirittura di una legge perché nell'esame per l'accesso alla professione giornalistica si potesse passare dall'uso della macchina da scrivere al computer, visto che non si riusciva ad intervenire diversamente. Anche il tema della deontologia professionale è ora affidata all'Ordine, per cui condivide la previsione dell'istituzione di un Giurì che verifichi la correttezza dell'informazione; occorre peraltro rendere più chiara e trasparente tale previsione normativa.

Concorda quindi nel complesso con il collega Barbieri, che ha avuto il merito di porre all'attenzione la questione drammatica del lavoro « nero » nella professione. Ricorda come moltissimi ragazzi e ragazze si trovino a lavorare in situazioni di precarietà, senza poter mai dimostrare il livello professionale acquisito sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. È un tema di grande interesse che implica quello della previsione di poteri ispettivi e sanzionatori dell'Ordine in materia. Per questi motivi ritiene che non si sia di

fronte ad un provvedimento di poco conto, ma innanzi una proposta seria che però va migliorata per aprire una stagione di riforme vere, coinvolgendo l'Ordine dei giornalisti. Riterrebbe, in questo senso, opportuno, data l'importanza e la complessità del tema oggetto del provvedimento, audire una serie di soggetti interessati alla sua applicazione, quali i rappresentanti dell'Ordine dei giornalisti, della Federazione nazionale della Stampa italiana e del coordinamento universitario delle Facoltà di Scienza delle comunicazioni.

Intende ribadire ancora una volta il valore del lavoro serio della Commissione cultura su tutti i temi riguardanti la comunicazione, i media e l'editoria, sottolineando però come più volte e sempre più spesso, risoluzioni e pareri approvati dalla Commissione vengano puntualmente disattesi. A tal proposito ripete l'annosa questione del reintegro dei fondi per l'editoria, che non è stata ancora risolta, al quale si è aggiunta l'abolizione delle tariffe postali agevolate. Proprio quest'ultima decisione ha rappresentato un colpo senza precedenti alla piccola e media editoria, all'editoria in generale e a quella libraria, già profondamente penalizzate. Non si tratta solo di un problema di carattere economico, ma di un questione che ha risvolti legati alla sopravvivenza della pluralità delle informazioni. Su tali aspetti non può non esserci il pronunciamento della Commissione VII, tenendo conto delle proposte di riforma portate avanti dal Governo. In questo quadro ritiene che occorra istituire una cabina di regia del Governo, sotto la direzione magari del sottosegretario Bonaiuti che coordini i lavori dell'Esecutivo su questi temi, per poi sottoporli alla valutazione della Commissione.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, condivide le osservazioni esposte dal collega Giulietti e dal collega Barbieri, ricordando che si tratta di una proposta di legge che è condivisa dall'Ordine dei giornalisti. Si tratta di modificare una legge del 1963 che attende da molto tempo di essere riformata; occorre procedere quindi in tempi brevi, possibilmente in sede le-

gislativa, coinvolgendo adeguatamente anche altre Commissioni interessate al provvedimento, come la Commissione Giustizia. Concorda infine con lo svolgimento di audizioni.

Emerenzio BARBIERI (PdL) sottolinea che è importante audire non solo i rappresentanti dei giornalisti professionisti ma anche quelli dei pubblicitari.

Valentina APREA, *presidente*, ritiene fondamentale che vengano sciolti i principali nodi del provvedimento anche attraverso l'intervento in seduta del rappresentante del Governo. La definizione del metodo da seguire per il seguito dell'esame sarà rimessa all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali.

Atto n. 194.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 marzo 2010.

Giovanni Battista BACHELET (PD) rileva che i posti tagliati per l'istruzione

degli adulti sono, in base all'allegato all'atto in esame, 671, mentre nell'allegato al regolamento definitivo per il riordino delle superiori sono 260 quelli tagliati per l'istruzione degli adulti. In base al piano programmatico allegato allo schema del regolamento per il riordino delle superiori, non risultano invece tagli per l'istruzione degli adulti. Analoghe discrepanze per quel che riguarda i tagli per i docenti nel complesso, si rinvengono nei tre documenti citati: infatti in base all'atto n. 194 i posti tagliati sono 31.390, mentre in base al regolamento definitivo sono 27.307 e in base al piano programmatico allegato allo schema di regolamento per il riordino delle superiori i posti tagliati ammontano a 25.600. Ritiene pertanto opportuno che il Governo chiarisca quali sono i dati reali ai quali fare riferimento.

Sabina ROSSA (PD) ritiene fondamentale svolgere approfondite audizioni sulla materia oggetto del provvedimento. Rileva in particolare che occorre verificare alcuni punti del testo presentato dal Governo, come per esempio la notevole riduzione di offerta formativa a disposizione. Si esclude poi inspiegabilmente la partecipazione di studenti già diplomati, senza chiarire chi

deve definire le reti territoriali. Occorre confrontarsi d'altra parte con quanto previsto a livello regionale, dove – pensando per esempio all'esperienza della propria regione, la Liguria – c'è il forte rischio di peggiorare in modo deciso un ambito educativo che già è stato notevolmente penalizzato.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, condivide le osservazioni svolte dai colleghi e rileva in particolare che occorre riflettere adeguatamente sul passaggio dal vecchio al nuovo sistema, al fine di monitorare tutti gli eventuali profili critici. Nell'ambito della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potranno quindi essere affrontate tutte le questioni di metodo emerse nel corso dell'esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.

ALLEGATO

Comunicazioni del presidente sulla missione svolta a Palermo, Cefalù e Monreale, dal 14 al 16 marzo 2010.

1. Una delegazione della Commissione cultura della Camera dei deputati, guidata dalla presidente Valentina Aprea e formata dai deputati Paola Frassinetti, Luigi Nicolais, vicepresidenti, Emerenzio Barbieri e Luisa Capitanio Santolini, in rappresentanza dei rispettivi gruppi, ha svolto una missione a Palermo, Cefalù e Monreale, nelle giornate dal 14 al 16 marzo 2010. Alla missione hanno, altresì, partecipato agli incontri previsti, in qualità di rappresentanti della Commissione eletti nel territorio, anche i deputati Fabio Granata, Gabriella Giammanco, Alessandra Siragusa e Antonino Russo, proponente della missione.

La missione, che ha avuto ad oggetto la visita dei siti di interesse artistico e culturale che potrebbero essere inclusi nella lista del Patrimonio dell'umanità, adottata dall'Unesco, ha assunto una particolare rilevanza in relazione alle competenze specifiche in materia assegnate alla Commissione.

2. Nel pomeriggio di domenica 14 marzo 2010, la delegazione si è recata a Cefalù, dove ha visitato il Duomo, accompagnata dal Vicario Generale del Vescovo Vincenzo Manzella, Mons. Sebastiano Scelsi, dal sindaco di Cefalù Guercio, dal vicesindaco e da altri rappresentanti dell'amministrazione regionale per i beni culturali. Nell'occasione è stata celebrata la Santa Messa, officiata dal Vescovo Emerito di Cefalù, Mons. Rosario Mazzola, al termine della quale il Parroco della Cattedrale, Mons. Salvatore Mormino, insieme alla dottoressa Adele Mormino, Sovrintendente ai beni culturali e ambientali di Palermo, hanno illustrato le bellezze ar-

chitettoniche della Basilica alla delegazione di parlamentari, che ne hanno potuto apprezzare le peculiarità storico-artistiche e architettoniche.

Dopo un incontro di benvenuto presso il Palazzo del Municipio con altri rappresentanti del Comune di Cefalù, la delegazione ha quindi visitato il Museo Mandralisca di Cefalù, avendo l'opportunità di ammirare il celebre «Ritratto d'uomo di Cefalù» di Antonello da Messina.

3. Nella giornata successiva di lunedì 15 marzo 2010, la delegazione si è quindi recata a Monreale, per visitare il Duomo di Santa Maria Nuova e il Chiostro benedettino, accompagnata dalla dottoressa Mormino e dal dottor Andrea Caputo, viceprefetto di Palermo. La visita del Duomo è stata presentata dal parroco della Cattedrale Don Nicola Gaglio, che ha illustrato le peculiarità architettoniche della Chiesa, inserita nel circuito arabo-normanno.

Al termine della visita la delegazione della Commissione, si è quindi recata a *Palazzo dei Normanni*, sede dell'Assemblea regionale siciliana, dove ha svolto un incontro con il Presidente della Commissione cultura, on. Fausto Fagone, presso l'aula della Commissione. Nel corso dell'incontro, al quale ha partecipato anche l'assessore ai beni culturali Gaetano Armao, il Presidente Fagone ha illustrato l'iter normativo per il riconoscimento dei siti culturali presenti in Sicilia ai fini del loro inserimento nella lista Unesco, evidenziando al contempo le criticità legate alla loro gestione. La Presidente Aprea ha rivolto quindi un indirizzo di saluto a nome della Commissione, ringraziando in

particolare l'onorevole Russo quale promotore dell'iniziativa. Ha quindi ricordato che la missione ha avuto lo scopo di visionare i siti di particolare interesse artistico e culturale ai fini del loro inserimento nella relativa lista Unesco, ribadendo la disponibilità a discutere al più presto in Commissione la risoluzione presentata sul tema dal collega Russo.

È intervenuto, quindi, il deputato Antonino Russo, ringraziando preliminarmente i colleghi per aver voluto aderire convintamente all'iniziativa, al di là delle appartenenze politiche. Ha ringraziato inoltre tutti i soggetti istituzionali che hanno lavorato al riconoscimento dell'itinerario arabo-normanno, ai fini del suo inserimento nel patrimonio dell'umanità, dalla Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali di Palermo, rappresentata in specie dalla dottoressa Mormino, alla Fondazione Banco di Sicilia, che ha finanziato la costruzione del relativo dossier scientifico; oltre alla Giunta e all'Assemblea regionale siciliana.

Anche il deputato Granata ha voluto rimarcare l'importanza dell'incontro in corso di svolgimento, non di natura protocollare ma volto a definire concretamente una strategia comune volta a raggiungere l'obiettivo sperato. Dopo aver ricordato gli obiettivi straordinari conseguiti con l'inserimento di siti a Noto e a Siracusa nel patrimonio dell'Unesco, ha quindi osservato come occorra un'idea forte di valorizzazione e pianificazione dei siti, che parta da una condivisione di tutti i livelli istituzionali.

Dopo un intervento di saluto del Segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana, dottor Giovanni Tommasello, a nome del Presidente dell'Assemblea regionale Cascio, impossibilitato a partecipare all'incontro, l'Assessore Armao ha ringraziato la delegazione per l'importante iniziativa assunta. L'assessore ai beni culturali della regione siciliana ha inoltre rilevato come lo stile arabo-normanno sia frutto della lunga lotta tra le due dominazioni che hanno abitato l'isola e come questa peculiare circostanza storica abbia permeato di sé, con una molteplicità di

segni visibili, quei luoghi e quella terra. È intervenuta, quindi, l'onorevole Siragusa, che ha ricordato l'importanza dell'iniziativa della Commissione cultura in Sicilia, auspicando un analogo interessamento su altri versanti, come per esempio quello relativo alle iniziative per la celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Anche la deputata Giammanco si è unita ai ringraziamenti espressi, auspicando che la risoluzione presentata dal collega Russo possa rappresentare un punto di sintesi tra tutti i gruppi parlamentari, al fine di dare un seguito concreto all'iniziativa realizzata.

La delegazione della Commissione ha potuto quindi visitare il Palazzo dei Normanni e in particolare la Cappella Palatina, accompagnata dal dottor Cosimo Alessi, capo del cerimoniale dell'Assemblea regionale siciliana, continuando così la visita dei siti inseriti nel percorso di quelli inseriti nell'itinerario arabo-normanno.

4. Dopo una colazione di lavoro svolta presso la sede dell'Assemblea regionale siciliana, la delegazione della Commissione nel corso del pomeriggio di lunedì 15 marzo ha proseguito la visita dei siti di interesse artistico nella città di Palermo, recandosi in particolare presso il Castello della Zisa, la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti e la Galleria regionale della Sicilia – Palazzo Abatellis di Palermo. Anche in queste occasioni sono state illustrate le peculiarità artistiche e architettoniche dei siti individuati, presenti nell'itinerario arabo-normanno.

Al termine della giornata, la delegazione ha quindi svolto un incontro informale, alla presenza del Prefetto di Palermo, dottor Giancarlo Trevisone, con alcuni presidi di istituti scolastici del territorio, nel corso del quale sono intervenuti la Presidente Aprea e i deputati Siragusa, Giammanco, Russo, Barbieri e Capitano Santolini. Nel corso dell'incontro è stata ribadita la volontà della Commissione di seguire le vicende concorsuali dei dirigenti scolastici siciliani, pur tenendo conto delle esigenze procedurali e delle pronunce della magistratura.

La delegazione della Commissione ha completato quindi la conoscenza dei temi oggetto della missione, nel corso della cena svolta la sera di lunedì 15 marzo 2010, con l'assessore Gaetano Armao, durante la quale sono state definite ulteriori linee di confronto per il raggiungimento dell'obiettivo dell'inserimento dei siti vi-

sitati nel patrimonio dell'Unesco, con alcune riflessioni svolte al riguardo anche dall'architetto Gesualdo Campo, dirigente generale del Dipartimento beni culturali.

La mattina di martedì 16 marzo 2010 la delegazione della Commissione ha quindi concluso la missione.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Atto n. 199 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	94
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
Disposizioni in favore delle famiglie vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Testo unificato delle proposte di legge C. 3007 Bergamini ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	96

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	96
ALLEGATO (<i>Ulteriori emendamenti del relatore</i>)	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

Atto n. 199.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 13 aprile 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.

C. 3350 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 13 aprile 2010.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, preliminarmente si dichiara dispiaciuto per non aver potuto partecipare, a causa di impegni improrogabili, alla seduta di ieri. Nel richiamare, peraltro, il contenuto della relazione illustrativa svolta ieri, in sua vece, dal presidente della Commissione, ritiene opportuno ribadire l'importanza dell'estensione dei contributi previsti dal decreto-legge in esame anche all'acquisto di mobili diversi da quelli da cucina, stante la gravità della crisi che ha colpito l'intero settore produttivo legato alla produzione di mobili e la necessità di misure di sostegno urgenti di questo comparto industriale.

Carmen MOTTA (PD), nel rinviare ad altra seduta lo svolgimento delle osservazioni sul complesso delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, denuncia la gravità delle disposizioni contenute nei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del provvedimento stesso, sottolineando l'urgenza che la Commissione svolga una riflessione attenta sul loro contenuto.

Ricorda, in sintesi, che il comma 6 dell'articolo 4 destina al finanziamento dell'istituendo fondo per le infrastrutture

portuali una quota non superiore al 50 per cento delle risorse risultanti dalla revoca del finanziamento statale destinato alla realizzazione di un'opera che rientra nel quadro della legge obiettivo, vale a dire la metropolitana di Parma (cosiddetto *Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata*) e che i successivi commi 7 e 8 stabiliscono le modalità di revoca e di riassegnazione di tali risorse.

Sottolinea, quindi, che si tratta di norme che, a suo avviso, violano le disposizioni della cosiddetta *legge obiettivo* e che ledono le prerogative della regione Emilia-Romagna, la quale ha fin qui partecipato in spirito di leale collaborazione con gli organi dello Stato a tutte le attività programmatiche e preparatorie svolte in vista della realizzazione dell'opera.

Segnala, inoltre, alla Commissione la gravità sul piano politico delle disposizioni in discorso, da un lato perché, a suo avviso, la revoca di un finanziamento come quello per la realizzazione della metropolitana di Parma, deciso nell'ambito della *legge obiettivo*, andava stabilita dal Governo previa intesa con la regione Emilia-Romagna, dall'altro perché le stesse norme costituiscono un pericoloso precedente che rischia di essere usato strumentalmente in futuro, da qualsiasi Governo.

Ritiene, inoltre, che tali disposizioni appaiono problematiche anche alla luce della normativa europea sulla tutela della concorrenza, anche in considerazione di recenti procedure di infrazione, quali ad es. la procedura C(2006) 2006/2419 relativa alle concessioni autostradali, in materia di modifica unilaterale da parte del governo di contratti in corso.

Per tutte queste ragioni, esprime un forte auspicio che il relatore possa tenere conto delle sue osservazioni nella proposta di parere che si appresta a predisporre e che la Commissione sappia farsi carico di una questione, che travalica l'aspetto, pure importante, della realizzazione di un'opera fondamentale per il futuro della città di Parma ed assume un valore emblematico della capacità delle istituzioni di mantenere fede agli impegni assunti nel campo

della realizzazione delle opere strategiche previste nell'ambito della *legge obiettivo* e della volontà politica di improntare l'azione di governo al rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione fra i diversi livelli di governo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in esame.

Disposizioni in favore delle famiglie vittime del disastro ferroviario di Viareggio.

Testo unificato delle proposte di legge C. 3007 Bergamini ed abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 13 aprile 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.35.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.

Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato l'8 aprile 2010.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, annuncia di aver presentato quattro nuove proposte emendative e ne illustra il contenuto (*vedi allegato*).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che il termine per i subemendamenti agli emendamenti presentati dal relatore venga fissato per la giornata di domani, giovedì 15 aprile, alle ore 14.

La Commissione conviene.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 14 aprile 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

ALLEGATO

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia (Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 7.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole architetti inserire le seguenti: o al collegio dei periti industriali edili.

7. 18. Il Relatore.

ART. 8.

Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: f-bis) uso dei macchinari, delle attrezzature e degli impianti.

8. 14. Il Relatore.

ART. 10.

Al comma 6 aggiungere, in fine, le parole: secondo quanto previsto dall'articolo 12.

10. 1. Il Relatore.

ART. 12.

Al comma 1, dopo le parole: il nominativo del responsabile tecnico, inserire le seguenti: anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7,.

12. 21. Il Relatore.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02344 Meta: Rispetto degli impegni relativi all'affidamento della manutenzione dei motori degli aeromobili Alitalia alla società AMS (<i>Alitalia Maintenance System</i>)	98
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	111
5-02564 Nastri: Opportunità di prevedere, nei treni ETR 500 « Frecciarossa », adeguati spazi al servizio di neonati e bambini	99
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	113
5-02676 Nastri: Impossibilità di acquistare telematicamente biglietti ferroviari con carte di credito emesse all'estero	99
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	114
5-02585 Bocci: Previsto spostamento di alcune attività dallo scalo merci ferroviario di Foligno (PG) a quello di Falconara (AN)	99
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	115

SEDE CONSULTIVA:

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda. C. 3350 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	100
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00226 Nizzi: Ridefinizione della disciplina della continuità territoriale nel trasporto aereo da e per la Sardegna.	
7-00299 Meta: Ridefinizione della disciplina della continuità territoriale con la Sardegna con particolare riguardo all'applicazione di tariffe aeree agevolate nei voli da e per la Sardegna (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del vicepresidente della Banca europea per gli investimenti (BEI), Dario Scannapieco, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM (2009) 490 def.)	110
---	-----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 9.10.

5-02344 Meta: Rispetto degli impegni relativi all'affidamento della manutenzione dei motori degli aeromobili Alitalia alla società AMS (*Alitalia Maintenance System*).

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Michele Pompeo META (PD) ringrazia il vice ministro per la risposta resa, che ha fornito un quadro puntuale di informazioni sulla vicenda oggetto dell'interrogazione. Sottolinea che, al di là dello stato di salute della compagnia aerea Alitalia, si registra una forte crisi dell'indotto del settore del trasporto aereo, soprattutto nell'area romana. Auspica quindi che il Governo intraprenda iniziative a favore del sistema locale, tese ad evitare che si verificino drammatiche conseguenze a livello occupazionale. A nome del proprio gruppo si riserva di chiedere un incontro formale con i vertici dell'Alitalia, al fine di conoscere le strategie aziendali della compagnia, soprattutto in relazione alla società Alitalia Maintenance System. Ritiene opportuno infatti che la compagnia fornisca elementi riguardo al futuro dei lavoratori della società AMS, che vivono al momento in uno stato di incertezza. Chiede in conclusione una maggiore vigilanza del Governo in ordine alle strategie messe in campo da tutti gli operatori del settore, volte alla tutela dei livelli occupazionali del comparto del trasporto aereo.

5-02564 Nastri: Opportunità di prevedere, nei treni ETR 500 «Frecciarossa», adeguati spazi al servizio di neonati e bambini.

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gaetano NASTRI (Pdl), replicando, ringrazia il vice ministro della risposta resa, della quale si dichiara soddisfatto.

5-02676 Nastri: Impossibilità di acquistare telematicamente biglietti ferroviari con carte di credito emesse all'estero.

Il vice ministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gaetano NASTRI (Pdl), replicando, ringrazia il vice ministro della risposta resa, della quale si dichiara soddisfatto.

5-02585 Bocci: Previsto spostamento di alcune attività dallo scalo merci ferroviario di Foligno (PG) a quello di Falconara (AN).

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). In conclusione sottolinea che il processo di riorganizzazione degli scali ferroviari non è specifico della zona oggetto della interrogazione, ma sta riguardando diverse zone del Paese.

Gianpiero BOCCI (PD), replicando, ringrazia il vice ministro per la tempestività con cui è stata resa la risposta e per la serietà con la quale è stato affrontato l'argomento oggetto dell'interrogazione da parte del Ministero, essendo consapevole del fatto che i servizi ferroviari oggetto dell'interrogazione non sono sottoposti a regolazione da parte del Ministero medesimo attraverso un contratto di servizio. Pur dichiarandosi soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, si riserva tuttavia di vigilare sull'organizzazione dei servizi ferroviari nel territorio umbro al fine di verificare che tale organizzazione risponda a criteri di efficienza e qualità, come affermato dalla risposta.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mario Mantoniani.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda.

C. 3350 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 aprile 2010.

Marco DESIDERATI (LNP), intervenendo sulla proposta di parere presentata dal relatore nella seduta di ieri, dichiara di condividerne in ampia parte i contenuti. Ritiene peraltro che nella parte relativa alla disciplina dei servizi di noleggio con conducente debbano essere portate alcune modifiche, per evitare di rendere tale attività gravata da vincoli eccessivi.

In particolare, per quanto riguarda le modifiche contenute nella proposta di parere relative all'articolo 3 della legge n. 21 del 1992, ritiene che la richiesta per la prestazione del servizio di noleggio con conducente debba essere avanzata presso il vettore. Osserva infatti che, anche in questo caso, si tratta di evitare che l'attività di noleggio con conducente sia esclusivamente o comunque eccessivamente legata al territorio del comune che rilascia l'autorizzazione. Rileva altresì che non è ragionevole pretendere che, per raccogliere le prenotazioni ricevute, il noleggiatore debba fare rientro presso la propria rimessa, come prevede il testo attualmente vigente della legge n. 21 del 1992, oppure, come è stabilito nella proposta di parere, presso la propria sede.

Per quanto riguarda le modifiche relative all'articolo 5-bis della citata legge n. 21, ritiene che comportino un significativo miglioramento della disciplina, in quanto escludono l'obbligo di una comunicazione relativa ai singoli servizi e la possibilità per i comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione di imporre il pagamento di un importo. Ritiene

tuttavia che debba essere chiarito il significato della previsione attualmente vigente, introdotta dal decreto-legge n. 207 del 2008, che permette ai titolari dell'autorizzazione l'accesso ai comuni diversi da quello che l'ha rilasciata; in particolare si dovrebbe precisare se tale espressione può riferirsi, come ritiene opportuno, anche ai dipendenti del titolare o, invece, sia suscettibile di una interpretazione restrittiva per cui significherebbe esclusivamente la persona fisica titolare dell'autorizzazione.

Segnala quindi che il parere non interviene sulle disposizioni dell'articolo 8 della medesima legge n. 21, che, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal decreto legge n. 207, impone l'obbligo di disporre, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Evidenzia che anche in questo caso la formulazione del testo può prestarsi a interpretazioni particolarmente vincolanti per gli operatori del settore, obbligandoli ad avere nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione sia la sede sia la rimessa; per evitare questo rischio ritiene che dovrebbe essere previsto l'obbligo in alternativa di disporre nel territorio del suddetto comune della sede o della rimessa.

Anche in relazione alle modifiche contenute nella proposta di parere con riferimento all'articolo 11, ritiene che siano condivisibili, ma che dovrebbero essere ulteriormente precisate; in particolare osserva che, nel caso in cui il prestatore del servizio di noleggio con conducente abbia ricevuto una richiesta e sia in attesa del cliente, dovrebbe essere espressamente prevista la facoltà di stazionare sul suolo pubblico. Anche in merito alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 11, giudica non sufficiente, come prospettato nella proposta di parere, eliminare l'obbligo di riportare i dati del committente nel foglio di servizio. Rileva infatti che non è comprensibile per quale motivo colui che presta servizio di noleggio con conducente debba recare con sé una documentazione della attività svolta nei giorni precedenti, quando sarebbe del

tutto idonea a raggiungere la finalità di impedire ai noleggiatori di svolgere attività analoghe a quelle dei tassisti la previsione per cui essi debbano essere in grado di dimostrare che stazionano in quanto hanno ricevuto una richiesta e stanno aspettando il cliente che li ha contattati.

Osserva infine che nell'ambito della revisione della normativa dovrebbe essere prevista in modo inequivocabile la possibilità per coloro che prestano servizio di noleggio con conducente di utilizzare il veicolo per spostamenti che, anche in assenza del cliente, siano direttamente connessi alla propria attività. In conclusione auspica che la Commissione voglia intervenire sulla disciplina del settore per assicurare ai prestatori di servizio di noleggio con conducente le condizioni basilari per svolgere la propria attività.

Settimo NIZZI (Pdl) segnala, in relazione alla considerazioni svolte dal collega Desiderati, l'ampia disponibilità di strumenti di telecomunicazione che permettono di superare i vincoli connessi all'esigenza di indirizzare le richieste di prestazione alla sede o alla rimessa del noleggiatore. Più in generale osserva peraltro che la normativa del settore, in particolare a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 207 del 2008, reca un complesso molto dettagliato di vincoli che ritiene apertamente contrastanti con le convinzioni della propria parte politica sulla necessità di favorire la liberalizzazione delle attività economiche e la semplificazione della legislazione. Osserva altresì che, in particolare a Roma, si registra una qualità del livello dei servizi di taxi assai scadente, per quanto riguarda i veicoli utilizzati, il comportamento di chi presta il servizio, la manutenzione e le condizioni di igiene dei veicoli medesimi. In conclusione ritiene che si dovrebbe pervenire ad una regolazione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente tale da lasciare al mercato, vale a dire alla libera scelta degli utenti, la determinazione del servizio a cui ricorrere.

Carlo MONAI (IdV), pur ritenendo le considerazioni del collega Desiderati so-

stanzialmente condivisibili, evidenzia la contraddizione politica interna alla maggioranza tra il sostegno retorico ai principi della liberalizzazione e della semplificazione, da una parte, e il modo con cui ha affrontato nei fatti la questione in esame, dall'altra. Nell'osservare che il servizio reso dai prestatori del servizio di noleggio oggettivamente si presenta come complementare al servizio taxi che non di rado non appare soddisfacente, ritiene che i motivi di contrasto tra le due categorie non possano essere superati con la normativa così dettagliata e vincolante come quella introdotta dalla presente maggioranza, che impone ai soggetti che effettuano servizio di noleggio con conducente obblighi estremamente gravosi e non giustificati. Occorrerebbe invece una normativa molto più snella e, al tempo stesso, interventi concreti. Per esempio, ritiene che il contrasto relativo alla facoltà o meno per i soggetti che prestano servizio di noleggio con conducente di sostare su suolo pubblico potrebbe essere superato prevedendo tale facoltà a meno che il comune non abbia individuato apposite aree riservate alla sosta per tali operatori. In conclusione ritiene che sia indubbiamente necessario rivedere una normativa voluta dalla maggioranza e che tale intervento dovrebbe fondarsi su un indirizzo chiaro e coerente del Governo, che finora non si è manifestato.

Michele Pompeo META (PD) preannuncia la contrarietà del proprio gruppo sulla proposta di parere, in quanto con tale proposta comunque la Commissione si esprime in modo favorevole su un decreto-legge che contiene interventi assai eterogenei. Quella che avrebbe dovuto essere la finalità principale del provvedimento, vale a dire il sostegno alla ripresa economica, è perseguita in modo del tutto insufficiente, dal momento che le risorse stanziare appaiono manifestamente inadeguate. Con il provvedimento in esame inoltre si ripropone l'atteggiamento costantemente seguito dal Governo di ricorrere alla decretazione di urgenza per affrontare materie complesse e delicate che

necessiterebbero di una legislazione organica, definita sulla base di un ben diverso rapporto tra maggioranza e opposizione.

Per quanto riguarda in particolare le questioni relative alla disciplina del servizio di noleggio con conducente, ritiene che la norma inserita dal Governo nel decreto-legge non sia sufficiente a pervenire a una normativa organica del settore, che in ogni caso non potrà essere definita sulla base delle richieste di una sola categoria. Sollecita pertanto in primo luogo il rappresentante del Governo a riferire alla Commissione sugli esiti del tavolo di confronto istituito tra il Ministero e le associazioni rappresentative sia della categoria dei tassisti sia di quella dei prestatori di servizio di noleggio con conducente. Rileva che il Governo aveva assunto tale impegno, che finora tuttavia è stato disatteso.

A suo giudizio quindi, si dovrebbe inserire nel decreto-legge in esame una semplice proroga della sospensione dell'efficacia delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 207 del 2008 e procedere in sede parlamentare a elaborare una disciplina organica del settore, tenendo conto sia dell'esigenze degli operatori, sia delle competenze spettanti alle regioni e agli enti locali sulla materia. In ogni caso ritiene che una disciplina adeguata non possa scaturire dalla volontà di proteggere gli interessi di una categoria a scapito di un'altra. In conclusione ribadisce l'invito a una definizione, in sede parlamentare, di una disciplina organica ed equilibrata.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI, nell'evidenziare la complessità della materia, che emerge anche dall'ampio dibattito svolto, rileva l'esigenza di un ulteriore approfondimento della proposta di parere formulata dal relatore, per cui invita il Presidente a rinviare la votazione della stessa ad una successiva seduta.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, sottolinea che la propria scelta di anticipare la presentazione della proposta di parere era finalizzata proprio a permettere un approfondito confronto sugli interventi in essa prospettati. Per quanto

riguarda in particolare il tema della disciplina del servizio di noleggio con conducente, segnala che la condizione inserita nel parere intende rispondere anche ai rilievi formulati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e recuperare in modo coerente tutti gli elementi emersi nelle precedenti occasioni in cui la Commissione ha affrontato la materia. In ogni caso si impegna a prestare la dovuta attenzione alle indicazioni emerse dal dibattito. Osserva, infine, che in questo momento le condizioni per pervenire ad un equilibrato intervento normativo sulla materia appaiono più favorevoli, anche a causa dell'assenza, per un ampio periodo di tempo, di competizioni elettorali.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in considerazione della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

RISOLUZIONI

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 14.10.

7-00226 Nizzi: Ridefinizione della disciplina della continuità territoriale nel trasporto aereo da e per la Sardegna.

7-00299 Meta: Ridefinizione della disciplina della continuità territoriale con la Sardegna con particolare riguardo all'applicazione di tariffe aeree agevolate nei voli da e per la Sardegna.

(Seguito discussione congiunta e rinvio).

Antonio MEREU (UdC) e Paolo VELLA (PdL) chiedono, in accordo con il presentatore, di sottoscrivere la risoluzione Nizzi 7-00226.

Mauro PILI (Pdl) avverte che è stato predisposto il seguente testo unificato delle due risoluzioni in discussione:

« La IX Commissione,

premesso che:

il regolamento CEE n. 2408/92, del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, ha stabilito un'apposita disciplina in materia di oneri di servizio pubblico, definendo come onere di servizio pubblico "qualsiasi onere imposto a un vettore aereo di prendere tutte le misure necessarie, relativamente a qualsiasi rotta sulla quale sia stato abilitato a operare da parte di uno Stato membro, per garantire la prestazione di un servizio che soddisfi determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione, criteri cui il vettore stesso non si atterrebbe se tenesse conto unicamente del suo interesse commerciale";

il medesimo regolamento ha previsto che uno Stato membro possa imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l'aeroporto stesso;

ai sensi della predetta normativa comunitaria, ai fini dell'imposizione degli oneri di servizio pubblico, gli Stati membri devono tener conto di una serie di parametri e in particolare: del pubblico interesse; della possibilità, in particolare per le regioni insulari, di ricorrere ad altre forme di trasporto e dell'idoneità di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto; delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti; dell'effetto combinato di tutti i vettori aerei che operano o intendono operare sulla rotta;

laddove altre forme di trasporto non possano garantire servizi adeguati e

ininterrotti, gli Stati membri interessati possono prescrivere, nell'ambito degli oneri di servizio pubblico, che i vettori aerei che intendono operare sulla rotta garantiscano tale prestazione per un periodo da precisare, conformemente alle altre condizioni degli oneri di servizio pubblico;

il regolamento ha stabilito altresì che l'accesso ad una rotta, sulla quale nessun vettore aereo abbia istituito o si appresti a istituire servizi aerei di linea conformemente all'onere di servizio pubblico imposto, possa essere limitato dallo Stato membro ad un unico vettore aereo per un periodo non superiore a tre anni, al termine del quale si procederà ad un riesame della situazione;

l'articolo 4 del regolamento ha previsto quindi un meccanismo in due fasi: nella prima fase, (paragrafo 1, lettera a) lo Stato membro interessato impone oneri di servizio pubblico su una o più rotte accessibili a tutti i vettori comunitari, a condizione che essi rispettino i suddetti oneri. Se nessun vettore si presenta per gestire tale rotta onerata, lo Stato membro può passare ad una seconda fase (paragrafo 1, lettera d) che consiste nel limitare l'accesso della rotta ad un solo vettore, selezionato sulla base di una gara d'appalto comunitaria, per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile. Il vettore designato può allora ricevere una compensazione;

il Parlamento europeo, nella risoluzione del 3 febbraio 2003, in materia di libro bianco sulla politica dei trasporti, recita "la necessità imperativa che la politica dei trasporti contribuisca alla coesione economica e sociale, tenendo conto della peculiare natura delle regioni periferiche... insulari";

il Comitato economico e sociale, nel documento "Regioni gravate da svantaggi strutturali", enuncia fra i principi in materia di continuità territoriale quello di "discriminazione positiva", in base al quale le misure destinate a taluni territori e volte a controbilanciare i vincoli struttu-

rali permanenti non costituiscono vantaggi indebiti bensì elementi che contribuiscono a garantire un'autentica parità. L'articolo 154 del Trattato di Amsterdam, con la dichiarazione n. 30 ad esso allegata, recita: "la conferenza riconosce che le regioni insulari soffrono, a motivo della loro insularità, di svantaggio strutturale il cui perdurare ostacola il loro sviluppo economico e sociale";

l'articolo 36 della legge n. 144 del 1999 ha recato la disciplina della continuità territoriale per la Regione Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali, prevedendo che il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, stabilisca gli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia e i principali aeroporti nazionali;

come previsto dal citato articolo 36, la determinazione dei contenuti degli oneri di servizio pubblico deve avere luogo, senza oneri per il bilancio dello Stato, in conformità alle conclusioni di una conferenza di servizi tra le regioni interessate e le pubbliche amministrazioni competenti, indetta e presieduta dai Presidenti delle regioni interessate, che individua gli aeroporti nazionali interessati e deve altresì indicare: le tipologie e i livelli tariffari; i soggetti che usufruiscono di sconti particolari; il numero dei voli; gli orari dei voli; i tipi di aeromobili; la capacità di offerta;

il medesimo articolo stabilisce che, qualora nessun vettore istituisca servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, sia indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con i Presidenti delle regioni Sardegna e Sicilia, una gara d'appalto europea per l'assegnazione delle rotte;

con decreto del Ministro dei trasporti 1° agosto 2000, successivamente modificato limitatamente all'importo delle tariffe, dal decreto del ministro dei trasporti 21 dicembre 2000, sono stati imposti oneri di servizio pubblico su sei rotte tra gli aeroporti della Sardegna e quelli di Roma e Milano;

con decreto del Ministro dei trasporti 8 novembre 2004 è stato previsto un nuovo regime relativo agli oneri di servizio pubblico sulle rotte aeree con la Sardegna, che ha individuato diciotto rotte e relativi oneri, precisando che esse costituivano un unico pacchetto che doveva essere accettato interamente ed integralmente dai vettori interessati senza compensazioni di qualsivoglia natura o provenienza;

a seguito della decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 17 marzo 2005, le autorità italiane hanno sospeso l'efficacia del suddetto decreto;

anche sulla base degli esiti della conferenza di servizi, nella quale era stata chiesta una sostanziale modifica del contenuto della precedente imposizione di oneri, il successivo decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 novembre 2005 ha abrogato il decreto 8 novembre 2004, stabilendo di procedere ad una integrale riformulazione dell'intero contenuto del provvedimento;

il regime di continuità territoriale previsto dai decreti del ministro dei trasporti del 2000 è stato quindi, di fatto, prorogato ben oltre la data prestabilita, provocando tuttavia una sostanziale alterazione del principio iniziale, senza tenere conto del nuovo scenario del mercato aereo, né delle diverse esigenze della regione Sardegna in ordine alla stessa continuità territoriale;

da ultimo i decreti del Ministero dei trasporti 29 dicembre 2005 n. 35 e n. 36, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 gennaio 2006, hanno imposto oneri di servizio pubblico complessivamente su 16 collegamenti tra i tre scali aeroportuali della Sardegna e una serie di aeroporti nazionali, più ampia che in precedenza e comprensiva, oltre che degli aeroporti di Roma e Milano, anche degli aeroporti di Bologna, Torino, Firenze, Verona, Napoli e Palermo;

la precedente continuità territoriale aerea era quindi limitata ai Sardi, com-

presi gli emigrati residenti fuori Sardegna. Tuttavia la Commissione europea (CE) ha vincolato lo Stato italiano alla cancellazione di quel regime tariffario in quanto “contraria al Trattato europeo perché discriminatoria” (decisione della Commissione europea del 23 aprile 2007). La posizione della Commissione europea è definita con estrema chiarezza dalla decisione del 23 aprile 2007, n. 332, nella quale si precisa che gli oneri di servizio pubblico (OSP) possono essere utilizzati anche per la Sardegna a condizione che lo si faccia “nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. Essi devono essere debitamente giustificati », in quanto « sono definiti come un'eccezione al principio del regolamento, ai sensi del quale, « lo (gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) permette (permettono) ai vettori aerei comunitari di esercitare diritti di traffico su rotte all'interno della Comunità”;

la citata decisione della Commissione europea del 23 aprile 2007 reca pertanto penetranti rilievi in ordine alla nuova disciplina in materia di continuità territoriale; in particolare, la Commissione europea, nel riconoscere la necessità che i collegamenti aerei con la Sardegna siano sottoposti al regime degli oneri di servizio pubblico in ragione dell'insularità e dell'assenza di effettivi mezzi di trasporto alternativi, con la propria decisione ha tuttavia richiesto che l'applicazione dei citati decreti ministeriali n. 35 e 36 del 2005 abbia luogo alle seguenti condizioni:

a) i vettori aerei che intendono rispettare gli oneri di servizio pubblico operano la rotta interessata, a prescindere dal momento in cui essi hanno notificato la loro intenzione di iniziare a prestare i loro servizi, e dalla data in cui è stata trasmessa tale notifica;

b) i vettori aerei non sono vincolati ad una continuità di servizi, nel quadro degli oneri di servizio pubblico, superiore ad un anno;

c) le autorità italiane si impegnano a riesaminare la necessità di man-

tenere l'imposizione di oneri di servizio pubblico su una rotta, nonché il livello degli oneri imposti a ciascun vettore, quando un nuovo vettore inizia ad operare, o notifica la sua intenzione di operare su tale rotta e, in ogni caso, una volta l'anno;

d) le autorità italiane si impegnano a non impedire a vettori aerei di prestare servizi sulle rotte interessate al di là delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e le capacità previste dagli oneri di servizio pubblico;

e) i vettori aerei non hanno l'obbligo di offrire tariffe agevolate ai nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna;

f) le autorità italiane si impegnano a non subordinare il diritto di prestare servizi su una rotta tra due città all'obbligo di operare un'altra rotta tra due città;

il successivo decreto del Ministro dei trasporti 3 luglio 2007, n. 87-T ha modificato il precedente decreto 29 dicembre 2005 n. 35, sottoponendo al regime degli oneri di servizio pubblico i soli aeroporti di Roma Fiumicino e di Milano Linate;

il decreto del Ministro dei trasporti 1° agosto 2007, n. 117-T ha abrogato, a decorrere dal 26 ottobre 2008, il decreto 29 dicembre 2005, n. 35, che imponeva gli oneri di servizio pubblico tra i tre aeroporti sardi e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate, in vista degli esiti di una nuova conferenza di servizi che determinasse, anche in relazione alle valutazioni espresse dalla Commissione europea, il contenuto della nuova imposizione di oneri di servizio pubblico sulla regione Sardegna;

il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199, del 23 agosto 2008, ha imposto, a decorrere dal 27 ottobre 2008, oneri di servizio pubblico tra i tre aeroporti sardi e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano

Linate, tenendo conto delle valutazioni espresse in sede comunitaria e delle risultanze della conferenza di servizi riunitasi con il compito di modificare l'assetto della continuità territoriale della regione Sardegna, alla luce della decisione della Commissione europea del 23 aprile 2007, prevedendo che le tariffe onerate agevolate ammontino, rispettivamente, ad euro 49 per i collegamenti con l'aeroporto di Roma Fiumicino ovvero ad euro 59 per i collegamenti con l'aeroporto di Milano Linate, comprensive di IVA ed al netto delle tasse ed oneri aeroportuali;

il predetto decreto ministeriale ha previsto una procedura tesa a modificare le tariffe in caso di rilevanti scostamenti, rilevati trimestralmente, del costo del carburante e/o del rapporto di cambio euro/dollaro USA; in base ad un'istruttoria effettuata da ENAC, le cui risultanze sono state esaminate in data 30 settembre 2009 da ENAC, Regione Sardegna e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le tariffe per le categorie agevolate sono state rimodulate nel modo seguente: 41 euro per i collegamenti con l'aeroporto di Roma Fiumicino e 50 euro per i collegamenti con gli aeroporti di Milano Linate;

in base alla risposta resa in data 29 ottobre 2009 dal sottosegretario Reina alle interrogazioni a risposta in Commissione n. 5-01647, 5-01838 e 5-02000, svolte congiuntamente, non risulta ancora inviata dall'ENAC la comunicazione alle compagnie aeree in ordine al ribasso delle tariffe agevolate che le compagnie medesime sono tenute ad operare in conseguenza alla verifica operata;

da ultimo il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 marzo 2009, considerata la necessità di uniformarsi alla decisione della Commissione europea per quanto riguarda l'individuazione delle categorie di passeggeri a cui è riservata la tariffa agevolata, ha modificato il precedente decreto ministeriale n. 36 del 2005, relativo agli oneri di servizio pubblico tra i tre aeroporti della Regione Sardegna e altri aeroporti nazio-

nali diversi da Roma Fiumicino e Milano Linate, precisando che tali tariffe sono applicabili a: residenti in Sardegna; disabili; giovani dai 2 ai 21 anni; anziani al di sopra dei 70 anni; studenti universitari fino al compimento del ventisettesimo anno di età (queste ultime tre categorie senza alcuna discriminazione legata al luogo di nascita, di residenza e nazionalità);

occorre rilevare che la mancata estensione della continuità territoriale a tutti i cittadini europei in transito dagli aeroporti italiani verso e dalla Sardegna costituisce una grave discriminazione ai danni della regione, a causa degli svantaggi permanenti derivanti dalla sua insularità, e viola il diritto alla mobilità verso territori disagiati;

lo svantaggio dell'insularità rende il costo dei trasporti, per e dalla Sardegna, sia per i cittadini che per le merci, sia marittimo che aereo, di gran lunga più caro rispetto a quello della penisola e del resto d'Europa. Ad essere penalizzati non sono solo i sardi, residenti ed emigrati, ma tutti i cittadini europei;

il riconoscimento del principio dell'insularità, da parte del Parlamento italiano, nella legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, apre nuove prospettive per il riconoscimento delle misure di perequazione dello svantaggio;

è necessario mantenere una continuità territoriale volta a garantire non solo la perequazione degli svantaggi dell'insularità e con essa migliori condizioni di sviluppo per la Sardegna, ma anche una migliore e più moderna "mobilità" per tutti i cittadini europei;

l'applicazione della tariffa agevolata ai soli residenti in Sardegna colpisce in particolar modo i cittadini europei emigrati dalla Sardegna che non possono mantenere i legami con la propria terra di origine a causa dei costi elevati che caratterizzano il trasporto da e verso la regione; è questo, tra l'altro, l'effetto della recente decisione di Alitalia di cancellare

il regime tariffario che la continuità territoriale aerea metteva a disposizione degli emigrati sardi, cioè di quelle persone nate in Sardegna ma residenti fuori dall'isola;

ulteriori disagi e penalizzazioni derivano dal fatto che l'obbligo per cui, ai sensi della convenzione stipulata tra l'ENAC e le compagnie aeree, in ottemperanza a quanto previsto dal punto 4.3 del bando di gara, i posti a tariffa agevolata non sono sottoposti ad alcuna limitazione e alla tariffa medesima non si possono applicare restrizioni, né penali risulta largamente disatteso dalle compagnie aeree;

le compagnie aeree, infatti, arbitrariamente limitano i posti a tariffa agevolata ed emettono biglietti a tariffa intera a cittadini residenti in Sardegna, riservandosi la definizione di eventuali e arbitrari sconti, senza prevedere, per le tariffe non agevolate, gli scaglioni previsti dalla normativa al fine di conseguire un prezzo medio di vendita significativamente inferiore alla tariffa massima non agevolata; tale comportamento provoca un grave danno economico ai cittadini sardi che sono costretti, per palese violazione delle norme contrattuali, a sopportare costi non dovuti con un conseguente illegittimo arricchimento delle compagnie aeree;

come effetto di questa situazione, le tariffe per i cittadini non residenti risultano insostenibili e raggiungono cifre inaccettabili, tipiche di un regime monopolistico, e il comportamento delle compagnie aeree rende evidente come l'attuale modello di continuità territoriale sia diventato sempre di più un ostacolo alla libertà di movimento dei cittadini da e verso la Sardegna piuttosto che un fattore di riequilibrio;

occorre inoltre segnalare che appare grave e lesivo dei più elementari diritti di movimento e di libertà di circolazione, che ai cittadini sardi malati e obbligati a viaggiare in barella, sia applicata la tariffa agevolata per uno solo dei quattro biglietti che le compagnie obbligano ad acquistare in tale circostanza;

risulta inaccettabile che un cittadino sardo residente debba pagare quattro biglietti, di cui tre per non residenti, per potersi recare in un centro specializzato a curarsi; questo rappresenta un caso emblematico di un modello di continuità territoriale che deve essere radicalmente modificato senza ulteriori ritardi;

in generale, infine, un grave ostacolo all'attuazione della continuità territoriale con la Sardegna è rappresentato dal trasferimento alla regione delle relative funzioni, senza una revisione della normativa che disciplina la continuità territoriale e senza il trasferimento di apposite risorse;

l'articolo 1, comma 837 della legge 29 dicembre 2006, n. 296, ha previsto che le funzioni relative alla continuità territoriale vengono trasferite alla Regione Sardegna e il successivo comma 840 ha stabilito che per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle funzioni trasferite ai sensi del comma 837 rimangano a carico dello Stato;

tale modifica, che ha assegnato alla regione autonoma Sardegna la competenza della continuità territoriale, non ha modificato le norme che regolano la continuità territoriale in base all'articolo 36 della legge n. 144 del 1999;

il trasferimento di competenze in ordine alla continuità territoriale desta preoccupazione in quanto non appaiono definite in termini puntuali le competenze conferite alla regione Sardegna, e comunque non sembra corretto che la regione Sardegna provveda, con risorse proprie, alla continuità territoriale, stante che il riequilibrio territoriale è un obiettivo riconosciuto dall'Unione europea, e cui lo Stato è chiamato far fronte con propri stanziamenti e intervenendo in via diretta, come attualmente previsto dall'articolo 36 della legge n. 144 del 1999,

impegna il Governo:

1) ad avviare un immediato confronto per ridefinire la disciplina della

continuità territoriale, superando quella vigente, che risulta inadeguata sia sotto il profilo concettuale che sotto quello dei servizi e dei costi, per pervenire a un modello di continuità territoriale intesa come un fattore di riequilibrio di condizioni permanenti di svantaggio derivanti dall'insularità e di garanzia del diritto alla mobilità per i territori svantaggiati, tenendo conto anche di quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

2) in particolare, ad assumere le appropriate iniziative per definire e attuare una continuità territoriale che, tenendo conto del processo di liberalizzazione del mercato del trasporto aereo:

a) preveda un maggior numero di voli e di rotte aeree da e per la Sardegna e consenta di avere più operatori sulla stessa rotta;

b) determini, sulla base del principio di riequilibrio legato alle condizioni insulari della Sardegna, una tariffa massima a cui si applichi il regime degli oneri di servizio pubblico, applicando, come parametro, le condizioni più favorevoli del costo ferroviario;

c) consenta a tutte le compagnie aeree di poter viaggiare sulle rotte di collegamento con i tre aeroporti della Sardegna, proponendo, nell'ambito di una situazione di concorrenza, ribassi rispetto alla tariffa massima prestabilita in relazione agli oneri di servizio pubblico;

3) ad assumere le appropriate iniziative per estendere il regime di continuità territoriale a tutti i cittadini nati in Sardegna, anche se residenti altrove in Italia o all'estero, ovvero, in ottemperanza al principio di non discriminazione riaffermato dalla decisione della Commissione n. 2007/332/CE, del 23 aprile 2007, a prevedere che a tutti i cittadini residenti nel territorio nazionale ed europeo che intendano effettuare voli da e per la Sardegna, sia applicata la tariffa sottoposta ad onere di servizio pubblico, in modo da garantire

il rispetto del principio di riequilibrio territoriale in relazione all'insularità della regione;

4) a proporre una puntuale definizione delle competenze dello Stato e della regione Sardegna relativamente alla continuità territoriale, in relazione al trasferimento alla regione Sardegna delle funzioni in materia, disposto dall'articolo 1, comma 837, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, e a individuare le risorse necessarie per l'esercizio di tali funzioni;

5) ad assicurare che gli enti competenti in materia di vigilanza sul trasporto aereo comunichino tempestivamente alle compagnie aeree, le nuove e più basse tariffe di trasporto aereo per i cittadini residenti in Sardegna, applicabili a seguito delle risultanze emerse dall'istruttoria effettuata da ENAC in merito alla revisione delle tariffe prevista dal paragrafo 5.6 dell'Allegato del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2008, e verifichino che le compagnie aeree praticino tariffe scaglionate per i cittadini non residenti, al fine di rimuovere in tempi rapidi ogni ostacolo alla corretta attuazione della continuità territoriale da e per la Sardegna;

6) a rivedere, anche in ragione dell'impegno assunto dal rappresentante del Governo nelle dichiarazioni rese presso la IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni) in data 29 ottobre 2009, la disciplina del trasporto dei passeggeri che necessitano della barella, in particolare per quanto riguarda la tariffa agevolata applicabile, e a verificare il corretto operato delle compagnie aeree ».

Evidenzia in particolare che il testo unificato contiene tutti gli elementi già presenti nella risoluzione di cui è cofirmatario, cui si aggiungono alcune importanti considerazioni, contenute nella risoluzione 7-00299 Meta ed altri, in particolare per quanto concerne il riconoscimento del principio di insularità, attraverso il richiamo alla legge di delega

al Governo in materia di federalismo fiscale.

Il Sottosegretario Mario MANTOVANI, in considerazione del fatto che è stato presentato un nuovo testo, chiede di poter effettuare un ulteriore approfondimento sui contenuti dello stesso.

Michele Pompeo META (PD) fa presente che il contenuto delle due risoluzioni è noto da tempo e che l'esame della risoluzione Nizzi 7-00226 è stato avviato già da diversi mesi. Rileva di aver sottoscritto la risoluzione Nizzi prima ancora di presentarne una a propria firma, a testimonianza del fatto che sui contenuti oggetto delle due risoluzioni c'è un interesse che travalica le logiche di schieramento. Approfitta anzi per ringraziare i colleghi della Sardegna per il lavoro svolto, che ha dimostrato una reale autonomia dei candidati eletti in quella regione. Ritiene importante che la Commissione pervenga rapidamente, già nella seduta odierna, all'approvazione di questo rilevante atto di indirizzo, anche in ragione della recente approvazione, da parte del Consiglio regionale della Sardegna, della legge che reca misure relative alla continuità territoriale. Chiede quindi al rappresentante del Governo di esprimere le proprie valutazioni sul dispositivo del testo unificato delle risoluzioni, in modo da permetterne quindi la votazione. Ritiene infatti che l'approvazione della risoluzione nella giornata odierna rappresenterebbe un segnale positivo per la Sardegna, in un momento politico assai delicato.

Mauro PILI (PdL) prende atto della richiesta di rinvio del sottosegretario Mantovani. Sottolinea però che il rinvio dell'approvazione della risoluzione già alla prossima settimana rischierebbe di rendere inefficace il lavoro della Commissione. Ricorda infatti che lo scorso mese di dicembre il Ministro Matteoli ha conferito al presidente della regione Sardegna una delega all'indizione della conferenza di servizi e il rinvio dell'approvazione del testo unificato delle risoluzioni non per-

metterebbe ai rappresentanti del Governo di prendere parte ai lavori della conferenza di servizi sulla base di un chiaro indirizzo del Parlamento. Ribadisce che il dispositivo del testo unificato della risoluzione è rimasto invariato rispetto al dispositivo della risoluzione di cui è cofirmatario. Sottolinea, inoltre, che la partecipazione ai lavori della Commissione sulle risoluzioni di sottosegretari di volta in volta diversi se da un lato testimonia dell'interesse del Governo sulla questione, dall'altro genera una oggettiva difficoltà di interlocuzione con il rappresentante del Governo da parte della Commissione stessa. Ribadisce quindi l'esigenza che la Commissione pervenga in tempi assai rapidi, auspicabilmente nella seduta odierna, all'approvazione della risoluzione.

Antonio MEREU (UdC) condivide le considerazioni svolte dal collega Pili e ribadisce l'esigenza che venga espresso da parte del Parlamento un indirizzo preciso in ordine al delicato problema della continuità territoriale, in vista dell'indizione della conferenza di servizi. Ritiene che il testo unificato delle risoluzioni non solo affronti il problema del trasporto aereo con la regione Sardegna, ma affermi anche il basilare principio dell'insularità e della necessità di un riequilibrio volto ad evitare la marginalità del territorio sardo rispetto alle altre zone del continente. Giudica pertanto necessario un atto di coraggio da parte del Governo che permetta, già nella seduta odierna, di far approvare alla Commissione il testo unificato, anche al fine di dare al problema della continuità territoriale un rango nazionale prima che regionale.

Settimo NIZZI (PdL) ricorda che il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto direttamente in ordine al problema della continuità territoriale, impegnandosi personalmente a risolvere tale questione. Ritiene inopportuno rimandare l'approvazione del testo unificato, dato che in esso sono contenuti, a suo giudizio, gli indirizzi necessari per ripensare in maniera più efficiente ed efficace i trasporti

da e per al Sardegna. Ribadisce quindi la richiesta al Governo di pervenire nella giornata odierna all'approvazione della risoluzione, anche al fine di dare un segnale forte alla popolazione sarda.

Carlo MONAI (IdV) in relazione all'esigenza manifestata dal collega Pili di pervenire all'approvazione del testo unificato delle risoluzioni prima che venga indetta la conferenza dei servizi, invita il rappresentante del Governo a rivedere la propria richiesta di rinvio della discussione. Sottolinea che i contenuti delle risoluzioni sono ampiamente condivisi, da deputati che appartengono ai gruppi parlamentari sia di opposizione che di maggioranza, e sono finalizzati a ridurre la marginalità della Sardegna in conseguenza dell'insularità. Ritieni che il rinvio della discussione esporrebbe il Governo ad una pesante responsabilità, stante anche il fatto che la risoluzione è all'esame della Commissione già dal mese di dicembre scorso.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI, in considerazione della formulazione di un nuovo testo, ribadisce la necessità di un approfondimento, sia dal punto di vista tecnico che politico, data anche l'estrema delicatezza degli argomenti trattati, come dimostra il complesso *iter* della risoluzione 7-00226. Sottolinea la propria vicinanza ai problemi dell'insularità, come dimostra il suo passato incarico, in qualità di parlamentare europeo, nella Commissione competente su tale questione. Ritieni tuttavia che vada attentamente esaminato il testo unificato delle risoluzioni in discussione, in quanto si deve in ogni caso evitare il

rischio che il Governo si trovi in una condizione di difficoltà nei confronti della Commissione europea, in relazione alle previsioni della disciplina comunitaria e agli indirizzi stabiliti dalla Commissione stessa.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che, a norma del comma 3 dell'articolo 117 del Regolamento, il Governo può chiedere che non si proceda alla votazione di una proposta di risoluzione e che di questa sia investita l'Assemblea. In considerazione dello svolgimento del dibattito, rinvia il seguito della discussione alla seduta che sarà prevista per la giornata di domani, al termine delle votazioni anti-meridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 14 aprile 2010.

Audizione del vicepresidente della Banca europea per gli investimenti (BEI), Dario Scannapieco, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM (2009) 490 def.).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.40.

ALLEGATO 1

5-02344 Meta: Rispetto degli impegni relativi all'affidamento della manutenzione dei motori degli aeromobili Alitalia alla società AMS (Alitalia Maintenance System).

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

La questione che viene sollevata dall'onorevole Meta riguarda il mancato rinnovo da parte di CAI/Alitalia del contratto di manutenzione degli aeromobili con la società AMS, già facente parte del Gruppo prima della privatizzazione della compagnia di bandiera.

In merito, ricordo che già in data 1° dicembre 2009 in questa medesima Sede è stata resa risposta all'interrogazione n. 5-01431 di analogo argomento che, per chiarezza espositiva, riassumo brevemente.

Occorre innanzitutto premettere che le tematiche poste nell'interrogazione in parola riferiscono a scelte operate dalla compagnia CAI-Alitalia sulla base di logiche aziendali sulle quali, come sancito dal Regolamento CE1008/2008, ogni singolo Stato membro non può incidere.

Il vettore CAI-Alitalia è pertanto libero di affidare la manutenzione dei propri aeroplani e dei propri motori a qualsiasi azienda manutentiva in possesso di apposita certificazione rilasciata dall'EASA (European Aviation Safety Agency).

In relazione alle vicende dell'Alitalia Maintenance System, dunque, non si può che confermare sostanzialmente quanto evidenziato nell'atto medesimo.

Tanto premesso, al fine di corrispondere agli specifici quesiti posti dall'onorevole Meta con la presente interrogazione, nonostante le marginali attribuzioni sulla materia spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – come qui ri-

cordato –, sono stati chiesti specifici elementi ad Alitalia che ha riferito quanto segue.

Dal punto di vista societario la società privata Iniziativa Prima ha acquisito il 40 per cento del totale delle azioni AMS dalla società Lufthansa Technic.

Tale acquisizione costituisce di fatto l'avvio di un processo di acquisizione del totale delle azioni di AMS dall'attuale controllante Alitalia Servizi in Amministrazione straordinaria.

La compagine societaria che acquisirà il 100 per cento del capitale di AMS, oltre alla suddetta Iniziativa Prima, dovrebbe vedere tra i suoi componenti sia Alitalia – CAI, sia un forte partner industriale che opera da molti anni a livello internazionale nel mondo della manutenzione aeronautica.

Dal punto di vista industriale, anche alla luce dei recenti e positivi sviluppi sul piano societario di AMS sopra descritti, Alitalia, per tutto l'inizio del 2010, ha continuato a supportare le attività industriali di AMS mandando in manutenzione numerosi dei suoi motori quando necessario.

A conferma di ciò, è stato fatto presente che al 20 marzo 2010, tenendo conto degli invii di motori più recenti, il numero complessivo dei motori di Alitalia in lavorazione presso AMS era pari a 10 unità (8 motori del tipo CFM56 e 2 motori del tipo CF680).

Peraltro, ulteriori 3 motori CFM56 sono già stati sbarcati da aeromobili Alitalia e verranno inviati quanto prima in AMS per le operazioni di manutenzione.

Si può pertanto affermare che sussistono tutte le condizioni perché AMS possa avere, in breve tempo, una compagine societaria solida che ne possa garan-

tire il rilancio industriale anche grazie al significativo supporto che Alitalia, in qualità di cliente, sta fornendo.

In conclusione, pare evidente che l'operazione di salvataggio di Alitalia messa in atto dal Governo Berlusconi sta portando oggi i suoi frutti anche per quanto riguarda i profili occupazionali delle attività di servizi correlate.

ALLEGATO 2

5-02564 Nastri: Opportunità di prevedere, nei treni ETR 500 « Frecciarossa », adeguati spazi al servizio di neonati e bambini.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione all'allestimento dei convogli ETR 500, premesso che i collegamenti denominati « Freccia Rossa » afferiscono a servizi esercitati da Trenitalia in regime di autonomia commerciale e, dunque, non sottoposti a regolazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con contratto di servizio pubblico, si riferisce quanto comunicato da Ferrovie dello Stato.

In ordine al servizio nelle località intermedie della direttrice Torino-Milano, va considerato che l'offerta giornaliera oggi programmata prevede, oltre ai 16 treni « no stop » AV « Frecciarossa » (di cui 2 istituiti lo scorso 1° marzo), un considerevole numero di collegamenti regionali e 3 coppie di Intercity che – mediante un efficace sistema di interscambio con il servizio AV – sostengono adeguatamente le esigenze di mobilità della clientela delle località intermedie.

Relativamente allo specifico rilievo posto dall'Interrogante circa l'allestimento dei convogli « Frecciarossa », Ferrovie dello Stato fa presente che i treni ETR 500 « Frecciarossa » attualmente prevedono in composizione 11 carrozze, di cui tre di 1° classe, una di 1° classe « speciale », una carrozza ristorante e sei carrozze di 2° classe.

Ogni carrozza di 2° classe è dotata di uno « spazio famiglia » nel salone viaggiatori (collocato nelle immediate vicinanze della toilette e segnalato con apposito pittogramma), che prevede due sedili per la sistemazione degli accompagnatori e un sedile ribaltabile contrapposto, che consente l'alloggiamento di una carrozzina/passeggino per neonati.

La carrozza di 1° classe denominata « speciale » è dotata anch'essa di uno « spazio famiglia » nel salone viaggiatori, analogamente a quanto previsto per le carrozze di 2° classe.

ALLEGATO 3

5-02676 Nastri: Impossibilità di acquistare telematicamente biglietti ferroviari con carte di credito emesse all'estero.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito all'utilizzo delle carte di credito per l'acquisto on-line della biglietteria ferroviaria, Ferrovie dello Stato ha rappresentato che tramite il sito internet di Trenitalia è possibile acquistare i titoli di viaggio ferroviari utilizzando carte di credito appartenenti ai circuiti Visa, MasterCard, Diners e American Express.

Ad esclusione dell'American Express che, per propria scelta aziendale, non consente l'utilizzo delle carte di credito emesse all'estero per l'acquisto on-line dei biglietti ferroviari, tutte le altre Carte – sia

emesse in Italia che rilasciate all'estero – sono abilitate all'acquisto di titoli di viaggio sul sito web di Trenitalia.

Tale limitazione delle Carte American Express è opportunamente segnalata sul sito Trenitalia (sia nella « guida all'acquisto on-line » alla voce « pagamento », che su pagina orario e acquisto) e, inoltre, in caso di tentativo di acquisto con Carte American Express non andato a buon fine, all'indirizzo e-mail dell'interessato viene inviata una specifica comunicazione.

ALLEGATO 4

5-02585 Bocci: Previsto spostamento di alcune attività dallo scalo merci ferroviario di Foligno (PG) a quello di Falconara (AN).**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito alle questioni evidenziate nell'atto parlamentare in esame, Ferrovie dello Stato, interpellata in merito, ha rappresentato che l'ipotesi di utilizzo dello scalo merci di Falconara, in luogo di quello di Foligno, per il trasporto delle acque minerali prodotte in Umbria – citata nell'interrogazione – non trova riscontro nei programmi della Divisione Cargo di Trenitalia.

La modifica organizzativa attuata – e, peraltro, già operativa – è, invece, quella della trasformazione di questo tipo di trasporti da «carro singolo» a «treno completo», operazione, questa che rientra in un più vasto programma, avviato da

Trenitalia su tutto il territorio nazionale, in linea con l'analogo processo in corso in tutta Europa.

Ciò risponde all'esigenza di migliorare l'efficacia, la qualità e l'affidabilità del servizio, contribuendo, così, ad accrescere la competitività dei produttori, nell'ottica condivisa di un incremento dei volumi di traffico e di una maggiore sostenibilità economica del servizio.

Pertanto, attualmente, le acque minerali umbre continuano a partire dallo scalo di Foligno con modalità a «treno completo», realizzata attraverso una diversa organizzazione delle spedizioni da parte dei produttori.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali e C. 2680 Jannone.

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria 116

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 14 aprile 2010.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali e C. 2680 Jannone.

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.55.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01873 Ceccuzzi: Tutela dei livelli occupazionali dell'azienda RDB in provincia di Piacenza ..	117
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	131

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	118
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120
---	-----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120
--	-----

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. C. 3241 Pianetta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	126
---	-----

<i>ALLEGATO 2 (Emendamento)</i>	132
---------------------------------------	-----

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Testo unificato C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	127
--	-----

<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti del relatore)</i>	133
--	-----

SEDE LEGISLATIVA:

Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'INAIL. C. 2587 Stucchi (<i>Discussione e approvazione</i>)	129
---	-----

<i>ALLEGATO 4 (Nuovo testo della proposta di legge adottato come testo base)</i>	134
--	-----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 9.05.

5-01873 Ceccuzzi: Tutela dei livelli occupazionali dell'azienda RDB in provincia di Piacenza.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Franco CECCUZZI (PD), nel replicare, ringrazia il rappresentante del Governo

per la risposta, sottolineando come l'azienda in oggetto, pur scontando gli effetti più generali della crisi in corso nel settore delle grandi opere, abbia messo in atto una ristrutturazione produttiva di carattere opportunistico, che mette a repentaglio il posto di lavoro di tanti lavoratori; si tratta, peraltro, di una operazione non pienamente giustificabile, vista la quantità di commesse di cui risulta ancora titolare l'azienda in questione. In conclusione, chiede al Governo di attivarsi sollecitamente per favorire l'avvio di un tavolo di concertazione al fine di salvaguardare i livelli occupazionali di un'importante realtà produttiva presente in tutto il territorio nazionale.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 9.15.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-quater-D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Amalia SCHIRRU (PD) ritiene che il recente messaggio del Presidente della Repubblica di rinvio alle Camere del provvedimento in esame vada colto dalla Com-

missione come opportunità di miglioramento di un testo che, allo stato, appare troppo eterogeneo e suscettibile di dar luogo a contenziosi anche in sede di giurisprudenza costituzionale. A suo avviso, serve pertanto una profonda revisione normativa del provvedimento, che prenda in considerazione anche le norme non specificamente richiamate dal Presidente Napolitano, tra le quali cita quelle relative ai permessi e alla materia delle pari opportunità. Ritiene, infatti, che così come formulato il testo in esame accresca le disuguaglianze sociali, soprattutto nei confronti dei soggetti deboli della società, quali i disabili – in relazione ai quali non si può pensare di limitare i permessi ad un solo familiare – e le donne, a favore delle quali occorre potenziare gli strumenti di garanzia già previsti dall'ordinamento, evitando di costituirne di nuovi che non siano capaci concretamente di operare.

Ritiene poi essenziale modificare le norme sull'arbitrato, nel senso di prevedere un efficace meccanismo di verifica della effettiva volontà del lavoratore di devolvere a tale forma di composizione della lite le eventuali controversie, prevenendo apposite forme di salvaguardia della parte debole del rapporto di lavoro. Nel giudicare, infine, necessario rivedere l'attuale formulazione del calendario dei lavori, al fine di beneficiare di tempi congrui di discussione e dare la possibilità alle stesse Commissioni in sede consultiva di esprimere i pareri di loro competenza, soprattutto laddove sono in gioco fondamentali norme connesse all'organizzazione dello Stato (soprattutto in relazione al pubblico impiego) e della giustizia, auspica che maggioranza ed opposizione possano collaborare efficacemente al fine di trovare soluzioni normative adeguate che rispondano alle esigenze dei soggetti più in difficoltà nell'attuale società.

Lucia CODURELLI (PD) fa notare che i gruppi di maggioranza tendono a rappresentare gli esponenti dell'opposizione come conservatori, soltanto perché questi ultimi sono intervenuti a più riprese (anche nel precedente *iter* parlamentare) a

tutela dei diritti fondamentali dei soggetti più deboli della società — come i lavoratori, i disabili e le donne — quei diritti che invece la maggioranza viola sistematicamente. Fa presente che ciò è avvenuto, ad esempio, nel caso dell'abrogazione della norma sulle cosiddette « dimissioni in bianco », essendo la maggioranza unicamente preoccupata di procedere senza indugi lungo un fittizio percorso di semplificazione e deregolazione, in nome del profitto e della salvaguardia degli interessi economici.

Osserva che il provvedimento in esame pone all'attenzione della Commissione un grave problema di rappresentanza dei cittadini, i quali, oltre a non essere messi nelle condizioni di comprendere testi di legge caotici e pieni di contraddizioni come quello in esame, non vengono tutelati in campi fondamentali del vivere civile — quali il lavoro e le stessi sedi giudiziarie in cui far valere i propri interessi — come si evince dalle norme del provvedimento relative all'arbitrato.

In conclusione, per il bene del Paese, invita il relatore, il Governo e i gruppi di maggioranza a riflettere seriamente sul contenuto del provvedimento in esame e a rivedere nel complesso la propria azione politica, che, soprattutto nei confronti dei soggetti più deboli della società e del mercato del lavoro, appare inadeguata ed inefficace.

Antonio BOCCUZZI (PD) intende preliminarmente rilevare la natura *omnibus* del testo in esame, confermata, peraltro, da autorevoli esponenti dello stesso Governo di centrodestra in recenti dichiarazioni rese agli organi di informazione. Pur apprezzando lo sforzo del relatore teso a migliorare il provvedimento e a rispondere alle sollecitazioni del Presidente della Repubblica, ritiene che il presente provvedimento contenga nella sostanza un attacco complessivo al sistema processuale del lavoro e ai diritti dei lavoratori, ai quali viene reso quasi impossibile adire le vie giudiziarie, anche attraverso la messa in atto di una politica di aumento dei costi della giustizia, attuata peraltro attraverso

l'introduzione di una successione contraddittoria di norme spesso in contrasto tra di loro.

Si sofferma, quindi, in modo diffuso sul problema della gratuità delle spese del processo del lavoro, rimarcando le forti ambiguità succedutesi nel corso delle quattro letture parlamentari del provvedimento rinviato alle Camere, di cui ripercorre le varie vicende modificative.

Si diffonde, poi, in modo dettagliato sul contenuto degli articoli 31 e 32 del provvedimento in esame, che — a suo giudizio — mirano ad una progressiva privatizzazione della giustizia del lavoro, che, oltre a non essere in grado di favorire una accelerazione delle procedure, pone il lavoratore senza garanzie e tutele di fronte al giudice e alla controparte.

Silvano MOFFA, *presidente*, pur apprezzando il contenuto articolato dell'intervento in corso, invita il deputato Bocuzzi a contenerlo entro tempi ragionevoli.

Antonio BOCCUZZI (PD), nel giudicare molto grave che i deputati dei gruppi di opposizione non siano posti nelle condizioni di approfondire le tematiche oggetto del presente provvedimento, anche a causa di un'organizzazione dei lavori compressa ed inadeguata, si dichiara comunque disponibile ad accogliere l'invito del presidente, depositando una documentazione contenente le integrali considerazioni oggetto del suo intervento, che chiede siano messe a disposizione dei componenti della Commissione.

In conclusione, soffermandosi sull'articolo 20 del provvedimento, preannuncia la presentazione di emendamenti tendenti a sopprimere tale norma, che giudica grave ed inaccettabile, dal momento che va ad incidere sui processi in corso, negando il legittimo risarcimento ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto a bordo del naviglio di Stato. Ritiene paradossale che in una materia così delicata come quella della tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro si intervenga con una disposizione specifica a distanza di anni, solo al fine di sollevare dalle relative responsabilità i ver-

tici della Marina militare, ignorando il diritto di chi attende da tempo un parziale ristoro per le incalcolabili perdite umane subite. Auspica, pertanto, che il Parlamento, in prossimità della giornata mondiale delle vittime dell'amianto, dia un preciso segnale alle famiglie colpite da tale tragedia, sopprimendo le disposizioni contenute in tale articolo.

Maria Anna MADIA (PD), intervenendo per una precisazione, fa notare che nel corso del precedente *iter* parlamentare presso il Senato, nella quarta lettura del testo rinviato alle Camere, è stato accolto dal Governo un ordine del giorno nel quale si dà una interpretazione degli ultimi commi dell'articolo 32, che appare difforme rispetto a quella fornita alla Camera dei deputati. Fa notare che, secondo l'interpretazione più favorevole ai diritti del lavoratore contenuta in tale atto di indirizzo, l'indennità da riconoscere al lavoratore in caso di conversione del contratto di lavoro si sommerebbe al reintegro dello stesso lavoratore e non sarebbe meramente sostitutiva di esso. Nel ritenere questo un elemento da non trascurare, anche in vista dell'elaborazione delle proposte di modifica del testo in esame, fa notare che le caratteristiche eterogenee e confuse del provvedimento rendono alla stessa maggioranza difficile il compito di comprenderlo e di interpretarlo, facendo emergere dissensi e posizioni tra di loro contrastanti.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Ricorda che nell'odierna seduta pomeridiana, alle ore 14,15, è previsto che, dopo l'eventuale replica del relatore e del rappresentante del Governo, abbia luogo la preannunciata deliberazione sulla proposta di limitazione della discussione.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 14 aprile 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.15.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-quater-D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che stamattina si è concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo e si è convenuto di rinviare alla corrente seduta le repliche di relatore e Governo.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, si domanda, in via preliminare, quali siano le ragioni per le quali i lavoratori – dopo che, anche in occasione del dibattito sul provvedimento in esame, i gruppi di opposizione si sono prodigati alla stregua di loro « paladini » – continuino ancora a votare per la maggioranza: infatti, se fossero vere le dichiarazioni polemiche dell'opposizione, tale dato non dovrebbe verificarsi con la regolarità con la quale esso prosegue a realizzarsi. In ogni caso, osserva che, nella sua veste di relatore, ha dovuto tenere conto dei vincoli istituzio-

nali rispetto alla maggioranza, al Governo e, soprattutto, nei confronti del Capo dello Stato. Respinge, quindi, le critiche di recalcitrazione sinora ricevute, sottolineando la distinzione tra quanto contenuto in una relazione destinata agli atti parlamentari e quanto ha ritenuto di scrivere in articoli di stampa. Ritiene, a titolo personale, che il diritto del lavoro, nato da una costola del diritto civile insieme alla rivoluzione industriale, sia destinato a diventare una branca del diritto commerciale. Rileva, inoltre, che le sue considerazioni in merito alla gravità del fatto non devono essere in alcun modo interpretate come un giudizio sull'azione del Capo dello Stato, ma sulla gravità della situazione determinatasi in seguito al rinvio del disegno di legge alle Camere.

Precisa, quindi, che all'inizio della sua relazione ha voluto richiamare l'articolo 74, primo comma, della Costituzione, che pone come unica condizione che il messaggio di rinvio sia motivato. Si tratta, pertanto, di un atto discrezionale e perciò squisitamente politico: il Presidente, infatti, non opera un giudizio di costituzionalità, tanto che, se la Camera dovesse votare la legge nel medesimo testo, il Presidente dovrebbe necessariamente promulgarla. Sottolinea altresì che nella sua relazione non vi è stato in alcun modo il riconoscimento di presunti sbagli del relatore, del Governo o della maggioranza, ma si è evidenziata la scelta politica di recepire le osservazioni del Presidente della Repubblica in un clima di rispetto tra le istituzioni dello Stato. Questa scelta è stata maturata dal Governo poche ore dopo il ricevimento del messaggio da parte del Presidente Napolitano. Fa notare che la maggioranza, dunque, aderisce liberamente alla scelta di una nuova deliberazione, senza tuttavia rinunciare alla sua linea politica e alla finalità di rafforzare le forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro. Preannuncia, quindi, la presentazione di emendamenti relativi agli articoli sui quali sono stati espressi i rilievi nel messaggio presidenziale; l'oggetto delle osservazioni è, infatti,

assolutamente chiaro, come le norme sulle quali viene richiesta una nuova deliberazione.

Assicura che terrà conto dei pareri che saranno espressi dalle Commissioni in sede consultiva, ricordando che la Commissione Giustizia della Camera, in seconda lettura del provvedimento, ha espresso un parere favorevole senza osservazioni né condizioni. Osserva che l'arbitrato, lungi dal rappresentare una lesione dei diritti del lavoratore, costituisce un'opportunità che egli può liberamente scegliere; giudica altresì inaccettabile una concezione fortemente conflittuale e patologica dei rapporti di lavoro, per cui solamente un « giudice togato » potrebbe rendere giustizia al lavoratore. Esprime, pertanto, fiducia nei confronti delle istituzioni che presidiano il diritto del lavoro, dai sindacati alla contrattazione collettiva, agli enti bilaterali. Ritiene, pertanto, preferibile indirizzare il lavoratore lungo un percorso presidiato dai sindacati e dalle garanzie già previste al comma 9 dell'articolo 31, senza dover necessariamente andare in giudizio.

Nel merito delle altre disposizioni, anche se non richiesto in modo esplicito nel messaggio presidenziale (che sembra prefigurare anche soluzioni alternative), preannuncia di essere orientato verso la presentazione di un emendamento soppressivo dell'articolo 20, mentre ritiene che debbano essere mantenute le disposizioni relative ai consulenti del lavoro, contenute nell'articolo 31.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI fa presente che il Governo, nel prendere atto del rinvio alle Camere del provvedimento in esame, anche alla luce del dibattito e delle audizioni svolte in Commissione, conferma l'intenzione di concentrare l'attenzione su alcune disposizioni contenute nell'articolo 31: una più precisa definizione dell'ambito di operatività dell'arbitrato di equità; i limiti entro cui ammettere la possibilità per le parti di concordare il rinvio agli arbitri di futuri contenziosi all'atto dell'assunzione in funzione di una scelta libera e informata da parte del

lavoratore; lo spazio di intervento sostitutivo del ministro del lavoro in caso di mancato accordo tra le parti sociali.

Ferma restando la disponibilità a valutare insieme alla Commissione le modalità migliori per dare seguito ai rilievi emersi nel messaggio, ribadisce l'auspicio che l'esame parlamentare possa essere rapido e circoscritto agli articoli oggetto di osservazioni da parte del Presidente della Repubblica.

Nel merito dei punti segnalati, ribadisce le osservazioni formulate dal ministro Sacconi in Assemblea, nella seduta del 31 marzo scorso, rimettendosi alle soluzioni che vorrà indicare il Parlamento con riferimento alle altre problematiche sollevate nel messaggio presidenziale, relative a disposizioni di origine parlamentare inserite nel provvedimento durante l'esame presso i due rami del Parlamento.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che si passerà ora alla fase della votazione sulla proposta di limitare l'esame del provvedimento alle sole parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica, che – secondo quanto prospettato dal relatore nel corso dell'esame preliminare – si intendono le seguenti: articolo 20, articolo 30, articolo 31, articolo 32, articolo 50.

Teresio DELFINO (UdC), nell'esprimere apprezzamento per gli interventi del relatore Cazzola e del sottosegretario Viespoli con riferimento ad una manifestata disponibilità al confronto, dichiara di tenere nella massima considerazione i rilievi espressi dal Capo dello Stato, in un atteggiamento di massimo rispetto dei diversi ruoli istituzionali. Si riserva, quindi, di valutare il contenuto degli emendamenti preannunciati dal relatore, auspicando l'approvazione di un provvedimento che offra un contributo positivo per superare la situazione che mette in gioco la competitività del sistema produttivo.

In considerazione di tali premesse, dichiara, quindi, il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di limitare l'esame del provvedimento alle sole parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica.

Cesare DAMIANO (PD) fa notare preliminarmente che la replica del relatore è stata eccessiva sia nei toni che nei contenuti, dal momento che essa è stata tesa a fornire dell'opposizione un'immagine caricaturale e distorta, come se i gruppi di minoranza si fossero quasi « ingegnati » diabolicamente ad avversare le iniziative della maggioranza con spirito demagogico e senza alcuna valida motivazione di merito. Al contrario, ritiene che tale ricostruzione non renda onore al valido contributo offerto dal suo gruppo, che in ogni occasione di confronto in Commissione si è attenuto al merito specifico del provvedimento in esame, argomentando in modo logico e serio le proprie convinzioni di contrarietà. Fa notare, in proposito, che, se la maggioranza avesse seguito i consigli dei gruppi di opposizione, probabilmente si sarebbe evitato anche l'intervento del Presidente della Repubblica su un provvedimento – pendente presso le Camere da fin troppo tempo – che è apparso alle opposizioni da subito affetto da palesi vizi di costituzionalità e da un carattere eccessivamente eterogeneo. Quanto alle considerazioni di natura politica svolte dal relatore, relative ad una presunta scarsa sintonia tra i cittadini elettori e i partiti dell'opposizione, ritiene che esse abbiano un respiro limitato, dal momento che l'orientamento degli elettori – come hanno insegnato le tornate elettorali degli ultimi anni – è destinato a cambiare a seconda del tipo di azione (positiva o negativa) intrapresa dal Governo: si dichiara convinto che presto i lavoratori elettori si accorgeranno di quanto poco opera in loro favore l'Esecutivo in carica. Al riguardo, ricorda i recenti provvedimenti assunti dal Governo in materia di fattispecie contrattuali flessibili e di occupazione femminile, che da soli dimostrano in modo inequivocabile da che parte sta l'attuale maggioranza di centrodestra.

Quanto alla proposta di limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica, si dichiara fermamente contrario, considerato che sussistono numerose altre norme del provvedimento – tra cui cita

l'articolo 8 in tema di rappresentatività sindacale, suscettibile di dar luogo a gravi violazioni dei diritti dei lavoratori a livello territoriale – suscettibili di rilievi critici. Nel merito degli articoli su cui si è concentrata l'attenzione del Presidente della Repubblica, evidenzia l'esigenza di modificare radicalmente la parte relativa all'arbitrato, al fine di tutelare l'effettiva volontà del lavoratore, parte debole del rapporto, dichiarando altresì il proprio orientamento favorevole alla soppressione dell'articolo 20 in tema di risarcimento dei lavoratori marittimi esposti all'amianto.

In conclusione, preannuncia che il suo gruppo presenterà numerosi emendamenti che avranno ad oggetto l'intero testo di legge, con il proposito di rivederne l'impianto complessivo, che giudica pericoloso e lesivo delle prerogative dei lavoratori.

Giovanni PALADINI (IdV) giudica anzitutto singolari le interpretazioni fornite dal relatore nella sua replica, ritenendo altresì troppo forti e colorite le sue valutazioni nei confronti dell'opposizione. Giudica poi paradossale che il relatore rappresenti gli esponenti della maggioranza di Governo come i salvatori dei diritti fondamentali e i « paladini » delle istituzioni, quando è proprio il Capo dell'attuale Governo ad essere il primo a calpestare certi valori costituzionali e a non nutrire fiducia e rispetto nei confronti di taluni organi istituzionali. Nel rilevare le evidenti criticità del provvedimento in esame, in particolare nella parte relativa all'arbitrato e alla conversione dei contratti a termine, preannuncia che il suo gruppo presenterà emendamenti su numerosi aspetti del provvedimento, dichiarando altresì il suo voto contrario sulla proposta di limitazione della discussione.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) si dichiara sorpreso della natura demagogica e pretestuosa degli interventi dei gruppi di opposizione, ai quali ricorda che sul provvedimento in questione si è già svolto un lungo *iter* parlamentare presso i due rami del Parlamento, che ha consentito a tutti i gruppi di svolgere adeguati approfondi-

menti di merito. Fatto salvo il « diritto-dovere » della maggioranza di seguire i propri indirizzi politici, ritiene che si tratti ora di dare seguito alle indicazioni del Presidente della Repubblica, traducendo in formule normative più chiare di quelle attualmente previste quanto era già contenuto *in nuce* nel testo di legge, limitando la discussione agli articoli menzionati dal Presidente Napolitano nel suo messaggio. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di limitazione dell'esame in precedenza formulata.

Antonino FOTI (PdL) fa notare che l'obiettivo della maggioranza e del Governo, come si evince dalle repliche del relatore e del Governo, è quello di rispondere adeguatamente alle sollecitazioni provenienti dal Presidente della Repubblica, predisponendo un testo di legge che sia in grado di alleggerire il contenzioso in materia di lavoro, che appare, allo stato, insostenibile, vista la durata media dei processi in corso. Auspicato, pertanto, che si abbandonino i toni di esagerata polemica sul provvedimento e si individuino le soluzioni più adeguate, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di limitazione dell'esame alle parti oggetto del messaggio presidenziale di rinvio alle Camere.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che, in aggiunta all'intervento del deputato Damiano, sono state formulate alla presidenza richieste di intervento anche da altri deputati del gruppo del Partito Democratico; avverte, pertanto, che – atteso che in ufficio di presidenza era stato chiarito che si sarebbe oggi svolto un solo intervento per gruppo sulla deliberazione relativa alla limitazione dell'esame, avente una natura chiaramente procedurale – concederà comunque la parola, in via eccezionale, a tali deputati a titolo personale, chiedendo loro di contenere gli interventi nell'ambito di un minuto.

Teresa BELLANOVA (PD), facendo notare ironicamente come – alla luce della precisazione testé resa dal presidente della

Commissione – la sua richiesta di intervento debba in teoria intendersi in dissenso dal gruppo, ritiene che un'analisi realistica dell'andamento del dibattito odierno renda quasi apprezzabile lo sforzo compiuto in sede di replica dal relatore: quest'ultimo, infatti, lasciato solo dalla sua maggioranza e dal Governo per gran parte del dibattito parlamentare, è stato costretto ad abbandonare la veste di esperto professionista della materia, per indossare i panni del « propagandista », chiamato a tergiversare sul merito delle questioni nodali del provvedimento in questione.

Ritiene, peraltro, che nella replica si sia trascurato di affrontare importanti questioni riguardanti, ad esempio, l'articolo 50, in materia di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, o l'articolo 31, in materia di arbitrato e di tutela della parte debole del rapporto di lavoro, ignorando le sollecitazioni provenienti dagli stessi soggetti auditi nella giornata di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, invita il deputato Bellanova al rispetto dei tempi di intervento.

Teresa BELLANOVA (PD) chiede di conoscere l'articolo del Regolamento che consentirebbe al presidente di fissare il termine di un minuto per gli interventi in Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, richiama anzitutto l'articolo 45 del Regolamento, che prevede che in casi di votazioni procedurali come quella in corso è in facoltà del presidente – oltre che di dare la parola a un deputato per ciascun gruppo – anche di consentire eccezionalmente ulteriori interventi, determinandone le modalità; in tal senso, rileva che – come da prassi comunemente seguita – nel caso in questione ha stabilito di consentire gli interventi a titolo personale per non più di un minuto. Più in generale, ricorda che spetta al presidente della Commissione organizzare l'esame in sede referente e lo svolgimento dei relativi interventi, anche in relazione a deliberazioni procedurali

quale quella corrente, sulla base di quanto convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Teresa BELLANOVA (PD), pur giudicando pretestuosa e non lineare la motivazione che induce la presidenza ad assumere un atteggiamento restrittivo rispetto al dibattito in corso, ritiene di avere il diritto di concludere compiutamente il proprio ragionamento. Per tale motivo, ribadisce che il provvedimento in esame sembra partire dalla ferma decisione del Governo di mettere i lavoratori in una condizione di estrema debolezza rispetto al datore di lavoro, con ciò intraprendendo una strada profondamente sbagliata e foriera di gravi rischi per lo stesso futuro del Paese.

Luigi BOBBA (PD), nel prendere atto con favore che – contrariamente alle iniziali proposte formulate dal presidente in ufficio di presidenza, che intendevano limitare la discussione ai soli articoli 20 e 31, commi 5, 7 e 9 – si è infine deciso di includere tra le parti oggetto di esame del Parlamento tutti e cinque gli articoli menzionati nel messaggio del Presidente della Repubblica, osserva tuttavia che la premessa di tale messaggio pone anche una questione non irrilevante sotto il profilo della certezza del diritto e del coinvolgimento di tutti gli organismi parlamentari competenti. A tal fine, auspica che la maggioranza sappia recepire anche questa parte del messaggio presidenziale, facendosi carico delle problematiche esposte.

Maria Grazia GATTI (PD) ritiene fuori luogo dar vita in questa sede a dispute di carattere sociologico in ordine agli orientamenti di voto dei cittadini, giudicando molto più importante concentrare l'attenzione sul modo di legiferare caotico e scorretto dell'attuale Governo, che ha indotto il Presidente della Repubblica a rinviare il provvedimento alle Camere. Si dichiara poi sorpresa dal comportamento del presidente della Commissione, che richiama al rispetto dei tempi quegli stessi

rappresentanti dell'opposizione che sono stati i soli capaci di assicurare, per gran parte dell'*iter* parlamentare, un contributo decisivo alla discussione del provvedimento, spesso supplendo all'assenza di gran parte della maggioranza.

Entrando poi nel merito della proposta di limitazione della discussione, esprime la propria contrarietà al riguardo, facendo presente che molti dei soggetti ascoltati nella seduta di ieri hanno segnalato l'esigenza di rivedere il provvedimento nel suo complesso, evidenziando ulteriori elementi di criticità su cui intervenire. Peraltro, nell'ambito di tali audizioni informali, si sono registrate posizioni diversificate in merito all'avviso comune raggiunto dalle parti sociali sull'applicazione del comma 9 dell'articolo 31, che pongono in evidenza la necessità di individuare soluzioni normative che fuoriescano da tale circoscritto ambito materiale. Infine, in merito alle dichiarazioni del relatore sul laconico parere espresso dalla II Commissione nelle precedenti fasi di esame parlamentare, ritiene che la responsabilità non sia certo imputabile ai gruppi di opposizione, che anche in quella sede hanno svolto con serietà il loro compito.

In conclusione, lamenta una evidente compressione dei tempi di esame del provvedimento, che determineranno una vera e propria « aberrazione » procedurale, atteso che i parlamentari della Commissione saranno costretti a presentare le proprie proposte emendative entro termini addirittura anteriori alla deliberazione dell'Assemblea sulla limitazione dell'esame del provvedimento, con il rischio di concentrare gli interventi su parti del testo che potrebbero essere escluse successivamente dalla discussione.

Giuseppe BERRETTA (PD) si dichiara stupito delle dichiarazioni rese dal relatore in sede di replica, che rivelano una visione del diritto del lavoro di natura prettamente privatistica – se è vero che esso viene equiparato al diritto commerciale – inidonea, in quanto tale, ad approntare i giusti strumenti normativi rispetto al difetto di potere negoziale che

affligge il lavoratore al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Ritiene che, finché l'azione della maggioranza sarà improntata a tali principi, il rischio di andare oltre i confini fissati dalle norme costituzionali sarà sempre dietro l'angolo, ponendo in evidenza la necessità di un radicale cambiamento di rotta. Infine, fa presente che in caso di mancato adeguamento alle osservazioni del Presidente della Repubblica, la battaglia dell'opposizione su tali tematiche sarà dura e intransigente.

Elisabetta RAMPI (PD) osserva preliminarmente che il diritto del lavoro, diversamente da quanto sostenuto dal relatore, sia pure a titolo personale, non è una branca del diritto commerciale e che il lavoro è un valore fondativo della Repubblica. Ritiene che il rinvio alle Camere del provvedimento in esame dimostri chiaramente che esso necessita di un'integrale revisione e lamenta al riguardo la volontà della maggioranza di procedere celermente alla sua approvazione, limitando la discussione ai soli articoli segnalati nel messaggio presidenziale. Le audizioni delle parti sociali in Commissione hanno evidenziato, a suo avviso, che molte criticità sono ascrivibili al cattivo funzionamento della giustizia del lavoro. Se questo è il problema, sarebbe, a suo giudizio, più opportuno procedere a un riordino del sistema per una giustizia più vicina al cittadino. Esprime preoccupazione per la crescita delle disuguaglianze e della conflittualità all'interno della società civile e ritiene che il provvedimento in esame non fornisca risposte adeguate, soprattutto in termini di coesione sociale. Dichiarando, quindi, il suo voto contrario sulla proposta di limitazione dell'esame del provvedimento.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che il prossimo intervento previsto sarà l'ultimo prima di procedere alla deliberazione di competenza della Commissione.

Ivano MIGLIOLI (PD), nel rilevare che sinora in Commissione gli unici deputati

presenti sono stati tutti i deputati del gruppo del Partito Democratico, intende rimarcare come la replica del relatore rispetto al dibattito svolto abbia avuto una precisa natura, che definisce « stizzita », che inquadra le reali difficoltà nelle quali si trova la maggioranza di fronte al messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica. Ritiene che tale dato sia la chiara dimostrazione di una mancanza assoluta di argomenti da opporre ai rilievi presidenziali, che può essere nascosta soltanto con attacchi diretti agli avversari politici e con il richiamo di non comprensibili principi in materia di diritto del lavoro.

Preannuncia, quindi, il suo voto contrario sulla proposta di limitazione dell'esame del provvedimento.

Silvano MOFFA, *presidente*, tenuto conto del dibattito svoltosi e di quanto stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 8 aprile, propone di limitare l'esame del provvedimento alle sole parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica, avvertendo che, qualora la proposta risultasse approvata, le parti oggetto del messaggio si intendono quelle in precedenza specificate.

La Commissione delibera, quindi, di limitare l'esame del provvedimento alle sole parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che, alla luce della decisione testé adottata, che sarà altresì sottoposta all'Assemblea per il seguito della discussione, in Commissione saranno esaminati soltanto gli emendamenti riferiti alle parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica, ricordando che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato per le ore 16 di lunedì 19 aprile 2010.

Antonio BOCCUZZI (PD) intende stigmatizzare con forza la decisione della presidenza di non concedere la parola né

a lui né al deputato Codurelli, che pure ne avevano fatto richiesta per tempo.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente di avere chiaramente precisato che l'intervento del deputato Miglioli sarebbe stato l'ultimo prima di procedere alla deliberazione di competenza della Commissione.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali.

C. 3241 Pianetta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 30 marzo 2010.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, avverte che è stato presentato un unico emendamento riferito al progetto di legge in esame (*vedi allegato 2*). Con riferimento a tale proposta emendativa, di iniziativa dei deputati Bosi e Delfino, fa presente che essa prospetta l'opportunità di modificare il comma 4 dell'articolo 5, introducendo un limite massimo di cinque anni per la possibilità di aspettativa del coniuge del dipendente interessato da trasferimenti di sede. Al riguardo, fa notare che l'attuale formulazione del comma 4 fissa solo un termine minimo di durata dell'aspettativa (pari ad un anno) e sembrerebbe lasciare alla libertà negoziale tra le parti la determinazione della durata massima; segnala, peraltro, che il comma 2 del medesimo articolo 5 già fissa un termine massimo di cinque anni per l'aspettativa ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, con ciò sembrando sufficiente a delimitare in linea generale l'ambito temporale dell'istituto.

Per le ragioni esposte, invita al ritiro dell'emendamento presentato, ritenendo peraltro preferibile inviare alle Commissioni competenti in sede consultiva il testo

nella sua versione originaria, che risulta anche sostanzialmente concordata con i soggetti più direttamente interessati dal provvedimento, riservandosi di valutare eventuali modifiche solo alla luce dei pareri espressi.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime un orientamento conforme a quello del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bosi 5.1; si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte pertanto che, essendosi così concluso l'esame degli emendamenti, il testo del provvedimento sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.
Testo unificato C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'8 aprile 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che la V Commissione – avendo ricevuto la relazione tecnica dal Governo sulla quantificazione degli oneri recati dal testo unificato in titolo – ha espresso il parere di competenza, che, pur essendo favorevole, contiene diverse condizioni finalizzate al rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Avverte, pertanto, che il relatore ha presentato propri emendamenti diretti a recepire il parere della V Commissione (*vedi allegato 3*).

Cesare DAMIANO (PD) ritiene utile che la presidenza conceda ai gruppi un, sia pur limitato, margine di tempo per esa-

minare gli emendamenti del relatore e il parere espresso dalla V Commissione.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) propone – anche a causa di un impegno personale di natura istituzionale che richiederà una sua breve assenza dai lavori della Commissione – di sospendere la seduta, per procedere immediatamente alla discussione in sede legislativa della proposta di legge n. 2587, già iscritta al successivo punto all'ordine del giorno.

Silvano MOFFA, *presidente*, giudica opportuno sospendere la seduta, anche in modo da consentire ai gruppi di approfondire il contenuto degli emendamenti del relatore e procedere immediatamente allo svolgimento della prevista seduta in sede legislativa.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, sospende, quindi, la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.30, è ripresa alle 16.10.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti, che doverosamente intendono recepire le indicazioni fornite dalla V Commissione per l'adeguamento alle prescrizioni dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Al riguardo, peraltro, ricorda di avere sempre vincolato la sopravvivenza degli articoli, oggi oggetto di una proposta soppressiva, alle valutazioni circa la copertura degli oneri finanziari: per tale ragione, ritiene che il testo risultante dagli emendamenti appena presentati costituisca comunque un risultato apprezzabile per la Commissione.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

Cesare DAMIANO (PD) lamenta che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, intervenuto immediatamente dopo l'ap-

provazione del testo unificato in Commissione, con la sua posizione contraria abbia immediatamente vanificato lo sforzo compiuto in sede parlamentare dai gruppi di maggioranza e di opposizione per elaborare un testo che fosse ampiamente condiviso. Osserva che il parere della V Commissione (Bilancio), al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, di fatto annulla due dei tre interventi indicati dall'opposizione, prevedendo la soppressione dell'articolo 1, volto all'istituzione di un fondo per la tutela del reddito dei lavoratori precari (e, in particolare, dei lavoratori dell'EUTELIA), e dell'articolo 3, che mirava ad un ampliamento della durata degli interventi di cassa integrazione ordinaria, quanto mai necessari in un periodo di crisi come quello attuale. Prende atto, peraltro, che rimangono, sia pure limitate al 2010, le disposizioni relative ai collaboratori a progetto.

Alla luce di tali considerazioni e pur ribadendo il forte disappunto del suo gruppo per quanto accaduto sin dall'inizio dell'esame del provvedimento, ritiene, tuttavia, opportuno procedere con la sua discussione in Assemblea secondo il calendario previsto, preannunciando sin d'ora la presentazione di proposte emendative che mirino a recuperare gli interventi che oggi andranno ad essere soppressi dalla Commissione.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, intervenendo per una precisazione, fa notare che dall'eventuale approvazione dei suoi emendamenti risulterà comunque un testo di legge caratterizzato da disposizioni importanti e significative, che intervengono a tutela di categorie di lavoratori in difficoltà, come i collaboratori in regime di monocommittenza, per i quali si recupera una interpretazione estensiva dell'articolo 2116 del codice civile (già contenuta in una proposta di legge presentata dai gruppi di opposizione), gli operai agricoli e il personale dipendente dalle imprese assicuratrici.

Giovanni PALADINI (IdV) ritiene che il provvedimento in esame, essendo molto

complesso, debba essere oggetto di ulteriori approfondimenti, soprattutto alla luce del parere espresso dalla V Commissione. Fa presente peraltro che, qualora si decidesse di concluderne oggi l'esame in sede referente, il suo gruppo si riserva di presentare le proprie proposte emendative in Assemblea, al fine di condurre una legittima battaglia parlamentare a tutela degli interessi dei lavoratori.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.100 e 2.100 del relatore.

Ivano MIGLIOLI (PD), nel condividere le osservazioni svolte in precedenza dal deputato Damiano, sottolinea che il Comitato ristretto aveva elaborato un testo unificato che, sia pure distante dalle iniziali proposte di legge presentate dai deputati di opposizione, aveva trovato l'approvazione unanime della Commissione. Ciò nonostante, il ministro Sacconi ha espresso immediatamente la sua contrarietà rispetto al lavoro svolto in sede parlamentare, adducendo motivazioni di volta in volta diverse sul fatto che non vi sarebbe bisogno di misure di proroga della cassa integrazione o che non vi sarebbe la copertura finanziaria delle disposizioni in esame. Fa notare che, a quasi due mesi di distanza dalle dichiarazioni del Ministro del lavoro, è stata finalmente inviata la relazione tecnica ed è pervenuto il parere della V Commissione, in base alla quale il relatore ha dovuto presentare gli emendamenti in esame, che vanificano gran parte del lavoro svolto in sede parlamentare. Nel ritenere che tutto ciò rappresenti una grave offesa al ruolo del Parlamento, dichiara voto contrario sull'emendamento 3.100 del relatore.

Maria Grazia GATTI (PD) intende stigmatizzare il fatto che, ormai sempre più spesso, innumerevoli provvedimenti di iniziativa della Commissione finiscono per essere « sacrificati » a seguito del parere della V Commissione. Nel caso in esame, peraltro, rileva come vi fosse una effettiva urgenza degli interventi previsti, che erano

stati affrontati con serietà e secondo un percorso condiviso, in quanto rispondevano ad esigenze immediate di determinate categorie di cittadini e lavoratori.

Atteso che il Governo ha oggi dichiarato, di fatto, di non avere i soldi necessari a questi interventi e ritiene di utilizzare i fondi esistenti per altre finalità, giudica necessario comprendere con chiarezza cosa stia succedendo in Parlamento in ordine ai diversi tentativi di individuare soluzioni ai problemi reali del Paese.

Teresa BELLANOVA (PD) ribadisce la richiesta di una nota informativa sulla situazione della cassa integrazione ordinaria e in deroga, sulla tipologia delle imprese che ne usufruiscono e sugli ammortizzatori sociali con i quali si interviene nelle singole regioni. Chiede altresì che il materiale venga fornito alla Commissione prima dell'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI assume l'impegno di fornire alla Commissione i dati testé richiesti.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 3.100 del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che si procederà ora alla deliberazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea: pertanto, la seduta per il seguito dell'esame del provvedimento, già fissata per domani, non avrà luogo.

La Commissione delibera di conferire al deputato Cazzola il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato delle proposte di legge in esame, come modificato nel corso dell'esame in sede referente. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Silvano MOFFA, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.35.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 15.30.

Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'INAIL.

C. 2587 Stucchi.

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione della proposta di legge in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata anche tramite impianti audiovisivi a circuito chiuso: ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Avverte, quindi, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di giovedì 8 aprile, ha definito l'organizzazione della discussione del provvedimento. Al riguardo, ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente il progetto di legge n. 2587 e ha elaborato un nuovo testo, sul quale sono stati espressi i pareri da parte delle competenti Commissioni. Essendo stato, nel frattempo, richiesto il trasferimento di tale testo alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, ed essendosi verificati i necessari presupposti per dare seguito a questa richiesta, l'Assemblea ha deliberato, nella seduta di oggi, il predetto trasferimento di sede del provvedimento, che risulta ora assegnato in sede legislativa alla XI Commissione.

Dichiara, quindi, aperta la discussione sulle linee generali.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) si rimette alla relazione svolta in sede referente, segnalando l'opportunità di procedere ad un limitato intervento correttivo in sede di coordinamento formale del testo.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI dichiara di condividere la relazione svolta dal relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, considerato che non vi sono richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Avverte che, non essendovi obiezioni, il seguito della discussione in Commissione verterà sul nuovo testo della proposta di legge n. 2587, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente (*vedi allegato 4*). Propone, pertanto, di adottare tale nuovo testo come testo base per il seguito della discussione.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Silvano MOFFA, *presidente*, propone che — sulla base di quanto convenuto nell'ambito della riunione, in precedenza richiamata, dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi — il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento sia fissato alle ore 15.40.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, *presidente*, sospende brevemente la seduta, per consentire il

decorso del termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

La seduta, sospesa alle 15.35, è ripresa alle 15.40.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al nuovo testo della proposta di legge in titolo, adottato come testo base. Comunica, quindi, che — consistendo il progetto di legge in un unico articolo — si procederà, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del Regolamento, direttamente alla votazione finale.

Amalia SCHIRRU (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in discussione.

Giovanni PALADINI (IdV) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in discussione.

Silvano MOFFA, *presidente*, dopo avere dato conto delle sostituzioni, avverte che la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il nuovo testo della proposta di legge n. 2587, adottato come testo base.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-01873 Ceccuzzi: Tutela dei livelli occupazionali dell'azienda RDB in provincia di Piacenza.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo dell'onorevole Ceccuzzi, inerente le vicende occupazionali della R.D.B. spa, passo ad illustrare gli elementi informativi acquisiti presso i competenti uffici della Amministrazione che rappresento, nonché quelli forniti dalla regione Emilia-Romagna.

La R.D.B. spa è una azienda *leader* in Italia per la progettazione, la produzione, il commercio e la posa in opera di componenti, strutture e sistemi prefabbricati.

Nel settembre 2009, in conseguenza della crisi strutturale che ha colpito il settore dell'edilizia prefabbricata, l'azienda in parola ha dato avvio, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, ad una procedura di mobilità nei confronti di 38 unità (tutte appartenenti al personale impiegatizio) individuate in esubero nell'ambito delle varie sedi dislocate sul territorio nazionale.

In conformità a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, le rappresentanze aziendali e sindacali, a seguito di diversi incontri presso la sede di Confindustria Piacenza, hanno sottoscritto, il 3 novembre dello scorso anno, verbale di mancato accordo, ritenendo in tal modo esaurita la fase sindacale della procedura.

Lo scorso 19 marzo, in considerazione della persistente crisi strutturale del settore, l'azienda ha ritenuto necessario dare avvio ad una ulteriore procedura di mobilità nei confronti di personale impiegatizio ed operaio, per complessive 160 unità.

Al riguardo sono in grado di informare che il prossimo incontro, nell'ambito della predetta procedura, è stato fissato per il 22 aprile.

Informo inoltre che, con decreto del 2 aprile 2010, l'azienda è stata ammessa al trattamento di CIGS per crisi aziendale per 12 mesi, con decorrenza 30 novembre 2009, per un numero massimo di 400 unità lavorative (ivi compresi i 38 lavoratori di cui si fa cenno nel presente atto ispettivo) dislocate presso le diverse sedi territoriali.

Da ultimo, nel rappresentare che, ad oggi, non è stato richiesto dalle parti sociali alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale, sono comunque in grado di assicurare la massima attenzione del Governo e di garantire la più ampia disponibilità ad aprire, qualora richiesto, un tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte al fine di individuare le soluzioni più idonee per i lavoratori dell'azienda in parola.

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali (C. 3241 Pianetta).

EMENDAMENTO

ART. 5.

Al comma 4, dopo le parole: minima di un anno aggiungere le seguenti: e fino a un massimo di cinque.

5. 1. Bosi, Delfino.

ALLEGATO 3

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori (Testo unificato C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

<p>ART. 1.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>1. 100. Il Relatore.</p> <p style="text-align: right;"><i>(Approvato)</i></p> <p>ART. 2.</p> <p><i>Al comma 1, sostituire le parole: sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: il 30 settembre 2010, le parole: per l'anno 2009</i></p>	<p>e per il primo semestre dell'anno 2010 <i>con le seguenti: per l'anno 2010, e, dopo le parole: risorse residue, aggiungere le seguenti: relative all'esercizio 2010.</i></p> <p>2. 100. Il Relatore.</p> <p style="text-align: right;"><i>(Approvato)</i></p> <p>ART. 3.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>3. 100. Il Relatore.</p> <p style="text-align: right;"><i>(Approvato)</i></p>
---	---

ALLEGATO 4

**Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso
l'INAIL (C. 2587 Stucchi).**

**NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ADOTTATO COME TESTO BASE**

MODIFICA ALL'ARTICOLO 1 DELLA
LEGGE 3 DICEMBRE 1962, N. 1712,
CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE DEI
COMITATI CONSULTIVI PROVINCIALI
PRESSO L'ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFOR-
TUNI SUL LAVORO

ART. 1.

1. Dopo il numero 3) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, è inserito il seguente:

« 3-*bis*) da un rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale dei mutilati ed invalidi del lavoro, designato dall'organismo provinciale della stessa; ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Foti e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) .. 135

SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 136

ALLEGATO (Emendamenti approvati) 140

Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili. C. 1539 d'iniziativa popolare, C. 1612 Zazzera e C. 2119 Fugatti (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 138

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. C. 1732 Porcu e C. 3224 Pedoto . 139

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo aprile-giugno 2010 e del calendario dei lavori per il periodo dal 19 al 23 aprile 2010 139

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.20.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

Nuovo testo C. 2424 Foti e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco RONDINI (LNP), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XI Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza dell'ulteriore nuovo testo della proposta di legge n. 2424 Foti, recante « Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito », quale risultante dagli emendamenti approvati. In proposito, ricorda che, nella seduta del 10 dicembre 2009, la Commissione ha espresso parere favorevole sul nuovo testo della proposta di legge in esame, in seguito ulteriormente modificato dalla XI Commissione.

Segnala, altresì, che le parti rientranti nello specifico ambito di competenza della Commissione, e cioè l'articolo 1, commi 5 (obbligo di iscrizione all'assicurazione ob-

bligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e 8 (obbligo per i datori di lavoro di iscrivere i lavoratori dipendenti a detta assicurazione obbligatoria), e l'articolo 4 (disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), non hanno subito modificazioni sostanziali. Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole anche sull'ulteriore nuovo testo della proposta di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.25.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.

Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 marzo 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4. Invita quindi il relatore e il rappresentante del governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, esprime favorevole sugli emendamenti 5.1

e 5.24, parere favorevole subordinatamente ad una riformulazione sugli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.4. Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti e sugli articoli aggiuntivi 5.01, 5.02 e 5.03. In particolare, per quanto riguarda l'emendamento 5.2 propone di riformularlo come segue: «*Al comma 1, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole* su proposta del direttore di struttura complessa di afferenza, sentito il comitato di dipartimento *con le seguenti* sentito il direttore di struttura complessa di afferenza e il comitato di dipartimento. Propone poi la seguente riformulazione dell'emendamento 5.3: «*Al comma 1, lettera a), quarto periodo, sostituire le parole* su proposta del comitato di dipartimento, previo parere favorevole del Collegio di direzione e del *con le seguenti* sentito il Collegio di direzione e il ». Infine propone al presentatore di riformulare l'emendamento 5.4, prevenendo la pubblicazione dell'avviso sui siti istituzionali della regione e sul Bollettino ufficiale regionale anziché nella Gazzetta ufficiale e di sopprimere il terzo e quarto periodo.

Il sottosegretario Francesca MARTINI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Miotto 5.6. Approva quindi l'emendamento Laura Molteni 5.1.

Laura MOLTENI (LNP) riformula il suo emendamento 5.2 nel senso prospettato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Laura Molteni 5.2 (*nuova formulazione*).

Laura MOLTENI (LNP) riformula il suo emendamento 5.3 nel senso prospettato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Laura Molteni 5.3 (*nuova formulazione*). Respinge quindi gli identici emendamenti Miotto 5.7 e Palagiano 5.16 e gli

identici emendamenti Miotto 5.8 e Palagiano 5.17.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Mura 5.22: s'intende vi abbiano rinunciato.

Laura MOLTENI (LNP) riformula il suo emendamento 5.4 nel senso prospettato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Laura Molteni 5.4 (*nuova formulazione*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Palagiano 5.18: s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli emendamenti Miotto 5.9, 5.10, 5.11 e 5.13 e gli identici emendamenti Palagiano 5.19 e Miotto 5.12.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Palagiano 5.23, 5.25 e 5.27: s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Palagiano 5.20 e Miotto 5.14.

Lucio BARANI (PdL) fa proprio l'emendamento Mura 5.24.

La Commissione approva l'emendamento Mura 5.24, fatto proprio dal deputato Barani.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Palagiano 5.26: s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Miotto 5.15 e Palagiano 5.21.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Zeller 5.28 e 5.29: s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli articoli aggiuntivi Miotto 5.01 e 5.02.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Mura 5.03: s'intende vi abbiano rinunciato.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Miotto 6.3 e favorevole subordinatamente ad una riformulazione sugli emendamenti Miotto 6.4 e Laura Molteni 6.1 e 6.2.

Il sottosegretario Francesca MARTINI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Miotto 6.3.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, invita i presentatori a riformulare l'emendamento 6.4, nel senso di aggiungere al comma 1, secondo periodo, dopo le parole « contenimento dei costi » le parole « tramite l'uso appropriato delle risorse ».

Anna Margherita MIOTTO (PD) riformula il suo emendamento nel senso prospettato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Miotto 6.4 (*nuova formulazione*).

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, invita i presentatori a riformulare l'emendamento 6.1, nel senso di aggiungere alla fine del secondo periodo del comma 1 le parole « e indici di soddisfazione degli utenti e conseguentemente di sopprimere il terzo periodo.

Laura MOLTENI (LNP) riformula il suo emendamento nel senso prospettato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Laura Molteni 6.1 (*nuova formulazione*).

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, invita i presentatori a riformulare l'emendamento 6.2, nel senso di sostituire le parole da « adottate con » fino alla fine del comma con le seguenti « approvate con intesa da stipularsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

Laura MOLTENI (LNP) riformula il suo emendamento nel senso prospettato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Laura Molteni 6.2 (*nuova formulazione*).

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il sottosegretario Francesca MARTINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Palagiano 7.3: s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Miotto 7.1.

Anna Margherita MIOTTO (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 7.2 e, rivolgendosi al relatore, chiede di modificare il parere contrario espresso.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ritiene non concretamente realizzabile la parità numerica tra direttori di dipartimento di componente ospedaliera ed universitaria.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, non ritiene opportuno modificare il parere contrario già espresso sull'emendamento 7.2.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Palagiano 7.4 e Miotto 7.2.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 8.3, parere contrario sugli identici emendamenti 8.4 e 8.5 ed invita i presentatori a ritirare l'emendamento 8.2.

Il sottosegretario Francesca MARTINI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Laura Molteni 8.3 e respinge gli identici emendamenti Miotto 8.4 e Palagiano 8.5.

Laura MOLTENI (LNP) ritira il suo emendamento 8.2.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, prima di passare ai successivi punti all'ordine del giorno, ricorda alla Commissione che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha iscritto il provvedimento all'ordine del giorno dell'Assemblea per il mese di maggio. Auspicando quindi che la Commissione possa procedere celermente nell'esame dei restanti emendamenti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.

C. 1539 d'iniziativa popolare, C. 1612 Zazzera e C. 2119 Fugatti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 marzo 2010.

Livia TURCO (PD) tiene a sottolineare come il prosieguo dell'esame del provvedimento sia subordinato ad una verifica

delle reali disponibilità finanziarie e di bilancio, aspetto sul quale ritiene necessario acquisire l'orientamento del Governo, anche al fine di non suscitare aspettative cui il legislatore non può corrispondere. È questa a suo giudizio una questione pregiudiziale, che va chiarita preliminarmente.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, concorda con la necessità evidenziata dall'onorevole Livia Turco che il Governo venga quanto prima in Commissione ed esprima il suo orientamento nell'ambito della discussione generale.

Carmelo PORCU (Pdl) ricorda che una delle proposte di legge in esame è di iniziativa popolare e che, d'altro canto, ha una forte incidenza sul bilancio dello Stato. Ritiene quindi fondamentale non solo acquisire il parere della Commissione bilancio ma anche procedere ad audizioni delle categorie interessate.

Ileana ARGENTIN (PD) concorda con le osservazioni svolte dall'onorevole Turco e soprattutto con l'esigenza evidenziata di non suscitare false aspettative tra gli invalidi civili.

Carmine Santo PATARINO (Pdl), *relatore*, condivide pienamente le considerazioni svolte dai colleghi intervenuti ed auspica che il Governo possa quanto

prima partecipare ai lavori della Commissione per esprimere il suo orientamento.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 14 aprile 2010.

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.

C. 1732 Porcu e C. 3224 Pedoto.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo aprile-giugno 2010 e del calendario dei lavori per il periodo dal 19 al 23 aprile 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.20.

ALLEGATO

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.
Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e
Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942
Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio,
C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 5.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire i primi due periodi con i seguenti: Le Regioni disciplinano le modalità per l'affidamento degli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4 e per l'attribuzione dei compiti professionali e delle funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettive, di verifica e di controllo.

5. 1. Laura Molteni, Rondini.

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: su proposta del direttore di struttura complessa di afferenza, sentito il comitato di dipartimento *con le seguenti:* sentito il direttore di struttura complessa di afferenza e il comitato di dipartimento.

5. 2. Laura Molteni (*nuova formulazione*).

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, sostituire le parole: su proposta del comitato di dipartimento, previo parere favorevole del Collegio di direzione e del *con le seguenti:* sentito il Collegio di direzione e il.

5. 3. Laura Molteni (*nuova formulazione*).

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2 con il seguente:

« 2. L'attribuzione dell'incarico di struttura complessa è effettuata dal direttore generale previo avviso da pubblicare sui siti istituzionali della regione e sul Bollettino ufficiale regionale, che riporta i requisiti curriculari e le competenze professionali richiesti in relazione alle attività da garantire, con la definizione articolata delle funzioni da svolgere e degli obiettivi da raggiungere. A tal fine il direttore generale nomina una commissione di tre membri presieduta dal direttore sanitario e composta da due dirigenti di struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, dipendenti del Servizio sanitario nazionale, individuati attraverso pubblico sorteggio nell'ambito di un elenco regionale, redatto e curato dai soggetti indicati da apposita disciplina regionale. La Commissione formula un giudizio motivato su ciascun candidato, tenendo conto distintamente dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti, nonché dei risultati di eventuali prove di esame. La Commissione, sulla base delle valutazioni effettuate, presenta al direttore generale una terna di candidati all'interno della quale il direttore generale nomina, con provvedimento motivato, il vincitore. I titoli dei singoli candidati, i giudizi e la graduatoria sono pubblicizzati sul sito istituzionale dell'azienda ».

5. 4. Laura Molteni (*nuova formulazione*).

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché di quello della regione.

5. 24. Mura, Palagianò.

ART. 6.

Al comma 1, dopo la parola: medici aggiungere le seguenti: e sanitari.

Consequentemente modificare la rubrica dell'articolo.

6. 3. Miotto.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il contenimento dei costi aggiungere le seguenti: tramite l'uso appropriato delle risorse.

6. 4. Miotto (nuova formulazione).

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: e indici di soddisfazione degli utenti.

Consequentemente sopprimere il terzo periodo.

6. 1. Laura Molteni (nuova formulazione).

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: adottate con atto fino alla fine del periodo con le seguenti: approvate con intesa, da stipularsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. 2. Laura Molteni, Rondini (nuova formulazione).

ART. 8.

Al comma 1, capoverso ART. 17-ter, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

8. 3. Laura Molteni, Rondini.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ed emendamenti (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 3, del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole – Esame degli emendamenti – Parere espresso</i>)	142
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento dal relatore all'articolo 43 e relativi subemendamenti</i>)	154

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per il riordino della normativa sui fertilizzanti. Atto n. 184 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	153
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere presentata dal relatore e approvata dalla Commissione</i>) ..	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	153
AVVERTENZA	153

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Intervengono il ministro della salute, Ferruccio Fazio e il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Luca Zaia.

La seduta comincia alle 14.15

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ed emendamenti.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 3, del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole – Esame degli emendamenti – Parere espresso).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge comunitaria, rinviato nella seduta dell'8 aprile 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la Commissione ha iniziato l'esame degli emendamenti presentati presso la Commissione Agricoltura (*pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 7 aprile 2010*). In particolare, nella seduta dell'8 aprile il relatore ha presentato l'emendamento 43.60, interamente sostitutivo dell'articolo 43, al quale sono stati presentati subemendamenti, tra i quali uno dello stesso relatore (*vedi allegato 1*).

Isidoro GOTTARDO (Pdl), *relatore*, illustrando il suo subemendamento 0.43.60.12, elaborato tenendo conto dei subemendamenti e degli emendamenti presentati, precisa che le sue proposte si prefiggono l'obiettivo di manifestare la volontà dell'Italia di risolvere un trentennale contenzioso con l'Unione europea, fornendo anche elementi per la chiusura delle relative procedure di infrazione.

In proposito, precisa altresì che, nell'elaborare tali proposte, non si è posto il problema se il recepimento della direttiva significasse favorire l'una o l'altra posizione, ma ha cercato di risolvere le questioni non affrontate dal testo del Senato. Sottolinea, per esempio, che si intende recepire anche l'articolo 9 della direttiva, che prevede che gli Stati membri possono derogare alle regole sulla protezione degli uccelli nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, nell'interesse della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna. Si tratta di aspetti problematici che il mondo agricolo e la Commissione Agricoltura conoscono bene e che hanno dato luogo ad un enorme contenzioso. Si è perciò prevista la definizione di linee guida a livello nazionale, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Per quanto riguarda i calendari venatori, si è osservato che le norme approvate dal Senato non sono connesse alle richieste dell'Unione europea. Ciò è vero, ma è anche vero che, sulla base del suo emendamento, una deroga ai termini di legge diventa conseguente alla nuova disciplina, che introduce ulteriori divieti di caccia rispetto alla legge n. 157 del 1992 (durante il periodo della nidificazione e riproduzione degli uccelli). Sottolinea inoltre che, con il suo subemendamento, ha inteso accogliere alcune proposte dei colleghi e, in particolare, quella di prevedere che le regioni possano « posticipare » i termini anziché « modificare » gli stessi, espressione che avrebbe consentito anche di anticiparli; infatti, sono stati segnalati dal Governo i problemi che potrebbero derivare dalla caccia nel mese di agosto, caratterizzato da una forte presenza turistica. Desidera poi rimarcare che i provvedimenti regionali dovranno essere adottati sulla base di analisi scientifiche, che dovranno essere validate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che esprimerà un preventivo parere al quale le regioni dovranno uniformarsi. In proposito, va infatti ricordato che l'articolo 1 della legge

n. 157 definisce la fauna selvatica quale patrimonio indisponibile dello Stato e ciò giustifica l'intervento di un organismo nazionale. Tuttavia, poiché le regioni hanno istituito propri organismi, si è previsto che questi – purché riconosciuti dall'Unione europea – potranno essere sentiti dall'ISPRA. Precisa infine che, per rispondere ad ulteriori obiezioni, ha previsto che l'ISPRA debba pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. A suo giudizio, inoltre, nell'ipotesi in cui l'ISPRA non rispettasse tale termine, potranno essere attivati gli altri rimedi previsti dall'ordinamento per far valere il dovere di leale collaborazione tra le istituzioni; non sembrerebbe invece accettabile dall'Unione europea che in tale ipotesi il parere si intendesse comunque reso.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che si procederà prima alle deliberazioni sugli emendamenti presentati presso la Commissione Agricoltura e quindi alla deliberazione della relazione sul disegno di legge.

Successivamente, si procederà ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati direttamente alla Commissione Politiche dell'Unione europea e da questa trasmessi per il parere (*pubblicati in allegato al resoconto della seduta della XIV Commissione dell'8 aprile 2010*). Al riguardo, avverte che essi sono in gran parte identici a quelli già presentati alla Commissione Agricoltura, ad eccezione degli emendamenti Zaccaria 14.1, Razzi 29.1, 29.3 del relatore, Aniello Formisano 31.1, Razzi 31.2, Governo 42.1, Zaccaria 42.3 e Zeller 43.42. Pertanto, la Commissione esprimerà il parere solo su questi ultimi, rinviando per gli altri alla valutazione già espressa con riferimento agli identici testi presentati in sede di Commissione Agricoltura.

Invita quindi il relatore ed il Governo ad esprimere il parere su tutte le proposte emendative in esame, per fornire alla Commissione un quadro complessivo.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, con riferimento agli emendamenti presentati presso la Commissione Agricoltura,

esprime parere favorevole all'emendamento Meta 26.3, soppressivo del comma 2 dell'articolo 26, e invita a ritirare gli altri emendamenti all'articolo 26, sui quali il parere è altrimenti contrario.

Esprime parere favorevole all'emendamento Fogliato 34.1.

Raccomanda conclusivamente l'approvazione del suo subemendamento 0.43.60.12 e del suo emendamento 43.60 e invita a ritirare tutti gli altri emendamenti e subemendamenti all'articolo 43, sui quali il parere sarebbe altrimenti contrario.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara di ritirare l'emendamento 26.1.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, con riferimento agli emendamenti trasmessi dalla Commissione Politiche dell'Unione europea e in particolare a quelli non presentati presso la Commissione Agricoltura, propone di esprimere parere favorevole agli emendamenti Zaccaria 14.1, 29.3 del relatore, Aniello Formisano 31.1 e Governo 42.1 e parere contrario agli emendamenti Razzi 29.1, Razzi 31.2 e Zaccaria 42.3.

Per quanto riguarda gli emendamenti agli articoli 26 e 43, rinvia alle valutazioni già espresse con riferimento agli emendamenti presentati presso la Commissione Agricoltura: conseguentemente, il parere si intende favorevole per gli emendamenti Governo 26.5 e Zinzi 26.1, soppressivi del comma 2 dell'articolo 26, e contrario per tutti gli altri emendamenti agli articoli 26 e 43.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Susanna CENNI (PD), nel rivolgere apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, non può esimersi dal rilevare la folta partecipazione odierna ai lavori della Commissione in contrasto con la bassa partecipazione registrata in precedenza, quando il gruppo del Partito Democratico ha sempre garantito la sua presenza e il

suo ascolto delle argomentazioni della maggioranza.

Ricorda che già nel corso dell'esame della legge comunitaria dell'anno passato, la Camera si è trovata ad affrontare una situazione analoga, operando una opportuna correzione largamente condivisa, con uno stralcio. Rispetto ad allora, ritiene che si sia comunque registrato qualche passo in avanti, soprattutto per l'attività svolta dal relatore Gottardo e dal Presidente della Commissione Agricoltura, in quanto per la prima volta si è affrontato il merito delle questioni poste dall'Unione europea. Tuttavia, vi sono stati anche alcuni passaggi discutibili, come quando si è proceduto alla riapertura dei termini per la presentazione di proposte emendative e al rinvio di votazioni per assenza della maggioranza.

Il suo gruppo ha apprezzato il riconoscimento del fatto che le modifiche al calendario venatorio non sono richieste dall'Unione europea, come pure ha apprezzato la posizione del relatore, che aveva affermato la necessità di trovare una mediazione condivisa o, in alternativa, di stralciare l'articolo 43. Queste indicazioni hanno orientato, anche nei rapporti con l'esterno, l'atteggiamento del suo gruppo, che ha preso sul serio tali dichiarazioni e si è comportato di conseguenza, senza pregiudiziali.

Per quanto riguarda i subemendamenti all'emendamento del relatore 43.60, dichiara che non intende aderire all'invito al ritiro, ribadendo la necessità di sopprimere la lettera *b*) del comma 2, considerato che le direttive comunitarie non richiedono alcuna modifica del calendario venatorio, imponendo semmai solo un sistema di controllo di legittimità sulle deroghe efficace e tempestivo.

Per quanto riguarda poi le proposte del relatore, e in particolare il subemendamento 0.43.60.12, il suo gruppo pone tre questioni, dalla soluzione delle quali dipenderà la sua complessiva posizione.

In primo luogo, contesta che sia stato eliminato il carattere vincolante del parere dell'ISPRA.

In secondo luogo, contesta che sia previsto l'eventuale parere di equivalenti istituti regionali. Si tratta infatti di organismi utili, ma un parere di validazione scientifica può essere reso solo da un organismo a carattere nazionale.

In terzo luogo, osserva che nel testo proposto dal relatore mancano del tutto i termini conclusivi della stagione venatoria, che viene ad essere quindi privata di un limite massimo.

Condivide invece la previsione del termine di trenta giorni per l'espressione del parere dell'ISPRA.

Antonio BORGHESI (IdV) precisa che il suo gruppo mantiene i subemendamenti presentati, riservandosi ulteriori valutazioni all'esito del dibattito.

Gabriele CIMADORO (IdV) osserva di aver già sostituito molte volte in questa Commissione uno dei rappresentanti del gruppo Italia dei Valori, durante la trattazione del presente provvedimento. Manifesta stupore per il fatto che il suo gruppo non lo abbia designato quale sostituto anche per la odierna seduta e chiede chiarimenti al riguardo.

Antonio BORGHESI (IdV) precisa che il presidente del gruppo lo ha designato in sostituzione dell'onorevole Di Giuseppe, oggi assente, e che la relativa comunicazione è già agli atti della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che, in data odierna, è pervenuta alla Commissione la comunicazione da parte del gruppo della sostituzione, per la seduta di oggi, dell'onorevole Di Giuseppe con l'onorevole Borghesi.

Carlo NOLA (Pdl) manifesta apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, che ha analizzato attentamente le infrazioni comunitarie nelle quali è incorso il Paese, cercandovi una soluzione, ma si dichiara meno convinto dalla sua proposta sui calendari venatori, in quanto sostanzialmente non efficace.

Manifesta però stupore per le critiche mosse dall'onorevole Cenni, che sa che i testi in esame non consentiranno alcuna deroga, ma almeno permetteranno di prendere in considerazione l'evoluzione scientifica e l'influenza dei cambiamenti climatici sui tempi della riproduzione degli uccelli migratori. Va inoltre considerato che, seppure sia stata espunta nel testo la parola «vincolante», ne è stato mantenuto il senso, prevedendo l'obbligo di uniformarsi alla validazione dell'ISPRA. Infine, si prevede che gli istituti regionali debbano essere solo sentiti. Si tratta di aspetti di dettaglio, che tuttavia non tengono conto del valore simbolico della proposta.

Per questi motivi, mantiene i suoi subemendamenti, pur preannunciando che voterà a favore delle proposte del relatore.

Illustra quindi il subemendamento 0.43.60.10, che consente alle regioni di modulare le misure da adottare fuori delle zone di protezione speciale, misure che possono risultare incongrue rispetto ad altre esigenze, come la lavorazione dei campi.

Fa presente inoltre di aver presentato il subemendamento 0.43.60.11, di cui auspica l'approvazione, ritenendo applicabile anche ai pareri tecnici la norma recata dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, seppure il relatore abbia espresso un'opinione diversa.

Giuseppe RUVOLO (UdC), nel rilevare l'ottimo lavoro svolto dal relatore nella ricerca di un equilibrio rispetto ad una situazione – che definisce quasi piratesca – venutasi a configurare in Senato, osserva che la vicenda dell'articolo 43 è in realtà l'ennesimo tentativo della maggioranza di imporre all'opposizione una forzatura. Da un punto di vista politico, non appare necessario in questo momento modificare la legge n. 157, mentre appare necessario addivenire ad un punto di equilibrio rispetto al testo predisposto dall'altro ramo del Parlamento.

Ricorda in proposito che il relatore aveva già prospettato la possibilità, qualora non si fosse raggiunto un punto di intesa, di stralciare l'articolo 43 dal testo.

Rispetto a quella ipotesi, il gruppo dell'UDC prende atto che, attraverso l'emendamento 43.60 e il successivo subemendamento 0.43.60.12 del relatore, si è cercato di raggiungere una intesa, ma attende che – riguardo alla fissazione di termini della stagione venatoria certi e non aleatori e alla validazione vincolante da parte dell'ISPRA – vi sia una risposta positiva da parte del relatore, sulla base della quale il suo gruppo potrebbe rivedere la propria posizione non favorevole.

Luciano ROSSI (Pdl) fa presente che alcuni interventi hanno già rilevato la presenza nutrita e qualificata di parlamentari alla seduta odierna della Commissione Agricoltura su un tema che per troppo tempo è stata consegnato a frange integraliste. Dà inoltre atto e merito dell'impegno profuso dal relatore Gottardo, seppure la proposta da lui recata appaia una mediazione al ribasso e oggettivamente minimale rispetto ai problemi da affrontare in relazione a necessarie modifiche della legge n. 157 del 1992. Auspica quindi che si possa avviare un confronto su basi nuove.

Infine, dopo aver dichiarato di associarsi alle considerazioni del collega Nola, esprime rammarico per il mancato accoglimento dell'emendamento 43.46, sottoscritto da circa settanta deputati, ma dichiara di aderire alle proposte del relatore, riconoscendo la necessità di una mediazione.

Luciano AGOSTINI (PD) ricorda che in più occasioni il relatore Gottardo ha prospettato l'opportunità di procedere allo stralcio dell'articolo 43 qualora non si fosse giunti ad una mediazione largamente condivisa.

Rileva quindi che la modifica dei termini del calendario venatorio non deriva da un preciso obbligo comunitario e quindi non doveva essere inserita nel disegno di legge comunitaria, mentre possono e devono essere apportate le altre correzioni richieste dall'Unione europea. Ciò non per ragioni ideologiche, ma per ragioni politiche. Infatti, la maggioranza,

qualora lo considerasse necessario, evitando scorciatoie o colpi di mano, dovrebbe semmai avere il coraggio di affrontare in termini generali il tema della riforma della legge n. 157 del 1992, affrontando quindi il grave rischio di scontentare tutti, dal momento che tale legge, ad oggi, rimane un valido punto di equilibrio.

Osserva inoltre che, se la fauna è proprietà indisponibile dello Stato, è anche vero che la competenza in materia è devoluta alle regioni e quindi un confronto con esse è indispensabile. Ad esempio, è necessario un'armonizzazione tra le regioni per evitare che la mancata coincidenza dell'avvio o della chiusura della stagione venatoria comporti un eccessivo prelievo da parte dei cacciatori delle regioni limitrofe nelle quali la stagione è già conclusa o non è stata ancora avviata.

In conclusione, ritiene che la saggezza dovrebbe consigliare lo stralcio dell'articolo 43; in mancanza di tale saggezza, si ricerchi almeno un più avanzato punto di incontro.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) manifesta il suo convincimento che il dibattito più che essere pro o contro la caccia stia diventando pro o contro la legalità e pro o contro il decoro istituzionale di fronte all'Unione europea, che chiede all'Italia di dare soluzione alle sue infrazioni.

Nel dare atto al relatore per lo sforzo compiuto nel riformulare l'articolo 43, osserva però che la lettera *b*) del comma 2 – rimettendo alle regioni la possibilità di modificare i termini della stagione venatoria senza porre precisi limiti – nasconde dietro di sé, al di là del bizantinismo del successivo subemendamento del relatore, la volontà di non tenere minimamente in conto le proposte del suo gruppo sulla posticipazione del calendario venatorio entro termini ben precisi. Altrettanto negativa è la cancellazione dell'aggettivo « vincolante » riferito al parere dell'ISPRA.

Si tratta di un modo di procedere che più propriamente potrebbe definirsi sovversivo, in quanto volto a modificare il punto di equilibrio raggiunto con l'attuale

legge n. 157 del 1992, attraverso una politica del raggirio e dell'abuso. Inoltre, il dibattito parlamentare dovrebbe tenere nel massimo conto l'opinione dei cittadini, che invece viene completamente ignorata, stando ai dati forniti dall'IPSOS che descrivono una schiacciante maggioranza dei cittadini italiani contrari alla caccia.

Ritiene dunque necessario tenere conto di questo dato e contrastare una posizione opposta, espressione di settarismo, brutta malattia che diffonde il virus dell'intolleranza, trovando punti di convergenza come quelli indicati dagli onorevoli Cenni e Ruvolo. In mancanza di un accordo, si renderebbe invece necessario lo stralcio dell'articolo 43.

Viviana BECCALOSSI (PdL) osserva che la Commissione è chiamata a decidere su alcuni aspetti della legge n. 157 e non sul tema della caccia in generale e quindi ritiene che le questioni sul tappeto non possano essere semplicemente affrontate da un punto di vista favorevole o contrario alla caccia.

Ringrazia quindi il relatore per essere riuscito a trovare una convincente mediazione al fine di dare una risposta alle richieste provenienti dall'Europa, che attendevano di essere soddisfatte.

Ricorda che la caccia in Italia è legittima, al di là dei sondaggi, ed è quindi legittimamente esercitata dagli appassionati nel rispetto di numerose e articolate regole e pagando le dovute tasse. Pur non essendo personalmente dedita all'attività venatoria, deve sottolineare che si tratta di una attività nella libera disponibilità individuale, che dovrebbe suggerire di mettere da parte posizioni dettate da intolleranza. È invece importante garantire che i cacciatori vadano a caccia rispettando l'ambiente. Inoltre, come ben sanno tutti quegli agricoltori che hanno dovuto subire danni a causa dell'azione distruttiva della fauna selvatica, è importante garantire anche con l'attività venatoria, al di là di una visione bucolica, un giusto equilibrio con l'ambiente.

Osserva poi che il mondo ambientalista e quello venatorio non trovano una me-

diatazione e chiedono alla politica di ricercarla. Tuttavia, a volte l'impressione è che non vi sia la seria volontà di trovare soluzioni per non perdere argomenti di contestazione da parte delle associazioni ambientaliste, peraltro certamente non legate al centrodestra. Tuttavia, la maggioranza ritiene che ci si debba assumere la responsabilità di fornire una risposta, anche scontentando in parte il mondo venatorio, visto che i cacciatori non potranno cacciare 365 giorni all'anno, come pure è stato detto.

Con riferimento al ventilato utilizzo di enti regionali per sopperire ad eventuali inefficienze dell'ISPRA, ricorda le regioni si sono organizzate per ottenere le risposte che l'allora Istituto nazionale della fauna selvatica non riusciva a dare, anche per le pressioni del mondo ambientalista. Ritiene pertanto che non vi sia nulla di scandaloso nella semplice consultazione di appositi organismi regionali, come previsto nella proposta del relatore, che è riuscito a trovare un giusto punto di equilibrio con un approccio assolutamente non ideologico, precisando che l'ISPRA dovrà comunque esprimere il parere entro un termine certo. La proposta del relatore costituisce un investimento su tale ente, oggetto di una recente riforma.

In conclusione, ritiene che le proposte del relatore consentano di conciliare le diverse esigenze, nonché gli obblighi derivanti dalla partecipazione all'Unione europea.

Basilio CATANOSO (PdL) invita la Commissione, indipendentemente dai sondaggi e dal dibattito generale sulla caccia, a considerare che l'ampliamento del calendario venatorio non ha alcun nesso con le procedure di infrazione avviate dall'Unione europea contro l'Italia e quindi con il disegno di legge in esame. È noto come egli sia contro la caccia. Eppure, deve sottolineare che il Parlamento avrebbe semmai dovuto affrontare direttamente ed esplicitamente la revisione della legge n. 157, forse ormai necessaria, anche se la stessa legge ha finora assicurato un opportuno equilibrio. Se invece si

procede per « blitz », non sarà mai possibile condurre un ragionamento serio sull'argomento.

Per questi motivi, annuncia che voterà in difformità dal suo gruppo, in quanto le proposte in discussione aprono un varco non condivisibile. Inoltre, la previsione della consultazione degli istituti regionali è discutibile, visto che tali organismi sono nominati dalle stesse regioni e sono facilmente orientati politicamente.

In conclusione, ricorda che il relatore aveva indotto a ritenere che, senza un ampio accordo, si sarebbe proceduto allo stralcio dell'articolo 43. Eppure, le sue proposte non realizzano una mediazione sufficiente.

Sandro BRANDOLINI (PD) rivolge preliminarmente un apprezzamento per il lavoro e l'equilibrio del relatore Gottardo, che ha auspicato il superamento dei problemi incontrati con l'Unione Europea attraverso il conseguimento di una soluzione unitaria. È però necessario un ulteriore sforzo per comprendere se le posizioni delle parti politiche siano effettivamente conciliabili e se sia possibile rimuovere gli ultimi ostacoli.

In questa direzione, occorre prevedere la natura vincolante del parere dell'ISPRA; inoltre, visto che la validazione significa approvazione, andrebbe più opportunamente riferita alle analisi scientifiche.

Per quanto riguarda l'obbligo di sentire gli equivalenti istituti regionali, fa presente che la proposta del relatore, prevedendo una mera consultazione, può essere accolta per tale parte.

Elemento dirimente, come già rilevato dall'onorevole Cenni, è invece la necessità di introdurre precisi termini di conclusione della stagione venatoria, come proposto dal subemendamento Oliverio 0.43.60.5, che a tal fine fa riferimento alla prima decade di febbraio.

Invita pertanto a non abbandonare il punto di equilibrio rispetto agli interessi in campo degli agricoltori, dei cacciatori e degli ambientalisti, raggiunto dalla legge n. 157 del 1992 e a dare risposta puntuale

riguardo alle questioni relative alle infrazioni comunitarie, compiendo un autentico passo avanti.

Francesco BIAVA (PdL) condividendo nel merito l'intervento dell'onorevole Luciano Rossi, ringrazia il relatore per il lavoro svolto, anche se non può dichiararsi pienamente soddisfatto, ritenendo necessario un ulteriore sforzo per equiparare il calendario venatorio italiano a quello degli altri Paesi europei, in particolare di Francia e Germania.

Per quanto riguarda i sondaggi che sono stati citati dall'onorevole Zamparutti, fa presente che i cittadini si sono già espressi in diverse occasioni referendarie in modo costante e coerente in una sede democratica propria, ben diversa da quella offerta da una società di sondaggi.

Angelo ZUCCHI (PD) sottolinea che finora la legge n. 157 del 1992 ha tenuto insieme posizioni opposte sulla caccia, in un Paese che non ha dimostrato una forte vocazione venatoria, vista la costante diminuzione del numero dei cacciatori. Tuttavia, si devono continuamente registrare tentativi di rompere quell'equilibrio sulla base di una visione di parte, come dimostrato dagli interventi del Senato in sede di legge comunitaria, come pure del testo del senatore Orsi, predisposto nell'ambito di disegni di legge presentati al Senato di riforma della legge sulla caccia.

Nel ringraziare il relatore per l'impegno profuso e per aver cercato di coinvolgere l'opposizione rispetto alla necessità di rispondere alle infrazioni aperte dall'Unione europea nei confronti dell'Italia, osserva che, in realtà, mentre la modifica del calendario venatorio risulta estranea proprio rispetto alle procedure di infrazione, occorre invece dare una risposta a chi si è reso autore delle numerose incursioni al fine di scardinare l'impianto della legge n. 157.

Nel rivendicare la natura non estremista del Partito democratico, con riguardo all'attività venatoria, fa presente che è suo convincimento che l'attività venatoria si possa continuare ad esercitare nel rispetto

di coloro che, viceversa, ritengono che la fauna – essendo patrimonio indisponibile dello Stato – è, quindi, patrimonio anche di chi non esercita tale attività.

Ritiene poi che chi ha a cuore l'agricoltura debba compiere uno sforzo anche per risolvere il problema dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura, superando anche l'ostacolo costituito dall'*iter* dei disegni di legge di riforma della legge n. 157, pendenti al Senato, che impedisce alla Commissione Agricoltura della Camera di affrontare le proposte di legge in materia.

Per quanto riguarda gli istituti regionali, ritiene che non diano adeguate garanzie di terzietà. Peraltro, ricorda che il suo gruppo ha contrastato, per le stesse ragioni, la collocazione dell'ISPRA nell'ambito del Ministero dell'ambiente anziché in quello della Presidenza del Consiglio dei ministri, come era per l'INFS.

Osserva infine che qualora la maggioranza accogliesse le proposte dell'opposizione riguardanti il limite della prima decade di febbraio per il calendario venatorio e il carattere vincolante del parere dell'ISPRA, il parere del suo gruppo potrà mutare. In ogni caso, la maggioranza non avrà sempre conferme elettorali ed è quindi necessario che ascolti anche pezzi di società, che non meritano indifferenza.

Gabriele CIMADORO (IdV) desidera sottolineare che la legge n. 157, piuttosto che una conquista del mondo venatorio, è stata una rivincita del mondo ambientalista, perché con questa legge i cacciatori devono subire il calendario venatorio più restrittivo di Europa, devono pagare onerosi tributi, rispettare numerose regole e affrontare anche responsabilità sul piano penale. Inoltre, ciascun cacciatore può esercitare l'attività per 50 giorni all'anno, indipendentemente dall'ampiezza della stagione, e non può farlo in regioni e per tipi di caccia diversi di quelli consentiti dalla sua licenza.

Ritiene quindi improprio che il tema della caccia sia riportato alla dialettica maggioranza-opposizione, come è dimostrato dalla sua posizione. Invita perciò il

gruppo del PD, piuttosto che lo stesso vicepresidente del suo gruppo, a cercare di definire una soluzione ampiamente condivisa.

Giuseppina SERVODIO (PD), premesso che la maggioranza appare infine essersi resa conto della forzatura operata dal Senato, ritiene che il dibattito non debba essere impostato nei termini « pro o contro » la caccia e neppure essere schiacciato sul contrasto maggioranza-opposizione. Si tratta di argomenti fuori dalla storia, visto che anche con la legge n. 157 furono rifiutati elementi ideologici.

La mediazione proposta dal relatore non appare risolutiva, poiché lascia eccessivi margini di ambiguità e di discrezionalità alle regioni e rischia di dover essere modificata nuovamente. Ciò accade, per esempio, se non si pongono precisi limiti temporali alla stagione venatoria, che servono anche ad escludere problemi relativi alla gestione delle aree di confine tra le regioni. Da questo punto di vista appare forse preferibile la prima formulazione della lettera *b*) del comma 2 proposta dal relatore.

Se si ricerca una mediazione, non si deve far riferimento ai concetti di caccia e di ambiente, ma agli interessi generali del Paese, che invece non si affrontano in maniera adeguata.

Paolo RUSSO, *presidente*, rilevando che in questo momento il ministro Zaia è entrato nell'aula, gli rivolge un caloroso saluto a nome della Commissione tutta, nella sua nuova veste di Presidente della regione Veneto.

Il ministro Luca ZAIA ringrazia.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) osserva che in Commissione Agricoltura si sono registrati momenti di lealtà e correttezza tra le parti politiche, ma anche momenti di diffidenza. In altre sedute, il relatore ha formulato proposte che il suo gruppo poteva votare, ma che non sono state poste in votazione in assenza dei deputati della maggioranza. Ora, invece, la maggioranza ritiene di poter sottoporre

all'Assemblea un testo che rischia invece di creare gravi difficoltà e che, peraltro, appare anche formulato in modo non chiaro.

È noto che sulla caccia il Parlamento ha sempre dato prova di trasversalismo, nell'ambito di tutte le forze politiche, che non sono in grado di far valere la disciplina di partito sulle diverse sensibilità. Sarebbe stato perciò preferibile portare all'esame dell'Aula un testo condiviso, una mediazione sulla quale si poteva almeno condurre un'opera di convincimento. In tal senso, richiama le proposte formulate dai colleghi del PD.

Isidoro GOTTARDO (Pdl), *relatore*, desidera ribadire, dal punto di vista personale, che egli non ha inteso mediare tra mondo ambientalista e mondo venatorio, ma ha piuttosto cercato far emergere il senso dell'interesse generale dello Stato, che è mancato per decenni, visto che non si è riusciti a produrre l'adeguamento agli obblighi assunti in sede europea. Obiettivo delle sue proposte è stato quindi quello di conseguire tale adeguamento alle direttive che peraltro la Repubblica italiana ha contribuito ad assumere. A tal fine, si è avvalso della collaborazione degli uffici del Ministero dell'ambiente e dell'Avvocatura dello Stato. Sulla base dell'esperienza maturata in questi mesi, e dei contatti intercorsi con tutte le organizzazioni interessate, osserva poi che, senza una precisa volontà di perseguirla, e se gli obiettivi sono altri, una mediazione non appare possibile.

Nel merito, fa presente che, tenuto conto dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni non possono essere sottoposte al parere vincolante di un ente statale. Si è perciò previsto che i dati scientifici sulla base dei quali le regioni intendono deliberare siano sottoposti alla validazione dell'ISPRA, alla quale le regioni dovranno uniformarsi.

Quanto ai termini della stagione venatoria, la sua proposta va letta alla luce della guida interpretativa dell'Unione europea, che fa riferimento alla terza decade di febbraio; si consentirà quindi di spostare in avanti la stagione, entro tale limite

e sulla base del parere dell'ISPRA. Inoltre, si prevede un esplicito divieto di caccia durante i periodi della nidificazione, riproduzione e dipendenza.

Ricorda poi che le regioni chiedono di poter sottoporre preventivamente i loro provvedimenti al Consiglio dei ministri, per evitare impugnative successive. Si propone perciò che le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, lettera a), della direttiva 79/409/CEE, provvedano nel rispetto di linee guida emanate a livello nazionale, d'intesa con le regioni.

Rileva quindi che appaiono interessanti le proposte del Gruppo IdV di revisione dell'articolo 19-*bis* della legge n. 157, che tuttavia presentano anche difficoltà dal punto di vista istituzionale, che devono essere ulteriormente valutate.

In sintesi, le richieste formulate dalle opposizioni potrebbero essere superate, in base alle considerazioni svolte. Del resto, è consapevole che l'unanimità su tale materia non è raggiungibile e, pertanto, ha ricercato le condizioni per il consenso più ampio, dovendo tuttavia registrare che una mediazione più avanzata non è stata però possibile. Tuttavia, soprattutto sul punto dei termini della stagione venatoria, potrebbe essere possibile individuare, in vista dell'esame in Assemblea, una diversa sintesi sulla quale oggi non vi è consenso.

Con l'accoglimento degli emendamenti in discussione, l'Italia potrà ottemperare ai rilievi della Commissione europea, nel senso che la legge deve tutelare l'ambiente e, in questo ambito, consentire dove possibile l'attività venatoria, dandosi infine regole da Paese civile.

Desidera infine sottolineare che la materia pone delicati problemi, di cui si è resa conto il Ministro Prestigiacomo, laddove ha ritenuto di non poter più assumere la responsabilità di non prevedere rimedi, per esempio per il caso dei pericoli causati dagli uccelli alla sicurezza dei voli.

Massimo FIORIO (PD) propone una riformulazione formale del subemendamento del relatore 0.43.60.12, nel senso di chiarire che la validazione da parte dell'ISPRA ha ad oggetto le analisi scientifi-

che a sostegno delle modifiche da apportare. Osserva peraltro che la proposta del relatore non sembra soddisfare le esigenze rappresentate dal Governo in relazione al rapporto tra stagione venatoria e stagione turistica.

Quanto alla successiva fase di esame in Assemblea e alle difficoltà che potrebbero insorgere, sottolinea che finora i deputati del Gruppo della Lega non si sono pronunciati e quindi non si conosce la posizione che assumeranno.

Giuseppe RUVOLO (UdC) deve osservare che il relatore non ha inteso accogliere nessuna delle richieste delle opposizioni, quando sarebbe stato responsabile trovare una conciliazione tra le diverse posizioni.

Gian Pietro DAL MORO (PD) ritiene che il deputato Beccalossi abbia, nel suo intervento, diviso il mondo in due parti, anche se in realtà ambientalisti e cacciatori sono presenti sia nelle forze di maggioranza sia in quelle di opposizione. Il tema è stato inoltre cavalcato da molti nel corso della recente campagna elettorale.

Quanto alle considerazioni del relatore, che dichiara di aver fatto uno sforzo per far valere l'interesse dello Stato, ritiene che si tratti di obiettivo solo parzialmente condivisibile. Infatti, il Parlamento dovrebbe mettersi dalla parte dei cittadini, mentre il relatore ha invece assunto una visione centralistica e burocratica, propria della burocrazia statale. In sostanza, non vincono gli ambientalisti o i cacciatori, ma la burocrazia romana.

Ritiene inoltre non chiari i motivi per i quali l'emendamento del relatore, a differenza del successivo subemendamento, qualificava come vincolante il parere dell'ISPRA.

Ricorda infine che il suo gruppo, nelle precedenti sedute, non ha insistito perché si procedesse alle votazioni, quando risultavano assenti molti deputati della maggioranza, poiché riteneva prioritario ricercare condizioni di più ampio consenso, facendo affidamento sulla posizione espressa dal relatore e individuando nel

presidente un punto di garanzia. Oggi, tuttavia, queste condizioni di fiducia sono venute meno e anche per il futuro potrà risultare compromessa la fiducia nelle parole della maggioranza.

Antonio CUOMO (PD) ritiene che, dopo un lungo negoziato, non si sia raggiunto alcun risultato apprezzabile, mentre sarebbe stato necessario assumere più significative decisioni. Insiste pertanto nell'appello rivolto dal collega Oliverio perché si possa arrivare, sulla base del dibattito svoltosi, ad uno sforzo ulteriore del relatore e ad una assunzione di responsabilità nei confronti del mondo esterno alle aule parlamentari. Si ricerchi quindi un testo condiviso da sottoporre alla Assemblea e che produca risultati utili per il Paese.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, non intende richiamare la necessità che le sostituzioni siano comunicate all'inizio della seduta, ma chiede al Presidente di darne conto ora, poiché si sta per procedere alle votazioni.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) desidera precisare che i deputati del suo gruppo si sono temporaneamente allontanati solo per seguire lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata in Assemblea.

Paolo RUSSO, *presidente*, dà lettura delle sostituzioni comunicate dai gruppi.

La Commissione approva l'emendamento Meta 26.3, risultando precluso l'emendamento Di Giuseppe 26.2.

Approva inoltre l'emendamento Fogliato 34.1.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che il deputato Mosella ha sottoscritto l'emendamento Cenno 43.1.

Indice quindi la votazione sugli identici emendamenti Cenni 43.1, Catanoso, 43.2,

Mariani 43. 27, Zamparutti 43.28 e Di Giuseppe 43.40, soppressivi dell'articolo 43.

(Segue la votazione).

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che stanno partecipando alla votazione deputati del gruppo del PD per i quali non risultano essere state comunicate dal gruppo le relative sostituzioni.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ricorda di aver comunicato all'inizio della seduta la sostituzione del collega Marrocu con la collega Zamparutti, che peraltro ha partecipato assiduamente ai lavori della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che effettivamente il deputato Oliverio ha comunicato verbalmente agli uffici tale sostituzione, invitando per il futuro a provvedere alle sostituzioni per iscritto.

La Commissione respinge quindi gli identici emendamenti Cenni 43.1, Catanoso, 43.2, Mariani 43. 27, Zamparutti 43.28 e Di Giuseppe 43.40.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento del relatore 43.60 e dei relativi subemendamenti.

Isidoro GOTTARDO (PdL), accogliendo alcuni rilievi emersi dal dibattito, presenta un nuovo testo del suo subemendamento 0.43.60.12, al fine di renderne più chiara la formulazione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Di Giuseppe 0.43.60.9 e 0.43.60.8, Nola 0.43.60.10 e gli identici subemendamenti Cenni 0.43.60.1, Di Giuseppe 0.43.60.2 e Catanoso 0.43.60.3.

Antonio BORGHESI (IdV) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul subemendamento del relatore 0.43.60.12.

La Commissione approva il subemendamento del relatore 0.43.60.12 (*nuova*

formulazione), risultando preclusi i subemendamenti Oliverio 0.43.60.5, Nola 0.43.60.4, Brugger 0.43.60.6 e Nola 0.43.60.11.

La Commissione respinge il subemendamento Di Giuseppe 0.43.60.7.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, su richiesta del Gruppo del PD, porrà in votazione l'emendamento 43.60 del relatore per parti separate, in relazione alla pluralità di novelle che l'emendamento stesso propone di apportare alla legge n. 157 del 1992.

Antonio BORGHESI (IdV) preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

La Commissione, con votazione per parti separate, approva l'emendamento 43.60, come modificato dal subemendamento accolto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, formula conclusivamente una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge nel suo complesso.

La Commissione approva la proposta del relatore e nomina lo stesso quale relatore per riferire presso la Commissione Politiche dell'Unione Europea.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che si passerà ora all'esame degli emendamenti presentati presso la XIV Commissione e da questa trasmessi per acquisire il parere della Commissione Agricoltura, ricordando che tale parere assume una peculiare valenza procedurale, in quanto è dotato di efficacia vincolante per la Commissione XIV.

Ribadisce che tali emendamenti sono in gran parte identici a quelli già presentati alla Commissione Agricoltura, ad eccezione degli emendamenti Zaccaria 14.1, Razzi 29.1, 29.3 del relatore, Aniello Formisano 31.1, Razzi 31.2, Governo 42.1, Zaccaria 42.3 e Zeller 43.42. Pertanto, la

Commissione sarà chiamata a deliberare solo su questi ultimi, dovendosi fare rinvio per gli altri alle deliberazioni assunte in relazione agli emendamenti presentati in sede di Commissione Agricoltura. In particolare, anche sulla base delle dichiarazioni del relatore, il parere della Commissione si intende favorevole per gli emendamenti Governo 26.5 e Zinzi 26.1, in quanto identici all'emendamento Meta 26.3 in precedenza approvato, e contrario per tutti gli altri emendamenti agli articoli 26 e 43. In tal senso sarà data comunicazione alla XIV Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, delibera infine di esprimere parere favorevole agli emendamenti Zaccaria 14.1, relatore 29.3, Aniello Formisano 31.1 e Governo 42.1 e parere contrario agli emendamenti Razzi 29.1, Razzi 31.2, Zaccaria 42.3 e Zeller 43.42.

La seduta termina alle 17.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Michelino Davico.

La seduta comincia alle 17.15.

Schema di decreto legislativo per il riordino della normativa sui fertilizzanti.

Atto n. 184.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 10 marzo 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che sul testo non risulta acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni. Il Presidente della Camera, con lettera del 13

aprile scorso, ha tuttavia comunicato che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha chiesto che — essendo scaduto il termine per l'espressione del parere da parte della predetta Conferenza — le competenti Commissioni si esprimano sullo schema di decreto legislativo, pur in assenza del suddetto parere.

Carlo NOLA (PdL), *relatore*, richiama il dibattito svoltosi nelle precedenti sedute e, in particolare, le dichiarazioni del rappresentante del Governo. Pertanto propone che la Commissione, preso atto degli impegni assunti dal Governo durante la fase di consultazione in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in merito all'esigenza di garantire la rappresentanza delle regioni, esprima parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*v. allegato 2*).

La seduta termina alle 17.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.20 alle 17.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.

C. 3350 Governo.

Parere alle Commissioni riunite VI e X.

ALLEGATO 1

**Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo,
approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

**EMENDAMENTO DEL RELATORE ALL'ARTICOLO 43 E RELATIVI
SUBEMENDAMENTI**

All'emendamento del relatore 43.60, al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, sopprimere le seguenti parole: per ogni singola specie.

0. 43. 60. 9. Di Giuseppe, Rota.

All'emendamento del relatore 43.60, al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, sopprimere le seguenti parole: fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, lettera a), primo e secondo interlinea, della stessa direttiva.

0. 43. 60. 8. Di Giuseppe, Rota.

All'emendamento del relatore 43.60, al comma 1, lettera c), sostituire la parola: adottano con le seguenti: possono adottare.

0. 43. 60. 10. Nola.

All'emendamento del relatore 43.60, al comma 2, sopprimere la lettera b).

*** 0. 43. 60. 1.** Cenni, Zucchi, Oliverio, Brandolini, Fiorio, Graziano, Giorgio Merlo, Picierno, Sani, Servodio, Strizzolo, Trappolino, Zamparutti.

All'emendamento del relatore 43.60, al comma 2, sopprimere la lettera b).

*** 0. 43. 60. 2.** Di Giuseppe, Rota.

All'emendamento del relatore 43.60, al comma 2, sopprimere la lettera b).

*** 0. 43. 60. 3.** Catanoso.

All'emendamento del relatore 43.60, al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e, allo scopo, sono obbligate ad acquisire il preventivo parere di validazione dell'ISPRA, sentiti gli equivalenti Istituti regionali ove istituiti e riconosciuti dalla Commissione europea, delle analisi scientifiche al quale dovranno uniformarsi a sostegno delle modifiche da apportare. Il preventivo parere dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ».

0. 43. 60. 12. Il relatore.

All'emendamento del relatore 43.60, al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e, allo scopo, sono obbligate ad acquisire il preventivo parere di validazione delle analisi scientifiche a soste-

gno delle modifiche da apportare, espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sentiti gli equivalenti Istituti regionali ove istituiti e riconosciuti dalla Commissione europea, al quale dovranno uniformarsi. Il preventivo parere dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ».

0. 43. 60. 12. (Nuova formulazione) Il relatore.

(Approvato)

All'emendamento del relatore 43.60, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: le regioni possono modificare i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e, allo scopo, *con le seguenti:* le regioni possono posticipare i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e comunque non oltrepassando, come termine conclusivo della stagione venatoria, la prima decade di febbraio, e.

0. 43. 60. 5. Oliverio, Cenni, Zucchi, Zamparutti, Strizzolo, Fiorio, Cuomo, Graziano, Sani, Agostini, Marco Carra, Servodio, Dal Moro, Brandolini, Trappolino, Mario Pepe (PD).

All'emendamento del relatore 43.60, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: il vincolante parere preventivo di validazione dell'ISPRA delle analisi scientifiche prodotte a sostegno delle modifiche da apportare *con le seguenti:* il parere preventivo dell'ISPRA.

0. 43. 60. 4. Nola, Biava, Bellotti.

All'emendamento del relatore 43.60, al comma 2, lettera b), dopo la parola: ISPRA *aggiungere le seguenti:* oppure degli istituti riconosciuti a livello regionale.

0. 43. 60. 6. Brugger, Zeller.

All'emendamento del relatore 43.60, al comma 2, lettera b), aggiungere alla fine il seguente periodo: Al suddetto parere si applica il comma 1 dell'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

0. 43. 60. 11 Nola.

All'emendamento del relatore 43.60, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. *All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo le parole: « del 2 aprile 1979 » sono aggiunte le seguenti: « , previo parere conforme del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), »;

b) al comma 3, le parole: « , sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), » sono soppresse;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta di uno o più ministri interessati, annulla i provvedimenti di deroga posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE ».

0. 43. 60. 7. Di Giuseppe, Rota.

Sostituire l'articolo 43 con il seguente:

ART. 43.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza ulteriori oneri,

adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, lettera a), primo e secondo interlinea, della stessa direttiva »;

b) al comma 5, dopo le parole: « prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva » sono aggiunte le seguenti: « secondo i criteri ornitologici previsti all'articolo 4 della stessa direttiva »;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 157, per quanto possibile, anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale »;

d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'Allegato V della direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche

agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare ».

2. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:

a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli »;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono modificare i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e, allo scopo, sono obbligate ad acquisire il vincolante parere preventivo di validazione dell'ISPRA delle analisi scientifiche prodotte a sostegno delle modifiche da apportare, che dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ».

3. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « e della direttiva 79/409/CEE » sono sostituite dalle seguenti: « entro due mesi dalla loro entrata in vigore »;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, lettera a), della citata direttiva, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di « Linee guida » emanate con decreto del Presidente della Repubblica, d'intesa con la

Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ».

4. All'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea ».

5. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge »;

b) alla lettera bb), dopo le parole: « detenere per vendere, » sono inserite le seguenti: « trasportare per vendere, ».

43. 60. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo per il riordino della normativa sui fertilizzanti. Atto n. 184.

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE E APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione (Agricoltura),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti (atto n. 184);

preso atto degli impegni assunti dal Governo durante la fase di consultazione

in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in merito all'esigenza di garantire la rappresentanza delle regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	159
ALLEGATO (Emendamenti posti in votazione)	164

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Rinvio del seguito dell'esame)	163
AVVERTENZA	163

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE. — Interviene il Ministro per le politiche europee Andrea Ronchi.

La seduta comincia alle 8.50.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 aprile 2010.

Mario PESCANTE, *presidente*, si sofferma preliminarmente sui contenuti del provvedimento in esame, stigmatizzando — come ha già avuto modo di fare più volte — l'utilizzo strumentale del disegno di legge comunitaria, veicolo per istanze estranee alla sua finalità propria. Ritene

che occorra invertire tale tendenza, affinché, per il futuro, il lavoro della Commissione sia ricondotto a termini più seri. In tal senso appare prioritario affrontare quanto prima la riforma organica della legge n. 11 del 2005, auspicando che vi siano le condizioni per un esame in sede legislativa delle proposte di legge presentate.

Il Ministro Andrea RONCHI concorda con le osservazioni del Presidente, evidenziando i toni grotteschi che ha assunto, in alcuni casi, l'esame del disegno di legge comunitaria. Se non si riconduce il provvedimento alle proprie specifiche finalità, si rischia un continuo rinvio tra Camera e Senato, che mortifica il lavoro delle Camere e del Governo; la riforma della legge n. 11 del 2005 potrà senz'altro porre rimedio a tale distorsione.

Sandro GOZI (PD) osserva che le vicende connesse all'esame del disegno di legge comunitaria devono indurre ad una accelerazione nel processo di riforma della legge n. 11 del 2005; per tale motivo, in

sede di Ufficio di presidenza della Commissione, ha avanzato la richiesta di calendarizzare le proposte di legge presentate quanto prima, anche tenuto conto della forte convergenza emersa, tra tutti i gruppi parlamentari, circa la necessità di rafforzare e snellire i contenuti e le procedure del disegno di legge comunitaria.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha fissato l'avvio della discussione in Assemblea del disegno di legge comunitaria per il prossimo 19 aprile e che pertanto la XIV Commissione dovrà concluderne l'esame entro la settimana corrente. Nella seduta odierna si avvierà la fase di esame degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti.

Informa innanzitutto che – fatta eccezione per la Commissione Agricoltura – sono pervenute le relazioni di tutte le Commissioni di settore e della Commissione per le questioni regionali, nonché il parere del Comitato per la legislazione. Insieme alle relazioni sono pervenuti alla Commissione 11 emendamenti, quattro dei quali approvati dalla VI Commissione (Finanze), cinque dalla VIII Commissione e due dalla X Commissione (Attività produttive). Ricorda che questi emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

Avverte altresì che le Commissioni di merito – fatta eccezione per la Commissione Agricoltura – hanno concluso l'esame degli emendamenti a loro trasmessi, presentati direttamente alla XIV Commissione. Anche in questo caso, gli emendamenti sui quali le Commissioni di settore si sono pronunciate favorevolmente potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

Avverte infine, che gli emendamenti 15.1 Mariani ed altri e 25.10 Zeller e Brugger sono stati ritirati.

Ricorda che, poiché la Commissione Agricoltura non ha ancora concluso

l'esame degli emendamenti di sua competenza, si dovrà accantonare l'esame dell'emendamento 1.5 del Relatore e degli articoli 14, 26, 29, 31, 42 e 43, di competenza della XIII Commissione, che potranno essere esaminati nella seduta che propone di convocare per le ore 14.45 di oggi stesso.

La Commissione concorda.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che gli emendamenti che la Commissione dovrà votare nella seduta odierna sono raccolti nel fascicolo posto in distribuzione, che sarà allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*).

Invita quindi il relatore, on. Formichella, ad esprimere il parere sugli emendamenti.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.6 dell'VIII Commissione, segnalando che sull'inserimento in Allegato B della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente si è espressa in senso contrario la II Commissione, ma ritiene opportuno – ai fini del coordinamento generale del testo – esprimersi favorevolmente sull'emendamento proposto dall'VIII Commissione, tenuto conto del fatto che il disegno di legge comunitaria reca, all'articolo 19, una delega al Governo per il recepimento della direttiva in questione. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.1 della VI Commissione.

Il Ministro Andrea RONCHI concorda con i pareri espressi dal relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.6 dell'VIII Commissione e 1.1 della VI Commissione.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.1 e 6.2 Gozi.

Il Ministro Andrea RONCHI concorda con i pareri espressi dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 6.1 Gozi, risultando così assorbito l'emendamento 6.2 Gozi, in quanto integralmente ricompreso nell'emendamento 6.1.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 7.3 Gozi.

Il Ministro Andrea RONCHI concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 7.3 Gozi.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, invita l'onorevole Gozi al ritiro del proprio emendamento 9.1, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Ministro Andrea RONCHI concorda con il parere espresso dal relatore.

Sandro GOZI (PD) rileva come il testo dell'articolo 9, approvato nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato sia profondamente sbagliato, poiché restringe eccessivamente i poteri attribuiti al Parlamento nell'esame degli atti dell'Unione europea, limitando l'esame alla verifica della conformità al principio di sussidiarietà e non anche al principio di proporzionalità. Ritiene altresì superfluo e, contemporaneamente, poco opportuno il richiamo all'interesse nazionale, che è evidente debba essere un criterio di valutazione complessiva dei progetti di atti legislativi comunitaria, senza bisogno di dichiararlo in una norma di legge. Giudica inoltre curiosa, se non addirittura buffa, la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 9, che prevede che il Governo possa raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi, quasi si dovesse applicare ai documenti trasmessi una classificazione in termini di riservatezza o di segreto di Stato. Si tratta di una norma, nel complesso, che rappresenta il modo peggiore, a suo avviso, per inserire il Parlamento nei processi decisionali dell'Unione europea.

Per tali motivi raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 9.1, il cui contenuto, in ogni caso, sarà parte integrante delle modifiche che il suo gruppo proporrà in sede di riforma della legge n. 11 del 2005.

La Commissione respinge l'emendamento 9.1 Gozi.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 13.3, che recepisce una condizione posta dalla V Commissione Bilancio. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 13.1 e 13.2 della VI Commissione.

Il Ministro Andrea RONCHI concorda con i pareri espressi dal relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 13.3 del Relatore e 13.1 e 13.2 della VI Commissione.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 16.3 dell'VIII Commissione.

Il Ministro Andrea RONCHI concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 16.3 dell'VIII Commissione.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 17.23 Abrignani, come riformulato a seguito della condizione posta dalla X Commissione, nonché sugli emendamenti 17.24 Pini, 17.25 Guido Dussin e 17.22 Cassinelli, come riformulato a seguito della condizione posta dalla X Commissione, esprimendo invece parere contrario, per esigenze di coordinamento generale del testo, sugli emendamenti 17.1 e 17.2 della X Commissione.

Il Ministro Andrea RONCHI concorda con i pareri espressi dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 17.23 Abrignani (*Nuova formulazione*).

Mario PESCANTE, *presidente*, ritiene che, tenuto conto del fatto che l'emendamento 17.23 Abrignani è sostitutivo dell'intero articolo 17, gli ulteriori emendamenti all'articolo 17 medesimo potranno essere ulteriormente valutati con riferimento all'emendamento testé approvato.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 20.6 dell'VIII Commissione.

Il Ministro Andrea RONCHI concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 20.6 dell'VIII Commissione.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, avverte che l'VIII Commissione ha richiesto lo stralcio dell'articolo 21, essendo in corso di predisposizione da parte del Governo uno schema di decreto legislativo sulla medesima materia, in attuazione della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Propone pertanto alla Commissione di riferire all'Assemblea nel senso di proporre che sia deliberato lo stralcio dell'articolo.

Il Ministro Andrea RONCHI concorda con la proposta del relatore.

La Commissione delibera di proporre all'Assemblea lo stralcio dell'articolo 21.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 22.1 dell'VIII Commissione.

Il Ministro Andrea RONCHI concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 22.1 dell'VIII Commissione.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emenda-

mento 24.1 Fluvi e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 24.4, che recepisce una condizione posta dalla V Commissione Bilancio.

Il Ministro Andrea RONCHI concorda con i pareri espressi dal relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 24.1 Fluvi e 24.4 del Relatore.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 25.1 della VI Commissione.

Il Ministro Andrea RONCHI concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 25.1 della VI Commissione.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti 38.5 e 38.4 Abrignani e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 38.6, che recepisce una condizione posta dalla V Commissione Bilancio.

Il Ministro Andrea RONCHI concorda con i pareri espressi dal relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 38.5 e 38.4 Abrignani e l'emendamento 38.6 del Relatore.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 40.1, che recepisce una condizione posta dalla V Commissione Bilancio.

Il Ministro Andrea RONCHI concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 40.1 del Relatore.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 41.1 Palumbo.

Il Ministro Andrea RONCHI concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 41.1 Palumbo.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti 44.2 del Governo e 44.4 dell'VIII Commissione.

Il Ministro Andrea RONCHI concorda con i pareri espressi dal relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 44.2 del Governo e 44.4 dell'VIII Commissione.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 45.2.

Il Ministro Andrea RONCHI concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 45.2 del Relatore.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 49.1, che recepisce una condizione posta dalla V Commissione Bilancio.

Il Ministro Andrea RONCHI concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 49.1 del Relatore.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 52.1 della III Commissione e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 52.2, che recepisce una condizione posta dalla V Commissione Bilancio.

Il Ministro Andrea RONCHI concorda con i pareri espressi dal relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento 52.1 della III

Commissione e l'emendamento 52.2 del Relatore.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.45.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che è ancora in corso, presso la XIII Commissione Agricoltura, l'esame degli emendamenti al disegno di legge comunitaria.

Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad una seduta da convocarsi domani mattina, mezz'ora prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione concorda.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

Legge comunitaria 2009 (C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI POSTI IN VOTAZIONE

ART. 1.

Al comma 1, allegato B, dopo la voce: 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, aggiungere la seguente: 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente.

1.6. La VIII Commissione.

(Approvato)

Ai commi 1 e 3, allegato B, sopprimere la seguente direttiva: 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.

1. 1. La VI Commissione.

(Approvato)

ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 2, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, aggiungere, infine il seguente periodo: « Il CIACE si riunisce almeno una volta al mese e, in ogni caso, prima di ogni seduta del Consiglio europeo ».

1-ter. All'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: « del

Governo », aggiungere le seguenti: « e delle Camere » e al terzo periodo, dopo le parole: « di Trento e di Bolzano », aggiungere il seguente periodo: « Il comitato tecnico permanente si riunisce almeno una volta alla settimana ».

1-quater. All'articolo 2, dopo il comma 4-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, aggiungere i seguenti:

« 4-ter. Al fine di potenziare la partecipazione del Governo italiano alla fase di formazione degli atti normativi dell'Unione europea, il CIACE può avvalersi di un ulteriore contingente massimo di 80 unità. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati al CIACE dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del venticinque per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, non reperibili con il ricorso al personale in servizio desumibili da specifici attestati culturali e professionali, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'attuazione del presente comma si provvede, per quanto concerne l'utilizzo del personale comandato, in aspettativa, fuori ruolo o in altra analoga posizione, nel limite di spesa di 600.000 euro annui a decorrere dal 2010 e, per quanto concerne il personale con contratto a tempo determinato, con contratto di collaborazione o in qualità di esperto o consulente nel limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010.

4-*quater*. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 1,1 milioni di euro a decorrere dal 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-*ter*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. ».

6. 1. Gozi.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 2, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, aggiungere, infine il seguente periodo: « Il CIACE si riunisce almeno una volta al mese e, in ogni caso, prima di ogni seduta del Consiglio europeo ».

1-*ter*. All'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alla fine del secondo periodo, dopo le parole « del Governo », aggiungere le seguenti « e delle Camere » e al terzo periodo, dopo le parole « di Trento e di Bolzano », aggiungere il seguente periodo: « Il comitato tecnico permanente si riunisce almeno una volta alla settimana ».

6. 2. Gozi.

ART. 7.

Al comma 1 sopprimere, la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

b-bis) dopo il comma 3-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti:

« 3-*ter*. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 19.

3-*quater*. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi. ».

7. 3. Gozi.

(Approvato)

ART. 9.

*Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 4-*quater* con il seguente:*

ART. 4-*quater*. – *(Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e alla formazione della posizione italiana su progetti di atti dell'Unione europea)*. – 1. Entro quindici giorni dalla trasmissione di un progetto di atto legislativo dell'UE il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee presenta alle Camere una relazione sulla proposta che dia conto del fondamento della competenza dell'UE, del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, dello stato o delle prospettive dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonché dell'impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese.

2. Ciascuna Camera può chiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per le politiche europee, la relazione di cui al comma 3, anche su altri atti o progetti di atti trasmessi ai sensi del comma 1.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente i competenti organi parlamentari:

sull'andamento dell'esame presso le istituzioni dell'UE dei progetti di atti trasmessi ai sensi del comma 1, con particolare riferimento ai negoziati in seno al Consiglio dell'Unione europea;

sugli sviluppi dell'esame dei progetti di atti normativi trasmessi ai sensi del comma 1 in seno al Consiglio dell'Unione

europea, anche con riferimento alle riunioni del Comitato dei rappresentanti permanenti di cui all'articolo 240 del Trattato sul funzionamento dell'Unione;

sulle posizioni assunte dal Governo nell'ambito di consultazioni pubbliche avviate dalla Commissione europea;

sulle altre iniziative o osservazioni indirizzate formalmente dal Governo alle istituzioni UE nonché sulle iniziative degli altri Stati membri di cui il Governo abbia formale conoscenza.

9. 1. Gozi.

ART. 13.

Al comma 1, lettera d-bis), dopo la parola: promuovere aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

13. 3. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: è inserita la seguente: con le seguenti: sono inserite le seguenti:.

Conseguentemente, inserire, infine, la seguente lettera:

d-ter) prevedere l'istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità.

13. 1. La VI Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è inserita la seguente: con le seguenti: sono inserite le seguenti:.

Conseguentemente, inserire, infine, le seguenti lettere:

d-ter) prevedere che il diniego del finanziamento da parte dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di erogazione di credito ai consumatori sia obbligatoriamente motivato, intendendosi la motivazione non integrata nel caso di mero rinvio all'esito della consultazione di banche dati e di sistemi di informazione creditizia;

d-quater) consentire al soggetto richiedente cui viene negato il finanziamento di prendere visione ed estrarre copia, a sue spese, del provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione.

13. 2. La VI Commissione.

(Approvato)

ART. 16.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: Ministero dello sviluppo economico fino a: avvalendosi del.

16. 3. La VIII Commissione.

(Approvato)

ART. 17.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE, 2009/73/CE. Misure per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia).

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifiche e successiva

abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera b), anche attraverso la regolazione da parte dell'Autorità, per l'energia elettrica e il gas, sulla base di specifici indirizzi del Ministro dello sviluppo economico;

b) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle Regioni e di operatori privati, secondo criteri di efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi nazionali;

c) semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo inoltre che in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;

d) promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, anche mediante il sostegno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia e di reti intelligenti, al fine di assicurare la dispacciabilità di tutta l'energia producibile dagli impianti alimentati da fonti

rinnovabili e di ridurre gli oneri di gestione in sicurezza delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia;

e) definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno;

f) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, provvedendo in particolare alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del rispetto della ripartizione di cui all'articolo 8-bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e dell'attuazione di quanto disposto all'articolo 2, comma 170, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

g) adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e del risparmio energetico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia, l'armonizzazione ed il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99 e alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;

h) organizzare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un sistema di verifica e controllo della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, preordinato anche per analoghe funzioni riferite alle altre biomasse, privilegiando l'utilizzo energetico di prodotti non destinati o non destinabili a scopi alimentari e industriali;

i) completare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, il sistema statistico in materia di energia, compresi i consumi, al fine di disporre di informazioni ed elaborazioni omogenee con i criteri adottati in sede comunitaria e funzionali al monitoraggio e all'attuazione di quanto previsto alla lettera f).

2. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri in modo da conseguire una maggiore efficienza e prezzi competitivi, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

b) prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto di energia elettrica, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno dell'energia elettrica e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

c) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 714 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori a 154.937.069,73 euro;

d) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di energia elettrica, per favorirne l'efficienza e la terzietà;

e) prevedere misure atte a garantire che imprese di distribuzione di energia elettrica verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi

dalla propria attività di gestione delle reti di distribuzione ostacolando così le dinamiche concorrenziali del mercato;

f) prevedere che i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica predispongano un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema;

g) prevedere, ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 2009/72/CE, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse umane idonee, anche in termini quantitativi, allo svolgimento delle proprie attività e di un'adeguata flessibilità nella loro gestione contrattuale, al fine di assolvere con efficacia e tempestività anche ai nuovi compiti derivanti dall'attuazione delle medesime direttive, ferma restando la possibilità di mantenere e rafforzare la collaborazione con altre pubbliche amministrazioni e società per azioni a capitale interamente pubblico nel settore dell'energia, anche tramite avvalimento o reciproci distacchi di personale;

h) prevedere che la medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie attività, attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 18 novembre 1995 n. 481 mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei settori di competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di finanziamento della stessa, nonché di piena autonomia di esecuzione del proprio bilancio;

i) prevedere che, nel rispetto delle reciproche competenze, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato, stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e collaborino tra loro anche mediante lo scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio.

3. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva

2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

b) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure per la cooperazione bilaterale e regionale, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, in particolare in casi di crisi del sistema energetico;

c) promuovere la realizzazione di capacità bidirezionale ai punti di interconnessione, anche al fine di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito del sistema italiano;

d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o più Stati membri per l'assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza delle reti;

e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento;

f) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una concorrenza effettiva e garantire l'efficiente funzionamento del mercato, anche predisponendo misure pro concorrenziali con effetti analoghi ai programmi di cessione del gas;

g) assoggettare le transazioni su contratti di fornitura gas e su strumenti derivati ad obblighi di trasparenza nella disciplina degli scambi;

h) assicurare una efficace separazione tra le attività di trasporto, bilanciamento, distribuzione e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale;

i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza ed efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando l'utilizzo del gas naturale e introducendo sistemi di misurazione intelligenti, anche al fine della diversificazione dei prezzi di fornitura;

j) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno del gas naturale e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

k) garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti, l'equilibrio tra domanda e offerta, il livello della domanda attesa in futuro e degli stoccaggi disponibili, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione e in costruzione, l'adeguata copertura dei picchi della domanda nonché delle possibili carenze di fornitura;

l) introdurre misure che garantiscano maggiore capacità di stoccaggio di gas naturale, anche favorendo l'accesso a parità di condizioni di una pluralità di operatori nella gestione delle nuove attività di stoccaggio e valutando la possibilità di ampliare le modalità di accesso al servizio previste dalla normativa vigente;

m) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese di gas naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia

elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori a 154.937.069,73 euro;

n) prevedere che i clienti non civili con consumi inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui e tutti i civili siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di apposita tutela in termini di condizioni economiche loro applicate e di continuità e sicurezza della fornitura;

o) promuovere l'efficienza e la concorrenza nel settore del gas naturale, anche demandando all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la definizione, sulla base di appositi indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, della disciplina del bilanciamento di merito economico;

p) prevedere, ai sensi degli articoli 13 e 17 della direttiva 2009/73/CE, misure che, ai fini dell'accesso ai servizi di trasporto e bilanciamento del gas naturale, consentano la definizione di un'unica controparte indipendente a livello nazionale;

q) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione del gas naturale, per favorirne l'efficienza e la terzietà;

r) prevedere misure atte a garantire che imprese di distribuzione verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla propria attività di gestione delle reti di distribuzione ostacolando le dinamiche concorrenziali del mercato;

s) prevedere che, a regime, al termine della durata delle concessioni di distribuzione del gas naturale, i meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i criteri alla base della definizione delle rispettive tariffe; per le concessioni già in essere continuano a valere le disposizioni del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, fino alla data della relativa scadenza;

t) prevedere, ai sensi dell'articolo 39 della direttiva 2009/73/CE, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di

risorse umane idonee, anche in termini quantitativi, allo svolgimento delle proprie attività e di un'adeguata flessibilità nella loro gestione contrattuale, al fine di assolvere con efficacia e tempestività anche ai nuovi compiti derivanti dall'attuazione delle medesime direttive, ferma restando la possibilità di mantenere e rafforzare la collaborazione con altre pubbliche amministrazioni e società per azioni a capitale interamente pubblico nel settore dell'energia, anche tramite avvalimento o reciproci distacchi di personale;

u) prevedere che la medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie attività, attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 18 novembre 1995 n. 481 mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei settori di competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di finanziamento della stessa, nonché di piena autonomia di esecuzione del proprio bilancio;

v) prevedere che, nel rispetto delle reciproche competenze, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato, stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e collaborino tra loro anche mediante lo scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio.

17. 23. (Nuova formulazione). Abrignani, Cassinelli, Orsini.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) nel definire il Piano di azione nazionale (NAP), da adottarsi entro il 30 giugno 2010, che fissi gli obiettivi nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, avere riguardo all'esi-

genza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento di detti obiettivi in base a criteri che tengano conto del rapporto costi-benefici.

Conseguentemente, alla lettera c), dopo la parola: semplificare, aggiungere le seguenti: anche con riguardo alle procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze, compresa la pianificazione del territorio.

17. 24. Pini, Fava.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ai sensi del comma 1, anche al fine di sostenere la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e di conseguire con maggior efficacia gli obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, l'alcol etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole si considera ricompreso nell'ambito della definizione dei bioliquidi quali combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa, allo scopo recata dalla Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Per tale scopo nella produzione di energia elettrica mediante impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, l'entità della tariffa di 28 euro cent/KWh di cui al rigo 6 della Tabella 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, si applica anche all'alcol etilico di origine agricola proveniente dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all'articolo 103-tervicies del Reg. (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009. La presente disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

17. 25. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) esentare dall'accisa l'energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D e E, di cui al Titolo IV dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, e generata da piccoli generatori comunque azionati quali pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico con potenza elettrica non superiore a 30 Kw.

17. 1. La X Commissione.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n-bis) prevedere la vigenza fino al 31 dicembre 2010 delle disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

17. 2. La X Commissione.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenere un livello elevato di sicurezza nell'approvvigionamento di petrolio mediante un meccanismo affidabile e trasparente che assicuri la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche;

b) prevedere una metodologia di calcolo relativa agli obblighi di stoccaggio e di valutazione delle scorte di sicurezza comunitarie che soddisfi contemporaneamente il sistema comunitario e quello vigente in ambito Agenzia Internazionale per l'energia (AIE);

c) prevedere l'istituzione di un Organismo centrale di stoccaggio, anche avvalendosi di organismi esistenti nel settore, sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Ministero dello sviluppo economico, senza scopo di lucro e con la partecipazione obbligatoria dei soggetti che abbiano importato e/o immesso in consumo petrolio e/o prodotti petroliferi in Italia;

d) prevedere che lo stesso Organismo centrale di stoccaggio si faccia carico, in maniera graduale e progressiva, della detenzione e del trasporto delle scorte specifiche in prodotti e sia responsabile dell'inventario e delle statistiche sulle scorte di sicurezza, specifiche e commerciali;

e) prevedere che lo stesso Organismo centrale di stoccaggio possa organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte di sicurezza e commerciali a favore dei venditori a clienti finali di prodotti petroliferi non integrati verticalmente nella filiera del petrolio, e possa assicurare un servizio funzionale allo sviluppo della concorrenza nell'offerta di capacità di stoccaggio;

f) garantire la possibilità di reagire con rapidità in caso di difficoltà dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi.

3-ter. Dall'istituzione e dal funzionamento dell'Organismo centrale di stoccaggio di cui al comma 4 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo 17, sostituire le parole: e 2009/73/CE con le seguenti: , 2009/73/CE e 2009/119/CE.

17. 22. (Nuova formulazione) Cassinelli.

ART. 20.

Al comma 2, Allegato 1, apportare le seguenti modifiche:

al punto 1, lettera b), dopo le parole: « i rifiuti possiedono un tenore » inserire la seguente: « massimo »;

al punto 1, lettera d), dopo le parole: « nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di » inserire le seguenti: « sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o per la salute, in particolare As, »;

al punto 2, sostituire le parole: « dall'autorità » con le seguenti: « all'autorità »;

al punto 3, dopo le parole: « si basa sulle » inserire la seguente: « stesse ».

20. 6. La VIII Commissione.

(Approvato)

ART. 22.

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « 28 febbraio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, entro il 30 giugno 2010 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche im-

messe sul mercato nel 2009. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE sono comunicate ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei RAEE, o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano entro il 30 giugno 2010 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, esportate, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2009, suddivise secondo l'Allegato IA del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali. Entro lo stesso termine i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, le informazioni relative al quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero, di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dal comma 2, lettera e), del presente articolo, negli anni 2006, 2007 e 2008. ».

22. 1. La VIII Commissione.

(Approvato)

ART. 24.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: definitiva con la seguente: definitività.

24. 1. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

24. 4. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 25.

Al comma 2 sopprimere la lettera d);

Conseguentemente alla lettera e), sopprimere le parole da: , stabilendo fino alla fine del periodo.

25. 1. La VI Commissione.

(Approvato)

ART. 38.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: servizi postali aggiungere le seguenti: non crei situazioni di concorrenza sleale e e, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: , armonizzandone gli aspetti previdenziali ed assistenziali;

38. 5. Abrignani, Cassinelli, Orsini.

(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) Assicurare che l'autorità nazionale di regolamentazione indipendente dall'Operatore, designata ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 97/67/CE, svolga le funzioni di regolamentazione in regime di autonomia tecnico operativa ed in piena ed effettiva separazione strutturale dalle attività inerenti alla proprietà e al controllo, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

38. 4. Abrignani, Cassinelli, Orsini.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

38. 6. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 40.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, con le seguenti: , prevedendo che esso provveda ai nuovi compiti attribuiti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), aggiungere, infine, le seguenti parole: da realizzare nell'ambito della dotazione organica dell'ENAC.

40. 1. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 41.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, disporre di avanzata tecnologia e avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il processo di frazionamento ubicati nei Paesi dell'Unione europea in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro ed è lavorato in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario. I suddetti centri ed aziende devono produrre i farmaci emoderivati oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia.».

41. 1. Palumbo.

(Approvato)

ART. 44.

Al comma 1, capoverso comma 15, sopprimere la lettera c).

* **44. 2.** Il Governo.

(Approvato)

Al comma 1, al capoverso 15, sopprimere la lettera c).

* **44. 4.** La VIII Commissione.

(Approvato)

ART. 45.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) all'articolo 10, il comma 2 è sostituito con il seguente: « Nel caso in cui una pubblica amministrazione riutilizza, per fini commerciali che esulano dall'ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, documenti propri o di altra pubblica amministrazione, si applicano le modalità di riutilizzo anche economico stabilite nel presente decreto ».

45. 2. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 49.

Al comma 3, sopprimere le parole: eventuali ed ulteriori.

Conseguentemente, sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per le attività di cui al comma 3 e le relative modalità di versamento.

49. 1. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 52.

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: il primo comma è sostituito dal seguente, con le seguenti: il primo periodo è sostituito dai seguenti.

Conseguentemente, al comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente:

b)-bis all'articolo 106-bis, ultimo periodo, la parola: « biennio » è sostituita dalla seguente: « periodo ».

52. 1. La III Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: senza nuovi oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.

52. 2. Il Relatore.

(Approvato)

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

Sui lavori della commissione	176
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) (n. 190) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	176
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 190</i>)	179
Sconvocazione della seduta notturna	178

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE.

La seduta comincia alle 14.05.

Sui lavori della commissione.

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione, per il parere al Governo, lo schema di regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (atto del Governo n. 203); segnala al riguardo che — come emerge dal parere del Consiglio di Stato — l'Amministrazione proponente avrebbe manifestato l'intendimento di eliminare le disposizioni concernenti l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e le Autorità portuali dallo schema di regolamento in seguito all'intervenuta approvazione della norma di interpretazione autentica dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, che esclude dall'effetto soppressivo di cui al suo comma 1, secondo periodo, gli enti di ricerca e le autorità portuali.

Dopo aver comunicato che l'esame di quell'atto sarà avviato in una seduta che sarà convocata la prossima settimana, il PRESIDENTE sollecita i Gruppi a far pervenire eventuali richieste di audizioni, ricordando quella già svolta, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa, del Sottosegretario Mantovani.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) (n. 190).

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 febbraio scorso.

Il presidente PASTORE (PdL), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema in titolo, pubblicata in allegato al resoconto, che tiene conto dei rilievi formulati dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, dell'attività istruttoria svolta e del parere del Consiglio di Stato, le cui osservazioni sono peraltro ampiamente accolte dal Governo nel testo successivamente elaborato e trasmesso in allegato all'atto n. 190 in esame.

Ricorda l'approvazione della norma interpretativa dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, già richiamata, sottolineando come il Governo abbia comunque ritenuto di proseguire l'*iter* dello schema di regolamento in esame, ai sensi dell'articolo 2, comma 634 della legge n. 244 del 2007.

L'onorevole LOVELLI (PD) esprime il proprio apprezzamento per l'approfondito esame svolto dalla Commissione, anche attraverso le apposite audizioni, e dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, nonché per la proposta del relatore. Preannuncia, tuttavia, il voto di astensione del suo Gruppo, le cui ragioni – già emerse peraltro in sede di 1^a Commissione alla Camera – risiedono nelle perplessità suscitate dal complessivo meccanismo « taglia-enti », che attribuisce al Governo un potere di delegificazione estremamente ampio e basato su norme generali regolatrici della materia generiche e destinate a operare per un numero indefinito di enti molto diversi tra loro. Si tratta di un modello di delegificazione che supera quello di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che finisce a suo giudizio per costituire un elemento di complicazione anziché di semplificazione della normativa e che peraltro registra significativi arretramenti nella sua applicazione. Conclude ribadendo l'apprezzamento per la proposta del relatore, auspicando che vi siano le condizioni per la Commissione per procedere alla sua votazione e che il Governo ne tenga comunque conto.

Ha quindi la parola il senatore GARAVAGLIA (*LNP*), il quale riterrebbe opportuna una riformulazione della prima osservazione volta a precisarne i contenuti, giudicati altrimenti troppo generici e perciò meramente ripetitivi del principio di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione; sollecita inoltre una chiara determinazione della durata del periodo transitorio.

Il presidente PASTORE (PdL), *relatore*, riconosce come il procedimento « taglia-enti » presenti obiettivi profili problematici, anche per il ripetuto susseguirsi di disposizioni nel corso delle ultime due legislature. La questione posta dall'onorevole Lovelli è certamente meritevole di considerazione; segnala che la proposta di parere formulata richiama comunque i rilievi formulati dalla Commissione affari costituzionali della Camera. Quanto alle considerazioni svolte dal senatore Garavaglia, egli segnala che la prima osservazione – la quale riprende un rilievo della 1^a Commissione della Camera – demanda al Governo l'attuazione in concreto del principio di pari opportunità nelle nomine dei componenti degli organi collegiali dell'ISTAT. In merito al periodo transitorio, questo trova una definizione nel combinato disposto dall'articolo 5, comma 1 e 6 dello schema di decreto del Presidente della Repubblica; le osservazioni formulate a tale riguardo tengono conto dell'ampiezza di tale periodo e della necessità di assicurare comunque la piena funzionalità dell'Istituto, senza soluzioni di continuità, anche in considerazione dell'imminenza di importanti censimenti. Conclude dichiarando la piena disponibilità ad accogliere riformulazioni migliorative della proposta di parere.

Il PRESIDENTE prende atto, quindi, che la Commissione non è in numero legale per procedere alla votazione della proposta di parere; propone pertanto di proseguire l'esame in una seduta che sarà convocata – accogliendo, dopo un breve dibattito, la proposta dell'onorevole DELLA VEDOVA (PdL) – mercoledì 21

aprile, in orario antimeridiano, auspicando che il Governo attenda il parere della Commissione anche oltre il termine previsto e già prorogato.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Sconvocazione della seduta notturna.

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna, già convocata per le ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 190**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante « Riordino dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) »;

considerati i pareri interlocutori del Consiglio di Stato del 14 dicembre 2009 e del 18 gennaio 2010 e le relative note di risposta dei competenti uffici del Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché il parere definitivo del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2010;

considerato che il Governo ha manifestato l'intendimento di recepire le proposte di riformulazione o integrazione del testo avanzate dal Consiglio di Stato ai fini di una maggiore chiarezza dell'articolato e di una maggiore aderenza dello stesso alle norme generali regolatrici della materia, trasmettendo alle Camere – a fini istruttori – un testo, allegato allo schema in titolo, che opera in tal senso;

considerato che il Consiglio di Stato, in merito all'attribuzione al Presidente dell'Istituto del potere di conferire gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 5, comma 2, ha ritenuto che tale opzione rientri tra le scelte di *governance* che l'autorità politica proponente intende attuare, prendendone atto;

considerati i rilievi formulati dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si segnala l'opportunità di considerare nella nomina dei componenti del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e del Consiglio il principio di pari opportunità tra donne e uomini di cui all'articolo 51 della Costituzione;

al fine di garantire omogeneità terminologica, si invita a valutare l'opportunità di sostituire, all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), nel testo riformulato dal Governo a seguito del parere del Consiglio di Stato e allegato allo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante « Riordino dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) », il riferimento alle « articolazioni giuridico amministrative » con quello agli « uffici giuridici ed amministrativi »;

si invita inoltre a valutare l'opportunità di specificare, all'articolo 5, comma 1, lettera *c*), se il contratto individuale ivi richiamato sia da intendersi rinnovabile o meno;

si segnala che la lettera *d*) dell'articolo 5, comma 1, nel testo riformulato dal Governo a seguito del parere del Consiglio di Stato, presenta un difetto di coordinamento con la precedente lettera *c*), che può essere corretto inserendo le parole « di livello non generale » dopo le parole « strutture tecniche », anziché dopo le parole « uffici dirigenziali »;

alla lettera *e*) dell'articolo 5, comma 1, si rileva l'opportunità di precisare che le procedure concorsuali ivi previste si svolgano « per titoli ed esami »; quanto al requisito per usufruire della riserva di posti nell'ambito delle medesime procedure concorsuali dell'Istat, si invita a valutare l'oppor-

tunità di ridefinire l'estensione del periodo per la durata del quale si sono ricoperti incarichi dirigenziali, comunque in coerenza con la finalità di valorizzare le specifiche professionalità maturate, propria dell'istituto della riserva;

si invita il Governo a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 5, comma 2, prevedendo forme di maggiore collegialità, mediante il coinvolgimento del Consiglio ed eventualmente del direttore generale, nel procedimento di nomina dei dirigenti;

la possibilità per il Presidente dell'istituto di delegare la rappresentanza dell'ente è stata disciplinata dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 322 del 1989; è successivamente intervenuto, con disciplina difforme, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2000 (articolo 2, comma 5); alla luce di tale quadro normativo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di integrare l'articolo 5 con una disposizione che riproduca la norma di cui al richiamato articolo 16, comma 4, adeguandolo al mutato assetto organizzativo dell'Istat, del seguente tenore: « Il Presidente può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, ai capi dipartimento, ai direttori centrali, nonché ai dirigenti dei servizi ed uffici dell'Istituto stesso, nei limiti e con le modalità che saranno previste dal regolamento di cui al comma 1 ». Conseguentemente, si dovrebbe integrare l'articolo 6, comma 1, indicando, tra le

disposizioni espressamente abrogate, l'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

all'articolo 6, si segnala l'esigenza di indicare tutte le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che, in quanto incompatibili con quelle del regolamento di delegificazione, sono abrogate;

si invita il Governo a valutare l'opportunità di chiarire, al medesimo articolo 6, nel comma 3, che, nelle more della riorganizzazione, resta ferma la disciplina relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali e non il conferimento degli incarichi medesimi;

si invita il Governo a valutare l'opportunità di integrare lo schema in titolo con una norma volta a chiarire l'applicabilità all'Istituto nazionale di statistica del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli ambiti materiali di tale applicabilità, tenendo conto delle peculiarità dell'Istituto medesimo;

infine, in considerazione delle possibili difficoltà operative che potrebbero derivare all'Istat, nelle more della riorganizzazione, nello svolgimento delle attività d'istituto, con particolare riferimento allo svolgimento del censimento dell'agricoltura e del censimento della popolazione, si invita il Governo a individuare e a garantire all'Istat gli strumenti e le risorse necessarie per assicurare la piena funzionalità dell'ente, anche prevedendo norme transitorie volte a garantire la continuità delle sue attività.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO

S O M M A R I O

Comunicazioni del presidente	181
Esame di domande per l'Accesso	182
<i>ALLEGATO (Testo approvato)</i>	183
Parere sul regolamento per accesso radiofonico e televisivo del Comitato regionale della Calabria approvato il 25 febbraio 2010	182
Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico	182

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente PALMIZIO. — Intervengono per la RAI il vice direttore di RAI Parlamento, dottor Gianni Scipione Rossi, e il dottor Daniele Mattaccini.

La seduta comincia alle 14.10.

(La Sottocommissione approva il verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.

Il presidente comunica che il soggetto richiedente « Comitato di cittadini » risulta non contattabile, perché il recapito fornito è inesatto, e che si prende atto dell'impossibilità di recapitare le comunicazioni del non accoglimento « già deliberato dalla Sottocommissione » delle seguenti domande di Accesso: 6145, 6146 e 6147 (televisive) e 6148 (radiofonica).

Analogamente, si prende atto che i recapiti forniti dal richiedente « Fondazione Giacomo Maria Ugolini Ambasciatore » non risultano utilizzabili e che pertanto la domanda n. 6339 è da considerare decaduta; che la domanda n. 6053, dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia, analogamente ad altre presentate precedentemente alla XV legislatura, è da considerare decaduta in quanto troppo datata: che, in data 3 marzo 2010, l'Associazione nonni paterni coinvolti nella separazione e divorzio ha fatto pervenire lettera di rinuncia alla domanda n. 6228, e che di tale rinuncia è stata data comunicazione alla RAI.

Dando seguito a quanto deliberato il 20 gennaio, essendo intervenuta esplicita opzione a favore di altre domande da parte del richiedente, sono da considerare decadute le domande nn. 6199, 6200 e 6201 dell'Associazione Vita Universale.

Si prende anche atto di due richieste di modifica del titolo di programmi relativi a

domande già accolte e non ancora andate in onda: per la domanda n. 6379 l'Associazione culturale I have a dream-Saranno famosi ha proposto in data 10 marzo 2010 il titolo « Medley Show »; per la domanda n. 6386 la Confedilizia ha proposto in data 9 marzo 2010 il titolo « La riforma dell'istituto condominiale ». Apposita dichiarazione di nulla osta è già stata trasmessa alla RAI.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Esame di domande per l'Accesso.

Il PRESIDENTE avverte che l'elenco delle domande di cui si propone l'accoglimento è già stato distribuito, illustra brevemente la delibera con l'elenco delle domande accolte e dà mandato alla RAI di redigere una proposta di calendario delle relative trasmissioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del Regolamento per l'Accesso al servizio pubblico radiotelevisivo, per il periodo fino al 1° giugno 2010.

Comunica a tal proposito che tale calendario ha inizio dal giorno 13 aprile, già trascorso, precisando che le trasmissioni che stanno andando in onda durante la settimana in corso si riferiscono a domande già accolte dalla Sottocommissione e inserite nel precedente calendario, sospeso per la pausa elettorale.

Mette pertanto ai voti la delibera in esame.

La Sottocommissione approva all'unanimità la delibera, con allegato l'elenco delle domande accolte.

L'elenco delle domande accolte viene consegnato alla RAI per la predisposizione del relativo calendario.

Parere sul regolamento per accesso radiofonico e televisivo del Comitato regionale della Calabria approvato il 25 febbraio 2010.

Il Presidente, ricordando che il parere non è obbligatorio, dato il regime di silenzio-assenso previsto per questi documenti dall'articolo 8, comma 2, delle norme per l'esame delle richieste d'accesso al mezzo radiotelevisivo, richiamato dall'articolo 1, comma 2, del regolamento della Sottocommissione, propone di esprimere un parere di nulla osta, con osservazioni, sul regolamento trasmesso. Nello specifico, suggerisce di chiedere l'inserimento, all'articolo 2, comma 2, del testo trasmesso, di un riferimento all'obbligo per i soggetti richiedenti di accertare l'identità della persona responsabile del programma dell'Accesso; si riserva altresì di precisare che la trasmissione alla Sottocommissione dei documenti riguardanti un eventuale ricorso, prevista all'articolo 5, comma 3, del testo trasmesso, avviene soltanto per conoscenza.

La Sottocommissione approva all'unanimità.

Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione approva i calendari predisposti dalla RAI per l'accesso alla trasmissione « 10 minuti di » per il mezzo televisivo, relativamente al periodo dal 13 aprile al 1° giugno 2010, e radiofonico, per il periodo dal 10 al 31 maggio 2010.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

**DELIBERA APPROVATA DALLA SOTTOCOMMISSIONE
IN MATERIA DI RICHIESTE DI ACCESSO***(Testo approvato nella seduta del 14 aprile 2010)*

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico

vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia di programmazione e trasmissione dei programmi televisivi dedicati all'accesso;

vista, in materia di Accesso con il mezzo del Televideo, la delibera approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999;

vista la delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi dell'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 17 novembre 2009;

visto l'atto di indirizzo in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso approvato dalla Sottocommissione nella seduta del 20 gennaio 2010;

sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI,

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI, fatta salva la possibilità di procedere alla trasmissione di pro-

grammi già calendarizzati, provvede ad organizzare i calendari dell'Accesso per il periodo compreso tra martedì 13 aprile e martedì 1° giugno 2010, predisposti ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto 5 della presente delibera, applicando i seguenti criteri:

sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;

in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;

in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo;

nella calendarizzazione dei programmi dell'Accesso si avrà particolare cura ad alternare le tematiche affrontate dai richiedenti, al fine di rendere evidente il carattere divulgativo e di apertura alle varie istanze dell'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.

2. Continuano a trovare applicazione i punti 3, 4, 5 e 6 della delibera approvata dalla Sottocommissione il 10 novembre 1999 per quanto concerne il mezzo del Televideo, il cui testo è il seguente:

« 3. La RAI individua le modalità di ulteriore divulgazione e promozione della facoltà di accedere al servizio pubblico televisivo con il mezzo del Televideo, in particolare attraverso i riferimenti speci-

fici, o spot trasmessi nell'ambito dei programmi dell'Accesso televisivo e radiofonico.

4. Il Presidente della Sottocommissione può invitare alcuni degli organismi che hanno presentato domande di Accesso televisivo, già accolte dalla Sottocommissione e non ancora trasmesse, a prendere parte anche alle trasmissioni su Televideo in riferimento a tali domande. In tali casi, il Presidente esamina senza ulteriori formalità i testi proposti dagli organismi che accolgono l'invito, e ne dispone la trasmissione. L'invito può essere rivolto esclusivamente ad organismi che presentano profili di interesse per i settori dell'associazionismo e del volontariato, e privilegia le domande che, sulla base del calendario televisivo, potrebbero non essere trasmesse in tempi brevi.

5. Il punto 8 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo, approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, si interpreta nel senso che, nei periodi di qualsiasi durata in cui non sono disponibili nuovi testi per alimentare la rubrica, sarà trasmesso il materiale già andato in onda, con la dicitura "replica". L'ordine di trasmissione delle repliche è quello delle trasmissioni originarie, e può essere modificato, qualora il testo da ritrasmettere non risponda alle esigenze dell'attualità e non sia possibile apportarvi idonee variazioni.

6. La programmazione con il mezzo del Televideo prevede, di regola, che ogni settimana sia trasmesso il testo relativo ad un solo soggetto accedente. Conseguentemente, il numero di sottopagine rolling che compongono la pagina dedicata all'Accesso può risultare inferiore a quello minimo previsto dall'articolo 3 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999 »;

3. La RAI, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi le domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al comma 1, nei calendari relativi al periodo compreso tra martedì 13 aprile e martedì 1° giugno 2010.

4. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione. Alla RAI è altresì riservato, in costante confronto con la Sottocommissione, il necessario margine di autonomia quanto alla valutazione della realizzabilità tecnica e dei tempi di realizzazione dei programmi.

5. Le domande ammesse direttamente alla programmazione televisiva e radiofonica sono le seguenti:

Prot.	Richiedente	Titolo	Tipologia
6164	Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli	L'alcooldipendenza e la riabilitazione nelle strutture ospedaliere Fatebenefratelli	TELEVISIVA
6265	Centro studi e ricerche Francesco Grisi	Giuseppe Berto a 30 anni dalla scomparsa	TELEVISIVA
6276	Associazione studi America latina	Il mestiere di crescere	RADIOFONICA

Prot.	Richiedente	Titolo	Tipologia
6288	Lega Anti Vivisezione	Randagismo e canili: le proposte della LAV a tutela degli animali d'affezione	TELEVISIVA
6318	Federazione italiana comunità terapeutiche	Le reti tematiche F.I.C.T.	TELEVISIVA
6354	Federazione Esperantista Italiana	L'esperanto come risorsa strategica	TELEVISIVA
6382	Associazione Vita Universale	Rinascono i valori del cristianesimo delle origini: è possibile mettere in pratica il discorso della montagna nella vita quotidiana	TELEVISIVA
6388	Fondazione Ant Italia Onlus	A.N.T.: un nuovo modello di welfare	TELEVISIVA
6390	Civicrazia	Civicrazia quale meta e quale soggetto	TELEVISIVA
6396	Intercultura	Educare al mondo	TELEVISIVA
6409	Unione nazionale imprese recupero crediti e informazioni commerciali	L'educazione finanziaria e l'ente bilaterale UNIREC/ADI-CONSUM	TELEVISIVA
6411	Nuova Scena Società Cooperativa-Arena del Sole	Andromaca, se vi pare	TELEVISIVA
6412	Nuova Scena Società Cooperativa-Arena del Sole	Andromaca, se vi pare	RADIOFONICA
6417	Associazione SALPARE – Eventi e progetti culturali	Dolores Prato – La scrittrice della memoria che divenne poesia	TELEVISIVA
6418	Unione Nazionale Pro Loco d'Italia	Pro Loco: una grande risorsa per il Paese	TELEVISIVA
6419	Unione Nazionale Pro Loco d'Italia	Pro Loco: una grande risorsa per il Paese	RADIOFONICA

Prot.	Richiedente	Titolo	Tipologia
6421	DRI – Ente interregionale di promozione culturale e turistica	Un itinerario Herity per il sito UNESCO « Centro storico di Napoli »	TELEVISIVA
6422	DRI – Ente interregionale di promozione culturale e turistica	Dalla costa d'Amalfi al Parco del Cilento: Salerno al centro della certificazione Herity	RADIOFONICA
6423	Associazione Nazionale Dentisti Italiani	La prevenzione dentale	TELEVISIVA
6424	Associazione Nazionale Dentisti Italiani	I falsi dentisti	RADIOFONICA
6427	Fondazione Ugo Spirito	Verso il 150° dell'Unità: il Risorgimento e la didattica della storia	TELEVISIVA
6429	Comitato Nazionale contro mobbing-bossing scolastico	Grave degrado di diritto, democrazia e legalità nella scuola pubblica dopo 10 anni di autonomia, sempre più a fondo alle classifiche OCSE	TELEVISIVA
6430	Moto club Veteran « San Martino »	In moto... alla scoperta dell'Italia!	TELEVISIVA
6433	Esperanto Radikala Asocio	Italiano: una lingua da salvare	TELEVISIVA

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191).	
Audizione di Cittadinanzattiva onlus (<i>Audizione svolta</i>)	187

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del vicepresidente LAINATI. — Intervengono per Cittadinanzattiva onlus il responsabile delle relazioni istituzionali, dottor Vittorino Ferla, e il responsabile dell'ufficio stampa, dottor Alessandro Cossu.

La seduta comincia alle 14.40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso e che delle odierne audizioni sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191).

Audizione di Cittadinanzattiva onlus.

(Audizione svolta).

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Il dottor COSSU svolge alcune considerazioni, segnalando in particolare la necessità di rafforzare i monitoraggi e di cui al Capo V dello schema di contratto.

Pongono quindi domande i deputati BELTRANDI (PD), PELUFFO (PD) e RAO (UDC) e il senatore MORRI (PD), nonché il presidente LAINATI.

Rispondono il dottor COSSU e il dottor FERLA.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi domani, alle ore 14.30, con l'ordine del giorno già distribuito.

La seduta termina alle 15.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	188
Comunicazioni del Presidente	188
Esame delle modalità di attuazione della Relazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvata nella seduta del 18 febbraio 2010	188
Sui lavori della Commissione	189

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.

La seduta comincia alle 21.15.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che si è conclusa la procedura di conferimento di incarico di collaboratore a tempo pieno

della dottoressa Maria Scamarcio, la quale, avendo prestato giuramento, può partecipare ai lavori della Commissione.

Comunica inoltre che sono stati acquisiti i consensi e le autorizzazioni, ove necessarie, per i seguenti collaboratori a tempo parziale: Alessandro Acciavatti, Luca Bianchi, Enzo Cicone, Maurizio Cosentino, Mariano Marzocchi Buratti, Luigi Merola, Antonio Palmese, Ranieri Razzante, Federica Resta, Giuseppe Roma e Carlo Romano. Ulteriori nominativi di collaboratori a tempo parziale saranno comunicati una volta conclusa la rispettiva procedura.

Esame delle modalità di attuazione della Relazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvata nella seduta del 18 febbraio 2010.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione è stata convocata per esaminare le modalità di attuazione della Relazione in materia di formazione delle liste dei

candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvata nella seduta del 18 febbraio 2010.

Il senatore SERRA, intervenendo sui lavori della Commissione, propone una nuova audizione del Presidente della Regione Sicilia alla luce delle gravi dichiarazioni da lui rese pubblicamente.

Il PRESIDENTE annuncia che l'Ufficio di Presidenza ha già convenuto nella riunione odierna di acquisire della documentazione sulla vicenda, riservandosi di valutare una nuova audizione del Presidente Lombardo.

L'onorevole MARINELLO consegna agli atti della Commissione una agenzia di stampa concernente la medesima vicenda.

La senatrice LEDDI consegna agli atti della Commissione un documento redatto dall'Associazione nazionale costruttori edili.

Il PRESIDENTE rende note le proposte in materia di controlli sulle liste di candidati, scaturenti dalla proposta dell'VIII Comitato, coordinato dall'Onorevole Marinello, e ulteriormente ridefinite dall'Ufficio di Presidenza.

Formulano osservazioni il senatore LUMIA, l'onorevole VELTRONI, con un passaggio in seduta segreta, l'onorevole NAPOLI, il senatore LI GOTTI, gli onorevoli TASSONE, SISTO e GARAVINI, il senatore SERRA e nuovamente il senatore LI GOTTI.

Il PRESIDENTE trae le conclusioni dal dibattito svolto sul tema in esame.

Intervengono per ulteriori precisazioni gli onorevoli SISTO e NAPOLI, il senatore SERRA e gli onorevoli VELTRONI e TASSONE.

Il PRESIDENTE dichiara che tali ulteriori precisazioni si intendono accolte.

Sui lavori della Commissione.

Interviene il senatore LUMIA per richiedere l'audizione del Direttore del dipartimento degli affari penitenziari in relazione al regime del 41-*bis* O.P., l'acquisizione della proposta di scioglimento del Comune di Paternò, degli atti del procedimento Messina – Ambiente presso la Procura di Messina e degli atti relativi alla scarica in Contrada Cannizzola, all'interno del Comune di Adrano, alla Procura di Catania.

L'onorevole MARINELLO preannuncia che chiederà di valutare l'audizione di alcuni rappresentanti del mondo della cooperazione in relazione a una recente operazione di polizia in Sicilia su collegamenti di un noto latitante col sistema dei grandi appalti.

Interviene l'onorevole SISTO per un chiarimento.

Il PRESIDENTE assicura che saranno inoltrate le richieste sollecitate dal senatore LUMIA e fornisce chiarimenti all'onorevole SISTO.

La seduta termina alle 22.30.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano Santini	190
Audizione del Consigliere per la sicurezza informatica e per la protezione delle infrastrutture critiche della Polizia di Stato, dottor Domenico Vulpiani	190

Mercoledì 14 aprile 2010. – Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 13.35.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano Santini.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano SANTINI, il quale svolge una relazione, al termine della quale risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente D'ALEMA (PD), dai senatori ESPOSITO (PdL) e RUTELLI (Misto-ApI) e dai deputati BRIGUGLIO (PdL) e ROSATO (PD).

Audizione del Consigliere per la sicurezza informatica e per la protezione delle infrastrutture critiche della Polizia di Stato, dottor Domenico Vulpiani.

Il Comitato procede all'audizione del Consigliere per la sicurezza informatica e per la protezione delle infrastrutture critiche della Polizia di Stato, dottor Domenico VULPIANI, il quale svolge una relazione. Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il presidente D'ALEMA (PD), il senatore RUTELLI (Misto-ApI) e il deputato ROSATO (PD).

Il dottor VULPIANI fornisce quindi ulteriori elementi informativi.

La seduta termina alle 15.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.	
Audizione del Presidente e del Direttore Generale dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA), dottor Carlo Siciliani e dottor Gabriele Mori (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	191

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.

Audizione del Presidente e del Direttore Generale dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA), dottor Carlo Siciliani e dottor Gabriele Mori.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il dottor Carlo SICILIANI, *presidente dell'ENPAIA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Gabriele MORI, *direttore generale dell'ENPAIA*, integra la relazione svolta dal Presidente fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Intervengono a più riprese per porre domande e formulare osservazioni il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, e il senatore Elio LANNUTTI (IdV).

Replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione il dottor Carlo SICILIANI, *presidente dell'ENPAIA*, e il dottor Gabriele MORI, direttore generale dell'ENPAIA.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

Avverte che il Presidente dell'INAIL, dottor Marco Fabio Sartori, ha trasmesso

la documentazione relativa all'applicazione delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di riconoscimento dei benefici previdenziali e pensionistici nei confronti dei lavoratori esposti all'amianto con particolare riguardo all'area pugliese, richiesta nella seduta del 10 marzo 2010, che dispone

sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della predetta seduta.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.	
Audizione del Ministro dell'Interno, On. Roberto Maroni	193
AVVERTENZA	193

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione del Ministro dell'Interno, On. Roberto Maroni.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Il Ministro dell'Interno, On. Roberto MARONI, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i senatori Piergiorgio STIFFONI (LNP) e Diana DE FEO (PdL), nonché i deputati Ivano STRIZZOLO (PD), Teresio DELFINO (UdC), Alessandro NACCARATO (PD) e Margherita BONIVER, *Presidente*.

Il Ministro dell'Interno, On. Roberto MARONI, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il Ministro Maroni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Audizione del Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, dott. Corrado Lembo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	194
Seguito dell'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomò (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>)	194
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	194

Mercoledì 14 aprile 2010. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione del Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, dott. Corrado Lembo.

(Svolgimento e conclusione).

Gaetano PECORELLA, *presidente*, in considerazione della delicatezza degli argomenti in esame, propone, e la Commissione concorda, che l'audizione si svolga in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Gaetano Pecorella, *presidente*, ringrazia il dottor Corrado Lembo, il dott. Donato Ceglie e il dottor Silvio

Marzo Guarriello per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 9.45, riprende alle 14.05.

Seguito dell'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomò.

(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari introduce l'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomò, che ringrazia per la sua presenza.

Stefania PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, risponde ai quesiti posti nella

seduta dell'11 novembre 2009 e svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Cosimo IZZO (Pdl), Vincenzo DE LUCA (PD), Dorina BIANCHI (UDC) e Candido DE ANGELIS (Pdl) ed i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, Mauro LIBÈ (UdC), Stefano GRAZIANO (PD), Alessandro BRATTI (PD) e Giovanni FAVA (LNP).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

Stefania Prestigiacomò, per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Comunicazioni del Presidente in materia di conflitti di attribuzione	4
ESAME DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI TELE- FONICI:	
Domanda di autorizzazione a procedere all'acquisizione di tabulati telefonici di un'utenza del deputato Bocchino (doc. IV, n. 7) (<i>Esame e conclusione</i>)	5
ESAME DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI:	
Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni del deputato Nicola Cosentino (doc. IV, n. 6) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	5
ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile a carico del deputato Paolo Guzzanti, pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione del dottor Luigi Strada) (doc. IV-ter, n. 15) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	6
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Milano (atto di citazione del Gruppo editoriale <i>L'Espresso</i>) (Doc. IV-ter, n. 14) (<i>Esame e rinvio</i>)	8

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sulle vicende legate allo stato di detenzione in Afghanistan di tre connazionali (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	9
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e VIII)

ATTI COMUNITARI:

La politica internazionale sul clima dopo Copenaghen: intervenire subito per dare nuovo impulso all'azione globale sui cambiamenti climatici. COM(2010) 86 definitivo (<i>Esame e rinvio</i>)	10
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge C. 3350, di conversione del decreto-legge n. 40 del 2010, recante disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	15
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
SEDE REFERENTE:	
Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, non convertito in legge. C. 3394 Bruno (<i>Esame e conclusione</i>)	17
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	25
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 67 Stucchi ed abb., semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali (<i>Deliberazione</i>)	22
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3209- <i>bis</i> Governo recante « Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione » (<i>Deliberazione</i>)	23
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti.	
Audizione del Presidente della CONSOB, Lamberto Cardia (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	23
AVVERTENZA	24

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, non convertito in legge. C. 3394 Bruno (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 1 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo IdV</i>)	36
Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova ed abbinato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	29

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente Eugenio Selvaggi, Sostituto procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1439 ed abb., recante disposizioni sulla Corte penale internazionale	29
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3009 Vitali</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Richiesta di dati e informazioni al Governo</i>)	38
ALLEGATO 3 (<i>Documentazione prodotta dal Governo</i>)	39
(<i>Nota del Ministero della giustizia</i>)	45
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	31
Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. C. 1090 Vietti (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	35

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
---	----

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02740 Ruggia: Sul mancato pagamento del « compenso forfetario di impiego » ai marinai che hanno svolto attività di servizio prolungata oltre il normale orario di lavoro	48
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	53
5-02741 Di Stanislao: sulla notizia di un accordo segreto tra Italia e Usa in materia di difesa nucleare	49
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	55
COMITATO RISTRETTO	
Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino, C. 3254 Di Pietro e C. 3269-ter Cicu	49
ALLEGATO 3 (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base) ...	57
SEDE LEGISLATIVA	
Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino, C. 3254 Di Pietro e C. 3269-ter Cicu (Seguito della discussione e rinvio – Adozione del testo base)	49

V Bilancio, tesoro e programmazione

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla finanza locale.	
Audizione del Presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, prof. Luca Antonini (Svolgimento e conclusione)	59
SEDE CONSULTIVA:	
Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Nuovo testo unificato C. 2100 e abb. (Parere alla XI Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione)	60
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti. Atto n. 184 (Rilievi alle Commissioni XIII e XIV) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi)	65
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Atto n. 197 (Rilievi alla XIII Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio)	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla finanza locale.	
Audizione di esperti (Svolgimento e conclusione)	68
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'UNCCEM nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00287 Vannucci: Concertazione tra Stato ed enti territoriali di misure in favore dei territori montani	69
ERRATA CORRIGE	69

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02701 Ceccuzzi e Fontanelli: Affidamento alla società cooperativa Pisana Recapiti di un contratto di subappalto per la notifica di atti esattoriali per conto di Equitalia Spa ...	74
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	82

5-02736 Bragantini: Beni immobili statali per i quali siano state avviate procedure di alienazione	75
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	84
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Presidente della Fondazione per il Sud, Carlo Borgomeo, e del Presidente della Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge C. 2079 Letta, recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia	76
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo. Nuovo testo unificato C. 762 ed abbinato (Parere alla XI Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81
VII Cultura, scienza e istruzione	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione svolta a Palermo, Monreale e Cefalù, dal 14 al 16 marzo 2010 (Svolgimento e conclusione)	85
ALLEGATO (Comunicazioni del presidente sulla missione svolta a Palermo, Cefalù e Monreale, dal 14 al 16 marzo 2010)	91
SEDE REFERENTE:	
Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo. C. 2774 Barbieri (Seguito dell'esame e rinvio)	86
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. C. 2393 Pisicchio (Seguito dell'esame e rinvio)	87
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali. Atto n. 194 (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio)	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Atto n. 199 (Seguito dell'esame e rinvio)	94
SEDE CONSULTIVA:	
DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (Seguito dell'esame e rinvio)	95
Disposizioni in favore delle famiglie vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Testo unificato delle proposte di legge C. 3007 Bergamini ed abb. (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	96
SEDE REFERENTE:	
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi (Seguito dell'esame e rinvio)	96
ALLEGATO (Ulteriori emendamenti del relatore)	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-02344 Meta: Rispetto degli impegni relativi all'affidamento della manutenzione dei motori degli aeromobili Alitalia alla società AMS (<i>Alitalia Maintenance System</i>)	98
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	111
5-02564 Nastri: Opportunità di prevedere, nei treni ETR 500 « Frecciarossa », adeguati spazi al servizio di neonati e bambini	99
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	113
5-02676 Nastri: Impossibilità di acquistare telematicamente biglietti ferroviari con carte di credito emesse all'estero	99
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	114
5-02585 Bocci: Previsto spostamento di alcune attività dallo scalo merci ferroviario di Foligno (PG) a quello di Falconara (AN)	99
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	115

SEDE CONSULTIVA:

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda. C. 3350 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	100
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00226 Nizzi: Ridefinizione della disciplina della continuità territoriale nel trasporto aereo da e per la Sardegna.	
7-00299 Meta: Ridefinizione della disciplina della continuità territoriale con la Sardegna con particolare riguardo all'applicazione di tariffe aeree agevolate nei voli da e per la Sardegna (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del vicepresidente della Banca europea per gli investimenti (BEI), Dario Scannapieco, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM (2009) 490 def.)	110
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

COMITATO RISTRETTO:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali e C. 2680 Jannone.	
Audizione informale di rappresentanti di Confindustria	116

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-01873 Ceccuzzi: Tutela dei livelli occupazionali dell'azienda RDB in provincia di Piacenza ..	117
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	131

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120
--	-----

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. C. 3241 Pianetta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	126
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento</i>)	132
Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Testo unificato C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	127
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti del relatore</i>)	133
SEDE LEGISLATIVA:	
Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'INAIL. C. 2587 Stucchi (<i>Discussione e approvazione</i>)	129
ALLEGATO 4 (<i>Nuovo testo della proposta di legge adottato come testo base</i>)	134
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Foti e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	135
SEDE REFERENTE:	
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	136
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	140
Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili. C. 1539 d'iniziativa popolare, C. 1612 Zazzera e C. 2119 Fugatti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	138
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. C. 1732 Porcu e C. 3224 Pedoto .	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Predisposizione del programma dei lavori per il periodo aprile-giugno 2010 e del calendario dei lavori per il periodo dal 19 al 23 aprile 2010	139
XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ed emendamenti (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 3, del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole – Esame degli emendamenti – Parere espresso</i>)	142
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento dal relatore all'articolo 43 e relativi subemendamenti</i>)	154
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo per il riordino della normativa sui fertilizzanti. Atto n. 184 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	153
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere presentata dal relatore e approvata dalla Commissione</i>) ..	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	
AVVERTENZA	153
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE REFERENTE:	
Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	159
ALLEGATO (<i>Emendamenti posti in votazione</i>)	164

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato
(*Rinvio del seguito dell'esame*) 163

AVVERTENZA 163

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Sui lavori della commissione 176

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) (n. 190) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 176

ALLEGATO (*Proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 190*) 179

Sconvocazione della seduta notturna 178

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (*Sottocommissione permanente per l'accesso*)

Comunicazioni del presidente 181

Esame di domande per l'Accesso 182

ALLEGATO (*Testo approvato*) 183

Parere sul regolamento per accesso radiofonico e televisivo del Comitato regionale della Calabria approvato il 25 febbraio 2010 182

Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico 182

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191).

Audizione di Cittadinanzattiva onlus (*Audizione svolta*) 187

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori 188

Comunicazioni del Presidente 188

Esame delle modalità di attuazione della Relazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvata nella seduta del 18 febbraio 2010 188

Sui lavori della Commissione 189

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano Santini 190

Audizione del Consigliere per la sicurezza informatica e per la protezione delle infrastrutture critiche della Polizia di Stato, dottor Domenico Vulpiani 190

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.

Audizione del Presidente e del Direttore Generale dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA), dottor Carlo Siciliani e dottor Gabriele Mori (*Svolgimento e conclusione*) 191

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione del Ministro dell'Interno, On. Roberto Maroni 193

AVVERTENZA 193

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Audizione del Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, dott. Corrado Lembo (*Svolgimento e conclusione*) 194

Seguito dell'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo (*Seguito dello svolgimento e conclusione*) 194

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 194

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 11,00

Stampato su carta riciclata ecologica



16SMC0003100